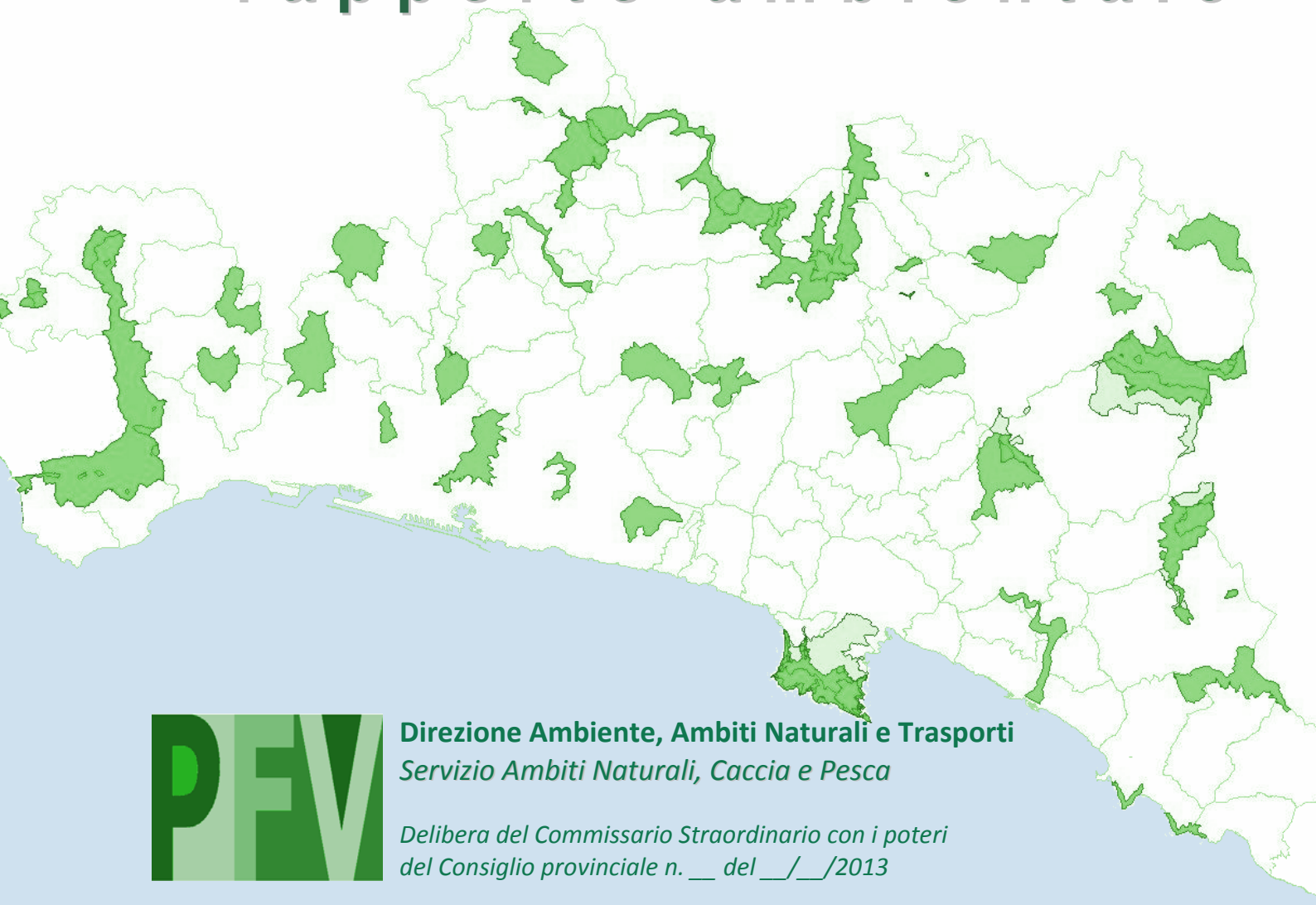
Provincia di Genova

Piano Faunistico Venatorio

valutazione ambientale strategica

r a p p o r t o a m b i e n t a l e



Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Ambiti Naturali, Caccia e Pesca

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio provinciale n. __ del __/__/2013

Sommario

La valutazione ambientale strategica del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Genova 4

La pianificazione faunistico venatoria 6

Iter di approvazione 8

Rapporto e interazioni con altri pertinenti piani e programmi 9

Obiettivi generali 11

Coerenza esterna 12

Esiti della fase di scoping 14

Descrizione del processo partecipativo 18

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente 23

Aspetti agro-vegetazionali 24
- Caratteristiche delle aziende agricole 24
- Destinazione d'uso delle superfici aziendali 26
- Distribuzione territoriale delle superfici agricole 29
- Impatti con la fauna selvatica 31
- Controllo del cinghiale 33

L'attività venatoria in provincia di Genova 37

Obiettivi specifici e coerenza interna 47

Descrizione dell'opzione zero 50

Alternative di pianificazione 51

Possibili effetti significativi sull'ambiente 53
- Aria e fattori climatici 53
- Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato 53
- Suolo e sottosuolo 53
- Aspetti agro-vegetazionali 53
- Biodiversità 54
- Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico 54
- Inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 54
- Energia 54
- Rifiuti 54
- Salute umana 55
- Altri impatti 56

STUDIO DI INCIDENZA 57

La valutazione di incidenza 57

PFV e rete Natura 2000 59

La rete ecologica regionale 61

Metodi 63

Sezione I Contenuti del PFV 68

Individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia 69
- Sintesi delle alternative 69

Comprensori faunistici omogenei 69
- Sintesi delle alternative 69

Zone protette provinciali 70
Zone protette provinciali invariate 72
Zone protette provinciali modificate 74
Zone protette provinciali di nuova istituzione 75
Zone protette provinciali soppresse 76
Incidenza della revisione del sistema delle ZPP 99
Zone protette provinciali e rete ecologica regionale 99
Sintesi delle alternative 103
Fondi chiusi 104
Sintesi delle alternative 104
Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 104
Sintesi delle alternative 104
Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 105
Sintesi delle alternative 105
Altri territori di divieto venatorio: le aree di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili 105
Sintesi delle alternative 106
Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile 106
Zone 107
ZAC di tipo B 108
ZAC di tipo C 122
Periodi 124
Sintesi delle alternative 124
Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo ammissibile 125
Sintesi delle alternative 128
Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie 129
Sintesi delle alternative 130
Ambiti territoriali di caccia 131
Sintesi delle alternative 131
Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi 132
Sintesi delle alternative 133
Criteri per la corresponsione di incentivi per la tutela ed il ripristino degli habitat 133
Sintesi delle alternative 133
Aree boscate percorse dal fuoco 134
Sintesi delle alternative 134
Pareti di roccia 134
Sezione II Attività previste dal PFV **135**
Caccia al Cinghiale a squadre 135
Caccia di selezione 140
Caccia da appostamento 142
Caccia vagante 144
Controllo faunistico 146
Cinghiale 146
Impatto del Cinghiale su habitat e specie della rete Natura 2000 146
Impatto delle azioni di controllo del Cinghiale 151
Altre specie 158
Prevenzione danni 159

Miglioramenti ambientali 161
Censimenti 163
Allenamento, addestramento e prove dei cani da caccia 165
Immissioni 168
Sezione III Sintesi delle incidenze, misure di mitigazione, valutazioni di incidenza successive 171
Contenuti del PFV e attività attese 171
Incidenza 172
Incidenze negative 174
Abbattimento specie protette 174
Disturbo 174
Alterazione habitat/ecosistemi 174
Inquinamento/avvelenamento da piombo 174
Incidenze positive 175
Salvaguardia habitat/specie protette 175
Miglioramento dello stato delle conoscenze su habitat/specie protette 175
Sviluppo di forme di caccia sostenibile 175
Mitigazione delle incidenze e valutazioni di incidenza successive 176
Caccia al Cinghiale a squadre 177
Caccia da appostamento 178
Caccia vagante 179
Controllo faunistico del Cinghiale 180
Prevenzione danni 181
Allenamento, addestramento e prove dei cani da caccia 182
Immissioni 183
Conclusioni Studio di incidenza 184
Monitoraggio del PFV 185
Quadro normativo 190
Bibliografia 194

La valutazione ambientale strategica del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Genova

Il presente rapporto ambientale è redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *Norme in materia ambientale* e ss.mm.ii. e dall'art.8 della l.r. 32/2012 *Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)*, nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano faunistico venatorio (PFV) della Provincia di Genova.

Il citato Decreto recepisce ed attua la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, con le seguenti finalità:

- "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica" (art. 4, comma 3);
- "la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile." (art. 4, comma 4,lett. a).

In tale ambito, la VAS è definita come "il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio" (art. 5, comma 1, lett. a).

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 individua l'autorità competente e detta disposizioni procedurali per la VAS di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, alla Provincia ed agli Enti locali, in attuazione dei principi generali di economicità e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Sono soggetti a VAS i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, comma 1 D. lgs. 152/06; art. 3, comma 1 l.r. 32/12) e, tra gli altri, i piani "per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni." (art. 6, comma 2, lett. b D. lgs. 152/06; art. 3, comma 2 l.r. 32/12).

Lo stesso art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. prevede, al comma 2, l'obbligo di valutazione d'incidenza per i piani faunistico-venatori. La valutazione di incidenza è già stata in tal senso effettuata in occasione del precedente PFV della Provincia di Genova, il cui territorio oggetto di pianificazione è interessato dalla presenza di numerosi siti di importanza comunitaria (SIC) e di una zona di protezione speciale (ZPS).

La VAS del PFV della Provincia di Genova è, pertanto, obbligatoria e la verifica di assoggettabilità non necessaria.

Le procedure di valutazione di incidenza sono comprese nell'ambito della VAS (art. 10, comma 3 D. Lgs. 152/06, art. 8 comma 4 l.r. 32/12): il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'Allegato G del decreto n. 357/97, ovvero lo Studio di incidenza elaborato ai sensi della l.r. 28/09 e della DGR 30/13; la relativa valutazione di incidenza è inclusa nella valutazione della Regione Liguria.

La procedura di VAS del PFV è avviata dalla Provincia di Genova (autorità procedente), contestualmente al processo di formazione del piano e comprende le seguenti fasi principali:

1. **elaborazione del rapporto ambientale:** individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative;
2. **svolgimento di consultazioni:** l'autorità competente (la Regione Liguria) e l'autorità procedente mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale, per l'eventuale presentazione di osservazioni;
3. **valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni:** l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata ed esprime il proprio parere motivato; l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione, alle opportune revisioni del piano o programma;
4. **decisione:** il piano ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma;
5. **informazione sulla decisione:** la decisione finale (parere motivato, dichiarazione di sintesi, indicazioni relative al monitoraggio) è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, indicando la sede ove sia possibile prendere visione del piano adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;
6. **monitoraggio:** assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Il Rapporto ambientale, oltre a includere lo Studio di incidenza, individua, descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che potrebbero essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PFV.

I contenuti del Rapporto ambientale del PFV sono stati definiti in linea con quanto previsto dall'Allegato VI del D. Lgs. 152/06 e dall'Allegato C della l.r. 32/12, al quale si è fatto riferimento nel presente Rapporto ambientale.

La pianificazione faunistico venatoria

Il PFV è uno strumento di pianificazione, istituito dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", finalizzato a tutelare la fauna selvatica omeoterma, regolamentare il prelievo venatorio, fornire indirizzi e strategie per la gestione del territorio e il miglioramento degli habitat.

La l. 157/92 stabilisce che l'esercizio venatorio sia consentito purché non contrasti con l'esigenza prioritaria di conservare la fauna selvatica - l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale - e non arrechi danno all'agricoltura.

In tale contesto, la pianificazione faunistico venatoria è finalizzata alle esigenze di salvaguardia della fauna omeoterma, alle quali è subordinata la possibilità di esercitare il prelievo venatorio che, pertanto, deve essere conservativo.

Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Per protezione la legge intende "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".

Una percentuale massima pari al 15 per cento del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Sul rimanente territorio sono promosse forme di gestione programmata della caccia, con la suddivisione del TASP in Ambiti territoriali di caccia (ATC).

Il PFV comprende (art. 10, comma 8 L. 157/92):

a) le Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;
b) le Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;
c) i Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La l.r. 29/94 e ss.mm.ii. arricchisce ulteriormente il quadro, stabilendo che il PFV provinciale comprenda:
- la suddivisione del TASP venabile in ATC (art. 3 comma 6)

nonché (art. 6 comma 3):
- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (DGR n. 387/11) pongono in evidenza la necessità di individuare con il PFV, ai fini del computo del TASP protetto, i seguenti istituti:
- i Valichi montani: aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- le aree boscate percorse dal fuoco, nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della L. n. 353/00, nei tempi e modi previsti dall'art. 46, comma 5 della l.r. n. 4/99 e ss.mm.ii.;
- i fondi sottratti all'esercizio venatorio, nelle tipologie previste all'art. 15 della L. n. 157/92 e all'art. 8 della l.r. n. 29/94, con particolare riferimento ai fondi chiusi, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri, la cui istituzione è notificata dai proprietari alla Provincia;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100);
- le pareti di roccia, oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nelle quali è istituito dalle Amministrazioni provinciali il divieto di arrampicata ai sensi dell'art. 11 l.r. n. 29/94.

Gli stessi Indirizzi sottolineano inoltre la necessità di armonizzare la pianificazione faunistico venatoria con le pianificazioni dei Parchi naturali regionali e riportano infine alcune indicazioni orientative relative alle zone Natura 2000, da sviluppare e contestualizzare nell'ambito dello Studio di incidenza.

Iter di approvazione

L'iter di approvazione del PFV si avvia a seguito dell'emanazione degli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.
La procedura di approvazione del PFV è avviata dall'Amministrazione provinciale entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul BURL degli Indirizzi regionali; il PFV deve essere predisposto entro due anni dal ricevimento degli stessi.
Gli Indirizzi regionali, approvati con DGR 387 del 15 aprile 2011, sono stati ricevuti dalla Provincia di Genova il 23 giugno 2011.
Il PFV, articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, può basarsi su studi propedeutici per i quali possono essere incaricati soggetti esterni.

Il piano è accompagnato da apposito Studio di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii., della l.r. 28/09 e della DGR 30/13. La relativa valutazione di incidenza è di competenza della Regione, che la effettua nell'ambito della procedura di VAS.

Il PFV è approvato dall'Amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale (composto dall'Assessore competente, dal responsabile del Servizio Caccia, dai rappresentanti delle Associazioni venatorie, ambientaliste e professionali agricole riconosciute, da un docente o esperto dell'Università di Genova, dal responsabile dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dal responsabile del Servizio agroalimentare della Regione, da un veterinario esperto di fauna designato dall'Ordine provinciale dei veterinari).

Il piano è trasmesso alla Regione entro 15 giorni dall'approvazione; la Giunta regionale, verificata la compatibilità del PFV con gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, lo approva entro centoottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.

Il PFV viene inviato alle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed ai Comuni per la pubblicazione all'Albo pretorio, entro 15 giorni dalla data di esecutività.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV, il proprietario o conduttore di fondo che intenda vietare l'esercizio venatorio sullo stesso può inoltrare domanda motivata al Presidente della Giunta provinciale; la domanda deve essere esaminata entro 60 giorni.

Eventuali modifiche al piano in corso di validità seguono lo stesso iter sopra descritto in relazione alle parti oggetto di modifica.

Il PFV ha durata quinquennale, ma resta in vigore fino all'approvazione del piano successivo.

Rapporto e interazioni con altri pertinenti piani e programmi

Le principali, se non esclusive, interazioni del PFV con altri piani avvengono con la pianificazioni dei Parchi e della rete Natura 2000, entrambe sovraordinate.
Si tratta, infatti, degli unici piani che abbiano evidenti punti di contatto con la pianificazione faunistico venatoria.

Parchi e riserve naturali, secondo quanto stabilito dalla l. 394/91, definiscono ampi territori con divieto di caccia, che contribuiscono a determinare la percentuale di territorio protetto a livello provinciale, concorrendo alla definizione del principale ed unico obiettivo quantitativo del PFV.

La pianificazione dei parchi è sovraordinata a quella faunistico-venatoria provinciale (art. 12, comma 7 l. 394/91, art. 2 comma 5 l.r. 36/97), ed i relativi territori non sono compresi nell'ambito di pianificazione del PFV.
Il PFV è in rapporto con la pianificazione delle aree protette regionali, in virtù del fatto che entrambe le pianificazioni definiscono aree in cui vige il divieto di caccia. Tuttavia, mentre la pianificazione provinciale è vincolata al rispetto di un *range* percentuale (il 20-30% del TASP protetto) la pianificazione dei parchi è libera: in tal modo, i piani delle aree protette risultano complementari al PFV, in quanto la superficie di Parchi e Riserve naturali, interdetta all'attività venatoria, deve essere computata dal PFV ai fini del calcolo della percentuale di TASP protetto. Qualora Parchi e Riserve interessassero quote particolarmente consistenti del TASP, la relativa pianificazione risulterebbe potenzialmente vincolante quella faunistico-venatoria.

Parchi e Riserve inoltre possono realizzare, tra le altre attività, anche interventi di gestione faunistica con significative ricadute anche all'esterno dei territori amministrati.
L'eventuale istituzione di Aree contigue (art. 32 l. 394/91; art 4 bis l.r. 12/95 e ss.mm.ii.) definisce settori esterni ai confini delle aree protette nei quali l'esercizio venatorio è consentito ai soli cacciatori residenti nei Comuni del Parco, agendo direttamente, in senso limitante, sulla regolazione della pressione venatoria a livello locale, con la possibilità di stipulare intese con la Provincia e gli ATC per definire le più adeguate forme di gestione faunistico-venatoria.
I piani dei quattro Parchi naturali regionali presenti in Provincia di Genova (Antola, Aveto, Beigua e Portofino), approvati nel 2001/2002, sono attualmente in fase di revisione e aggiornamento.
Qualora detti piani ridefinissero in modo sostanziale il contesto pianificatorio a cui si applica il PFV (es. variazione della percentuale di territorio protetto al di fuori del parametri previsti dalla l. 157/92) dovranno essere apportate allo stesso le necessarie modifiche o integrazioni, con le procedure previste per l'approvazione.

Più articolata e in divenire è l'interazione con la rete Natura 2000, di cui si deve comunque tenere conto nella pianificazione e programmazione territoriale (art. 5 DPR 357/97 e ss.mm.ii.); inoltre, una volta approvate le misure di conservazione, le stesse sono sovraordinate anche alla pianificazione dei Parchi (art. 4 l.r. 28/09).
L'istituzione e la successiva gestione di SIC (destinati a diventare Zone speciali di conservazione, ZSC) e ZPS non implica direttamente, infatti, l'imposizione di vincoli o altre limitazioni all'attività venatoria. Già la direttiva 79/409 (direttiva Uccelli) riconosceva infatti pienamente la legittimità della caccia agli uccelli selvatici come forma di sfruttamento sostenibile (Commissione Europea, 2008); inoltre, la stessa impostazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) prevede una forma di gestione non rigida ma adattativa, attraverso gli strumenti definiti, in particolare, dall'art. 6, giungendo alla definizione di

misure specifiche in ciascuna zona designata in relazione agli obiettivi di conservazione previsti, con l'obiettivo di assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente.
In tal senso le possibili interazioni con la pianificazione faunistico venatoria avvengono sia a livello dell'iter di approvazione di singoli piani (il PFV) o progetti/interventi (le attività previste dal PFV o connesse al PFV), attraverso la procedura di valutazione di incidenza, sia, nel corso dell'iter di approvazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC), attraverso la definizione delle idonee misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione.
Nell'ambito di detti strumenti normativi saranno puntualmente definite le sovrapposizioni tra i due livelli, di cui la pianificazione faunistico venatoria provinciale dovrà necessariamente tenere conto.
All'atto della redazione del PFV (maggio 2013) sono state approvate:

- le misure di salvaguardia in ambito venatorio per le ZPS liguri (l.r. 35/06, come modificata dalla l.r. 14/08);
- le misure di conservazione per la tutela delle ZPS liguri (r.r. 5/08);
- le misure di salvaguardia per habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE (DGR 1507/09).

Non sono state approvate misure di conservazione per i SIC appartenenti alle regioni biogeografiche rappresentate in Provincia di Genova (regione continentale e regione mediterranea), né piani di gestione dei siti della rete Natura 2000.
Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 28/09, la Regione Liguria specificherà i SIC per i quali è necessaria la predisposizione, da parte dell'ente gestore, di uno specifico piano di gestione.

In particolare, i piani di gestione di SIC e ZPS gestiti da Enti Parco rappresenteranno la sintesi dei due livelli di pianificazione sovraordinati al PFV, attraverso l'integrazione - già prevista dall'art. 6 della direttiva 92/43/CEE - con le relative pianificazioni delle aree protette.

La misure di conservazione e i piani di gestione dovranno pertanto essere recepiti dalla pianificazione e gestione faunistico-venatoria provinciale; nel caso di modifiche sostanziali al quadro definito dal PFV, dette misure e piani potranno portare alla modifica del PFV, con le procedure previste per l'approvazione.

Altri livelli di pianificazione hanno rapporti esclusivamente indiretti (come il PTC provinciale, che comprende la pianificazione faunistico venatoria quale elemento conoscitivo) oppure possono determinare procedure specifiche per attività connesse al PFV (ad esempio la costruzione di appostamenti fissi o di opere di prevenzione, in rapporto alle norme discendenti dai singoli PUC).

Il PFV, assieme ai piani faunistico-venatori delle altre Province liguri, andrà infine a costituire il piano faunistico venatorio regionale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 29/04 e ss.mm.ii.

Obiettivi generali

Sulla base della normativa, che ne prescrive i contenuti, possono essere individuati i seguenti obiettivi principali del PFV:

I. **tutelare la fauna,** con la protezione accordata dagli istituti a ciò finalizzati (Oasi, ZRC, Valichi montani), le previsioni relative ai miglioramenti ambientali a fini faunistici, le indicazioni gestionali relative a specie protette ed habitat;
II. **regolamentare l'esercizio venatorio,** con le indicazioni gestionali relative alle specie di interesse venatorio, la definizione degli ATC, le previsioni inerenti appostamenti fissi, ZAC, AFV e AATV;
III. **tutelare le attività agro-silvo-pastorali dai danni provocati dalla fauna e dall'attività venatoria**, attraverso una razionale definizione delle aree di divieto venatorio e la definizione di efficaci criteri per prevenirli e risarcirli;
IV. **fornire indirizzi e strategie per la conservazione e il miglioramento degli habitat di interesse faunistico venatorio** attraverso i criteri per la gestione delle Zpp e per l'incentivazione degli interventi di miglioramento ambientale;
V. **mitigare o annullare eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalla rete Natura 2000**, generate soprattutto dall'attività venatoria, attraverso l'analisi effettuata nello Studio di incidenza e l'applicazione delle misure di mitigazione individuate e proposte.

Coerenza esterna

Il PFV è, come già visto, lo strumento di pianificazione che discende dalla l. 157/1992, *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio,* e dalla relativa norma regionale (l.r. 29/1994 e ss.mm.ii.). L'art. 1 della legge stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
L'esercizio venatorio è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna (ossia deve essere conservativo) e non arrechi danno all'agricoltura.
Nello stesso articolo, la legge dà attuazione alla direttiva 2009/147/CE (che sostituisce ed abroga la direttiva 79/409/CEE), alla Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici (Convenzione di Parigi), alla Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna).

Gli Indirizzi regionali (DGR 387/11) stabiliscono che la pianificazione faunistico-venatoria tenga adeguatamente conto della rete Natura 2000. Tale principio è il riflesso di quanto disposto dal DPR 357/97 *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche* e ss.mm.ii., il quale prevede che i piani faunistico-venatori e le loro varianti siano soggetti a valutazione di incidenza qualora interessino i siti della rete Natura 2000.
Il DPR disciplina a livello nazionale l'adozione delle misure previste dalla direttiva Habitat. A livello regionale, analoga funzione è svolta dalla l. 28/09 *Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*.

Gli Indirizzi regionali richiamano l'importanza delle aree di divieto di caccia rappresentate da Parchi e Riserve nazionali e regionali, la cui normativa di riferimento è rappresentata dalla l. 394/91 e dalla l.r. 12/95.

Si citano infine la Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro, ratificata con l. 124/94, che definisce la biodiversità, esplicita il concetto di sostenibilità e richiama il principio di precauzione, e la Convenzione di Bonn, sorta di "accordo quadro" dalla quale discendono diverse convenzioni specifiche per la tutela di specie particolari: ad esempio, le popolazioni europee di pipistrello (EUROBATS) e gli uccelli acquatici migranti tra Europa ed Africa (AEWA).
Quest'ultimo accordo, siglato nel 1995, ha impegnato le parti contraenti a sopprimere l'uso del piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000, misura approvata in Italia, per ZSC e ZPS, con DM 17 ottobre 2007 e contenuta nel r.r. 5/08 relativo alle misure di conservazione per le ZPS.

Gli obiettivi di tutela ambientale discendenti dalla normativa sopra richiamata e pertinenti al PFV riguardano la biodiversità e sono così sintetizzabili:

- obiettivi di tutela delle specie di cui alla direttiva 2009/147/CE (Allegato I) e alle convenzioni internazionali di Berna e di Parigi, recepiti nella l. 157/92 e, di conseguenza, nella l.r. 29/94. Gli stessi obiettivi sono dichiarati nelle convenzioni internazionali di Bonn e di Rio, oltre che nella Direttiva 92/43/CEE (Allegato IV);

- obiettivi di tutela degli habitat che discendono dalla Convenzione di Berna (art. 4) e, nell'ambito della rete Natura 2000, dalla direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CE, recepiti con il DPR 357/97 e, di conseguenza, con la l.r. 28/09;

- obiettivi di utilizzo sostenibile della fauna selvatica previsti dalle Convenzioni di Berna (art. 7, Allegato III), di Parigi (art. 8) e di Bonn, dalle direttive 92/43/CEE (Allegato V) e 2009/147/CE (Allegato II) e presenti nella l. 157/92 e nella l.r. 29/94.

Il PFV, redatto in conformità alla l. 157/92, alla l.r.29/94 e agli Indirizzi regionali, deve essere necessariamente coerente con gli obiettivi delle convenzioni, delle direttive e delle altre norme citate.
La coerenza con la normativa riguardante la rete Natura 2000 è stata ricercata a partire dalla definizione delle previsioni del PFV e nella successiva redazione dello Studio di incidenza, parte integrante del Rapporto ambientale.

Di seguito è presentata una tabella di coerenza tra obiettivi di sostenibilità ed ambientali generali e gli obiettivi generali del PFV.

tabella 1 - Coerenza tra gli obiettivi principali del PFV e gli obiettivi generali di sostenibilità ed ambientali generali.

	tutela delle specie	**tutela degli habitat**	**utilizzo sostenibile della fauna**
I. tutelare la fauna	●	○	○
II. regolamentare l'esercizio venatorio	●	○	●
III. tutelare le attività agro-silvo-pastorali dai danni provocati dalla fauna e dall'attività venatoria	○	○	○
IV. fornire indirizzi e strategie per la conservazione e il miglioramento degli habitat di interesse faunistico-venatorio	○	●	○
V. mitigare o annullare eventuali incidenze su specie e habitat tutelati dalla rete Natura 2000	●	●	●

● - attinenza diretta
○ - attinenza indiretta

Esiti della fase di scoping

La Provincia di Genova ha avviato il 9 maggio 2012, sulla base del Rapporto preliminare del PFV, la fase di consultazione con l'autorità competente (Regione Liguria) e con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 4/2008 e dell'art 8 l.r. 32/12.

Di seguito sono sinteticamente esposti gli esiti della fase di scoping relativa al Rapporto preliminare del PFV, a seguito di un incontro di consultazione svoltosi il 30 maggio 2012 e dei contributi istruttori pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale.
Non sono riportate le osservazioni che riprendono aspetti già previsti dalle leggi vigenti e dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (DGR 387/11), ai quali il PFV ed il relativo Studio di incidenza sono già tenuti a conformarsi.

Regione Liguria, Settore VIA: nota prot. 11703 del 3 agosto 2012
La nota, a chiusura della fase di scoping, fornisce alcune considerazioni e specificazioni propositive di argomenti da trattare nella valutazione degli effetti del PFV:

1. *approfondire ed esplicitare i criteri di revisione ed individuazione delle Zpp e valutare la coerenza con gli elementi della rete ecologica e con gli elementi della rete Natura 2000, con particolare riferimento alle ZRC, che rappresentano un elemento d'interferenza con la rete Natura 2000;*
2. *escludere le zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e le zone cinofile dalla rete Natura 2000 ed effettuare una valutazione di quelle esistenti;*
3. *effettuare un approfondimento relativo alle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami, in riferimento all'affermazione contenuta nel Rapporto preliminare secondo cui le stesse nono presentano elementi di incompatibilità con la rete Natura 2000 e pertanto non è necessaria la valutazione di incidenza, affermazione che pare in contrasto con gli Indirizzi regionali.*

Il PFV e lo Studio di incidenza effettuano l'approfondimento richiesto al punto 1, esplicitando le ragioni per le quali si ritiene che le ZRC, gestite in coerenza con quanto indicato nel PFV, non rappresentino un elemento d'interferenza con la rete Natura 2000. L'esplicito intento del PFV di accordare gli interventi di miglioramento ambientale con le finalità di conservazione e gestione della rete Natura 2000, unitamente all'assenza di ogni intervento di immissione, sostituito nella funzione produttiva dall'irradiamento naturale della fauna, non solo elimina ogni possibilità di interferenza, ma rende sovrapponibili e sinergici gli interventi effettuati in dette aree, quand'anche sovrapposte a siti Natura 2000.

Lo Studio di incidenza esamina per ogni tipologia di zona di cui al punto 2 la possibilità di incidenza su habitat e specie della rete Natura 2000, effettuando una valutazione delle ZAC esistenti sovrapposte in modo parziale o totale con i SIC, corredata dalla cartografia in scala 1:10.000 come richiesto dagli Indirizzi regionali, riportante la sovrapposizione con la carta degli habitat.

In merito al punto 3, l'affermazione messa in dubbio fa parte della sintesi dei contenuti del precedente piano faunistico del 2003, per cui non si riferisce in alcun modo al piano in esame. Il PFV e lo Studio di incidenza confermano infatti quanto previsto dagli Indirizzi regionali, in merito all'obbligatorietà della valutazione di incidenza per le autorizzazioni (e rinnovi con modifiche) degli appostamenti fissi.

Ente Parco del Beigua: nota prot. 747 del 15 giugno 2012
Si suggerisce di:

- *porre particolare attenzione al rapporto e alle interazioni tra le pratiche venatorie e il "buon stato di conservazione" delle specie target, con particolare riferimento alle specie prioritarie ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;*
- *utilizzare i dati del monitoraggio dell'avifauna effettuato dall'Ente Parco del Beigua a livello regionale.*

I suggerimenti forniti sono stati recepiti nella stesura del PFV e dello Studio di incidenza incluso nel Rapporto ambientale.

Regione Piemonte: nota prot. 15042 del 25 giugno 2012

La nota, sulla base degli approfondimenti istruttori svolti, pone in evidenza la necessità di:

1. *effettuare un confronto di coerenza con strumenti di pianificazione equordinati, in particolare con il Piano faunistico venatorio della Provincia di Alessandria;*
2. *considerare gli effetti sui siti Natura 2000 posti sul confine tra la Regione Piemonte e la Provincia di Genova o in prossimità di esso;*
3. *valutare forme di contenimento delle popolazioni di cinghiale e dei cervidi, al fine di evitare che la prevenzione dei danni con metodi dissuasivi possa determinare "la possibile migrazione delle suddette specie verso le aree parco piemontesi".*

Dall'esame della pianificazione faunistico venatoria della Provincia di Alessandria (punto 1) risulta che all'estremità occidentale del confine con l'Alessandrino sono presenti alcune foreste demaniali di limitata estensione. Alle testate delle Valli Stura e Polcevera la Provincia di Genova confina con il Parco Naturale Regionale delle Capanne di Marcarolo, che si pone in continuità con le ZRC Pratorondanino e Monte Pennello e l'Oasi Gorzente a costituire un'estesa area interregionale di divieto di caccia.
All'estremità orientale del confine sono presenti due Oasi di limitata estensione, denominate Mongiardino e Monte Antola, che tuttavia interessano il margine del Parco Naturale Regionale dell'Antola, territorio non pianificato dal PFV.
I rimanenti settori non sono attualmente interessati - né dall'uno né dall'altro versante del confine regionale - da istituti di gestione faunistico-venatoria se non dai rispettivi ambiti territoriali di caccia.
Il confronto effettuato non pone in evidenza alcuna incoerenza o criticità.

L'analisi degli effetti sui siti della rete Natura 2000 presenti nelle realtà amministrative confinanti, richiesta al punto 2, è di fatto inclusa nello Studio di incidenza, cui si rinvia per approfondimenti.
Si richiama infatti che, per quanto concerne gli effetti della pianificazione vera e propria (prima sezione dello Studio di incidenza), non sono ravvisate incidenze significative. Le incidenze significative - perlopiù potenziali - che discendono da attività connesse o previste dal PFV, non risultano in grado di generare effetti trasmissibili in aree diverse da quelle pianificate - essendo peraltro analoghe a quelle esercitate al di là del confine amministrativo.

Per quanto concerne infine il punto 3, si ricorda come la normativa vigente assegni priorità a metodi incruenti (i cosiddetti metodi "ecologici"), di cui le diverse tecniche di prevenzione fanno parte, rispetto al controllo diretto con abbattimenti. Si evidenzia comunque che le ingenti attività svolte dalla Provincia di Genova per il controllo faunistico, in particolare del Cinghiale, sono dettagliate in questo Rapporto ambientale ed esaminate nello Studio di incidenza.
Infine, mentre sono noti fenomeni di concentrazioni di cinghiali nelle aree protette durante la stagione venatoria, che si redistribuiscono sul territorio nel resto dell'anno ("effetto spugna", Monaco *et al*., 2010), non sembrano ipotizzabili fenomeni di migrazione inversi, indotti dalla realizzazione di opere a tutela delle colture su estensioni limitate.

ARPAL: nota prot. 19520 del 3 luglio 2012

La nota formula le richieste relative ai contenuti che dovranno integrare il PFV nel'ambio del Rapporto ambientale:

1. *predisporre cartografia in scala idonea rappresentativa delle interazioni tra la pianificazione faunistica e le emergenze naturalistiche regionali*
2. *effettuare un'analisi descrittiva dei criteri di revisione ed individuazione delle Zpp e valutare la coerenza con gli elementi della rete ecologica e gli elementi della rete Natura 2000, con particolare riferimento alle ZRC che interferiscono con la rete Natura 2000; le zone umide dovranno essere incluse nelle Oasi di protezione e dovrà essere valutata la possibilità di integrare nelle Oasi le rotte di migrazione dell'avifauna;*
3. *valutare la collocazione delle zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e le zone cinofile in rapporto alla distanza dalla rete Natura 2000; si propone l'esclusione delle stesse dalla rete Natura 2000 e si indica di effettuare una valutazione di quelle esistenti;*
4. *effettuare un approfondimento relativo alle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami, in riferimento all'affermazione contenuta nel Rapporto preliminare secondo cui le stesse nono presentano elementi di incompatibilità con la rete Natura 2000 e pertanto non è necessaria la valutazione di incidenza, affermazione che pare in contrasto con gli Indirizzi regionali.*

La cartografia (punto 1) è stata realizzata in linea con quanto previsto dagli Indirizzi regionali; nello Studio di incidenza sono state utilizzate, in funzione del livello di analisi richiesto dal tema affrontato, tutte le basi conoscitive indicate.

I criteri di revisione ed individuazione delle Zpp, anche in rapporto agli elementi della rete Natura 2000 (punto 2), sono contenuti nel PFV e nello Studio di incidenza, esplicitando le ragioni per le quali si ritiene che le ZRC, gestite in coerenza con quanto indicato nel PFV, non rappresentino un elemento d'interferenza con la rete Natura 2000. Le stesse ZRC includono, assieme alle Oasi, alcune delle zone umide di maggiore interesse a livello provinciale non incluse in Parchi regionali: si tratta in particolare delle ZRC M. Pennello, ZRC Roccabruna, ZRC Roccagrande e Oasi Entella.

Il PFV non prevede l'esclusione a priori delle ZAC dai Siti Natura 2000 (punto 3): in linea con gli Indirizzi regionali, saranno soggette a valutazione di incidenza le nuove ZAC e i rinnovi con modifiche; lo Studio di incidenza effettua inoltre un esame delle ZAC esistenti sovrapposte ai SIC.

In merito al punto 4 si rileva nuovamente come l'affermazione richiamata non si riferisce in alcun modo al PFV in esame: il PFV e il relativo Studio di incidenza confermano infatti quanto previsto dagli Indirizzi regionali, in merito all'obbligatorietà della valutazione di incidenza per le autorizzazioni (e rinnovi con modifiche) degli appostamenti fissi.

Regione Liguria, Dipartimento ambiente, Settore Progetti e programmi per la tutela e valorizzazione ambientale: nota prot.16959 del 26 luglio 2012

La nota sostiene che:

1. *"Non appare giustificato né sotto il profilo scientifico né sotto quello gestionale, ed anzi potenzialmente in contrasto con gli stessi indirizzi regionali sui piani faunistici provinciali (DGR 387/2011) il principio cui il nuovo Piano faunistico dovrebbe attenersi di non soprapporre Zone protette provinciali (Zpp) con le aree naturali protette di cui alla legge 394/1991 (pag. 20 del Rapporto). Tale principio infatti si applicherebbe, senza ragionevole motivo, solo ai parchi ed alle riserve naturali e non anche alle aree della rete Natura 2000";*
2. *si suggerisce di esplicitare i criteri di individuazione delle Zpp, in coerenza con gli obiettivi di conservazione di SIC e ZPS;*
3. *si afferma che le ZRC costituiscono un importante elemento di interferenza con i siti rete Natura 2000;*
4. *si afferma le Zone per l'allenamento, l'addestramento e per le prove cinofile non dovranno essere previste all'interno dei Siti comunitari, a meno di approfondite e motivate necessità;*
5. *si chiede un esauriente spiegazione circa la "non necessità" di valutazione di incidenza per le zone idonee per la costruzione dei nuovi appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami;*

6. *si suggerisce infine che le indicazioni gestionali contenute nel PFV siano predisposte in un'ottica di gestione dei Siti natura 2000.*

Le affermazioni di cui al punto 1 non sono condivise.
Il PFV conferma il principio di non sovrapporre Zpp alle aree protette di cui alla l. 394/91, con specifico riferimento a Parchi naturali regionali e Riserve naturali regionali, in quanto pienamente compatibile con l'integrazione della pianificazione e gestione faunistica provinciale con le azioni di Parchi e Riserve, proposta dagli Indirizzi regionali.
Infatti, la pianificazione di Parchi e Riserve è sovraordinata ai piani faunistici (art. 12, comma 7 l. 394/91, art. 18 l.r. 12/95, art. 2 comma 5 l.r. 36/97) e comprende la definizione del vincolo venatorio (art. 22, comma 6 l. 394/91): non si percepisce l'utilità di istituire zone protette all'interno di parchi o riserve nei quali il divieto di caccia è già vigente, senza nulla aggiungere alla salvaguardia e alla gestione - in linea di principio ben più articolata del semplice divieto di caccia imposto dalle Zpp - che si effettua in questa ultime ai sensi della l. 394/91 e della l. 12/95.
Quanto sopra non vale, come è ovvio, per le aree nelle quali non vige il divieto di caccia come, ad esempio, le aree protette di interesse provinciale o locale. L'unico esempio provinciale è il Parco delle Mura, per il quale il PFV conferma - motivando le ragioni di tale opportunità - la sovrapposizione con l'Oasi provinciale omonima, di precedente istituzione.
Il principio messo in discussione non è esclusivo della Provincia di Genova: si veda in proposito il rapporto ambientale del piano faunistico venatorio della Provincia di Savona (Oneto & Ottonello, 2013).
Si ricorda infine come il PFV, al contrario dei Parchi, sia tenuto a raggiungere una percentuale di TASP sottratto all'attività venatoria compreso tra il 20 ed il 30%: l'eventuale sovrapposizione non contribuirebbe in alcun modo al raggiungimento dei parametri fissati dalla legge.
È peraltro evidente come anche la pianificazione dei siti Natura 2000 sia sovraordinata a quella faunistico venatoria, soprattutto con la definizione delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione (art. 4, comma 6 l.r. 28/09). Tuttavia, la stessa non necessariamente si sovrappone all'ambito di pianificazione del PFV istituendo il divieto di caccia,.
Perciò si ritiene possibile - ed in molti casi, per quanto visto nello Studio di incidenza, anche auspicabile - l'istituzione di Zpp all'interno di SIC e ZPS: in tal caso il vincolo venatorio delle Zpp si somma alle norme già vigenti, definendo un livello di protezione più elevato in aree di interesse sia naturalistico, sia faunistico venatorio, una volta accertata l'assenza di incidenze negative derivante da tale scelta.

Per quanto concerne i punti 2, 3, 4 e 5 si rinvia alle considerazioni svolte in merito alle analoghe osservazioni già effettuate da ARPAL.

Il punto 6 è stato infine recepito dal PFV nelle Linee di indirizzo per la gestione delle Zpp e nei Criteri per la corresponsione di incentivi per la tutela e gestione degli habitat; nello Studio di incidenza, l'argomento è affrontato in rapporto alle attività di miglioramento ambientale, in funzione della portata e del livello di dettaglio del piano stesso.

Descrizione del processo partecipativo

Successivamente alla conclusione della fase di scoping, si è ritenuto utile raccogliere una prima serie di osservazioni e proposte e, successivamente, procedere all'aggiornamento e revisione del PFV.
A tal fine, con nota prot. 127487 del 18 ottobre 2012, sono stati invitati a presentare in forma scritta le proprie osservazioni e proposte i componenti del Comitato faunistico-venatorio provinciale, organo tecnico-consultivo in materia di caccia, istituito ai sensi dell'art. 52 della l.r. 29/94.
Il Comitato è composto dal Presidente o dall'Assessore Delegato, dal responsabile del Servizio Caccia, dai rappresentanti delle Associazioni venatorie, ambientaliste e professionali agricole riconosciute, da un docente o esperto dell'Università di Genova, dal responsabile dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dal responsabile del Servizio agroalimentare della Regione, da un veterinario esperto di fauna designato dall'Ordine provinciale dei veterinari.

La stessa richiesta di indicazioni è stata estesa agli Ambiti Territoriali di Caccia, in qualità di strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla L. 157/92 e danno attuazione, per quanto di competenza, ai piani faunistico-venatori provinciali e agli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria (art. 20 l.r. 29/94 e ss.mm.ii).

Ai componenti il Comitato e agli ATC è stato assegnato il termine di trenta giorni dal ricevimento della nota per l'espressione di indicazioni, per pervenire con celerità alla definizione della proposta di pianificazione.

Sono state ricevute le seguenti note:

ENPA – fax del 16 novembre 2012
La nota fornisce numerose indicazioni; di seguito sono sintetizzati i punti principali che secondo l'Ente il PFV dovrebbe recepire:

1. *introdurre i riferimenti alla Legge Comunitaria 2009, ai pareri e guide dell'ISPRA sui calendari venatori, superando i dati ultradecennali;*
2. *mantenere tre ATC;*
3. *verificare l'idoneità psico-fisica dei cacciatori;*
4. *vietare le munizioni contenenti piombo;*
5. *introdurre i riferimenti a specie con status di conservazione sfavorevole secondo ISPRA, con particolare riferimento a 19 specie che il Piano non esclude da quelle cacciabili, molte delle quali non citate nel piano; ridurre il numero di specie cacciabili "eliminando quelle in sofferenza";*
6. *aggiornare le aree di divieto di caccia e di pascolo ai sensi della l. 353/2000;*
7. *adeguarsi alla l. 394/91 nella disciplina delle modalità di accesso dei cacciatori nelle aree contigue;*
8. *adeguarsi alla normativa nazionale proteggendo un minimo di territorio del 20%;*
9. *aggiornare la carta della vocazionalità faunistica, togliendo dalle aree vocate quelle riservate all'addestramento cani;*
10. *superare la pratica del ripopolamento, destinando i relativi fondi al recupero della fauna selvatica rinvenuta ferita sul territorio;*
11. *velocizzare le procedure di rimborso degli agricoltori, dando priorità ai metodi ecologici;*
12. *verificare e controllare l'applicazione della l. 281/91 per la prevenzione del randagismo;*
13. *monitorare le arterie ove avvengono incidenti stradali con la fauna, per metterle in sicurezza;*
14. *vietare il controllo faunistico nel periodo riproduttivo, applicando correttamente l'art. 19 l. 157/92;*
15. *introdurre il divieto di foraggiamento;*
16. *vietare l'utilizzo di allenamento di cani con l'abbattimento di fauna, anche di allevamento, al di fuori della stagione venatoria;*

17. *non confondere, nel campo educativo e della valorizzazione turistico-culturale, le associazioni e gli enti morali portatori di interessi collettivi con la promozione dell'attività venatoria, interesse propriamente privato;*
18. *includere una ricerca sul controllo dell'attività venatoria.*

Il punto 1 e il punto 5 paiono da riferire alla lettura del precedente piano faunistico, approvato con Del. C.P. n. 62 del 18/12/2003: ciò spiegherebbe i riferimenti assenti o i dati ritenuti superati in una "bozza di lavoro" che, al momento, non era ancora disponibile.
Analogamente, gli argomenti di cui ai punti 2, 6, 7, 8, 11 e 14 sono trattati ed argomentati nel PFV o nello Studio di incidenza, ai quali si rinvia per approfondimenti.
Non è stato possibile effettuare l'aggiornamento della carta della vocazionalità faunistica, di cui al punto 9, per la mancanza di fondi. Gli aspetti relativi alla vocazionalità sono comunque trattati nel testo del PFV nelle parti relative allo status delle specie di interesse gestionale, mentre la collocazione dei campi per l'allenamento, l'addestramento dei cani da caccia e per le prove cinofile è analizzata nello Studio di incidenza.
Il ripopolamento, di cui al punto 10, è trattato nello Studio di incidenza. Non sono destinati fondi provinciali a tale attività.
Gli argomenti di cui ai punti 3, 12, 13, 17 e 18 non costituiscono materia del PFV.
Il punto 4, anch'esso non materia di pianificazione, è diffusamente trattato nello Studio di incidenza.
Il divieto di foraggiamento, di cui al punto 15, è già stato introdotto per il Cinghiale: in linea con i documenti tecnici dell'ISPRA (Monaco *et al*., 2003, 2010), è consentito in modo controllato, unicamente a scopo dissuasivo e di censimento.
Per quanto concerne il punto 16, il PFV prende atto dei periodi già definiti dalla normativa regionale, nonché dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale, per lo svolgimento dell'attività in questione.

Associazioni ambientaliste WWF, Italia Nostra e LIPU - e-mail del 17 novembre 2012
La nota fornisce le seguenti indicazioni:
1. *vietare il foraggiamento dei cinghiali, senza deroghe;*
2. *evitare braccate di controllo nelle Zpp, in particolare nel periodo riproduttivo, garantendo la presenza di agenti di vigilanza pubblica;*
3. *non applicare la soglia economica di € 150 ai danni da predatori (es. Lupo) appartenenti a specie protette;*
4. *contemplare le scelte operative, logistiche ed economiche per provvedere al recupero degli esemplari di specie selvatiche, alla successiva cura e/o reinserimento in natura, concertando con la Regione la destinazione dei fondi assegnati al CFS per funzioni in materia non svolte;*
5. *prevedere almeno tre ATC sulla base dei comprensori omogenei che tengano conto dello spartiacque tirrenico-padano;*
6. *riconfermare i valichi montani Turchino e Giovi, aggiungendo il Passo del Veleno (Mele);*
7. *escludere la pernice rossa dalle specie cacciabili, quale indicazione pluriennale per le integrazioni al calendario venatorio regionale;*
8. *revocare le eccezioni per le vie ferrate esistenti, in relazione al divieto di arrampicata sulle pareti rocciose potenzialmente interessate dalla nidificazione di rapaci rupicoli;*
9. *contenere indicazioni per l'organizzazione di attività di contrasto al bracconaggio con personale pubblico e le relative risorse umane e strumentali;*
10. *destinare almeno il 25% del TASP a divieto venatorio;*
11. *conteggiare le zone di divieto al netto delle fasce di rispetto stradali, ferroviarie o da fabbricati/stabili adibiti ad abitazione o luogo di lavoro;*
12. *l'istituto della ZRC è ritenuto anacronistico rispetto alle Oasi, a parità di superficie interessata;*
13. *le zone di divieto devono estendersi di norma per superfici non inferiori ai 1000 ettari;*

14. *le zone di divieto devono essere rappresentative degli ecosistemi presenti in Provincia di Genova, comprendendo ambienti mediterranei sottorappresentati quali l'intera estensione di Punta Manara, la parte del Promontorio di Portofino esterna al Parco, le aree di Punta Moneglia o Lemeglio;*
15. *le Zpp Bric Teiolo e Polcevera potrebbero essere sostituite con superfici analoghe o superiori presso Forte Ratti o sulle alture di Pegli (Bric Ferrà, Gola del Colombo, Sportilia);*
16. *la foresta regionale di Masone - Campo Ligure ha i pieni requisiti per non essere esclusa dalle finalità di tutela;*
17. *le aree boscate percorse dal fuoco vanno escluse dal territorio cacciabile per 10 anni;*
18. *deve essere rispettato l'art. 5 comma 3 l. 157/92 sul numero massimo di appostamenti fissi, con o senza richiami vivi;*
19. *dovrebbe essere preclusa la possibilità di accesso ad altro ATC ai cacciatori non residenti per la caccia all'avifauna migratrice, limitata al 5% per la caccia al cinghiale a squadre.*

Il divieto di foraggiamento del Cinghiale, di cui al punto 1, è già stato introdotto: le deroghe sono consentite, in modo controllato, unicamente a scopo dissuasivo e di censimento, in linea con i documenti tecnici dell'ISPRA (Monaco *et al*., 2003, 2010).
Il punto 2 è approfondito nella seconda sezione dello Studio di incidenza, con riferimento all'attività di controllo del Cinghiale.
La gestione della Pernice rossa (punto 7) è affrontata in dettaglio nella sezione del PFV dedicata all'aggiornamento del quadro faunistico.
Gli argomenti di cui ai punti 4, 8, 9 e 19 non costituiscono materia del PFV.
Le indicazioni di cui ai punti 3, 10, 17 e 18 coincidono con le scelte effettuate dal PFV e con le disposizioni contenute negli atti dell'Amministrazione provinciale.
In continuità con il precedente Piano e in sintonia con gli Indirizzi regionali, il PFV si discosta da quanto richiesto al punto 11, in ottemperanza all'art. 10 c. 3 della l. 157/92; analogamente, è stata mantenuta e motivata la suddivisione in due ATC (punto 5), pur tenendo conto dello spartiacque tirrenico padano nella suddivisione in comprensori faunistici omogenei.
Per quanto concerne l'individuazione delle Zone protette provinciali (punti 6, 12, 13, 14, 15 e 16), le indicazioni ricevute sono state in parte accolte: per approfondimenti specifici si rinvia al PFV e alla discussione effettuata nell'ambito dello Studio di incidenza.

ATC GE 1 – Ponente – nota del 9 gennaio 2013
la nota chiede, allegando cartografia, le seguenti variazioni dell'assetto delle Zpp:
- *riduzione della ZRC M. Canne in loc. Monte Eremita – pendici Bric Campo di Fave*
- *soppressione della ZRC Monte Capanna, conservando la tutela nella fascia fluviale, da unire all'Habitat per l'avifauna migratoria Savignone*
- *riduzione della ZRC Pratorondanino in loc. Bosserino e in loc. Scrava*
- *riduzione dell'Oasi Gorzente nei margini al confine di Regione*
- *ampliamento ZRC Val Noci alle pendici del M. Bano e alla testata della Val di Noci*

Le scelte in merito all'individuazione delle Zpp sopra indicate sono descritte e motivate, anche in relazione alle proposte ricevute, nell'ambito dello Studio di incidenza.

ATC GE 2 - Levante - nota prot. 08L/13 del 4 febbraio 2013
la nota chiede, allegando cartografia, le seguenti variazioni dell'assetto delle Zpp:
- *accorpamento delle ZRC Biscia-Bocco e Rocca dell'Aquila un'unica zona protetta con nuova perimetrazione*
- *esclusione dalla ZRC Monte Caucaso del settore compreso tra la SP 56 e il Passo dei Pozzarelli*
- *prolungamento dell'Oasi Entella lungo il torrente Lavagna, verso monte, fino alla loc. Pian dei Ratti*

- *istituzione della nuova oasi in loc. Giaiette, nel territorio compreso tra il Passo del Bocco e il confine regionale*
- *esclusione dalla ZRC Monte Ramaceto dell'area attorno al Monte Mignano, con delimitazione del nuovo confine presso il passo del Dente*
- *soppressione dell'Oasi Cassinea*
- *istituzione di una nuova Oasi in loc. Vallegrande (senza cartografia)*

Le scelte in merito all'individuazione delle Zpp sopra indicate sono descritte e motivate, anche in relazione alle proposte ricevute, nell'ambito dello Studio di incidenza.

Federazione Italiana della Caccia, Sezione provinciale di Genova - nota prot. 5/3A dell'11 febbraio 2013
La nota conferma le ZAC gestite dall'associazione (3 di tipo C, 17 di tipo B), confermando le richieste di modifica della ZRC Pratorondanino già formulate con precedente nota del 27 luglio 2012 prot. 62/3B e relative alla riduzione della zona protetta in loc. Piani (per consentire un migliore controllo dei numerosissimi cinghiali, attraverso l'attività venatoria) e in loc. Rapallo (per evitare equivoci nello svolgimento dell'attività venatoria), allegando cartografia. A fronte di tale riduzione, si propone l'ampliamento della ZRC alle spalle di Masone, nell'area circostante il Rio Vezzulla.

Le scelte in merito all'individuazione delle Zpp sopra indicate sono descritte e motivate, anche in relazione alla proposta ricevuta, nell'ambito dello Studio di incidenza.

Federazione Italiana della Caccia, Circoli di Casarza Ligure e Moneglia - fax congiunto del 18 febbraio 2013
Le Sezioni comunali approvano le proposte dell'ATC GE 2 relative alle ZRC Rocca dell'Aquila e Biscia-Bocco e non si oppongono alla costituzione di una Zpp in loc. Vallegrande, chiedendo visione della relativa cartografia prima dell'approvazione del PFV.

Associazione Nazionale Libera Caccia, Circoli di Casarza Ligure e Moneglia - fax congiunto del 21 febbraio 2013
Le Sezioni comunali approvano le proposte dell'ATC GE 2 relative alle ZRC Rocca dell'Aquila e Biscia-Bocco e non si oppongono alla costituzione di una Zpp in loc. Vallegrande, chiedendo visione della relativa cartografia prima dell'approvazione del PFV.

Comitato Salvaguardia Ambiente Territorio e Tradizioni e Associazione Punta Manara e Baffe - nota dell'8 marzo 2013
Gli Scriventi auspicano che non siano istituite nuove RP o oasi nel territorio tra Sestri Levante e Moneglia, aggiungendo nuovi vincoli ad un territorio ben presidiato e fruibile a tutti, riservandosi altre iniziative qualora quanto espresso non dovesse avvenire.

ATC GE 2 - Levante - nota prot. 19L/13 del 19 marzo 2013
Il Comitato di gestione dell'ATC chiede di non istituire la zona protetta in loc. Vallegrande, per non generare divisioni tra cacciatori e altri portatori di interesse.

L'iniziale proposta di Oasi è stata valutata positivamente, in ragione dell'elevata valenza naturalistica dell'area, evidenziata nello Studio d'incidenza.
L'Oasi Punta Manara-Vallegrande è inclusa tra le Zpp istituite dal PFV con confini tali da creare un disagio minimale all'attività venatoria; oltre al divieto di caccia non apporta alcun ulteriore vincolo ad ogni altro genere di fruizione del territorio.

WWF Liguria – nota prot. 59/2013 del 9 maggio 2013
La nota propone l'istituzione di un'oasi di protezione faunistica presso Forte Ratti, allegando cartografia e sintetica descrizione naturalistica dell'area e le attività di vigilanza e bonifica ambientale realizzate dall'Associazione.

L'Oasi Forte Ratti è inclusa tra le Zpp istituite dal PFV.

Successivamente alla redazione del PFV e prima dell'adozione dello stesso il Comitato faunistico-venatorio provinciale è stato nuovamente consultato nel corso della specifica seduta convocata il 17 giugno 2013, nel corso della quale è stata illustrata la bozza di PFV.
Tale ulteriore passaggio è stato effettuato in conformità all'art. 6 l.r. 29/94, il quale prevede che il PFV sia approvato sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale.

Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente

L'inquadramento del territorio della Provincia di Genova è realizzato in funzione degli aspetti direttamente pertinenti alla pianificazione faunistico venatoria.

Non sono state riscontrate relazioni significative, tali da richiedere la definizione dello stato quali-quantitativo e la descrizione di informazioni territoriali di base, tra la pianificazione faunistico-venatoria e i seguenti comparti/risorse:
- aria e fattori climatici;
- acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato;
- suolo e sottosuolo;
- paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico;
- inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- energia;
- rifiuti;
- salute umana.

Eventuali impatti ambientali a carico di alcuni di questi aspetti, segnatamente suolo, paesaggio e salute umana, sono considerati oltre, nell'ambito dell'individuazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente.

Il comparto biodiversità, senza dubbio quello maggiormente interessato dagli effetti del PFV, è preso in considerazione in modo specifico all'interno dello Studio di incidenza e nel testo del PFV, con l'aggiornamento delle informazioni relative allo status delle specie di interesse conservazionistico o gestionale.

L'analisi ambientale nel Rapporto ambientale è stata pertanto focalizzata su due comparti: il primo è rappresentato dagli aspetti agro-vegetazionali, in relazione all'evolversi dell'assetto vegetazionale, con riferimento alla pressante problematica dei danni all'agricoltura e al controllo faunistico del Cinghiale.

Il secondo elemento descrittivo, con attinenze di ordine socio-economico e demografico, è rappresentato dall'esame dell'attività venatoria attraverso l'analisi dei dati relativi alla popolazione di cacciatori residenti e al prelievo venatorio effettuato sul territorio della Provincia di Genova.

Aspetti agro-vegetazionali

L'inquadramento dello stato agro-vegetazionale di una realtà come quella della Provincia di Genova non può prescindere da un'analisi delle dinamiche che hanno caratterizzato il settore agricolo e zootecnico in questi ultimi decenni; il territorio agro-silvo-pastorale attuale, infatti, può essere considerato il risultato finale di un processo legato all'adozione di pratiche agricole tradizionali e al loro progressivo abbandono.
Le sistemazioni del suolo (terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.), le opere di regimazione idrica, l'adozione di pratiche agro-silvo pastorali (sfalcio, pascolo, gestione del bosco, ecc.) hanno contribuito a modellare il territorio in termini di "diversità ambientale" (boschi, praterie, pascoli, zone umide etc.); l'arretramento delle aree destinate all'attività agricola e zootecnica ha così avuto importanti ripercussioni sulle caratteristiche ambientali.
La riduzione delle aree aperte per la produzione di foraggio e l'attività di pascolo, ad esempio, così come la contrazione delle superfici destinate a colture cerealicole, da un lato hanno sottratto porzioni importanti del territorio idonee per le specie legate a questi ambienti (ad esempio Lepre, Beccaccia, Pernice rossa), dall'altro hanno determinato il crearsi di condizioni favorevoli all'espansione degli ungulati influendo positivamente anche sull'espansione di una specie rara e minacciata come il Lupo: carnivoro la cui presenza è strettamente legata alla presenza di prede importanti come gli ungulati selvatici.

Di seguito viene riportata una sintetica analisi relativa alle attività agricole e zootecniche, con dati tratti dal "6° censimento generale dell'agricoltura", realizzato dall'ISTAT nel 2010.

Caratteristiche delle aziende agricole

La lista delle aziende oggetto del censimento è stata realizzata direttamente dall'Istat, mediante l'integrazione di archivi amministrativi e statistici utilizzando, in particolare, le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale e in altri archivi delle pubbliche amministrazioni.
I dati relativi alle aziende agricole oggetto di indagine del "6° censimento generale dell'agricoltura", messi a confronto con quelli registrati nei precedenti 5 censimenti, evidenzia come il forte arretramento, avviatosi a partire dagli anni ottanta, non si sia ancora arrestato.
Osservando i dati relativi al numero di aziende agricole censite e dotate di superficie agraria utilizzata (SAU), si evidenzia infatti una progressiva contrazione di queste realtà anche rispetto al valore registrato nel censimento precedente.

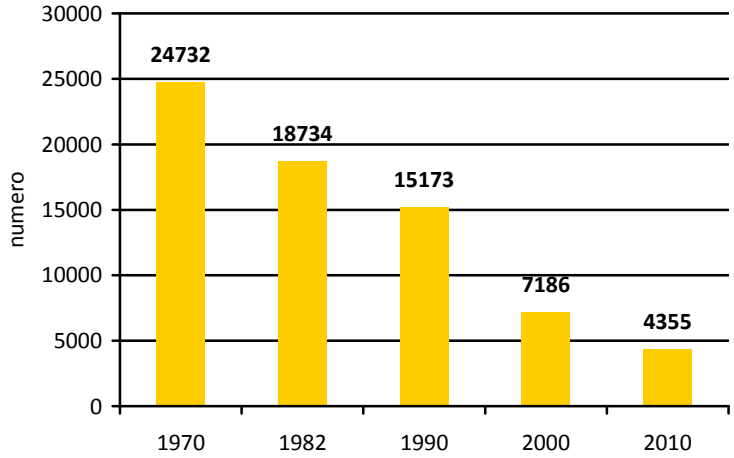


figura 1 - Aziende agricole con SAU censite in provincia di Genova (dati ISTAT).

Relativamente alle caratteristiche produttive aziendali l'elaborazione critica dei dati forniti dal censimento ISTAT, con particolare riferimento al tipo di colture presenti a livello aziendale (figura 1), permette di delineare un comparto agricolo caratterizzato da realtà produttive nelle quali prevale la consociazione di colture (coltivazioni arboree e seminativi; coltivazioni arboree e foraggere estensive ecc.), rispetto ad una specializzazione colturale tipica delle zone di pianura dove prevale la monocoltura.

tabella 2 - Aziende e produzioni presenti (dati ISTAT).

Colture	**Numero aziende**	**Percentuale sulle aziende censite in provincia di Genova (*4355* aziende)**
Seminativi	*1.551*	35%
Coltivazioni arboree	3.262	74%
Orti familiari	2.446	56%
Prati permanenti e pascoli	1.769	40%
Boschi	3.031	69%

Relativamente alle dimensioni, i dati evidenziano come il settore agricolo provinciale sia rappresentato, attualmente, da aziende di dimensione medio-piccola: i 3/4 delle aziende censite risultano infatti di dimensione inferiore ai 2 ettari.

tabella 3 - Aziende per classi di SAU (dati ISTAT).

Classi di SAU (ha)	*Aziende*	*%*
< 1	2.298	52,7
1 – 2	1.040	23,8
2 – 3	356	8,2
3 – 5	288	6,7
5 – 10	206	4,7
10 – 20	97	2,3
20 – 30	23	0,6
30 – 50	15	0,3
50 – 100	22	0,5
>100	10	0,2
TOTALE	**4355**	**100**

Quello che emerge è quindi un comparto agricolo costituito prevalentemente da aziende a indirizzo produttivo misto, di media-piccola dimensione spesso a conduzione familiare, nelle quali, fatta eccezione per alcuni settori particolari (floro-vivaismo), prevale la tendenza ad utilizzare tecniche di produzione tradizionali e a basso impatto ambientale (avvicendamento colturale, concimazione organica, sfalcio ecc.).
A tale riguardo, relativamente alle produzioni di particolare qualità e tipicità (art. 21 D.lgs. n. 228 del 18 maggio 2001), i dati dell'ultimo censimento evidenziano come solo 65 delle 4.335 aziende censite in Provincia di Genova siano in possesso di superficie destinata a produzioni biologiche (complessivamente 353,14 ettari), mentre sono 165 le realtà produttive interessate da produzioni DOP e IGP, su una superficie di 188,30 ettari.
Questo dato sembrerebbe in apparente contrasto con quanto riportato in merito alle caratteristiche delle aziende agricole genovesi: occorre però considerare che i criteri alla base di questo tipo di certificazioni non sempre consentono di registrare (ad esempio per il ridotto volume produttivo o per le modalità distributive adottate) quella miriade di piccole aziende a conduzione familiare presenti sul territorio, caratterizzate da processi produttivi assolutamente eco-compatibili e da produzioni che possono essere considerate a tutti gli effetti "biologiche" e di "qualità".

Destinazione d'uso delle superfici aziendali

Confrontando i dati dei 5 censimenti realizzati dall'ISTAT, relativamente all'utilizzo della Superficie Aziendale Totale (SAT) e della SAU, si rileva un arresto della tendenza registrata nei precedenti 3 censimenti (1970, 1982, 1990 e 2000): la SAT e la SAU presentano, infatti, valori analoghi a quelli registrati nel 2000 con una leggera contrazione delle superfici coltivate e un lieve aumento delle superfici boscate annesse alle aziende (figura 2).

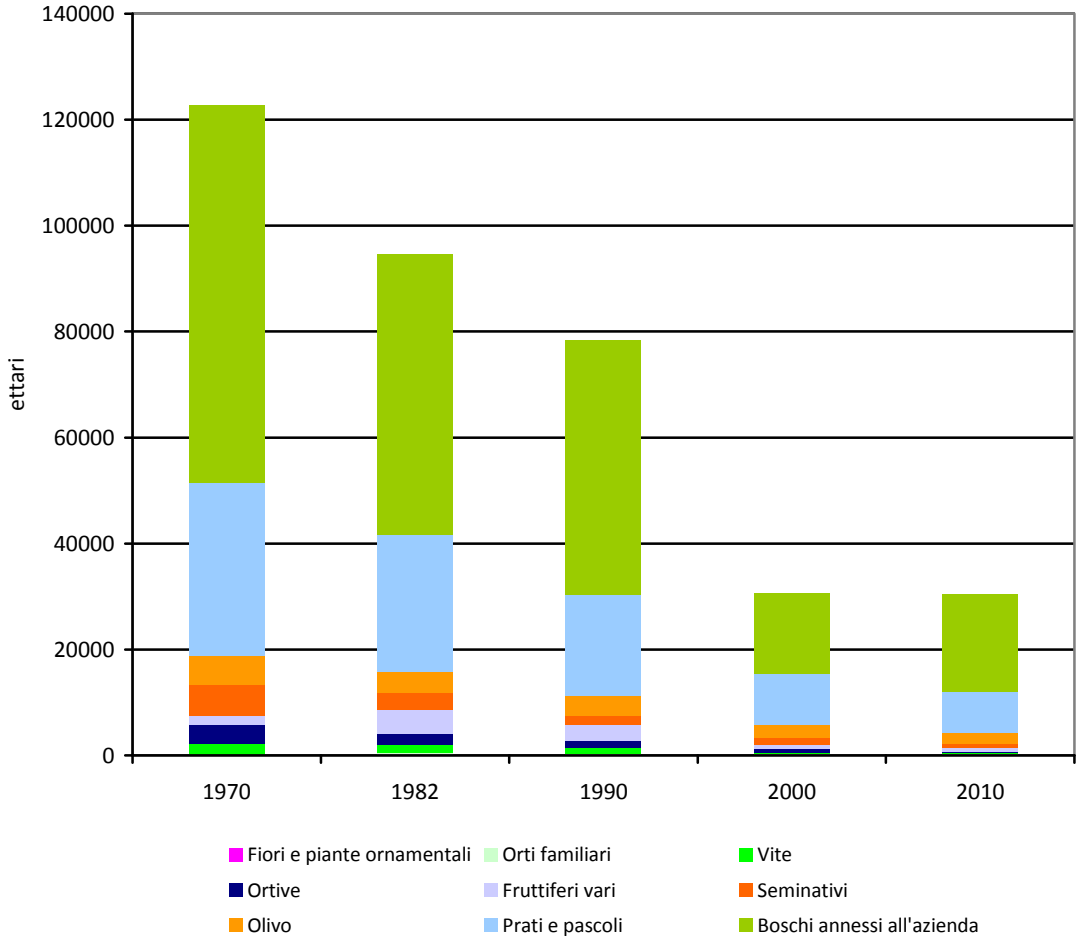


figura 2 - Destinazione d'uso della superficie aziendale totale nel periodo 1970-2010 (dati ISTAT).

La lettura dei dati relativi alla sola SAU evidenzia come la maggior parte di tale superficie sia destinata a prati da fieno e a pascolo (67%); la restante superficie è destinata alla produzione di colture arboree (con particolare prevalenza dell'olivo) e di seminativi rappresentati in larga parta da colture orticole e orti familiari (figure 3 e 4).

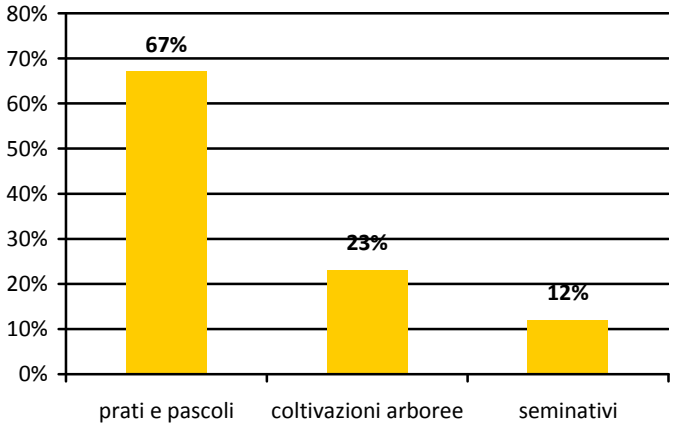


figura 3 - Destinazione per tipologie colturali della superficie agraria utilizzata (SAU) (dati ISTAT).

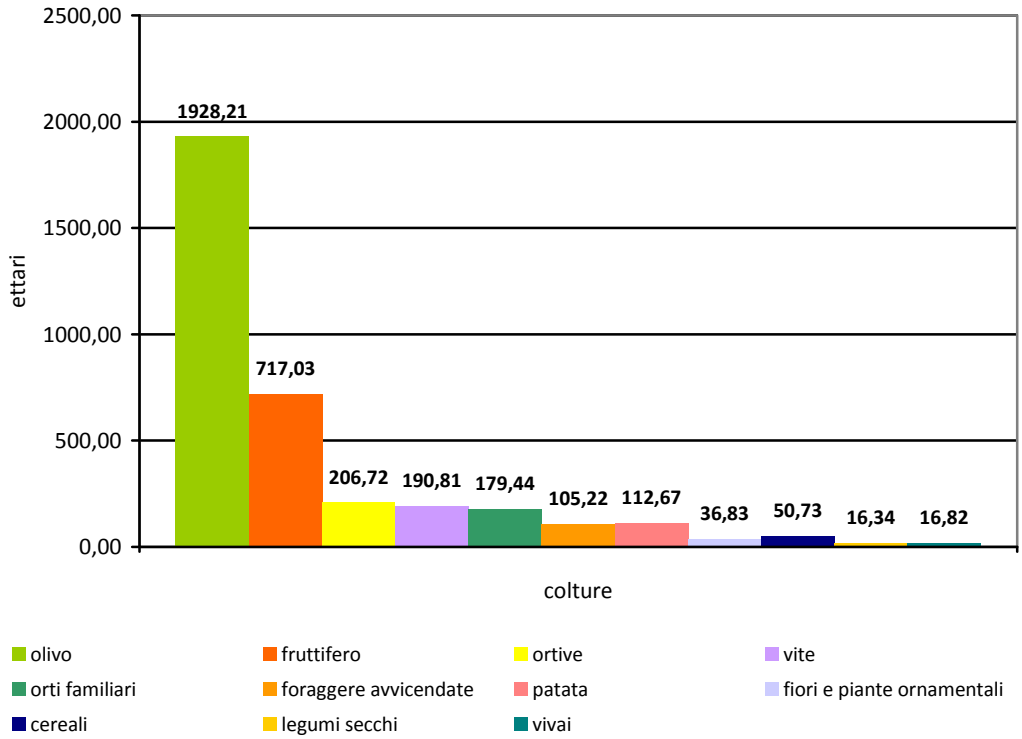


figura 4 - Destinazione per tipologie colturali della SAU interessata da coltivazioni arboree e seminativi (dati ISTAT).

Nell'analisi dei dati relativi alle tipologie colturali è interessante rilevare, infine, il loro peso rispetto al territorio agro-silvo-pastorale (TASP) anche in considerazione degli effetti sulla vocazionalità del territorio per le diverse specie faunistiche; ad esempio si rileva come le colture foraggere estensive (prati permanenti e pascoli), che costituiscono habitat aperti di particolare importanza, rappresentino oggi il 4% del TASP (nel 1970 interessavano il 19%) così come i boschi annessi alle aziende agricole, e quindi presumibilmente oggetto di gestione, interessino allo stato attuale poco più del 10% del TASP contro il 42% registrato nel 1970 (figura 5) . A questo riguardo si sottolinea come gran parte delle aree aperte (praterie e pascoli) presenti sul nostro territorio sia di origine antropica: l'abbandono delle pratiche di sfalcio e pascolo comporta, di conseguenza, una contrazione di questi ambienti e delle importanti specie faunistico-vegetazionali anche di pregio ad essi legate. Tale processo sta determinando il diffondersi di condizioni idonee al verificarsi di eventi calamitosi quali alluvioni, frane e incendi, anche a causa della mancata manutenzione delle opere di regimazione delle acque superficiali, realizzate in passato, e della crescente diffusione di essenze arbustive.

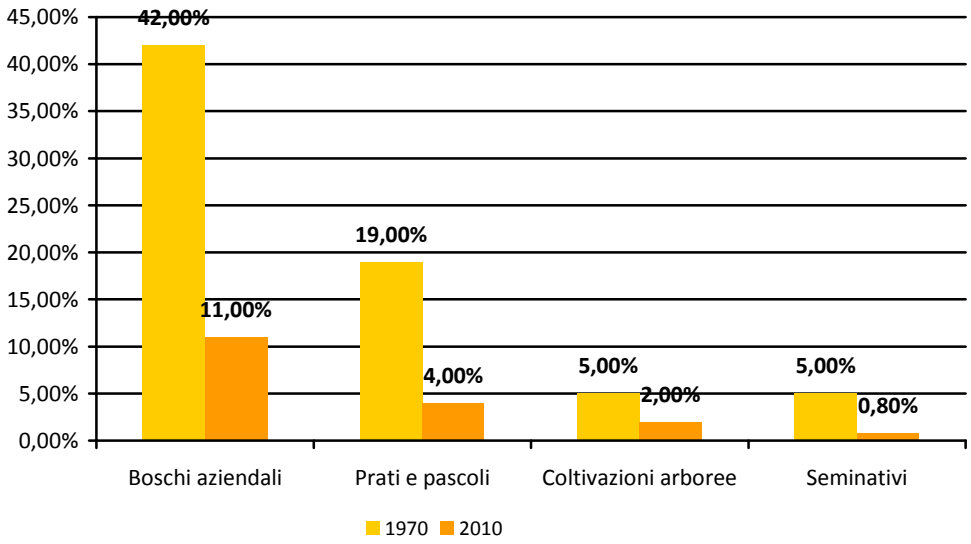


figura 5 - Destinazione superficie aziendale rispetto al TASP in provincia di Genova (dati ISTAT).

La riduzione delle aree prative e a pascolo sembra collegarsi alla contrazione registrata dal comparto zootecnico, ed in particolare quello legato all'allevamento bovino e ovi-caprino ai quali risulta strettamente collegata la destinazione del suolo a prato, per la produzione di fieno, o a pascolo: i capi bovini e ovi-caprini sono ridotti del 75% passando dai circa 36.000 capi registrati nel 1970 a poco meno di 9.000 capi rilevati dall'ultimo censimento.

Tabella 3: Aziende con allevamenti e numero di capi allevati in Provincia di Genova (dati ISTAT)

	1970	**1982**	**1990**	**2000**	**2010**
Allevamenti	13220	5280	3209	1449	1081
n. Capi Bovini	*23.490*	*13.312*	*9.359*	*5.713*	*4.671*
n. Capi Equini	*1.198*	*945*	*1.146*	*1.312*	*1.627*
n. Capi Ovini	*9.266*	*7.475*	*8.894*	*6.364*	*2.427*
n. Capi Caprini	*1.108*	*2.327*	*3.410*	*2.288*	*1.892*
n. Capi Suini	*3.574*	*3.072*	*1.986*	*498*	*519*

Distribuzione territoriale delle superfici agricole

L'analisi della distribuzione territoriale delle superfici agricole rappresenta un utile strumento per meglio caratterizzare il territorio agro-silvo-pastorale: gli spazi aperti storicamente organizzati per la produzione animale (alpeggi, prati pascoli, pascoli alberati). Tali aree rivestono, infatti, particolare interesse gestionale, rappresentando spazi "migliorabili", finalizzati ad aumentare la capacità di carico dell'ambiente per specie di particolare interesse venatorio come la piccola fauna stanziale (Lepre e Pernice rossa) e specie migratrici come, ad esempio, la Beccaccia. Inoltre il mantenimento di aree aperte sfalciate o pascolate anche all'interno o ai margini dei boschi rappresenta un'azione importante per il potenziamento di altre specie di particolare fragilità ecologica come, ad esempio, la Pispola, il Prispolone, il Calandro, il Culbianco, l'Allodola.
Per la gestione delle aree aperte l'adozione di pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali risulta in sintonia con una valorizzazione del patrimonio ambientale ed integrata con la gestione faunistico-venatoria. Le componenti non sono in contraddizione ma anzi i risultati di queste azioni a livello ambientale sono strettamente correlati e funzionali gli uni agli altri.

Risulta così importante osservare come, attualmente, la superficie destinata a prato e a pascolo risulti prevalentemente concentrata nel territorio delle Valli Aveto e Sturla (24%), e nel territorio a ridosso dell'area urbanizzata di Genova (20%); la restante superficie risulta equamente distribuita nei territori corrispondenti alle Valli Stura (13%), Scrivia (12%) e Trebbia (12 %).

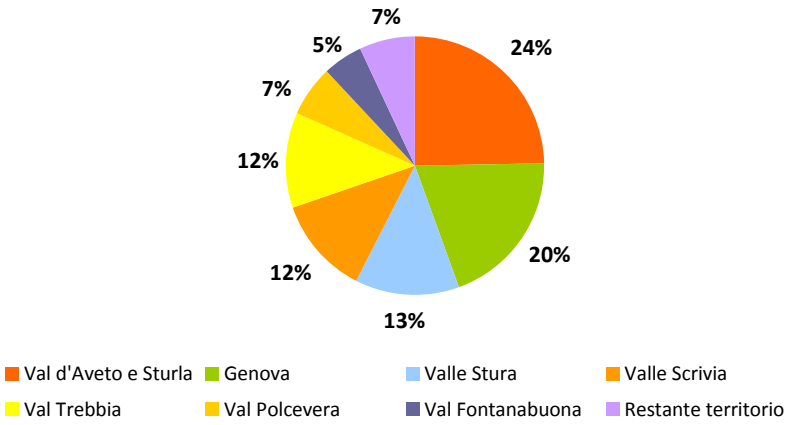


figura 6 - Distribuzione territoriale delle superfici a prato e pascolo in provincia di Genova nel 2010 (dati ISTAT).

Diverso è lo scenario relativo alla distribuzione degli oliveti (seconda coltura per superficie della Provincia); in questo caso, come era ovvio attendersi, tale produzione risulta praticamente concentrata nella zona costiera del Comune di Genova e della Riviera di Levante (65% della superficie olivicola).

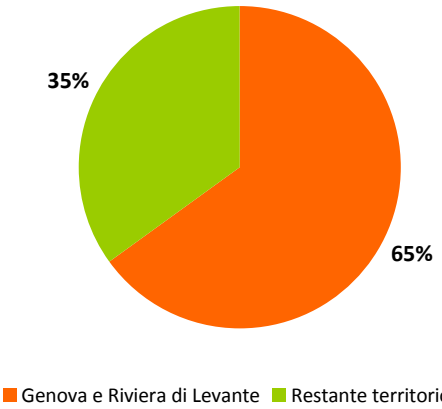


figura 7 - Distribuzione territoriale delle superfici a olivo in provincia di Genova nel 2010 (dati ISTAT).

Impatti con la fauna selvatica

L'evoluzione del comparto agricolo e le conseguenti trasformazioni sopra descritte hanno determinato una rarefazione di quelle specie strettamente legate alle aree aperte e, parallelamente, l'affermarsi nel tempo di popolazioni stabili e consistenti di diverse specie di ungulati quali Cinghiale, Capriolo e Daino.
In un contesto caratterizzato da aziende di superficie medio-piccola, con fondi spesso frammentati, e limitrofe ad aree estremamente vocate per la presenza di questi ungulati, è aumentato in misura rilevante il grado di esposizione delle aziende rispetto ai danni causati da queste specie.
E' importante rilevare come l'analisi dei dati relativi alle richieste di risarcimento danni alle colture agricole realizzata dalla Provincia di Genova comprenda non solo le realtà aziendali oggetto di censimento ma anche tutte quelle situazioni non inserite nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale o in altri archivi delle pubbliche amministrazioni la cui produzione è, spesso, legata all'autoconsumo familiare.

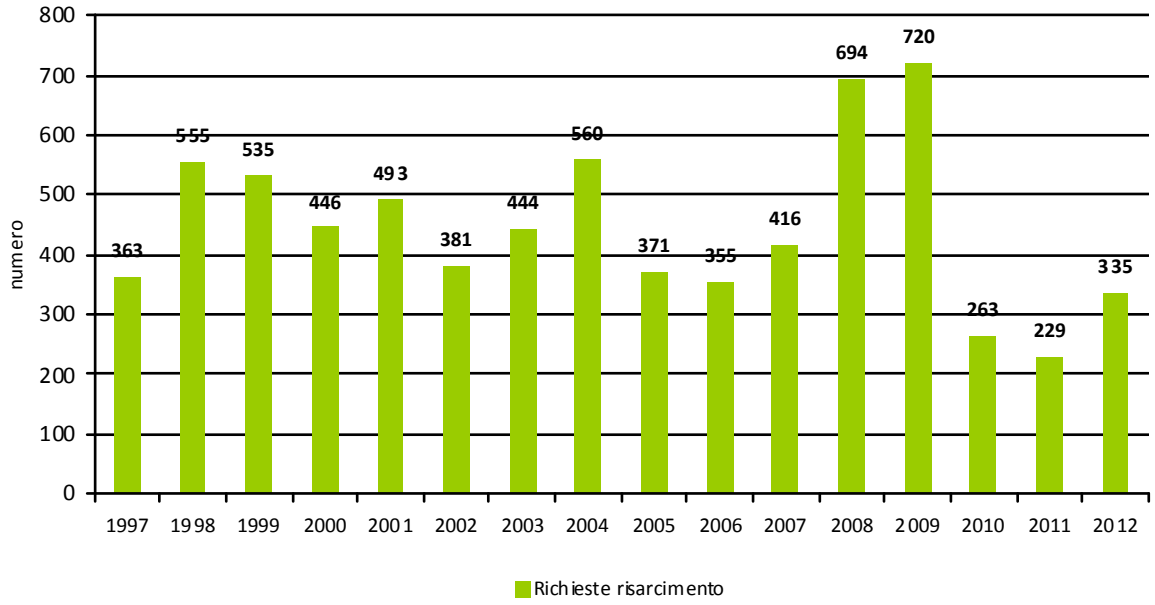


figura 8 – Richieste di risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole zootecniche.

Osservando la figura 8 si rileva, a partire dal 2010, un'inversione di tendenza che sembra contraddire quanto sopra esposto; in realtà questa dinamica risulta strettamente collegata all'adozione di misure più stringenti per il riscontro delle richieste di risarcimento, unita ad una linea gestionale mirata ad incentivare la realizzazione di misure di prevenzione nonché a contenere direttamente (attività venatoria e di controllo) e indirettamente (divieto di foraggiamento, interventi di pulizia e gestione dei rifiuti) la presenza di queste specie in prossimità delle aree coltivate.
I danni alle colture, nello scenario descritto e in assenza di adeguate misure di prevenzione (recinzioni metalliche, pastori elettrici ecc.), stavano assumendo, infatti, un carattere ordinario con gravi ripercussioni economiche sia per il privato, sia per il soggetto pubblico preposto al risarcimento: la rifusione "ordinaria" dei danni, ripetuta per più anni negli stessi contesti aziendali, assumeva così un'impropria funzione di integrazione del reddito senza concreti benefici nella risoluzione delle tensioni presenti sul territorio e nella salvaguardia delle attività rurali.
Per questo motivo è stata definita una linea operativa tesa a evidenziare il carattere di straordinarietà del risarcimento dei danni: da un lato limitando l'accesso a questa misura, quando questa venisse ad assumere una forma di "finanziamento ordinario", dall'altro incentivando la realizzazione di strumenti di prevenzione a salvaguardia delle produzioni agricole.

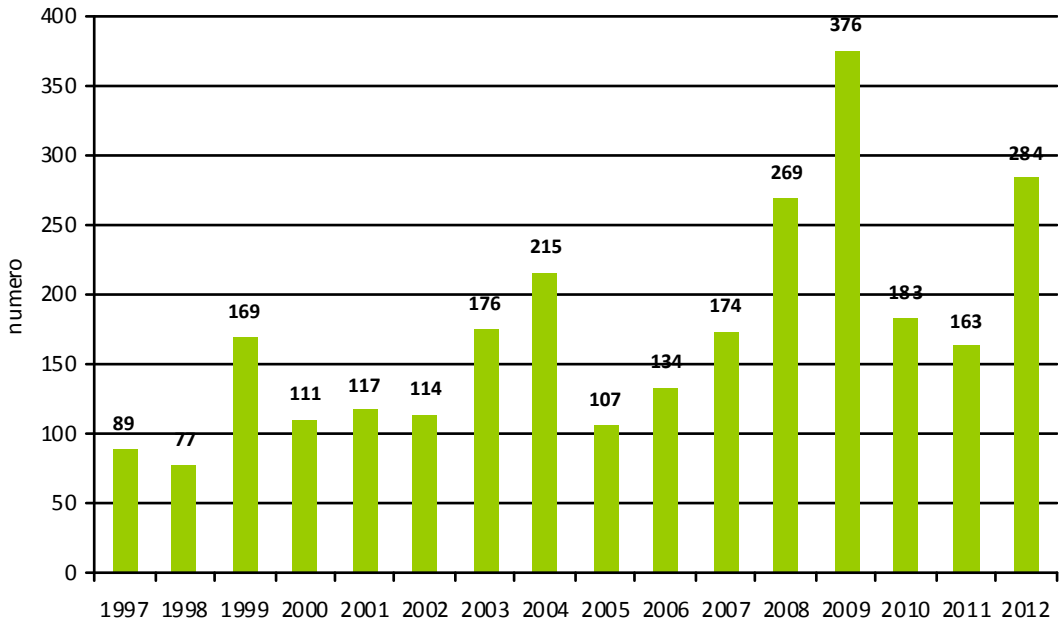


figura 9 - Richieste di contributi per la realizzazione di strutture di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole zootecniche.

Grazie a queste forme di incentivo è stato possibile mettere in sicurezza nel triennio 2010-2012 circa 130 ettari di superficie agricola: 80 ettari con pastori elettrici e 50 ettari con recinzioni metalliche. La maggior parte degli interventi ha riguardato contesti di piccola dimensione con superfici interessate inferiori ai 5000 mq e con destinazione del prodotto per l'autoconsumo a livello familiare: nella gestione di questa attività, infatti, si è voluto garantire anche quelle realtà "non-professionali" in relazione allo loro importanza non solo da un punto di vista strettamente economico (considerando il valore intrinseco delle colture danneggiate) ma anche da un punto di vista culturale, sociale e ambientale.
Lo studio dell'interazione della fauna selvatica con le attività agricole, attraverso l'analisi dell'attività di risarcimento e prevenzione dei danni, consente di acquisire un ulteriore strumento cognitivo, sulla presenza e l'attività della fauna selvatica. Questo tipo di parametro, evidenziando un tipo di rapporto "negativo" che si instaura tra le due componenti menzionate, può costituire per i soggetti pubblici preposti alla gestione del patrimonio faunistico, un elemento importante per approntare le più opportune strategie gestionali. Relativamente al territorio genovese si sottolinea come i danni denunciati siano prevalentemente causati dal Cinghiale (*Sus scrofa*). Questo ungulato presenta popolazioni estremamente consistenti e, attualmente, diffuse su buona parte della dorsale appenninica. La presenza di un così rilevante numero di animali fa sì che la quasi totalità dei danni registrati sul territorio provinciale genovese siano attribuiti a questa specie; in termini assoluti, infatti, l'impatto causato sulle colture da altre specie quali caprioli, daini, roditori arboricoli ecc. presenta una dimensione assolutamente non rapportabile a quello attualmente causato dai cinghiali.
E' altresì importante sottolineare come questo parametro possa consentire una migliore gestione anche di specie estremamente vulnerabili e di rilevante importanza conservazionistica come il Lupo (*Canis lupus*). In particolare, anche grazie alla registrazione dei danni denunciati (predazioni al bestiame al pascolo), è stato possibile individuare le aree di ricomparsa di tale specie localizzando in misura più puntuale le aree di studio. Inoltre la conoscenza del disagio arrecato dalla presenza di questo animale sulle attività zootecniche locali consente alle Amministrazioni competenti (Regione, Provincia e Parchi) di mettere in campo strumenti atti a salvaguardare questi esemplari, anche mediante un miglior riconoscimento dei danni subiti da chi ancora opera sul territorio.

Controllo del cinghiale

Dalla fine degli anni ’80 in poi, il Cinghiale ha presentato una forte espansione sull’intero territorio provinciale comportando l’innescarsi di complesse problematiche gestionali, in ordine:

- ai danni causati alle produzioni agro-silvo-pastorali;
- alla sicurezza in ambito stradale ed urbano;
- all’interferenza negativa con gli ecosistemi.

Nell’ultimo decennio, infatti, il Cinghiale ha assunto in modo sempre più preoccupante un comportamento da specie sinantropica, sia per la diminuzione delle risorse alimentari naturali (si pensi al calo produttivo dei boschi di Castagno conseguente alla diffusione del Cinipide galligeno *Dryocosmus kuriphilus*), sia per la presenza di scorrette azioni di foraggiamento sia, infine, per le modalità di prelievo (braccata) che aumentano in modo innaturale la mobilità sul territorio di questi ungulati.
Tale situazione ha reso spesso necessario intervenire anche in situazioni fortemente urbanizzate (la popolazione di cinghiali presenti sulle alture del Righi, contigue alla città, è un esempio emblematico) o in contesti di interesse culturale (ville, giardini pubblici, cimiteri), sociale (ospedali, case di riposo) e sportivo.
Rispetto alle problematiche sinteticamente descritte non si può sottacere l’interesse del mondo venatorio verso una specie in grado di garantire consistenti carnieri di caccia: nelle ultime 5 stagioni venatorie sono stati abbattuti complessivamente 42.882 cinghiali, per un prelievo medio annuo di circa 8500 cinghiali. Questa forma di caccia, inoltre, presenta un forte carattere aggregante coinvolgendo quasi il 50% dei cacciatori della Provincia di Genova.
La gestione del Cinghiale viene così impostata tenendo in debita considerazione anche questi aspetti, perseguendo una linea operativa che metta in relazione l'attività venatoria, il controllo faunistico, il risarcimento e la prevenzione dei danni.

Gli interventi di controllo faunistico del Cinghiale possono essere suddivisi in azioni di controllo diretto, che comprendono tutte le attività finalizzate a ridurre la presenza della specie senza effettuare abbattimenti ed azioni di controllo diretto, che mirano al contenimento numerico attraverso metodi che comportano l'abbattimento.
Le azioni di controllo indiretto sono rappresentate prevalentemente dal posizionamento delle strutture di prevenzione, delle quali già si è detto, nonché da interventi di miglioramento ambientale (riduzione dei siti di rifugio) e di gestione delle risorse trofiche (divieto di foraggiamento, gestione raccolta rifiuti).

Di seguito, per la rilevanza che assumono nel corso dell'anno sull'intero territorio provinciale, sono sinteticamente trattate le azioni di controllo diretto del Cinghiale, sulla base dei dati dell'ultimo quinquennio.

Per il controllo del Cinghiale sono utilizzati i seguenti metodi:

1. ***Interventi di controllo collettivo***
Si tratta di azioni condotte con la collaborazione di cacciatori e l’utilizzo di ausiliari. Gli interventi di controllo collettivo utilizzati sono:

Braccata: l’uso di questa tecnica per l’attività di controllo deve essere per il futuro più circoscritta rispetto al suo impiego attuale; in ogni caso questo sistema deve essere adottato prevalentemente nel periodo autunnale ed invernale, utilizzando un ridotto numero di ausiliari.

Girata: si tratta di una tecnica a basso impatto in quanto prevede l'utilizzo, di regola, di un unico cane estremamente specializzato (limiere), che forza i cinghiali esemplari verso i punti di posta.

2. ***Strutture di cattura***

Gabbie Mobili: la collocazione delle gabbie mobili di cattura sul territorio venabile viene attuata dalla Provincia in accordo con gli ATC interessati, sulla base delle emergenze che si profilano sul territorio e delle segnalazioni di criticità pervenute ad ATC, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Enti locali, Associazioni di categoria e soggetti privati. Queste strutture vengono affidate, di norma, a conduttori dei fondi agricoli che, con apposita dichiarazione, s'impegnano a sorvegliare, pasturare e ad avvisare tempestivamente, in caso di cattura, la Polizia Provinciale.

Recinti fissi di cattura: sono strutture di cattura inamovibili che possono essere approntate e gestite, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale, da proprietari e/o conduttori di fondi agricoli, su proposta degli ATC o dei gestori delle Zpp. Su richiesta della Polizia Provinciale può essere inoltre autorizzata la realizzazione e gestione di queste strutture anche in zone prossime ai centri urbani o dove non sussistono le condizioni per attuare altre forme di controllo (parchi comunali, ville storiche, centri sportivi etc.).

3. ***Appostamenti***

Si tratta di interventi estremamente mirati realizzati dalla Polizia Provinciale, che può avvalersi della collaborazione di cacciatori in possesso di particolari abilitazioni (coadiutori al controllo del Cinghiale con sistemi selettivi e con il metodo della girata; cacciatori abilitati alla caccia di selezione agli ungulati; cacciatori abilitati all'esercizio della caccia al Cinghiale in forma singola).
Sono finalizzati a contenere l'impatto negativo esercitato dai cinghiali nei seguenti contesti:

- dove è richiesta un'elevata selettività di intervento per la presenza di esemplari responsabili di ripetute incursioni nei coltivi;
- dove è presente una sfavorevole morfologia territoriale che rende impossibile, da un punto di vista della sicurezza, l'attuazione di interventi di controllo collettivo e/o dove risulti estremamente complessa la messa in opera di sistemi di cattura.

I grafici successivi riepilogano l'esito delle attività di controllo diretto realizzate nel quinquennio 2008/2012.

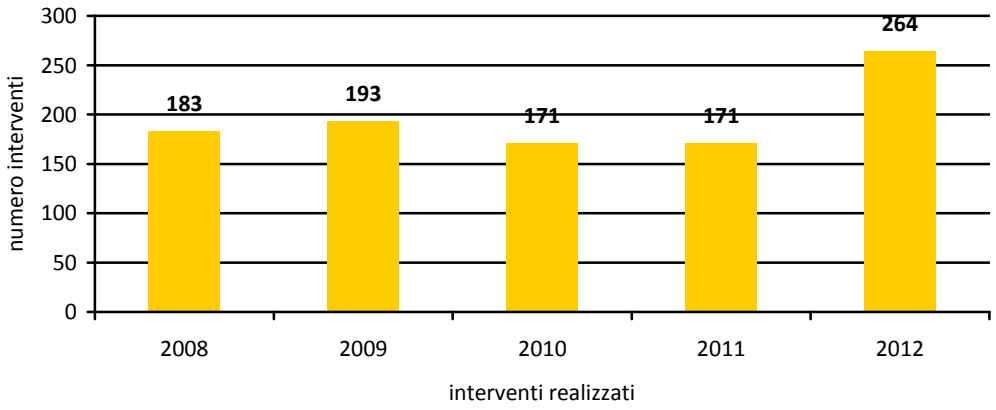


figura 10 – Interventi di controllo diretto realizzati.

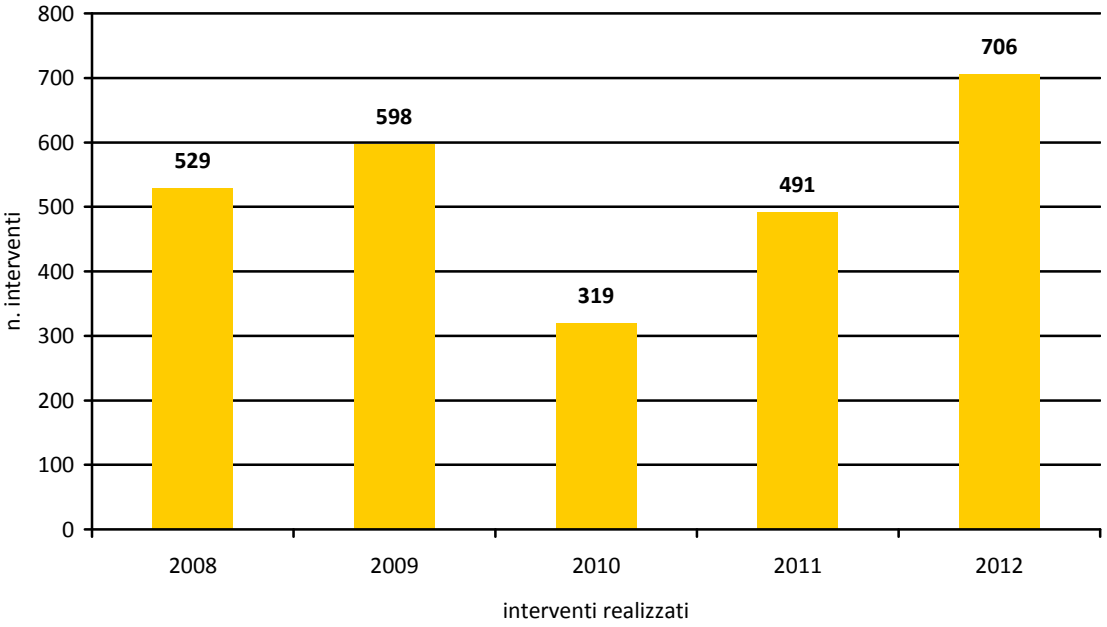


figura 11 – Capi abbattuti in attività di controllo.

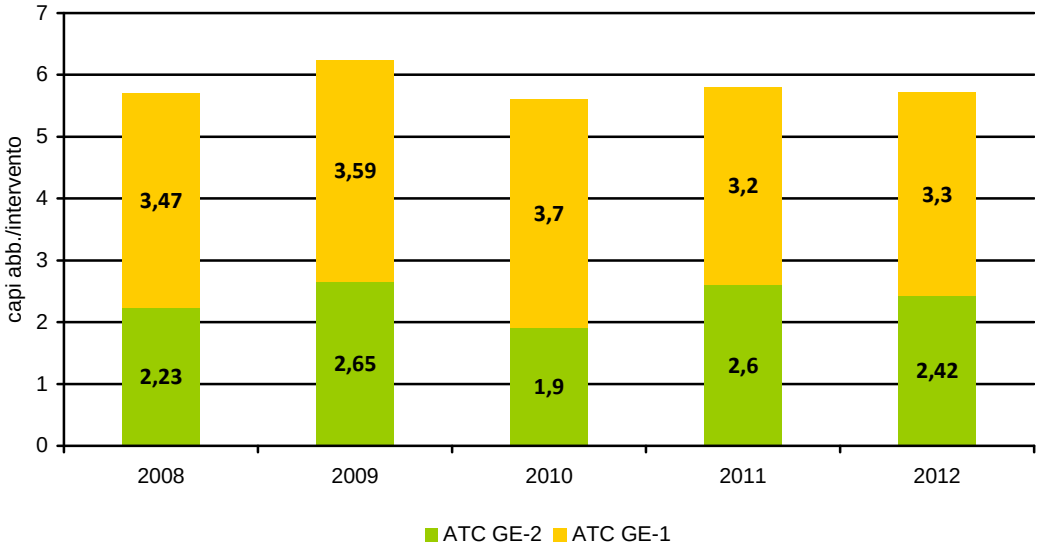


figura 12 – Efficacia media (capi/intervento) per Ambito Territoriale di Caccia.

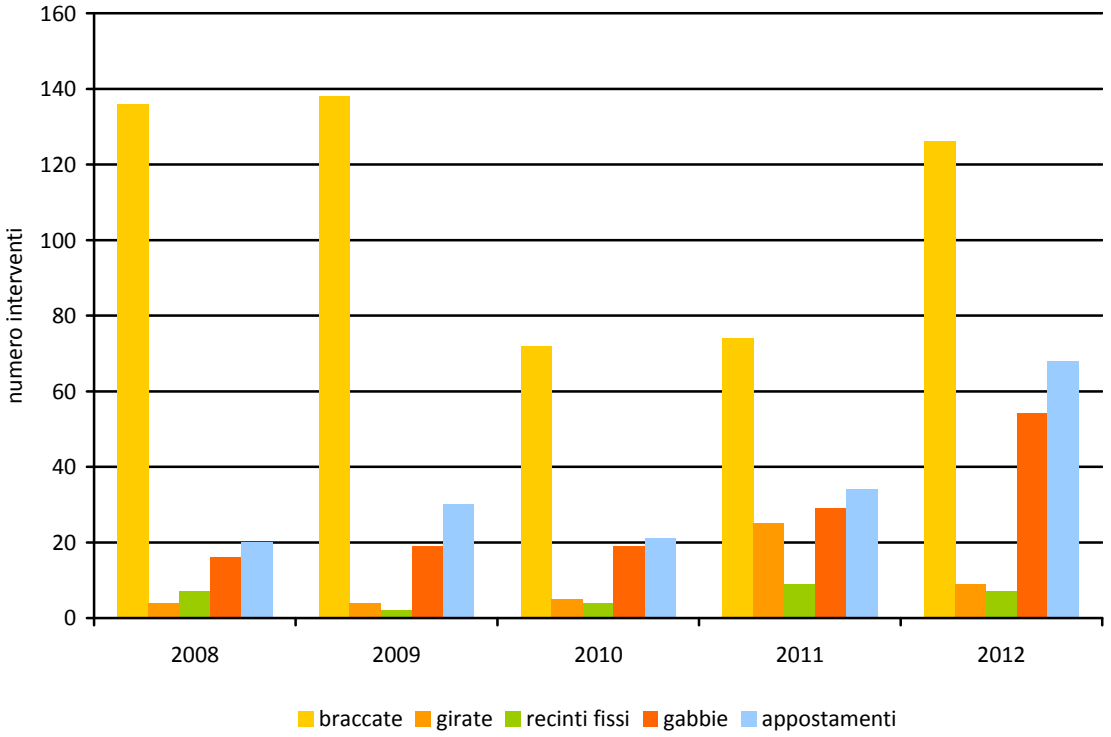


figura 13 – Interventi di controllo per la tipologia di tecnica.

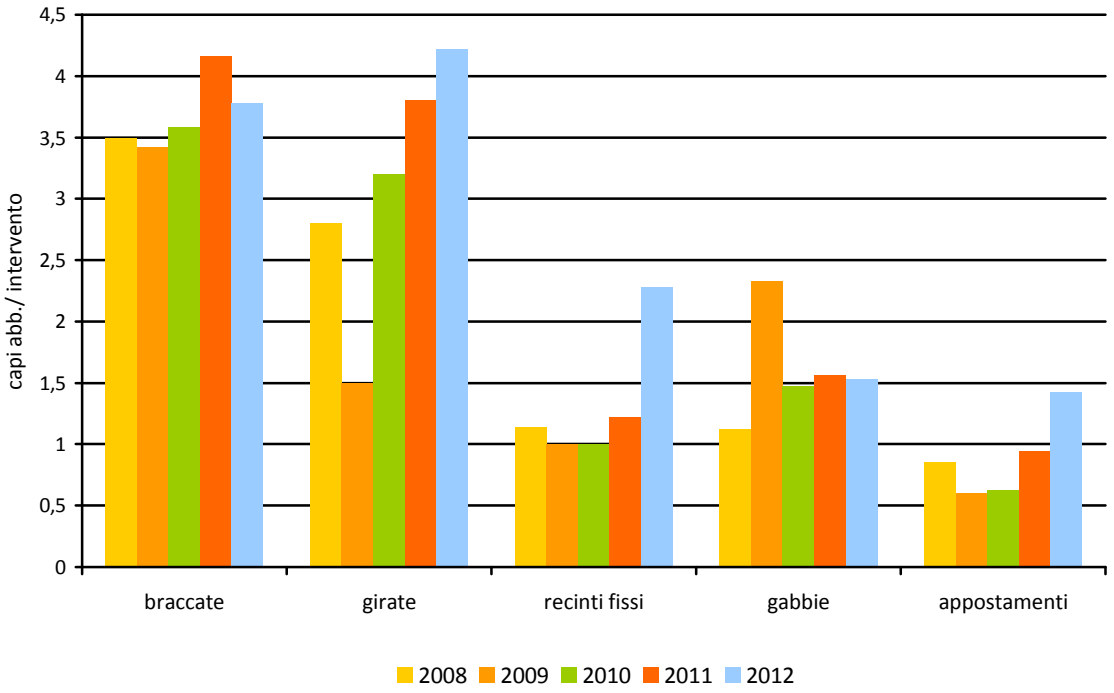


figura 14 – Efficacia sistemi di controllo utilizzati.

L'attività venatoria in provincia di Genova

Le caratteristiche della popolazione di cacciatori residenti in Provincia di Genova sono state analizzate sulla base dell'elaborazione dei dati derivanti dai tesserini regionali.
Nel corso della stagione venatoria 2012/13 sono stati rilasciati tesserini a 7.373 cacciatori.

Nella tabella 4 sono descritti, per ogni comune della provincia:
l'estensione in TASP, secondo i calcoli GIS effettuati per il PFV;
- il numero di residenti, secondo i dati ISTAT (dati definitivi del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni 2011 – www.istat.it);
- il numero di cacciatori residenti in Provincia di Genova, secondo l'elaborazione dei dati dai tesserini regionali 2012/13.

Su queste basi sono stati ricavati i successivi indici, elaborati con gli stessi criteri del precedente Piano e, quindi, confrontabili con quest'ultimo:
- densità dei cacciatori per comune, espressa come numero di cacciatori residenti ogni 100 ettari di TASP;
- percentuale dei cacciatori per comune sul totale provinciale dei praticanti l'attività venatoria;
- percentuale dei cacciatori sul totale dei residenti per comune.

tabella 4 - Cacciatori residenti in Provincia di Genova: stagione venatoria 2012/13.

comune	ettari TASP	numero residenti	numero cacciatori	cacciatori/100 ha TASP	% cacciatori sul totale	% cacciatori sui residenti
Arenzano	2.177,59	11.584	127	5,83	1,73	1,10
Avegno	1.048,64	2.539	70	6,68	0,95	2,76
Bargagli	1.545,27	2.810	59	3,82	0,80	2,10
Bogliasco	366,18	4.486	58	15,84	0,79	1,29
Borzonasca	7.910,37	2.124	82	1,04	1,11	3,86
Busalla	1.472,72	5.741	70	4,75	0,95	1,22
Camogli	886,14	5.481	42	4,74	0,57	0,77
Campo Ligure	2.286,39	3.045	49	2,14	0,67	1,61
Campomorone	2.454,92	7.306	118	4,81	1,60	1,62
Carasco	707,83	3.649	64	9,04	0,87	1,75
Casarza Ligure	2.569,80	6.708	163	6,34	2,22	2,43
Casella	637,99	3.232	43	6,74	0,58	1,33
Castiglione C.	2.950,24	1.642	64	2,17	0,87	3,90
Ceranesi	2.939,92	4.006	91	3,10	1,24	2,27
Chiavari	872,89	27.338	241	27,61	3,28	0,88
Cicagna	1.049,73	2.566	56	5,33	0,76	2,18
Cogoleto	1.796,77	9.145	131	7,29	1,78	1,43
Cogorno	786,19	5.641	102	12,97	1,39	1,81
Coreglia Ligure	795,78	274	14	1,76	0,19	5,11
Crocefieschi	1.110,57	561	27	2,43	0,37	4,81
Davagna	2.144,83	1.927	66	3,08	0,90	3,43
Fascia	1.136,28	100	10	0,88	0,14	10,00
Favale di Malvaro	1.644,81	504	21	1,28	0,29	4,17

Fontanigorda	1.632,80	274	10	0,61	0,14	3,65
Genova	18.043,82	586.180	2.886	15,99	39,24	0,49
Gorreto	1.829,39	107	5	0,27	0,07	4,67
Isola del Cantone	4.650,82	1.535	60	1,29	0,82	3,91
Lavagna	1.119,32	12.579	161	14,38	2,19	1,28
Leivi	909,53	2.349	39	4,29	0,53	1,66
Lorsica	1.750,42	519	22	1,26	0,30	4,24
Lumarzo	2.484,86	1.594	43	1,73	0,58	2,70
Masone	2.878,26	3.758	60	2,08	0,82	1,60
Mele	1.614,02	2.687	63	3,90	0,86	2,34
Mezzanego	2.830,10	1.624	48	1,70	0,65	2,96
Mignanego	1.669,00	3.756	54	3,24	0,73	1,44
Moconesi	1.516,72	2.695	73	4,81	0,99	2,71
Moneglia	1.431,39	2.890	66	4,61	0,90	2,28
Montebruno	1.724,21	217	8	0,46	0,11	3,69
Montoggio	4.514,43	2.062	41	0,91	0,56	1,99
Ne	6.285,99	2.361	104	1,65	1,41	4,40
Neirone	2.985,81	984	33	1,11	0,45	3,35
Orero	1.548,08	604	18	1,16	0,24	2,98
Pieve Ligure	287,41	2.582	39	13,57	0,53	1,51
Portofino	244,46	453	8	3,27	0,11	1,77
Propata	1.663,56	161	15	0,90	0,20	9,32
Rapallo	2.879,02	29.226	221	7,68	3,00	0,76
Recco	814,24	10.106	116	14,25	1,58	1,15
Rezzoaglio	10.448,99	1.080	54	0,52	0,73	5,00
Ronco Scrivia	2.846,22	4.558	52	1,83	0,71	1,14
Rondanina	1.260,54	69	8	0,63	0,11	11,59
Rossiglione	4.643,09	2.932	42	0,90	0,57	1,43
Rovegno	4.172,52	568	25	0,60	0,34	4,40
S. Colombano C.	4.017,80	2.687	76	1,89	1,03	2,83
S. Margherita L.	783,45	9.709	86	10,98	1,17	0,89
Sant'Olcese	2.044,65	5.911	104	5,09	1,41	1,76
S. Stefano d'Aveto	5.445,34	1.217	68	1,25	0,92	5,59
Savignone	2.027,30	3.226	52	2,56	0,71	1,61
Serra Riccò	2.354,76	7.931	167	7,09	2,27	2,11
Sestri Levante	2.862,82	18.172	308	10,76	4,19	1,69
Sori	1.226,58	4.404	107	8,72	1,45	2,43
Tiglieto	2.391,80	580	20	0,84	0,27	3,45
Torriglia	5.822,48	2.392	75	1,29	1,02	3,14
Tribogna	671,51	620	10	1,49	0,14	1,61
Uscio	901,83	2.275	45	4,99	0,61	1,98
Valbrevenna	3.444,81	812	29	0,84	0,39	3,57
Vobbia	3.283,87	463	26	0,79	0,35	5,62
Zoagli	689,21	2.516	40	5,80	0,54	1,59
Totale provincia	**169.939,04**	**855.834**	**7.355**	**4,33**	**100,00**	**0,86**

Dall'esame di questi dati, riportati graficamente nelle successive figure, emergono alcune immediate considerazioni.
Il maggior numero di cacciatori per 100 ha di TASP si ha per i comuni della costa, dove il territorio è maggiormente antropizzato, la popolazione più concentrata e le possibilità venatorie *in loco* generalmente minori: tra i primi tre comuni figurano Chiavari (27,83 cacciatori/100 ha TASP), Genova (16,07), Bogliasco (15,92) (figura 15). Rispetto al precedente piano, quando i tre valori evidenziati erano, rispettivamente, 41,27, 27,74 e 18,86, si riscontra una generale diminuzione della densità dei cacciatori a livello comunale.

Un quadro più preciso si ottiene dall'esame della percentuale di cacciatori per comune sul totale dei praticanti l'attività venatoria (figura 16): anche in questo caso, il maggior numero di cacciatori è concentrato nei centri urbani della fascia costiera: soprattutto a Genova, dove risiedono 2.886 cacciatori, il 39,24% dei cacciatori della provincia. Significativo anche il fatto che il secondo comune per numero di cacciatori, Sestri Levante, sia distaccato dal primo di un ordine di grandezza, con 308 cacciatori residenti (4,19% del totale provinciale). Il dato conferma sostanzialmente quello del precedente piano, quando tali valori erano rispettivamente 4.793 cacciatori, pari al 43,91% del totale provinciale, e 425, pari al 3,89%.

Un'immagine opposta si ottiene dall'osservazione della percentuale dei cacciatori sul totale dei residenti su base comunale (figura 17): è in genere ancora relativamente elevata nell'entroterra (nel comune di Rondanina i cacciatori rappresentano l'11,59% dei residenti) e bassa nei comuni costieri.
Ciò vale in particolare per il capoluogo, che con un valore dello 0,49% è il comune della provincia con la più bassa percentuale di cacciatori sul totale dei residenti. Il quadro è simile a quello della precedente pianificazione, ma evidenzia nuovamente il sostanziale calo numerico dei cacciatori, che rappresentavano a Rondanina il 13,59% dei residenti e a Genova lo 0,75%.

Naturalmente questi dati, in particolare quelli riferiti alla residenza anagrafica, non devono essere valutati come un indice della pressione venatoria sul territorio, ma sono utili per caratterizzare il territorio provinciale sotto il profilo della distribuzione dei titolari di licenza di caccia, fornendo informazioni utili per l'individuazione degli ATC.

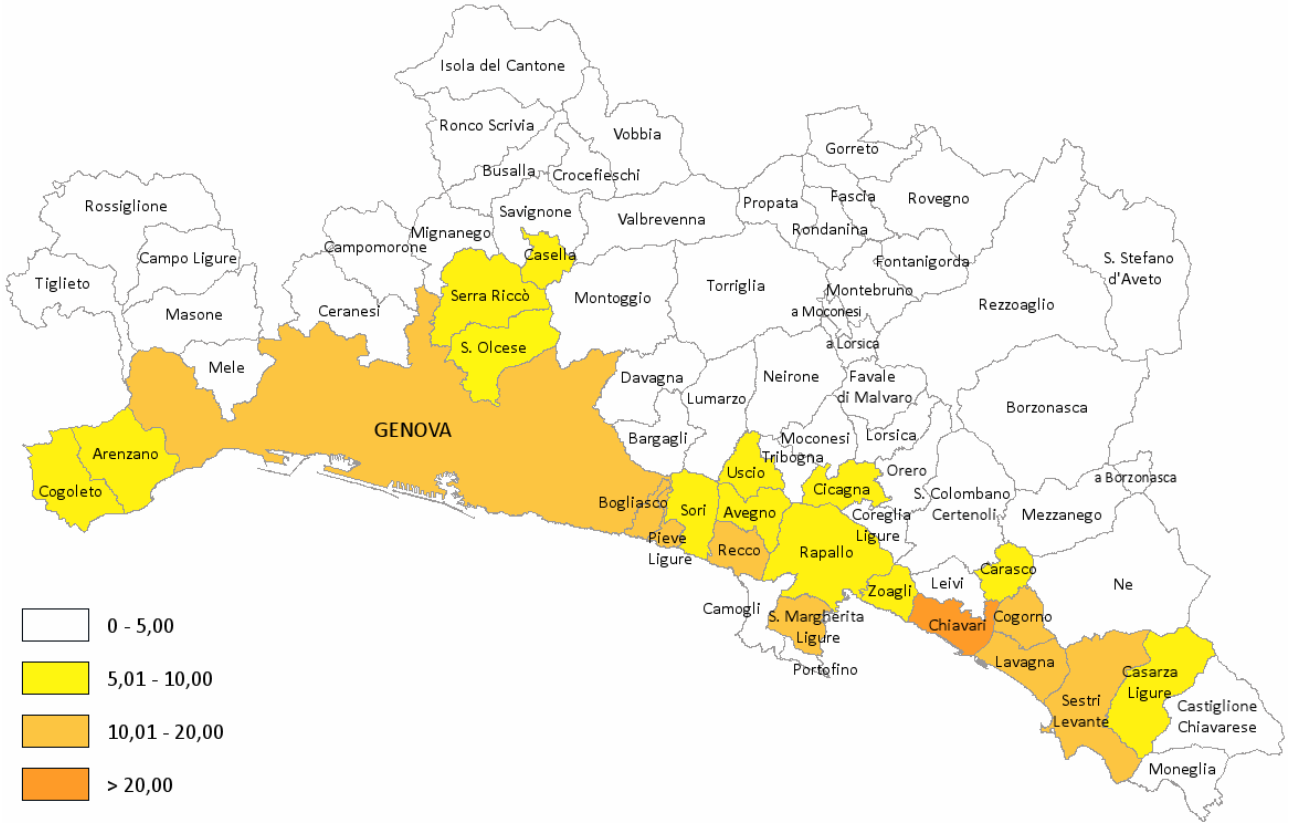


figura 15 – Densità dei cacciatori (numero/100 ha TASP). Stagione venatoria 2012/13.



figura 16 – Percentuale dei cacciatori sul totale dei praticanti l'attività venatoria in provincia. Stagione venatoria 2012/13.

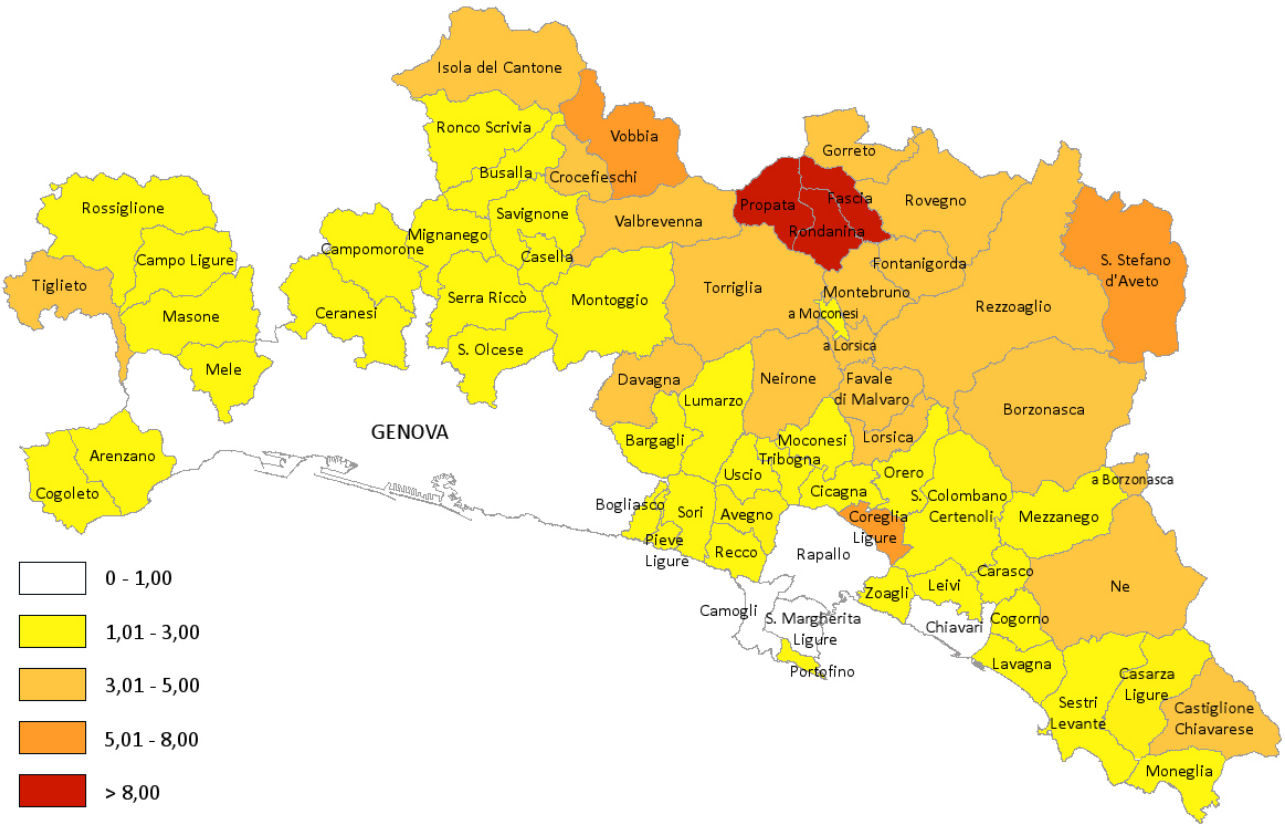


figura 17– Percentuale dei cacciatori sul totale dei residenti. Stagione venatoria 2012/13.

La ripartizione dei cacciatori della provincia di Genova secondo l'età, (figura 18) mostra un'età media piuttosto elevata (61,25 anni; d.s. 13,80), con una struttura tipica delle popolazioni che invecchiano, riducendo progressivamente i propri effettivi. La classe più rappresentata è quella dei sessantaseienni. Nella stagione venatoria 2001/02 l'età media era di 56,64 anni (d.s. 13,12).

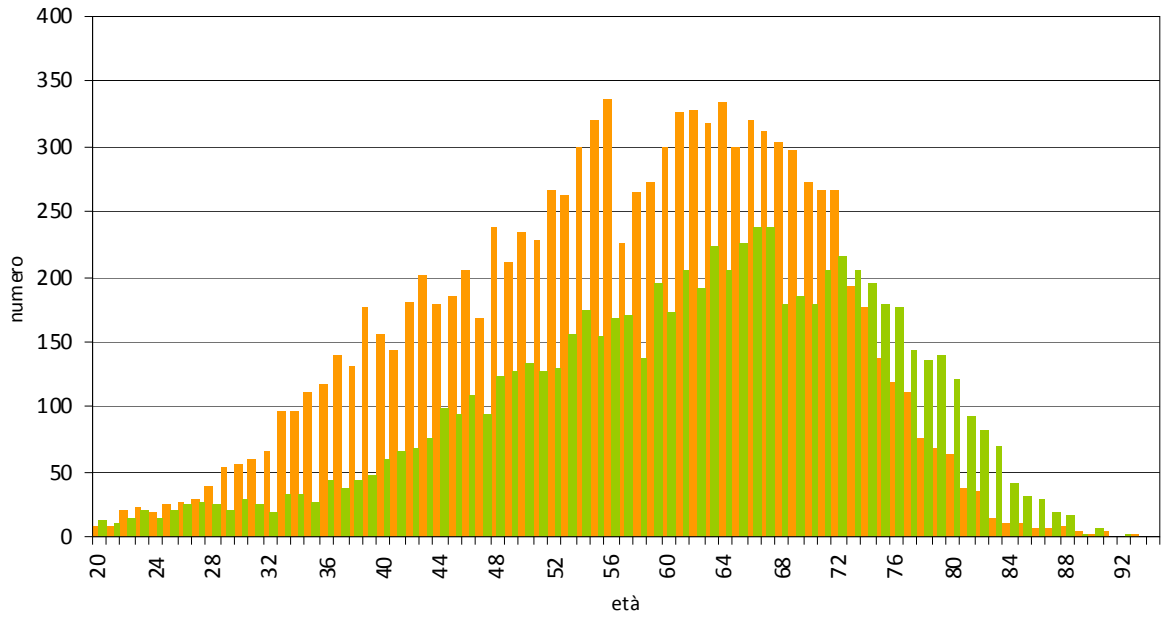


figura 18– Distribuzione per classi di età dei cacciatori della provincia di Genova. In arancione, la distribuzione nella stagione venatoria 2001/02; in verde, la distribuzione nella stagione venatoria 2012/13.

La ripartizione secondo il genere evidenzia una netta dominanza maschile, con il 99,34% (N = 7307) dei praticanti, contro lo 0,65% (N = 48) delle cacciatrici della provincia di Genova, le quali hanno tuttavia un'età media assai minore, di 45,44 anni (d.s. 13,02), con valore modale a 52 anni.

La tendenza alla riduzione del numero dei cacciatori, che si può direttamente riscontrare nel grafico successivo (figura 19) si può quindi imputare, oltre che ai costi elevati dell'attività, alle disposizioni più restrittive e ai mutamenti ambientali e sociali, anche all'invecchiamento della categoria e allo scarso numero di giovani che iniziano l'attività. La tendenza ad una drastica diminuzione numerica, caratteristica della fine degli anni ottanta e proseguita fino a metà degli anni novanta, sembra essersi rallentata negli ultimi anni, pur con un limitato, ma costante, calo annuo dovuto presumibilmente ai motivi sopra riportati.
Questo dato è, in generale, confermato anche a livello degli A.T.C. genovesi, passati da tre a due con la piena attuazione della precedente pianificazione faunistico-venatoria (figura 20).

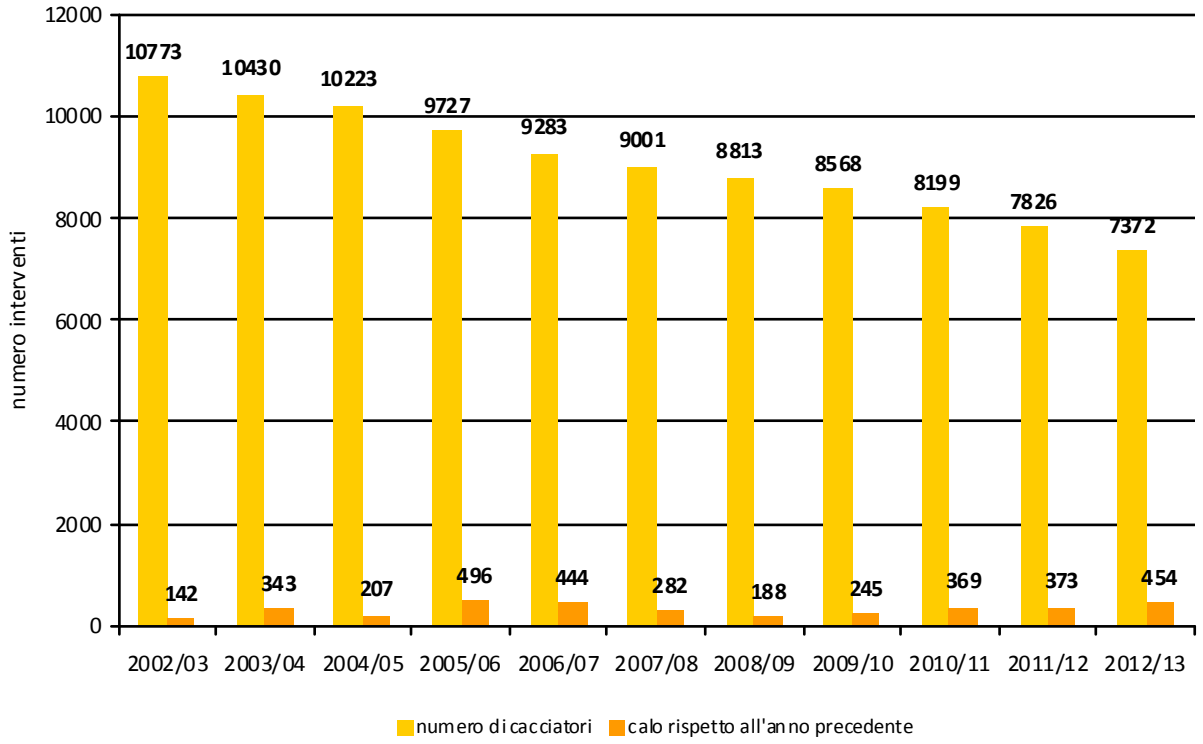


figura 19 - Numero di cacciatori in Provincia di Genova e variazione rispetto alla stagione venatoria precedente (dati dall'elaborazione dei tesserini regionali).

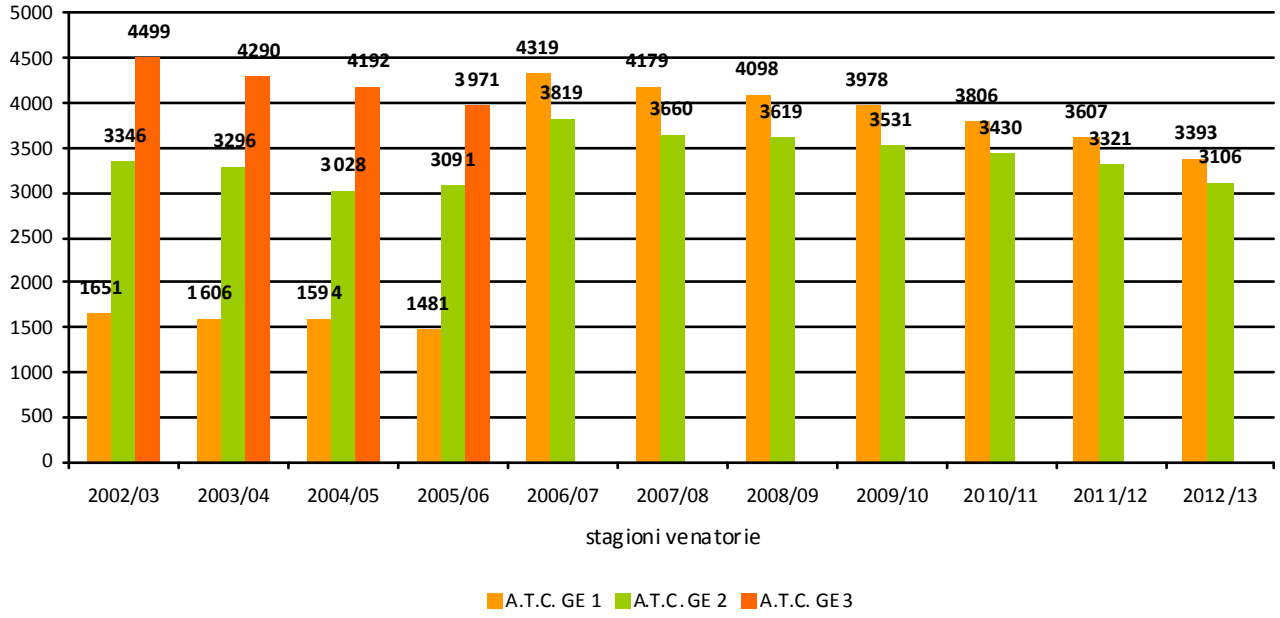


figura 20 - Numero di cacciatori iscritti agli Ambiti Territoriali di caccia della Provincia di Genova (dati dall'elaborazione dei tesserini regionali).

Per quanto concerne le informazioni relative ai carnieri, i dati provenienti dalla lettura dei tesserini venatori disponibili presentano alcuni limiti.
I prelievi segnalati possono essere infatti, in parte, riferiti ad abbattimenti effettuati da cacciatori genovesi in altre realtà territoriali; non sono inoltre disponibili i dati relativi ai carnieri dei cacciatori residenti in altre province ma iscritti negli ATC genovesi.
Pur con questi limiti, è possibile tracciare un quadro indicativo del prelievo effettuato dai cacciatori della provincia di Genova a carico delle specie di principale interesse venatorio, presentati nelle figure che seguono.

Nelle undici stagioni venatorie prese in esame è evidente una tendenza alla riduzione del numero totale di abbattimenti registrati sui tesserini, pur con ampie fluttuazioni.

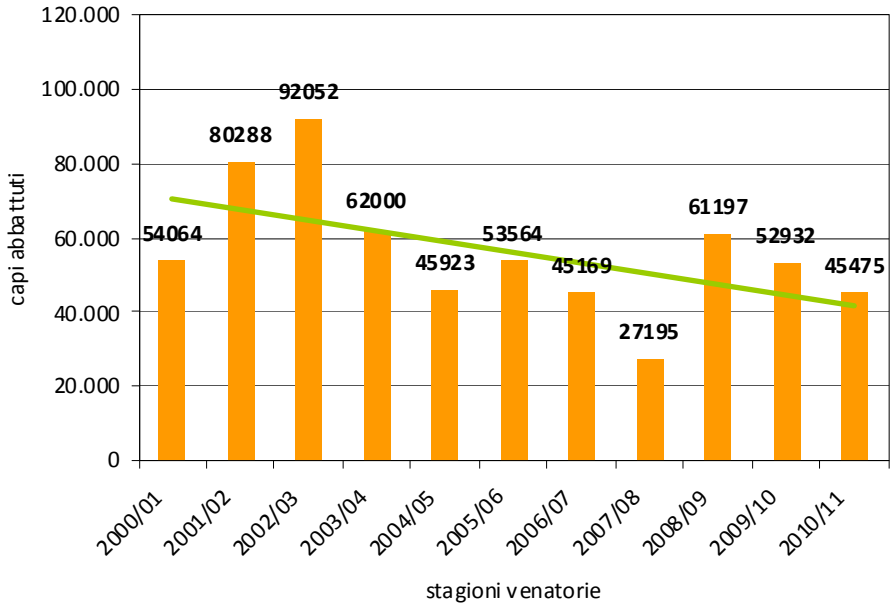


figura 21– Capi abbattuti dai cacciatori residenti in Provincia di Genova. In verde la linea di tendenza.

Nonostante ciò, la proporzione tra le tipologie di specie abbattute resta simile negli anni per quanto concerne fauna stanziale e fauna migratoria (figura 22).

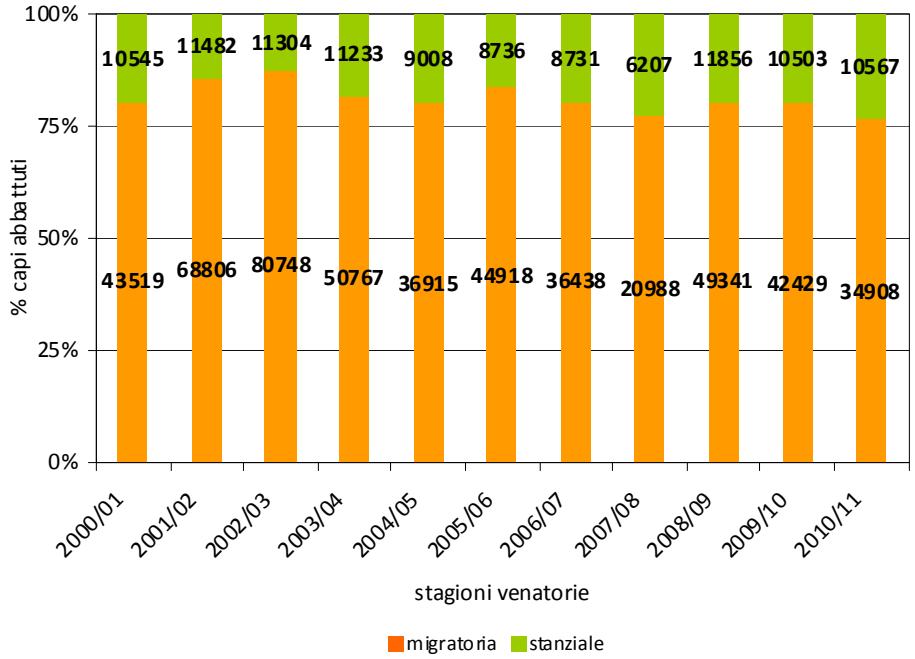


figura 22– Capi abbattuti: rapporto percentuale tra fauna stanziale e fauna migratoria.

I grafici seguenti mostrano i dati relativi alle specie di maggiore interesse venatorio del territorio provinciale, con i limiti sopra evidenziati, validi soprattutto per alcune specie.

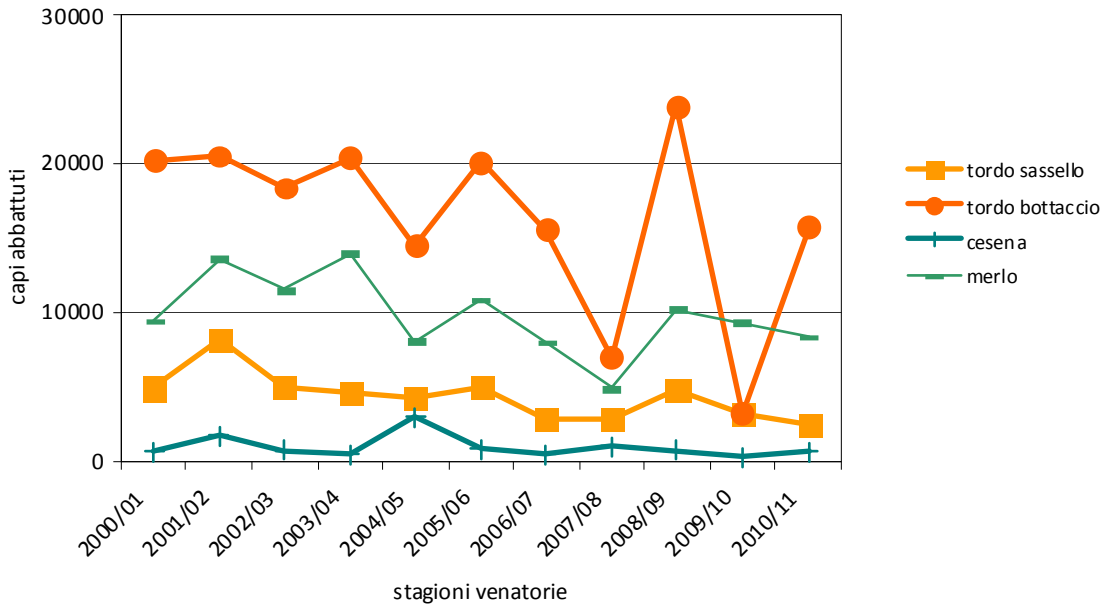


figura 23– Fauna migratoria: andamento dei prelievi dei Turdidi.

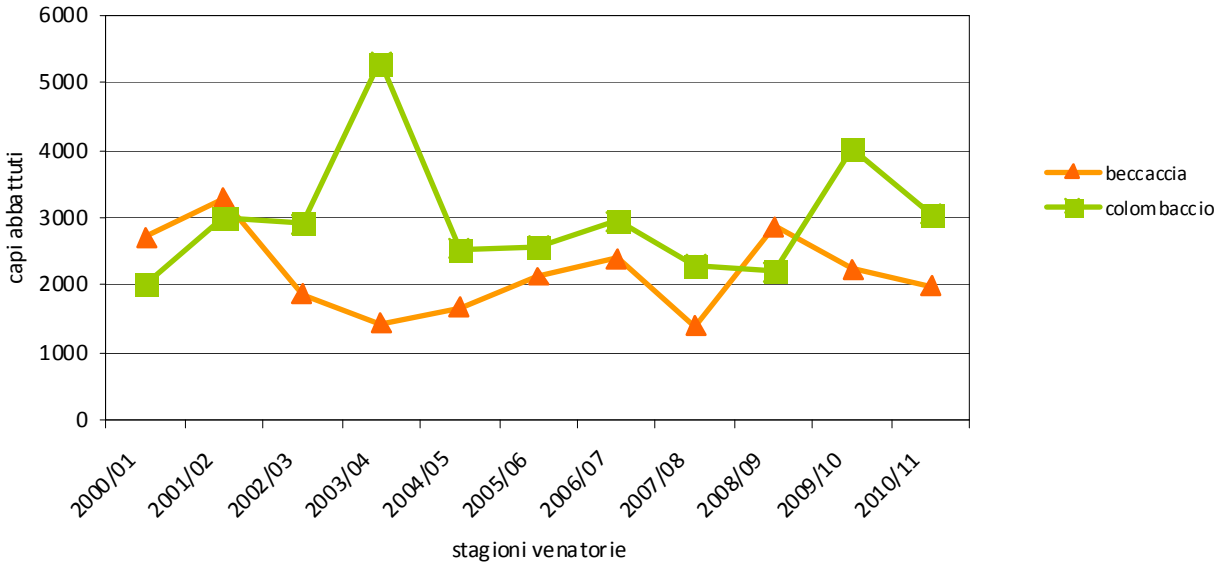


figura 24 – Fauna migratoria: andamento dei prelievi di Beccaccia e Colombaccio.

La figura 25 ben raffigura il crescente interesse rivestito negli anni in considerazione dalla caccia al Cinghiale, che continua a rappresentare la forma di prelievo più remunerativa, soprattutto in termini di biomassa.

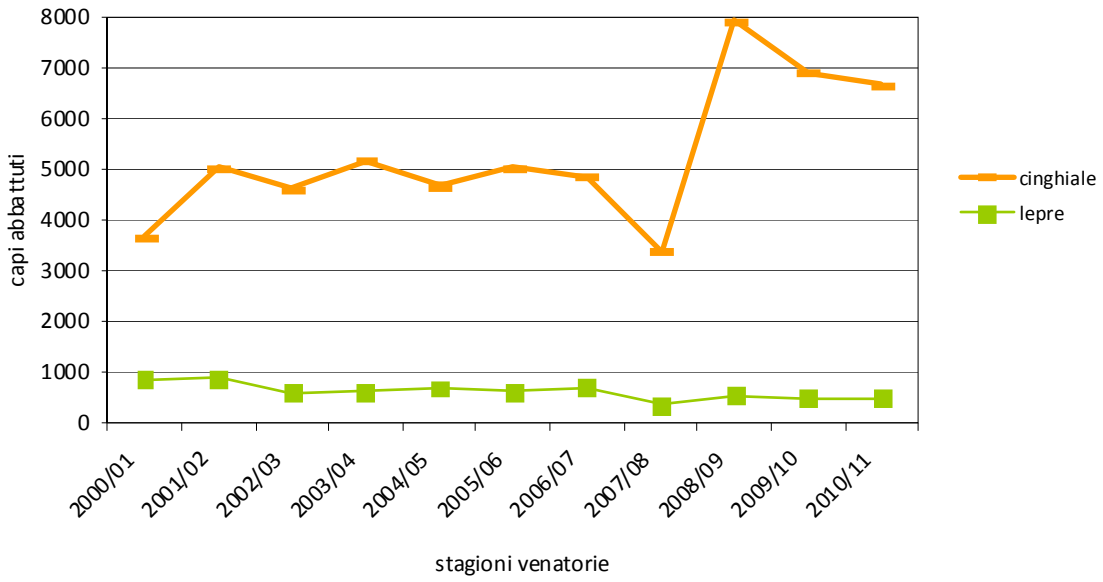


figura 25 – Fauna stanziale: andamento dei prelievi di Cinghiale e Lepre.

Obiettivi specifici e coerenza interna

Il quadro di analisi iniziale, incentrato su aspetti agro-vegetazionali e venatori, definisce, in sintesi, un assetto del territorio provinciale caratterizzato dalla progressiva riduzione delle attività agricole dell'entroterra, con espansione e strutturazione di ambienti naturali di tipo forestale, e un'attività venatoria che vede ridurre il numero dei praticanti, in un contesto di invecchiamento della popolazione di cacciatori, con un forte squilibrio tra costa ed entroterra.
L'aggiornamento dello status delle specie di interesse conservazionistico e venatorio conferma come la fauna presente nel territorio provinciale sia ricca e diversificata, in particolare per quanto concerne gli ungulati e i carnivori, mentre appaiono in difficoltà le specie legate agli ambienti aperti, soprattutto quelle di tradizionale interesse venatorio (Lepre e Pernice rossa), ancora legate alla pratica del ripopolamento.
Il prelievo del Cinghiale rappresenta la forma di caccia dominante, per numero di capi abbattuti e interesse presso i cacciatori; i rilevanti danni causati all'agricoltura (e non solo) da tale specie, non sono del tutto indipendenti dalle modalità di caccia (la braccata) oggi impiegata in modo esclusivo, ed impongono la realizzazione, ogni anno, di un crescente numero di interventi di controllo faunistico.
La caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria è praticata da un numero di cacciatori pressoché costante. È in crescita l'interesse per la caccia di selezione a Capriolo e Daino, caratterizzata da una completa sostenibilità e da un impatto trascurabile sull'ambiente, mentre la proposta di unità di gestione specialistiche per il prelievo sostenibile della Lepre, svincolato da azioni di ripopolamento, pur concretizzatasi in un'esperienza nell'ATC GE 1, non ha incontrato un interesse duraturo da parte dei cacciatori.
Sulla base del quadro di analisi e tenuto conto degli obiettivi generali del PFV è stato possibile individuare i seguenti obiettivi specifici, da perseguire e monitorare nel periodo di applicazione.

	I. tutelare la fauna	II. regolamentare l'esercizio venatorio	III. tutelare le attività agro-silvo-pastorali	IV. fornire indirizzi e strategie per gli habitat	V. mitigare le incidenze sulla rete Natura 2000
1. realizzare un sistema coerente di zone protette che comprenda le aree strategiche per la tutela del Lupo e dei rapaci rupicoli	●				●
2. realizzare un sistema coerente di zone protette che comprenda aree per la protezione dell'avifauna migratoria in territori rappresentativi degli habitat presenti nella realtà provinciale, attraverso Valichi montani e Oasi finalizzate alla salvaguardia dell'avifauna migratoria	●				●

	I. tutelare la fauna	II. regolamentare l'esercizio venatorio	III. tutelare le attività agro-silvo-pastorali	IV. fornire indirizzi e strategie per gli habitat	V. mitigare le incidenze sulla rete Natura 2000
3. realizzare un sistema coerente di zone protette che comprenda aree periurbane di interesse naturalistico in cui siano presenti varie forme di fruizione del territorio	●		●	●	●
4. promuovere l'integrazione con la gestione faunistica operata dai Parchi, anche nelle aree contigue e nei SIC gestiti dai relativi Enti	●	●	●	●	●
5. gestire i territori con compresenza di SIC e Zpp, attraverso azioni di riqualificazione ambientale coerenti con gli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000 e con gli obiettivi di tutela e produzione della fauna indicati dal PFV, in particolar modo per i SIC affidati in gestione alla Provincia di Genova	●		●	●	●
6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio, attraverso l'istituzione di unità di gestione della piccola fauna stanziale (Lepre e Pernice rossa) e la caccia di selezione	●	●		●	●
7. disincentivare e ridurre il ricorso al ripopolamento, eliminando i rischi legati all'immissione di animali non appartenenti a ceppi locali	●	●	●		●
8. introdurre la possibilità di utilizzare forme di caccia del Cinghiale meno impattanti sugli ecosistemi, come girata e caccia di selezione	●	●	●		●
9. costituire uno strumento in grado di essere coerente con misure di conservazione e piani di gestione della rete Natura 2000 che interessino il territorio oggetto di pianificazione faunistico venatoria	●	●		●	●
10. recepire le misure normative inerenti al superamento delle munizioni contenenti piombo	●	●			●
11. promuovere la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, attraverso una migliore definizione e gestione del territorio delle Zpp, un'adeguata gestione venatoria delle popolazioni di ungulati, un'efficace azione di controllo e l'utilizzo di idonei metodi di prevenzione, ricorrendo al risarcimento quale misura straordinaria	●		●		
12. acquisire informazioni utili sulla consistenza faunistica, attraverso censimenti faunistici annuali, al fine di supportare scelte gestionali appropriate	●	●	●	●	●

Le previsioni del PFV sono state definite e redatte in funzione della realizzazione degli obiettivi specifici sopra descritti, a loro volta individuati per la soluzione delle criticità riscontrate nel quadro d'analisi iniziale.
Il legame di consequenzialità logica dei tre aspetti è ineluttabilmente riferibile ad una **coerenza interna** tra gli stessi.

Gli indicatori individuati per il monitoraggio degli obiettivi specifici sono elencati nel capitolo Monitoraggio del PFV.

Descrizione dell'opzione zero

L"opzione zero" è rappresentata dallo scenario di riferimento attuale e dalla sua possibile evoluzione in assenza dell'approvazione e attuazione del PFV.

Il piano faunistico venatorio approvato nel 2003 (Del. C.P. 62 del 18/12/2003) risente inevitabilmente di un quadro di analisi (faunistica, territoriale, normativa) e di pianificazione datato di oltre un decennio.

Senza l'attuazione del PFV i suoi obiettivi generali e specifici non potranno essere interamente perseguiti, per cui sono prevedibili i seguenti effetti sullo stato dell'ambiente, da riferirsi a:

1. **inadeguata tutela della fauna**, per la definizione di un sistema di Zpp non più idoneo alle esigenze attuali di tutela e produzione della fauna;
2. **inadeguata regolamentazione dell'esercizio venatorio**, per l'assenza di previsioni volte a promuovere forme venatorie differenziate e specialistiche;
3. **insufficiente tutela delle attività agro-silvo-pastorali**, con il perdurare di rilevanti criticità per i danni da ungulati sulle attività economiche, a causa del mantenimento di Zpp o di settori di Zpp che rappresentano, per le elevate densità di cinghiali raggiunte, una criticità per le attività agricole, con effetti sociali, paesaggistici, economici, nonché - laddove presenti - su habitat di interesse comunitario;
4. **indirizzi e strategie per la conservazione e il miglioramento degli habitat parzialmente superati,** in quanto non ancora esplicitamente integrati con le finalità di conservazione della rete Natura 2000;
5. **mancata adozione e applicazione delle misure di mitigazione** proposte, con il perdurare delle criticità emerse nello Studio di incidenza e l'impossibilità di monitorarne gli effetti ambientali attraverso l'utilizzo degli indicatori proposti.

Naturalmente, sarebbero depotenziati o disattesi anche gli obiettivi specifici individuati per il PFV, in particolare quelli riferiti alla definizione del sistema delle Zpp (obiettivi specifici 1, 2 e 3) e quelli che definiscono la regolamentazione dell'attività venatoria e rappresentano i principali elementi innovativi della presente pianificazione (obiettivi specifici 6, 7 e 8), mentre altri importanti principi di gestione, esplicitati dal PFV, rimarrebbero privi di un'enunciazione, con valore di indirizzo, a livello di pianificazione provinciale (obiettivi specifici 4, 5, 9 e 10).

Alternative di pianificazione

La sintesi delle alternative di pianificazione è essenzialmente svolta nell'ambito dello Studio di incidenza, nella sezione I, dove è discussa l'incidenza dei contenuti del PFV.
L'esame parallelo dei due aspetti risulta più chiaro e consente, in tal modo, di evitare ridondanze.

Di seguito si evidenziano alcune criticità legate non tanto alle alternative risolte, attraverso le scelte di pianificazione, quanto a quelle tuttora irrisolte, in quanto dipendenti da fattori in grado di variare il quadro normativo e disciplinare entro il quale il PFV è stato redatto.

Tali criticità potranno essere in grado di verificarsi durante il percorso di approvazione del PFV o in fase successiva all'approvazione, rendendo potenzialmente necessario un suo adeguamento.

Si evidenziano in particolare tre aspetti:

Ricorso sugli Indirizzi regionali
Contro la DGR 387/2011, che ha approvato gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale, è stato presentato un ricorso al TAR Liguria (n. 896/2011) da parte delle Associazioni WWF e VAS. L'udienza pubblica è fissata per il 17 ottobre 2013.
I presunti vizi sollevati con il ricorso consistono in:

1. Illegittimità del computo delle fasce di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili: l'eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe la necessità di individuare nuovi ampi territori da sottoporre a vincolo venatorio, al fine di rientrare nei parametri percentuali previsti dalla legge (20-30% di TASP da sottoporre a protezione.

2. Illegittimità dei criteri di individuazione dei comprensori faunistici omogenei sui quali basare la suddivisione in ATC; tali argomentazioni sono simili a quelle a suo tempo addotte contro il piano faunistico del 2003, sulle quali il Consiglio di Stato si è già pronunciato sfavorevolmente ai precedenti ricorrenti. L'individuazione dei comprensori faunistici omogenei è stata condotta secondo quanto previsto dalla normativa, per cui l'eventuale accoglimento del ricorso non dovrebbe essere influente sul PFV.

3. illegittimità della deroga al limite di rilascio delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi con richiami vivi. L'eventuale accoglimento è ininfluente sul PFV, in quanto lo stesso agisce secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 11 l.r. 29/94 e non viene pertanto applicata alcuna deroga.

4. Illegittimità della possibilità di utilizzo delle ZAC nei periodi in cui la caccia è chiusa. L'eventuale accoglimento del ricorso inciderebbe sull'operatività temporale delle zone in questione, ma non sulla loro dislocazione territoriale.

5. Illegittimità del riferimento all'art. 46, comma 5 della l.r. 4/99, come modificata dalla l.r. 35/08, che porta a tre anni la durata del divieto di caccia nelle aree boscate percorse dal fuoco, originariamente fissato dalla L. 353/00 in dieci anni.
L'eventuale accoglimento del ricorso non determinerà ricadute sul PFV: gli stessi indirizzi regionali, nell'allegato B (Standard informatici per l'acquisizione degli elementi territoriali del piano faunistico venatorio provinciale) già prevedono l'acquisizione delle informazioni relative alle aree boscate percorse dal fuoco negli ultimi dieci anni, e a tale indirizzo il PFV si è conformato.

Alla luce di quanto sopra osservato, l'accoglimento del primo punto del ricorso è in grado di determinare effetti sostanziali sul PFV: si renderebbe infatti necessario individuare nuovi territori da sottoporre a divieto di caccia, per la superficie complessiva minima di circa 4.000 ettari.

Al riguardo non si può che rimandare alle considerazioni che hanno indotto l'Amministrazione a confermare le scelte effettuate dalla precedente pianificazione, consistenti nel computo delle fasce di rispetto da infrastrutture e immobili, scelte che, come già è stato accennato, sono motivate nell'ambito dello studio di incidenza con riferimento alle possibili soluzioni alternative.

Pianificazione dei Parchi naturali regionali

Anche la pianificazione dei Parchi naturali regionali (Antola, Aveto, Beigua e Portofino), risalente al 2001/2002, è in corso di revisione ed aggiornamento (art. 18 l.r. 12/05).
Tale pianificazione influisce direttamente sull'estensione delle aree di divieto di caccia (art. 22, comma 6 l. 394/91) ed è sovraordinata al PFV (art. 12, comma 7 l. 394/91, art. 2 comma 5 l.r. 36/97).
A seguito di modifiche nell'estensione delle aree protette regionali, potrebbe verificarsi una situazione di incongruenza della percentuale di territorio protetto dal PFV (sotto il valore minimo o oltre quello massimo), con le soglie fissate dalla l. 157/92, determinando la necessità di procedere all'aggiornamento del PFV, al fine di rientrare nei parametri fissati dalla legge.

Approvazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione della rete Natura 2000

Infine, sono in corso di definizione, da parte della Regione, le misure di conservazione per i SIC del territorio provinciale, appartenenti alle regioni biogeografiche mediterranea e continentale, ai quali farà seguito, nel periodo di applicazione del PFV, anche l'approvazione di alcuni piani di gestione dei SIC e della ZPS Beigua-Turchino.
Poiché anche tale livello di pianificazione è sovraordinato al PFV, l'Amministrazione provinciale, in caso di misure concernenti l'ambito faunistico-venatorio di competenza, dovrà recepirle e, qualora necessario, provvedere all'aggiornamento del PFV con le stesse modalità previste per l'approvazione.

Possibili effetti significativi sull'ambiente

Di seguito sono presi in considerazione i potenziali effetti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del PFV, in riferimento ai differenti comparti ambientali.

Aria e fattori climatici

Il comparto aria e fattori climatici non è interessato dal PFV o dalle attività ad esso connesse, né direttamente, né indirettamente.
Le emissioni degli autoveicoli utilizzati per l'attività venatoria non rappresentano un impatto significativo, in considerazione del numero ridotto di cacciatori, dell'attività limitata a pochi mesi all'anno, dell'impossibilità di confrontare tale impatto con quello determinato dai veicoli di altri fruitori degli stessi luoghi.

Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato

Le acque superficiali, nel territorio provinciale, non sono interessate da impatti significativi: la problematica connessa all'uso del piombo nelle zone umide è ridimensionata dalla pressoché totale assenza di habitat di tale tipo utilizzabili a fini venatori. A tal proposito si osserva che nelle ZPS liguri l'utilizzo del munizionamento a pallini di piombo è vietato all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, ai sensi del DM 17/10/07 e del r.r. 5/08, in attuazione dell'Accordo AEWA.
Le acque sotterranee e il ciclo idrico integrato non sono interessati dal PFV o dalle attività ad esso connesse, né direttamente né indirettamente.

Suolo e sottosuolo

L'uso del piombo nelle munizioni da caccia - con potenziali effetti di accumulo, in particolari circostanze, nel suolo - è affrontato nel contesto dello Studio di incidenza, in riferimento ad appostamenti fissi e ZAC.
Il sottosuolo non è interessato dagli effetti diretti o indiretti del PFV e delle attività connesse.

Aspetti agro-vegetazionali

Per quanto riguarda gli aspetti agro-vegetazionali, l'aspetto più rilevante è rappresentato dall'impatto , che investe anche la sfera socio-economica - dei danni provocati dalla fauna selvatica, Cinghiale *in primis*.
Tale impatto è già stato esaminato nel contesto del quadro di analisi iniziale.
Tra le previsioni del PFV volte, tra l'altro, anche alla mitigazione di tale impatto, si richiamano l'individuazione delle Zpp, i criteri per il risarcimento e la prevenzione dei danni, la regolamentazione del prelievo venatorio, il controllo faunistico (del Cinghiale e di altre specie).
Le strategie e le azioni previste dall'Amministrazione provinciale attraverso il PFV sono descritte ed esaminate nello Studio di incidenza, dove anche tali aspetti sono stati esaminati in un contesto provinciale generale e non soltanto per i siti della rete Natura 2000.

Nel territorio della provincia di Genova, in considerazione delle tipologie colturali prevalenti, è pressoché insignificante l'impatto dei danni provocati direttamente alle produzioni agricole dall'esercizio della caccia, fermo restando il divieto di caccia nei fondi in attualità di coltivazione, disposto dall'art. 15, comma 7 l. 157/92.
Più rilevante, in rapporto alla gestione del Cinghiale, è l'impatto indiretto sulle attività agricole, come conseguenza della destrutturazione delle popolazioni del suide provocata dalla caccia con metodi non selettivi, che determinano la prevalenza di animali giovani, in genere più dannosi per l'agricoltura (Marsan & Mattioli, 2013; Marsan, in Simonetta & Dessì-Fulgheri, 1998).
Pur esulando tale impatto dall'ambito di applicazione dello Studio di incidenza, valgono per lo stesso le indicazioni fornite in tale sede per la mitigazione dell'incidenza dell'attività di caccia in braccata.

Biodiversità

Il comparto biodiversità è trattato in modo esteso nello Studio di incidenza, al quale si rinvia per i relativi approfondimenti.

Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Lo Studio di incidenza evidenzia gli effetti positivi che le attività di miglioramento ambientale (condotte in Zpp o nella rete Natura 2000, ma anche da parte degli ATC e dai titolari di appostamenti fissi o ZAC) possono determinare in termini di conservazione di aspetti caratteristici del paesaggio montano della Provincia di Genova, legati in particolare allo svolgimento di pratiche agricole e di allevamento tradizionali.

Inquinanti fisici: rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Il rumore legato alla detonazioni delle armi da caccia, quale potenziale fonte di disturbo per la fauna, è preso in considerazione nello Studio di incidenza.
La distanza prescritta per l'esercizio venatorio da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o luogo di lavoro, assieme alla sporadicità del rumore prodotto dagli spari, fa apparire remota la possibilità di un superamento dei limiti assoluti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica comunale.
Il comparto non è interessato in altre forme dal PFV o dalle attività ad esso connesse, né direttamente né indirettamente.

Energia

Il comparto energia non è interessato dal PFV o dalle attività ad esso connesse, né direttamente né indirettamente.

Rifiuti

L'eventuale abbandono di rifiuti da parte dei cacciatori, comprese le cartucce utilizzate, oltre a costituire un'attività illecita e sanzionabile, non sembra rappresentare un impatto significativo sull'ambiente, e non è comunque connesso, se non in modo remoto, con il PFV e le relative previsioni ed attività connesse.

Salute umana

L'utilizzo delle munizioni contenenti piombo può comportare implicazioni, oltre che su fauna e suolo, anche sulla salute umana, a seguito del consumo di selvaggina.
Si riporta quanto rilevato in un recente rapporto ISPRA interamente dedicato all'argomento:
"Diverse ricerche scientifiche hanno chiarito i meccanismi attraverso cui il piombo può passare dalla carne di selvaggina all'uomo. Anche se frammenti di grandi dimensioni possono occasionalmente essere ingeriti e causare problemi sanitari (Gustavsson, 2005), i meccanismi con cui avviene l'intossicazione di norma sono più subdoli. Alcuni Autori hanno dimostrato come pallini e proiettili, nell'attraversare la carne degli animali, perdono piccole schegge di piombo, di dimensioni tali da non essere percepibili durante le fasi di preparazione e consumo del cibo (Scheuhammer et al., 1998; Johansen et al., 2001; Hunt et al., 2006). Questi frammenti, proprio per le loro minute dimensioni e la geometria irregolare, transitano più lentamente dei pallini nel tratto digerente e offrono una maggiore superficie di attacco ai succhi gastrici; di conseguenza essi tendono a disciogliersi interamente, liberando piombo in forma ionica che può essere assimilato dall'intestino.
Inoltre, anche le parti di piombo che verrebbero facilmente scartate dal consumatore al momento del pasto (pallini interi o grossi frammenti di proiettile) contribuiscono alla contaminazione dei cibi durante le fasi di preparazione e cottura." (Andreotti & Borghesi, 2012).
La stessa pubblicazione pone in evidenza come il mondo scientifico sia concorde nel ritenere che l'assunzione di piombo rappresenti un pericolo per la salute anche a dosi molto basse, e che pertanto, sino all'adozione di munizionamenti atossici, il consumo di selvaggina sia un rischio per la salute umana, in particolare per donne in gravidanza e allattamento, per bambini e adolescenti.
Gli Autori concludono l'analisi evidenziando la necessità di bandire l'uso del tradizionale munizionamento contenente piombo, prevedendo l'obbligo di materiali alternativi, attraverso uno specifico atto normativo, gestendo la transizione per tappe intermedie e con molta attenzione per "evitare che questa problematica venga utilizzata strumentalmente da coloro che sono contrari alla caccia per porre un ostacolo a quest'attività".
L'impatto sulla salute umana, determinato dal consumo di selvaggina contenente frammenti di piombo, a sua volta causato dall'utilizzo di munizioni contenenti piombo, discende dalla tipologia di munizioni finora adoperate nel corso delle attività di caccia che presuppongono l'uso del fucile.
Tale impatto non è dipendente dalla pianificazione faunistico venatoria, in quanto, in ogni caso, almeno il 70% del TASP deve essere destinato all'attività di caccia e, secondariamente, la disciplina di armi e munizioni è stabilita dalla l. 157/92, non rientrando né tra le competenze provinciali né tra le materie di pianificazione faunistico-venatoria.
Data la rilevanza dell'impatto in esame, non si può che concordare con le conclusioni dello Studio dell'ISPRA, che auspicano il superamento graduale dell'utilizzo del piombo, sulla base di specifici provvedimenti legislativi, evitando un utilizzo strumentale della tematica.

Altro effetto indiretto sulla salute umana è rappresentato dalla problematica, in crescita, delle collisioni di auto e motoveicoli con animali di grossa taglia, essenzialmente ungulati, con frequenti danni alla salute umana oltre che ai mezzi e agli esemplari coinvolti.
Rispetto a tale impatto il nesso di causalità con la pianificazione faunistico venatoria è remoto e comunque non significativo né determinante.
Infatti, se da un lato tale nesso potrebbe essere individuato nella gestione faunistica, nella regolamentazione della caccia e nello svolgimento, quando necessario, di azioni di controllo faunistico per contenere le specie più critiche, dall'altro occorre considerare che anche popolazioni animali gestite correttamente, e per questo abbondanti e ben strutturate, possono ugualmente rappresentare un problema per la sicurezza stradale.
Si sottolinea a proposito come la normativa vigente sia carente in materia: le Amministrazioni provinciali sono infatti tenute a risarcire esclusivamente i danni alle attività agro-silvo-pastorali, mentre non è individuato alcun soggetto preposto al risarcimento di altre fattispecie, tra cui i sinistri con animali selvatici.

Accanto ad adeguate misure normative che colmino tale lacuna, è tuttavia evidente come, sulle strade ad elevato scorrimento, la soluzione al problema sia rappresentata essenzialmente dall'adeguamento delle stesse infrastrutture con passaggi per la fauna, ecodotti, recinzioni (Fila-Mauro *et al*., 2005) mentre per strade di montagna, analoghe a quelle che caratterizzano l'entroterra provinciale, sia indispensabile, oltre ad un'adeguata informazione e sensibilizzazione di automobilisti e motociclisti, una consapevolezza del rischio che porti a ridurre la velocità, particolarmente nelle aree abitualmente interessate dall'attraversamento di animali selvatici (C.I.R.Se.M.A.F., 2009).

Altri impatti

Infine, pur non rappresentando impatti sull'ambiente in senso stretto, si fa cenno al rapporto tra attività venatoria e altre forme di fruizione del territorio (es. escursionismo, mountain bike, raccolta funghi).
Infatti, in caso di sovrapposizione spaziale e temporale delle attività, si possono verificare episodi negativi di disturbo (peraltro reciproco) e percezione di pericolo da parte degli altri fruitori, particolarmente nel caso delle battute di caccia al Cinghiale.
Si fa altresì presente che per le stesse attività sono riscontrabili impatti positivi, in relazione all'attività di manutenzione dei sentieri realizzata da molti gruppi di cacciatori.
In tal senso, il PFV ha inteso operare nella definizione delle Zpp, con la conferma o l'istituzione di Oasi di protezione in ambito periurbano e in settori ad alta vocazione turistica.

Gli impatti rilevati non sono trasmissibili in realtà amministrative confinanti.

STUDIO DI INCIDENZA

La valutazione di incidenza

La Direttiva Habitat ha previsto l'introduzione della "Valutazione di Incidenza Ecologica" da applicare qualora azioni di pianificazione o altri progetti interessino SIC o ZPS: "qualsiasi progetto o piano non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito (…) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, forma oggetto di un'opportuna valutazione d'incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" (art. 6, comma 3).

La valutazione di incidenza rappresenta pertanto un processo di verifica di compatibilità naturalistica al quale vengono sottoposti tutti i piani (urbanistici, territoriali e di settore) e tutti i progetti non indirizzati al mantenimento e alla conservazione del sito; è basata su uno studio tecnico presentato dal soggetto proponente il piano territoriale o l'intervento (ente pubblico o soggetto privato). Tale studio contiene gli approfondimenti sugli aspetti naturalistici dell'area interessata dal piano o dall'intervento necessari ad effettuare la successiva appropriata valutazione.

In Italia la Direttiva Habitat è stata recepita con il DPR 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e quindi modificato ed integrato dal DPR 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".

In base all'art. 6, comma 1, del DPR 120/2003 viene rimarcata la necessità di tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, considerando le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario nella pianificazione e programmazione territoriale.
Il comma 2 dello stesso art. 6 estende la valutazione di incidenza a tutte le categorie progettuali e di pianificazione che possono avere influenza su un sito della rete Natura 2000, ampliandone i termini rispetto al DPR 357/97, che faceva riferimento solo alle categorie progettuali contenute negli allegati A e B del DPR del 12 aprile 1996 (relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale).

Altro aspetto particolare sancito dal DPR 120/2003 (art. 6 comma 3) è stata l'estensione della procedura di valutazione d'incidenza agli interventi che, pur sviluppandosi all'esterno dei siti della rete Natura 2000, quindi non riguardandoli direttamente, possono tuttavia comportare ripercussioni indirette sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati all'interno dei siti stessi.

Lo Studio di incidenza, documento tecnico volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato, deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'Allegato G al DPR 357/97, ripreso integralmente dal DPR 120/2003.

In base alle disposizioni dell'Allegato G lo Studio di incidenza dovrà contenere:
- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. Nell'analisi delle

interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.

In caso di piani, la procedura di valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (D. Lgs. n. 4/2008), secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia (l.r. 32/12).

L'approvazione del piano o l'autorizzazione progettuale è subordinata all'esito positivo della valutazione di incidenza. In caso di giudizio negativo, l'intervento o la pianificazione potranno realizzarsi solo in caso di rilevante interesse pubblico, in assenza di possibili soluzioni alternative e adottando idonee misure di mitigazione.

Nel caso in cui siano presenti habitat o specie prioritari l'intervento o il piano potranno realizzarsi solo in presenza di "considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" (art. 6, comma 4 Direttiva 92/43 CEE).

La Regione Liguria ha dapprima regolamentato la valutazione di incidenza nelle aree SIC e ZPS con la DGR 646/01 "Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) liguri (Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE): applicazione della valutazione di incidenza", successivamente sostituita dalla DGR 328/2006 "Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della valutazione di incidenza - sostituzione DGR 646/2001", recependo le modifiche introdotte all'art. 5 del DPR 357/97 dal DPR 120/03.

A seguito dell'approvazione della l.r. 28/09, "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", in caso di progetti e interventi l'Ente deputato all'espletamento della procedura di valutazione, cui spetta il compito di rilasciare l'autorizzazione progettuale finale, è il soggetto gestore individuato dalla legge o, in casi specifici, la stessa Regione Liguria.

È stata quindi emanata la recente DGR 30/2013 "Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione DGR n. 328/2006", che definisce in modo dettagliato:
- i contenuti dello Studio di incidenza (Allegato A);
- l'iter procedurale della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi (Allegato B);
- i criteri per la valutazione di incidenza (Allegato C);
- le tipologie di progetti ed interventi esclusi dalla valutazione di incidenza (Allegato D);
- il modulo di prevalutazione di incidenza (Allegato E);
- il modulo di comunicazione di inizio lavori di taglio boschivo (Allegato F).

Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (DGR 387/11), infine, forniscono indicazioni generali per la pianificazione nelle zone Natura 2000 e dettano i contenuti dello Studio di incidenza per la specifica categoria dei PFV, compatibili con quanto previsto dalla DGR 30/13.

PFV e rete Natura 2000

La rete europea Natura 2000 è stata istituita, a seguito dell'approvazione della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE, come un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione di habitat e specie animali e vegetali indicati negli Allegati I e II della stessa Direttiva e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE. Quest'ultima, più volte aggiornata, è stata infine sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), aree che al termine dell'iter di approvazione andranno a costituire Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale per gli Uccelli (ZPS), che conservano al loro interno specie, habitat naturali e habitat di specie di cui è necessario garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in "uno stato di conservazione soddisfacente" (art. 4, comma 4 Dir. 92/43/CEE).

In Liguria la rete Natura 2000 è disciplinata dalla legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità", con la quale la Regione ha inteso definire gli strumenti per l'attuazione delle specifiche direttive europee in materia di tutela della biodiversità:

- individuando i soggetti che dovranno occuparsi della gestione dei siti Natura 2000 sull'intero territorio regionale;
- definendo l'iter di approvazione e le competenze per predisporre adeguate Misure di Conservazione e Piani di Gestione dei siti;
- modificando gli allegati della l.r. 9/1984 ed estendendo la protezione, già prevista dalla l.r. 4/1992, anche alle specie animali comprese negli allegati II e IV della Dir. 92/43/CEE, nonché nell'Allegato I della Dir. n.79/409 CEE e dell'Allegato II della Convenzione di Berna;
- istituendo la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico-funzionali di cui agli artt. 3 e 10 della Direttiva 92/43/CEE, dalle aree protette e da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

In provincia di Genova sono presenti 36 SIC (dei quali 27 terrestri e 9 marini) e una ZPS.
L'Amministrazione provinciale è stata individuata dalla l.r. 28/09 quale Ente gestore di 10 SIC terrestri.

Di seguito sono elencati i siti che formano la rete Natura 2000 in Provincia di Genova, con l'indicazione relativa all'Ente gestore. Non sono considerati i 9 SIC marini, compresi interamente in aree non appartenenti al TASP, oggetto della pianificazione faunistico venatoria.

SIC terrestri	**gestore**
SIC IT1330213 CONGLOMERATO DI VOBBIA	Parco dell'Antola
SIC IT1330223 RIO VALLENZONA	Parco dell'Antola
SIC IT1330620 PIAN DELLA BADIA	Parco del Beigua
SIC IT1330893 RIO CIAÉ	Regione Liguria
SIC IT1330905 PARCO DELL'ANTOLA	Parco dell'Antola
SIC IT1330925 RIO PENTEMINA	Parco dell'Antola
SIC IT1331012 L. MARCOTTO-ROCCABRUNA-GIFARCO-L. DELLA NAVE	Provincia di Genova
SIC IT1331019 L. BRUGNETO	Parco dell'Antola
SIC IT1331104 PARCO DELL'AVETO	Parco dell'Aveto
SIC IT1331402 BEIGUA-M. DENTE-GARGASSA-PAVAGLIONE	Parco del Beigua
SIC IT1331501 PRAGLIA-PRACABAN-M.LECO-P.MARTIN	Parco del Beigua
SIC IT1331606 TORRE QUEZZI	Provincia di Genova
SIC IT1331615 M. GAZZO	Provincia di Genova

SIC IT1331718 M. FASCE	Provincia di Genova
SIC IT1331721 VAL NOCI-TORRENTE GEIRATO-ALPESISA	Provincia di Genova
SIC IT1331810 M. RAMACETO	Parco dell'Aveto
SIC IT1331811 M. CAUCASO	Provincia di Genova
SIC IT1331909 M. ZATTA-P.SO DEL BOCCO-P.SO CHIAPPARINO-M. BOSSEA	Parco dell'Aveto
SIC IT1332603 PARCO DI PORTOFINO	Parco di Portofino
SIC IT1332614 PINETA-LECCETA DI CHIAVARI	Parco di Portofino
SIC IT1332622 RIO TUIA- MONTALLEGRO	Parco di Portofino
SIC IT1332717 FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA	Provincia di Genova
SIC IT1333307 PUNTA BAFFE-PUNTA MONEGLIA-VAL PETRONIO	Provincia di Genova
SIC IT1333308 PUNTA MANARA	Provincia di Genova
SIC IT1333316 ROCCHE DI SANT'ANNA-VALLE DEL FICO	Provincia di Genova
SIC IT1342806 M. VERRUGA-M. ZENONE-ROCCAGRANDE-M.PU	Regione Liguria
SIC IT1343412 DEIVA-BRACCO-PIETRA DI VASCA-MOLA	Regione Liguria

ZPS

ZPS IT1331578 BEIGUA – TURCHINO	Parco del Beigua

La rete Natura 2000 interessa il territorio della Provincia di Genova per un'estensione complessiva di 46.548,95 ettari, pari al 27,39% del TASP provinciale.

Il precedente piano, in linea con i previgenti Indirizzi regionali, previde ampie sovrapposizioni tra il sistema delle Zone protette provinciali e la rete Natura 2000, istituendo o confermando il vincolo venatorio (mediante l'istituzione di Oasi, ZRC, Valichi Montani e Habitat per l'avifauna migratoria) in settori variamente estesi di 11 dei 27 siti individuati dalla Regione e ricadenti sul TASP oggetto di pianificazione.

La rete ecologica regionale

La pianificazione faunistico venatoria si deve innanzitutto confrontare con le Aree protette del sistema regionale e con i siti appartenenti alla rete Natura 2000.

In riferimento alle prime, oltre a quanto in precedenza ricordato, occorre sottolineare come i piani dei Parchi, di durata decennale, siano attualmente in via di aggiornamento e revisione.
L'assetto territoriale dei quattro Parchi che insistono sul TASP della provincia di Genova, i Parchi naturali regionali dell'Antola, dell'Aveto, del Beigua e di Portofino, è tuttora definito dai Piani di cui alle Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 42 (Antola), 43 (Aveto) e 44 (Beigua) del 3/08/01 e n. 33 del 26/06/02 (Portofino).
Un quinto istituto del sistema regionale, l'Area protetta provinciale del Giardino Botanico di Pratorondanino (DCR n. 33 del 13 ottobre 1998), di 0,86 ettari di estensione, è incluso nella ZRC omonima. L'Area naturale protetta di interesse locale "Parco delle Mura", di 585,86 ettari, è stata istituita con DGR 1506 del 21/11/2008 ed è gestita dal Comune di Genova; non prevede il divieto di caccia, ma è interamente compresa nella preesistente ZRC Parco delle Mura, che il PFV conferma.

Per i siti della rete Natura 2000 è necessario tenere conto di una profonda evoluzione avvenuta nell'ultimo decennio, che ha visto il quadro normativo di riferimento arricchirsi notevolmente, divenendo assai articolato.

La Direttiva 92/43/CEE ha previsto fin dal principio che, per rendere più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri debbano impegnarsi *a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche*. Si tratta di elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Il DPR 357/97, e successive modificazioni, riporta a tal fine la necessità di individuare tutti i collegamenti ecologico-funzionali che consentono il mantenimento della coerenza della rete Natura 2000 sul territorio.

L'approvazione della l.r. 28/09, "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità", ha sancito in ambito ligure un momento di integrazione tra i due livelli di pianificazione, con l'individuazione della rete ecologica regionale, costituita:
- dall'insieme dei siti della rete Natura 2000;
- dalle aree protette;
- dalle aree di collegamento ecologico-funzionali;
- da eventuali altre aree di interesse naturalistico regionale.

La rete ecologica regionale è stata istituita con DGR n. 1793/2009, che ha contestualmente approvato la rappresentazione cartografica delle aree di collegamento ecologico-funzionali di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche, finalizzata ad evitare la frammentazione degli habitat delle specie target (obiettivo di conservazione) della rete Natura 2000.
Si tratta della Carta della rete ecologica regionale che è indicata dagli Indirizzi regionali tra i riferimenti tecnici alla base della redazione dello Studio di incidenza per il PFV provinciale.

Le aree di collegamento ecologico-funzionali possono avere struttura continua (corridoi) come ad esempio i corsi d'acqua con le relative sponde, o rivestire un ruolo di attraversamento (tappe di attraversamento) e siti puntuali di area nucleo (ad esempio stagni e boschetti), costituendo una sequenza di aree idonee, fra loro separate, che mettono in collegamento gli elementi principali della rete (*core area*, rappresentate da SIC, ZPS, Parchi e Riserve naturali).

Le aree di collegamento ecologico-funzionali della rete regionale comprendono:
- corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi
- corridoi ecologici per specie di ambienti aperti
- corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici
- tappe di attraversamento per specie di ambienti boschivi
- tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti
- tappe di attraversamento per specie di ambienti acquatici
- siti puntuali di area nucleo

Nel successivo Studio di incidenza le connessioni della rete ecologica regionale, composta dai siti della rete Natura 2000, dalle Aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali, sono prese in considerazione in merito agli istituti territoriali individuati dal PFV, in particolare per quanto concerne le zone protette provinciali e le connessioni delle stesse con la rete ecologica; inoltre, è esaminato il rapporto con la rete ecologica regionale delle AFV e delle ZAC attualmente esistenti.

Metodi

Lo Studio di incidenza del PFV è finalizzato alla valutazione degli effetti del PFV sugli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, sulla base di quanto previsto dal DPR 357/97 e dalla l.r. 28/09, secondo i criteri e indirizzi procedurali definiti dalla Regione Liguria con la DGR 30/2013.
Lo Studio costituisce pertanto il documento che consente alla Regione Liguria di effettuare la valutazione di incidenza del PFV.

Gli Indirizzi regionali contengono un'apposita sezione, l'Allegato 10 - rete Natura 2000, che affronta il tema del rapporto tra attività venatoria e biodiversità. In particolare, sono definiti i contenuti dello Studio di incidenza specifici per i piani faunistico-venatori provinciali.
Tali contenuti sono pienamente compatibili con quanto previsto dalla successiva DGR 30/2013, attualmente vigente, in funzione del livello di approfondimento richiesto in proporzione alla natura della pianificazione realizzata e dei relativi interventi attesi.

Come richiesto dagli Indirizzi regionali, il presente Studio contiene:
- elaborati cartografici in scala 1:25.000, con evidenziata la sovrapposizione delle previsioni di piano con le aree interessate da SIC e ZPS; tali elaborati sono stati realizzati in scala 1:10.000 nelle aree ove sono presenti le ZAC attualmente autorizzate;
- analisi del rapporto tra per previsioni del PFV e gli habitat e le specie per le quali i siti sono stati designati e che costituiscono obiettivo di conservazione dei siti stessi;
- descrizione degli interventi previsti e dei relativi impatti diretti ed indiretti;
- le misure di mitigazione che si intendono applicare e le modalità di attuazione;
- descrizione delle tipologie di previsioni/interventi per le quali si stima assenza di incidenza significativa.

Gli Indirizzi regionali indicano, quali riferimenti tecnici utili ed indispensabili per la redazione dello Studio, la seguente documentazione:
- Schede dati Natura 2000
- Carta degli habitat dei siti della rete Natura 2000 della Liguria in scala 1:25.000 con approfondimenti a maggior dettaglio
- Carta della Biodiversità della Regione Liguria
- Carta della rete ecologica regionale, riportante le aree di collegamento ecologico-funzionali fra siti della rete Natura 2000
- Guida alla conoscenza delle specie liguri della rete Natura 2000
- Misure di conservazione e/o piano di gestione qualora esistenti (attualmente sono approvate solo le misure di conservazione delle ZPS, con R.R. 5/08)

Tutta la documentazione indicata è stata consultata per la stesura dello Studio.
L'utilizzo delle informazioni in essa contenute è stato calibrato in funzione della scala di dettaglio di volta in volta richiesta per l'analisi dell'ambito di pianificazione o delle attività attese dall'attuazione del PFV.

Le Schede Natura 2000 sono state consultate nell'ultima versione aggiornata dell'ottobre 2012 disponibile on line (www.ambienteinliguria.it), in particolare per l'analisi dell'incidenza delle attività connesse o previste dal PFV.
Si rinvia alle stesse per quanto riguarda la descrizione dei 28 siti della rete Natura 2000 presenti in Provincia di Genova.

La Carta della biodiversità è stata utilizzata, in particolare, per l'analisi delle Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e le gare cinofile (ZAC).
Ci si è avvalsi della Carta della rete ecologica regionale per la valutazione delle Zpp (Oasi, ZRC, Valichi Montani) e per l'analisi dell'incidenza delle ZAC esistenti.
La Carta degli habitat è stata impiegata per le elaborazioni relative alle Zpp, agli appostamenti fissi e alle ZAC esistenti, per le quali è stata sovrapposta alla CTR in scala 1:10.000 negli appositi stralci cartografici richiesti dagli indirizzi regionali.
Infine, la Carta delle zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC, di cui alla DGR 1687/09, è stata esaminata in riferimento all'incidenza delle Zpp e delle ZAC.

Nelle differenti analisi condotte nel corso dello Studio sono state oggetto di valutazione le specie che possono direttamente o indirettamente essere oggetto di incidenza; si tratta, prevalentemente ma non esclusivamente, di entità appartenenti alla fauna omeoterma.
Non sono stati valutati i taxa la cui biologia ed ecologia non consente di individuare aspetti pertinenti con la pianificazione faunistico-venatoria e le attività ad essa connesse.
Per specie ed habitat sono state ricercate le incidenze dirette o indirette, accertate o potenziali, secondo un criterio prudenziale ispirato al **principio di precauzione**.

A livello terminologico, è stata seguita una distinzione tra "impatto", con un'accezione più generale e rivolto all'ambiente nel suo complesso, e "incidenza", da associarsi in modo specifico alle specie e agli habitat tutelati dalla rete Natura 2000 e per questo da prendere in esame ai fini della successiva valutazione.

Le pubblicazioni scientifiche e i documenti tecnici utilizzati, con particolare riferimento a quelli pubblicati dall'ISPRA, sono indicati in bibliografia. Sono stati inoltre consultati numerosi studi di incidenza, realizzati in ambito nazionale nel corso delle procedure di approvazione di piani faunistico - venatori provinciali. Quelli rilevanti in relazione alle indicazioni contenute nel presente lavoro sono parimenti indicati in bibliografia.

Lo Studio di incidenza del PFV non è stato condotto, come spesso si riscontra, a partire dai singoli siti della rete Natura 2000, considerando per ciascuno l'incidenza delle scelte pianificatorie e delle attività previste. Al contrario, si è proceduto dall'esame e dalla discussione dell'incidenza potenziale di queste ultime, approfondendo le differenti incidenze potenziali in un'ottica più estesa, in grado di comprendere anche l'analisi degli effetti nelle aree esterne alla rete Natura 2000, soprattutto per quanto concerne le specie tutelate.
Sulla base dei contenuti obbligatori del PFV, e delle relative scelte di pianificazione, sono state quindi analizzate le incidenze delle attività faunistico-venatorie realizzate o previste in Provincia di Genova, in modo da allargare l'analisi all'intero territorio provinciale, comprendendo quindi tutta la rete ecologica individuata nel territorio della Provincia di Genova, senza tralasciare di contestualizzare l'esame dell'incidenza sui siti di volta in volta interessati.

Ciò ha consentito di rendere più agevole l'esposizione dello Studio, evitando la ripetizione di concetti che si presenterebbero analoghi per più siti, focalizzando l'attenzione sulle sole situazioni che evidenziano un'effettiva incidenza.

Lo Studio di incidenza del PFV si articola quindi in tre sezioni:
1. esame dei **contenuti obbligatori del piano**, ai sensi dell'art. 10 L. 157/92 e dall'art. 6 l.r. 29/94 e ss.mm.ii., per individuare le incidenze determinate dalle scelte effettuate a livello pianificatorio, con la discussione di eventuali soluzioni alternative;
2. analisi delle **attività attese,** previste o correlate all'applicazione del PFV, ponendo le stesse in relazione ai contenuti del piano, al fine di individuarne le incidenze significative;

3. sintesi delle due sezioni precedenti, individuazione delle **misure di mitigazione** atte ad annullare o attenuare gli impatti significativi discendenti dal PFV e definizione delle attività da sottoporre a valutazione di incidenza.

Nella tabella che segue, prima di iniziare l'esame della Sezione I, sono schematicamente riportati i rapporti tra i 28 siti della rete Natura 2000 presenti in provincia di Genova, le Zpp, la pianificazione dei Parchi e gli altri istituti a vario titolo considerati nel PFV e nello Studio di incidenza.

tabella 5 - Rete Natura 2000 e PFV. Per ciascun istituto, è indicata l'estensione in ettari ricadenti in TASP e la percentuale di sito Natura 2000 occupata.
In campo azzurro, gli istituti interdetti all'attività venatoria.

Codice e nome Sito	superficie TASP	Zpp	Parchi	Aree contigue	Foreste regionali	ZAC tipo A e C	ZAC tipo B	app. fissi (n°)	AFV	altre aree di divieto*	TASP venabile (ATC)
SIC IT1330213 Conglomerato di Vobbia	2.973,11		Parco dell'Antola 1.291,00 *43,42%*							70,31 *2,36%*	1.611,80 *54,21%*
SIC IT1330223 Rio Vallenzona	117,77		Parco dell'Antola 46,65 *39,61%*					1		4,2 *3,57%*	66,92 *56,82%*
SIC IT1330620 Pian della Badia	248,74		92,27 *37,09%*								156,47 *62,91%*
SIC IT1330893 Rio Ciaé	1.098,40							1		68,81 *6,26%*	1029,59 *93,74%*
SIC IT1330905 Parco dell'Antola	2.651,17		Parco dell'Antola 1.234,41 *46,56%*				Casa del Romano 23,90 *0,90%*			18,77 *0,71%*	1.397,99 *52,73%*
SIC IT1330925 Rio Pentemina	292,81									9,11 3,10%	284,70 96.90%
SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave	2.159,17	ZRC Roccabruna 582,34 *26,97%*							234,18 *10,85%*		1.342,65 *62,18%*
SIC IT1331019 L. Brugneto	766,40		400,08 *52,20%*							9,59 *1,25%*	356,73 *46,55%*
SIC IT1331104 Parco dell'Aveto	6.898,11	ZRC Villanoce Oasi Maggiorasca 563,51 *8,17%*	1.875,76 *27,19%*	957,32 *13,88%*	891,67 *12,93%*		Tacera 6,54 *0,09%*	2		45,6 *0,66%*	3.521,57 *51,05%*
SIC IT1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione	7.586,20		Parco del Beigua 3.991,00 *52,61%*		1.672,10 *22,04%*			7		46,68 *0,62%*	1.876,42 *24,73%*
SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin	6.936,41	ZRC Pratorondanino ZRC Monte Pennello Oasi del Gorzente 2.101,62 *30,30%*	Giardino botanico Pratorondanino 0,86 *0,01%*			Laiasso, Monte Drà 139,38 *2,01%*	Fornache, Prasado 39,49 *0,57%*	17		62,29 *0,91%*	4.632,26 *66,78%*
SIC IT1331606 Torre Quezzi	7,61									7,25 *95,27%*	0,36 *4,73%*
SIC IT1331615 M. Gazzo	393,76	Oasi Bric Teiolo 0,62 *0,16%*								74,22 *18,85%*	318,92 *80,99%*
SIC IT1331718 M. Fasce	1.162,19	ZRC M. Fasce 457,20 *39,34%*			0,67 *0,06%*		M. Borriga M. Fasce 61,34 *5,28%*	1		16,35 *1,41%*	687,97 *59,20%*

Codice e nome Sito	superficie TASP	Zpp	Parchi	Aree contigue	Foreste regionali	ZAC tipo A e C	ZAC tipo B	app. fissi (n°)	AFV	altre aree di divieto*	TASP venabile (ATC)
SIC IT1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa	634,87	ZRC Val Noci 194,69 *30,67%*					Creto 13,75 *2,17%*			2,67 *0,42%*	437,51 *68,91%*
SIC IT1331810 M. Ramaceto	2.924,07	ZRC Monte Ramaceto 815,44 *27,89%*	Parco dell'Aveto 186,12 *6,37%*	88,51 *3,03%*				1		11,94 *0,41%*	1.910,57 *65,34%*
SIC IT1331811 M. Caucaso	292,61	ZRC Monte Caucaso 190,02 *64,94%*									102,59 *35,06%*
SIC IT1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea	1.836,20		Parco dell'Aveto 792,37 *43,15%*	213,24 *11,61%*	99,25 *5,41%*		Le Rascee 21,42 *1,17%*		557,19 *30,34%*	11,78 *0,64%*	375,61 *20,46%*
SIC IT1332603 Parco di Portofino	1.177,52		Parco di Portofino 982,44 *83,43%*	194,47 *16,52%*						16,52 *1,40%*	178,56 *15,16%*
SIC IT1332614 Pineta-lecceta di Chiavari	141,29									30,70 *21,73%*	110,59 *78,27%*
SIC IT1332622 Rio Tuia- Montallegro	452,99							2		6,19 *1,37%*	466,80 *98,63%*
SIC IT1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella	64,24	Oasi Entella 64,00 *99,63%*								0,23 *0,36%*	0,01 *0,02%*
SIC IT1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio	1.289,38	Oasi Punta Manara - Vallegrande 93,72 *7,27%*						4		132,52 *10,28%*	1.063,14 *82,45%*
SIC IT1333308 Punta Manara	203,04	Oasi Punta Manara - Vallegrande 76,97 *37,91%*								23,73 *11,69%*	102,34 *50,40%*
SIC IT1333316 Rocche di Sant'Anna-Valle del Fico	124,72							1		18,96 *15,20%*	105,76 *84,80%*
SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu	2.693,03	ZRC Roccagrande 748,10 *27,78%*								2,22 *0,08%*	1.942,71 *72,14%*
SIC IT1343412 Deiva-Bracco-Pietra di Vasca-Mola	960,35							8		19,25 *2,00%*	941,10 *98,00%*
ZPS IT1331578 Beigua – Turchino	6.822,91	Valico Montano Turchino ZRC Monte Pennello 257,03 *3,77%*	Parco del Beigua 3.251,17 *47,65%*		1.675,61 *24,56%*			9		52,3 *0,77%*	1.586,80 *23,26%*

* essenzialmente solo aree di rispetto da strade e immobili: è presente un solo fondo chiuso, per 0,01 ettari (0,00% del SIC) nel SIC Praglia-Pracaban-M. Leco-P. Martin.

Sezione I
Contenuti del PFV

Di seguito sono analizzati le potenziali incidenze determinate dall'approvazione del PFV, secondo i contenuti obbligatori previsti dalla vigente normativa, precedentemente descritti.
L'analisi delle incidenze è articolata facendo riferimento alla successione logica dei contenuti del PFV, secondo l'elenco seguente:

- Individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia
- Comprensori faunistici omogenei
- Zone protette provinciali
- Fondi chiusi
- Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
- Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
- Altri territori di divieto venatorio: le aree di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili
- Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile
- Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo ammissibile
- Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie
- Ambiti territoriali di caccia
- Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi
- Criteri per la corresponsione di incentivi per la tutela ed il ripristino degli habitat
- Aree boscate percorse dal fuoco
- Pareti di roccia

A conclusione di ciascun paragrafo sono sinteticamente discusse le eventuali soluzioni alternative di pianificazione.

Individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia

L'individuazione del TASP provinciale è effettuata a partire dall'analisi delle categorie della carta di uso del suolo in scala 1:10.000 della Regione Liguria (anno 2012), sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 comma 1 della l.r. 29/94 e dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale.

La determinazione del TASP venabile avviene per sottrazione successiva degli istituti che prevedono il divieto di caccia. Tale operazione - effettuata a livello informatico - non determina evidentemente alcun impatto sull'ambiente né alcuna incidenza sulla rete Natura 2000.

Sintesi delle alternative

L'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia costituisce adempimento di legge e pertanto non presenta alternative, se non metodologiche: l'ipotetico utilizzo di altri dati cartografici di partenza per l'individuazione del TASP, meno aggiornati e precisi di quelli impiegati, produrrebbe unicamente un risultato meno accurato.

Comprensori faunistici omogenei

La suddivisione del territorio provinciale in comprensori faunistici omogenei è effettuata sulla base delle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, ai sensi dell'art. 6 comma 1 l.r. 29/94.

Tale suddivisione, effettuata a livello cartografico, non determina alcun impatto sull'ambiente né alcuna incidenza sulla rete Natura 2000.

Sintesi delle alternative

L'individuazione dei comprensori faunistici omogenei ammette numerose alternative, in assenza di evidenti linee di demarcazione facilmente individuabili, sia sul piano orografico, sia su quello faunistico e vegetazionale, al contrario di quanto può avvenire in realtà provinciali caratterizzate, ad esempio, dalla presenza di aree di pianura, collinari e montane ben definite.
Il mantenimento dei comprensori definiti dalla pianificazione precedente è stato scartato in quanto non più pienamente rispondente sotto il profilo faunistico.
La suddivisione è stata quindi realizzata *ex novo*, sulla base degli elementi orografici, vegetazionali e faunistici di maggiore evidenza, in funzione delle finalità della pianificazione in esame e in conformità con quanto previsto dalla normativa e dagli Indirizzi regionali.

Zone protette provinciali

L'individuazione del sistema delle Zone protette provinciali (Zpp) rappresenta la parte più significativa e concreta del PFV: definisce gli istituti di protezione della fauna e divieto venatorio rappresentati da Oasi, Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), Valichi montani.
La tangibilità e visibilità di tali istituti è realizzata dall'apposizione di tabelle perimetrali, indicanti il divieto di caccia e la tipologia della zona protetta.

I possibili impatti ambientali che possono essere determinati dalle scelte del PFV inerenti le Zpp sono in stretta relazione con i criteri adottati per l'individuazione di tali istituti di protezione.
In continuità con le precedenti pianificazioni della Provincia di Genova, gli stessi possono essere così sintetizzati:

- idoneità ambientale per le specie obiettivo di tutela o produzione, in particolare valorizzazione delle aree aperte per la piccola fauna stanziale e migratoria;
- integrazione e congruità con la rete ecologica regionale, la rete Natura 2000 e con la pianificazione dei Parchi;
- urbanizzazione scarsa, rete stradale e viabilità ridotte;
- definizione di confini razionali e facilmente individuabili sul terreno;
- esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale, in funzione della limitazione dei danni alle attività agro-silvo-pastorali;
- rappresentatività degli ambienti di interesse naturalistico del territorio provinciale.

Il riassetto del sistema delle ZPP è stato impostato su tali criteri generali, sulla base dell'esperienza gestionale maturata dall'Amministrazione e delle modifiche ambientali e normative intervenute negli anni, con l'obiettivo di conseguire i seguenti impatti ambientali positivi:

- impatto sulla fauna cacciabile: l'introduzione del divieto di caccia può consentire l'incremento locale delle popolazioni appartenenti alle specie cacciabili per le quali la zona protetta è stata individuata, con benefici anche per l'attività venatoria dovuti alla possibilità di irradiamento di tale fauna nei territori circostanti (sia nelle Oasi, sia nelle ZRC);
- impatto sulla biodiversità: possibilità di realizzare interventi di miglioramento degli habitat, con ricadute positive per l'avifauna migratoria, per la piccola fauna stanziale di interesse venatorio, per i cervidi, per flora e fauna di interesse conservazionistico. Tali interventi devono essere coerenti, nei siti Natura 2000, con gli obiettivi di conservazione degli stessi siti;
- impatto sulle attività agricole: possibilità per gli agricoltori locali di accedere a finanziamenti mirati alla riqualificazione ambientale;
- impatto sul paesaggio: possibilità di mantenere, grazie agli interventi di miglioramento ambientale, l'aspetto tradizionale dei luoghi, in contrasto con l'abbandono generalizzato delle aree storicamente utilizzate per attività di agricoltura e allevamento.

Ulteriori attività, quali lo svolgimento di interventi di educazione ambientale, di censimenti faunistici e di progetti di ricerca presentano, a fronte degli evidenti benefici in termini culturali e scientifici, impatti ambientali non significativi, legati essenzialmente al limitato disturbo determinato da una saltuaria presenza umana sul territorio.

Una razionale gestione faunistica all'interno di tali aree consentirà di limitare l'impatto degli interventi di controllo del Cinghiale esercitati nella forma collettiva della braccata, privilegiando ove possibile,

nell'ordine, le opere di prevenzione, la cattura con gabbie o recinti, gli abbattimenti da parte di singoli operatori o, qualora fossero necessari interventi in forma collettiva, limitando fortemente il numero degli ausiliari (tabella 17).

Le attività realizzate nelle Zpp sono descritte nella seconda sezione dello Studio; si tratta, in particolare, di controllo faunistico, prevenzione danni, miglioramenti ambientali e censimenti faunistici.
In questa sede, discutendo le scelte di pianificazione, si sottolinea come nelle Zpp, comprese le ZRC, non siano previste immissioni di piccola fauna stanziale di interesse venatorio (essenzialmente Lepre e Pernice rossa), eliminando una potenziale fonte di incidenza significativa.
La distinzione tra Oasi e ZRC, in funzione delle caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio provinciale, si basa principalmente su una maggiore vocazione per specie di interesse conservazionistico delle prime, per specie di interesse faunistico-venatorio delle seconde, che realizzano la propria finalità produttiva (ripopolamento) non attraverso operazioni di cattura e traslocazione, ma mediante l'irradiamento naturale verso i territori circostanti. Spesso, in funzione delle caratteristiche ambientali dei siti, tali definizioni sfumano l'una nell'altra (es. Oasi Bric Teiolo, ZRC Villanoce), assumendo connotazione prevalentemente formale.

L'istituzione delle Zpp ha incidenza positiva non solo per l'azzeramento degli impatti derivanti dall'esercizio venatorio, ma anche per la riduzione del disturbo in genere (vietato in tali aree dall'art. 47, comma 1, lett. b) l.r. 29/94), la maggiore vigilanza, gli eventuali miglioramenti ambientali, in particolare ove vi sia compresenza con i siti della rete Natura 2000.

Alle Zpp sono assimilabili le **aree di rispetto** eventualmente previste dagli ATC ai sensi dell'art. 22 l.r. 29/94 e ss.mm.ii., che rientrano nella stessa fattispecie di impatto.

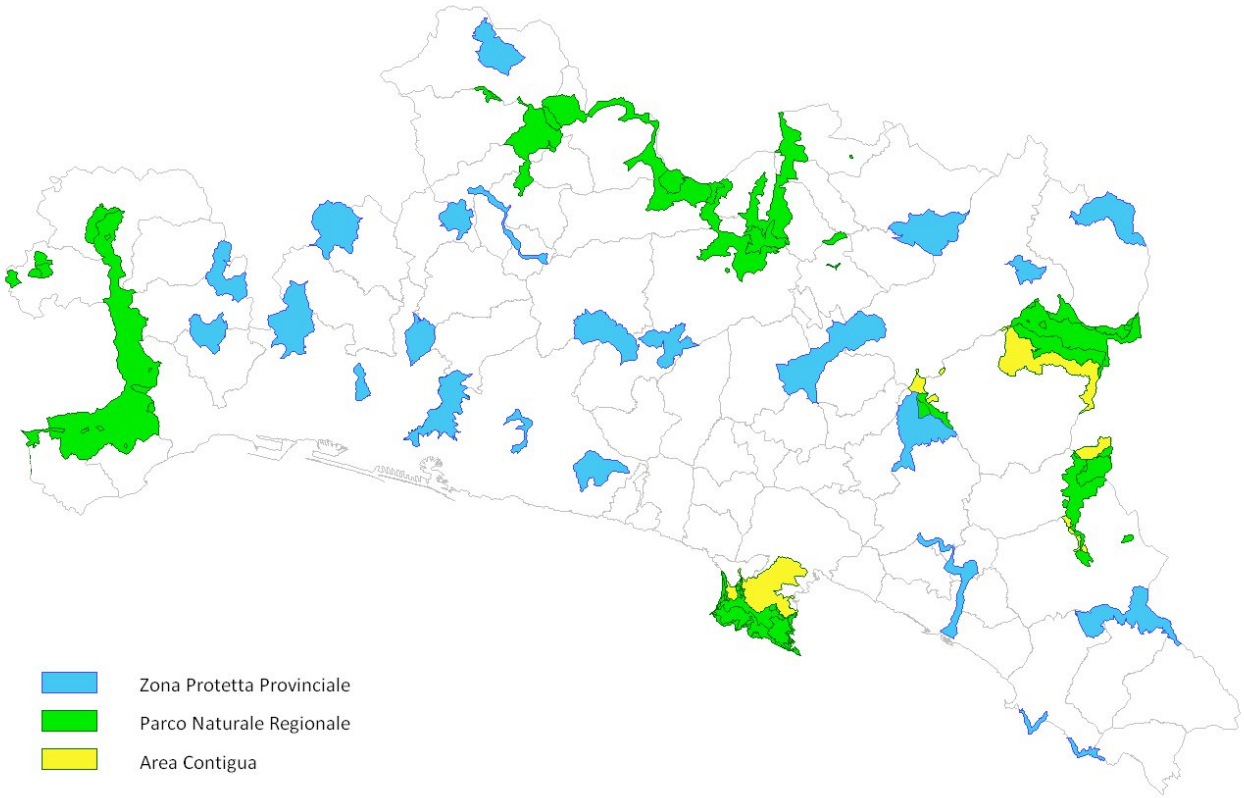


figura 26 - Le Zone protette provinciali definite dal PFV in rapporto ai Parchi naturali regionali e alle relative Aree contigue.

Il PFV individua 22 Zone protette provinciali: conferma i confini di dieci Zpp, varia la perimetrazione di nove zone, ne istituisce due nuove e ne sopprime altrettante.

Tutte le Zone protette provinciali incluse, in tutto o in parte, all'interno della rete Natura 2000 comprendono settori più o meno ampi identificati quali "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" dalla DGR 1687/09.

Le Zpp precedentemente classificate come "Habitat per l'avifauna migratoria" (Polcevera, Savignone, Scoffera) sono state rinominate come Oasi: pur rimanendo inalterate le finalità di salvaguardia, mirate alla prevalente tutela dell'avifauna migratoria, sia di interesse venatorio, sia di interesse conservazionistico, la precedente denominazione - discendente dall'art. 1 c. 5 L. 157/92 e dall'art. 2 c. 5 l.r. 29/94 - non è più prevista dagli Indirizzi regionali. Pertanto, i tre Habitat sono stati riclassificati tra le zone più affini per finalità istitutive.

Zone protette provinciali invariate

Non sono apportate variazioni, rispetto alla precedente pianificazione, a dieci Zpp: i Valichi Montani Turchino e Giovi, le Oasi Gorzente, Bric Teiolo, Polcevera, Parco delle Mura, le ZRC Pratorondanino, Monte Pennello, Roccabruna e Villanoce.
Tra queste, sono in sovrapposizione più o meno ampia con la rete Natura 2000 cinque zone (Turchino, Gorzente, Monte Pennello, Roccabruna e Villanoce), mentre una sesta, l'Oasi Bric Teiolo, è limitrofa al SIC M. Gazzo.

I **Valichi montani Turchino** (figura 27) e **Giovi** (figura 28) non sono stati oggetto di modifiche in ottemperanza alla normativa che prevede la relativa istituzione, per il raggio di un chilometro, attorno ai valichi montani di maggiore interesse migratorio. Il PFV conferma pertanto i confini definiti dalla precedente pianificazione, corrispondenti a superfici (al lordo delle aree non appartenenti al TASP) di estensione superiore a 314 ettari.
Il Valico Montano Turchino è compreso, nelle quote superiori, all'interno della ZPS Beigua-Turchino, contribuendo efficacemente ad incrementare il livello di tutela per l'avifauna eliminando, in tale settore, le incidenze potenziali derivanti dallo svolgimento dell'attività venatoria, che saranno discussi nella seconda sezione dello Studio.

L'Oasi Gorzente (figura 29) è interamente inclusa nel SIC Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin; la conferma della zona protetta accresce nel settore occupato il livello di tutela per habitat e specie target, eliminando i fattori di incidenza legati allo svolgimento dell'attività venatoria.
Le modifiche chieste dall'ATC 1 all'Oasi Gorzente non sono state accolte in quanto, consistendo in un'erosione dei confini dell'area, anche sul confine con il territorio piemontese, ne avrebbero snaturato la funzione di zona protetta, creando un ingestibile corridoio venabile tra l'Oasi e il Parco delle Capanne di Marcarolo, in Piemonte.

Non è stata accolta pure la richiesta di soppressione dell'**Oasi Bric Teiolo** (figura 30), avanzata dalle Associazioni ambientaliste: si tratta di un'area storica, istituita nel 1952 e tuttora vocata alla tutela ed irradiamento della Lepre e della Pernice rossa, nonché utile per la tutela dell'avifauna legata alla vegetazione mediterranea.
Il mantenimento dell'area è significativo anche per la collocazione alle spalle di un'area molto popolosa come Sestri Ponente, in prossimità alla discarica di Scarpino, alla quale è peraltro preesistente.
Nel contesto definito dal PFV, l'Oasi Bric Teiolo continua a svolgere la sua funzione di tutela anche in connessione con l'adiacente SIC M. Gazzo, nell'ambito della rete ecologica della Regione Liguria (tabella 6, figura 49).

Nonostante i rilevanti problemi di gestione del Cinghiale in ambito urbano, l'**Oasi Parco delle Mura** è stata confermata senza variazioni, a causa dell'impossibilità di definire confini utili per una gestione venatoria dell'ungulato senza incidere in modo rilevante su altri utilizzi dell'area (figura 31).
Sita in un contesto fittamente compenetrato con il tessuto urbano, la Zpp è infatti oggetto di una intensa fruizione, soprattutto escursionistica, da parte della cittadinanza, e possiede una forte vocazione di turismo culturale non ancora pienamente valorizzata.
L'Area naturale protetta di interesse locale "Parco delle Mura", istituita dalla Regione Liguria con DGR 1506 del 21/11/2008, è sovrapposta, nel Comune di Genova, con la preesistente ed omonima Oasi.
L'area, che fa parte del sistema delle aree naturali protette della Regione Liguria, non rientra tra gli istituti per i quali è previsto dalla l.r. 12/95 il divieto di caccia, per cui beneficia del vincolo apposto dall'istituzione della Zpp in funzione delle altre forme di fruizione del territorio potenzialmente incompatibili con l'attività venatoria (es. turismo culturale, escursionismo, attività ginniche, MTB, ecc.).
L'Oasi non presenta sovrapposizioni con alcun SIC.

La richiesta di soppressione, da parte delle Associazioni di protezione ambientale, relativa all'**Oasi Polcevera** (in precedenza Habitat per l'avifauna migratoria, figura 32), non è stata accolta per non eliminare un'area che, oltre a svolgere la finalità istitutiva lungo una delle principali rotte migratorie dell'avifauna nel territorio provinciale, non ha dato luogo all'insorgere di problemi rilevanti rispetto alla gestione del Cinghiale, come talvolta avvenuto altrove.
L'Oasi non presenta sovrapposizioni con alcun SIC.

La **ZRC Pratorondanino** è stata confermata senza variazioni (figura 33). Le proposte di modifica avanzate da FIDC, consistenti nella sottrazione al vincolo di due settori di diversa estensione, avrebbero infatti comportato un'ulteriore riduzione dell'area, all'interno della quale sono state già realizzate ed autorizzate le due ZAC recintate di tipo C "Laiasso" e "Monte Drà". L'eventuale accoglimento della proposta avrebbe definito una Zpp irregolare, costituita da lembi residuali e inadatta a svolgere adeguatamente le finalità istitutive.
In tal caso, un'eventuale alternativa avrebbe potuto essere rappresentata dalla più complessa "rotazione" dell'area protetta verso M. Pracaban, all'interno del SIC, in comune di Rossiglione, al fine di conservare una zona protetta di una certa dimensione ed unitarietà.

Le rimanenti zone protette provinciali sono state confermate senza variazioni, nel caso delle **ZRC Monte Pennello**, **Roccabruna** e **Villanoce**, grazie alle positive esperienze di gestione, alle problematiche legate al Cinghiale comprese entro margini gestibili, alla razionale definizione dei confini.

La ZRC Monte Pennello è interamente compresa nel SIC Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin (figura 34); la ZRC Roccabruna è in gran parte compresa nel SIC L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave (figura 35); la ZRC Villanoce è interessata da un lembo marginale del SIC Parco dell'Aveto, al quale è in gran parte contigua (figura 36) e che integra funzionalmente nel contesto della rete ecologica regionale (tabella 6, figura 49).
I progetti di gestione realizzati nelle tre aree nel corso degli anni rientrano tra le attività con impatto positivo descritte nella seconda sezione dello Studio; si ricordano i principali: il Progetto Lepre nella ZRC M. Pennello, finalizzato all'istituzione di un'unità di gestione specialistica nei territori circostanti; i progetti di recupero delle zone umide nella ZRC Roccabruna, anche grazie a finanziamenti regionali mirati; le esperienze di miglioramento ambientale in agroecosistemi e di educazione ambientale nella ZRC Villanoce.
Sono tutti esempi che pongono in risalto la possibile coincidenza tra finalità di gestione faunistico-venatoria e obiettivi di conservazione dei SIC.

Zone protette provinciali modificate

Sono state oggetto di modifiche di confine le Oasi Scoffera, Entella e Maggiorasca, le ZRC Monte Canne, Val Noci, Monte Fasce, Monte Caucaso, Monte Ramaceto, Rocca dell'Aquila e Biscia-Bocco.

L'**Oasi Scoffera** è stata ritoccata sul versante della Valle Scrivia, escludendo un settore antropizzato fortemente interessato dalla presenza del Cinghiale, per il quale si sono più volte rivelati necessari interventi di controllo in braccata (figura 37).
L'area non è interessata dalla presenza della rete Natura 2000 e l'incidenza di tale scelta è pertanto nulla.

L'**Oasi Entella** è stata oggetto di limitati ritocchi di confine, per una tabellazione più razionale (figura 38). L'incidenza di tali rettifiche, che interessano settori esterni al SIC, è nulla in quanto riguarda settori marginali e non influenza in alcun modo la funzionalità dell'area protetta.
Non è stata accolta la proposta dell'ATC 2 di ampliare l'area verso monte, per la minore vocazione faunistica delle aree interessate, tra l'altro comprendenti vasti settori antropizzati.

L'**Oasi Maggiorasca** è stata ridotta nel settore occidentale, in corrispondenza di aree boschive interessate dalla periodica necessità di effettuare interventi di controllo del Cinghiale. Tale riduzione è stata bilanciata da un ampliamento in aree aperte vocate per la Lepre, la Pernice rossa e passeriformi di interesse conservazionistico alle spalle di S. Stefano d'Aveto (figura 39).
La riduzione e l'ampliamento avvicinano la perimetrazione dell'Oasi a quella del SIC Parco dell'Aveto, che insiste sul medesimo territorio: l'inserimento di settori aperti del SIC tra le aree con divieto di caccia determina una incidenza positiva, aggiungendo l'ulteriore livello di protezione definito dalle Zpp.

È stata accolta la proposta di modifica della **ZRC Monte Canne** avanzata dall'ATC GE 1, che comporta una limitata riduzione a fronte della possibilità di effettuare in modo più efficace la gestione del Cinghiale, eliminando alcuni settori intensamente frequentati, nonché una migliore e più evidente definizione dei confini (figura 40).
L'area non è interessata dalla presenza della rete Natura 2000; la modifica determina pertanto un'incidenza nulla.

Per la **ZRC Val Noci** è stata accolta la proposta dell'ATC GE 1 di ampliare la zona che, pur essendo vocata per gli ungulati, non ha mai dato luogo a criticità per le attività agro-silvo-pastorali, nel settore tra la Gola di Sisa e le pendici del M. Bano. L'area è stata inoltre ampliata in settori aperti vocati per Lepre, Pernice rossa e, più in generale, specie di interesse conservazionistico, sul versante della Val Bisagno (figura 41).
Gli ampliamenti della ZRC, che nel settore occidentale la estendono nel SIC omonimo e sul versante orientale interessano aree aperte a pascolo, determinano nel loro complesso un'incidenza positiva.

La **ZRC Monte Fasce** è stata ridotta in un'area alle spalle della città di Genova frequentemente interessata da interventi di controllo del Cinghiale. Tale riduzione è compensata da un ampliamento nella zona occidentale in corrispondenza di aree aperte di interesse per la piccola fauna stanziale così come per specie ed habitat tutelati dalla rete Natura 2000 (figura 42).
Le modifiche insistono nell'ambito del confine del SIC e sono in grado di determinare un'incidenza positiva, nel contenimento del Cinghiale come nella tutela per le aree aperte, fattori spesso direttamente correlati.

È stata accolta la richiesta di riduzione della **ZRC Monte Caucaso** avanzata dall'ATC GE 2, che corrisponde ad una più razionale definizione dei confini dell'area; al contempo, sono stati effettuati limitati ampliamenti dettati dall'identica motivazione (figura 43).
Gli ampliamenti interessano il territorio dell'omonimo SIC, e sono pertanto da porre in relazione con una seppur limitata incidenza positiva, per l'eliminazione, nei settori interessati, delle incidenze potenziali derivanti dallo svolgimento dell'attività venatoria.

La **ZRC Monte Ramaceto** è stata oggetto di una consistente riduzione nel settore che dal M. Cucco raggiunge la Val Cichero sopra l'abitato di Villagrande (figura 44). Non è stata accolta la proposta dell'ATC 2 per l'esclusione di un settore alle pendici del M. Mignano, sul versante opposto della Valle, in quanto non pienamente rispondente all'esigenza di ridurre gli ambienti protetti idonei alla presenza del Cinghiale. Al contrario, la modifica effettuata, che esclude dalla Zona protetta settori di boscaglia e macchia, consentirà di operare una maggiore tutela delle attività agricole, permettendo in tale settore l'organizzazione di azioni di caccia al Cinghiale nel corso della stagione venatoria e di interventi di controllo, anche in braccata, nel resto dell'anno.
Nel settore escluso la necessità di ridurre la pressione da parte del Cinghiale sulle attività agricole è prevalente rispetto a considerazioni su incidenze negative potenziali, quale ad esempio l'eventuale disturbo sul Lupo, non segnalato dalla DGR 1687/09 come specie target per questo sito.
Peraltro, la riduzione effettuata interessa in prevalenza settori esterni al SIC, mentre le parti interne presentano, secondo la carta degli habitat, una copertura a foreste di *Castanea sativa* (habitat 9260) e habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi (non compresi in Allegato I): l'incidenza non è significativa, mentre agli effetti della tutela degli habitat aperti, finalizzata alla tutela di specie target quali Averla piccola, Calandro e Succiacapre, è ravvisabile una lieve incidenza positiva.

La ZRC Biscia-Bocco e la ZRC Rocca dell'Aquila sono state unite nella **ZRC Roccagrande** (figura 45), eliminando i settori maggiormente idonei alla presenza del Cinghiale e mantenendo, nel quadro di un disegno più razionale, le parti vocate alla piccola fauna stanziale (Lepre, Pernice Rossa) e di maggiore interesse naturalistico, anche in considerazione della presenza del SIC. Proprio in tali aree sono stati realizzati progetti finanziati dalla Regione Liguria (di cui alla seconda sezione, miglioramenti ambientali) ed esperienze di gestione da parte della Provincia. L'accorpamento recepisce in parte la proposta avanzata in tal senso dall'ATC GE 2.
La ZRC Roccagrande ricade quasi per intero nel SIC M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu; i nuovi settori ricadono tutti all'interno del SIC, mentre alcune delle riduzioni effettuate ne sono esterne.
Come in altri casi, l'incidenza positiva è determinata dall'eliminazione delle incidenze derivanti dall'attività venatoria in aree di elevato pregio naturalistico.

Zone protette provinciali di nuova istituzione

Sono istituite due nuove Zone protette provinciali: l'Oasi Forte Ratti e l'Oasi Punta Manara-Vallegrande.

L'istituzione dell'**Oasi Forte Ratti** (figura 46) è stata proposta dal WWF Liguria e risponde all'esigenza di tutelare un'area molto frequentata alle spalle di diversi quartieri genovesi, caratterizzata da elementi storici di interesse (le fortificazioni orientali) e dal permanere di valori naturalistici di interesse conservazionistico. Non è compresa in alcun SIC, pur essendo prossima al SIC Torre Quezzi, finalizzato alla conservazione di *Euleptes europaea* e gestito dalla Provincia di Genova.
La perimetrazione effettuata, in gran parte corrispondente alla proposta ricevuta, è in grado di evitare l'insorgere di criticità connesse al proliferare dei cinghiali, già rilevate a proposito dell'Oasi Parco delle Mura; per le osservazioni relative alla fruizione in rapporto all'attività venatoria, anche per quest'area vale quanto già rilevato per l'altra, prospiciente, oasi "urbana".
L'istituzione dell'area definisce un'incidenza positiva rappresentata, in questo caso, dalla riduzione delle attività che recano disturbo alla fauna, in particolare verso alcune specie segnalate per l'area e tutelate dalla Direttiva 2009/147/CE (es. Averla piccola, Magnanina, Calandro; Di Turi *et al.*, 1998). Non si tratta solo del disturbo determinato dall'attività venatoria ma, soprattutto, dell'impatto generato da altre attività, che al contrario della caccia si verificano anche in periodo riproduttivo (es. fuoristrada, soft-air), che la presenza dell'Oasi potrà contribuire a contenere anche attraverso una maggiore azione di vigilanza.

L'**Oasi Punta Manara-Vallegrande** (figura 47) è istituita con l'obiettivo di avviare attività di conservazione e gestione naturalistica in una delle aree di costa meglio preservate della Provincia di Genova.
L'istituzione dell'area è stata chiesta dalle Associazioni ambientaliste, così come dall'ATC GE 2 e da alcuni circoli venatori locali, sebbene in seguito sia stata ritirata per contrasti con comitati e gruppi della zona.
Dal punto di vista faunistico-venatorio, l'istituzione del divieto di caccia consentirà la tutela dell'avifauna - in particolare migratoria - che frequenta gli ambienti di vegetazione mediterranea.
L'Oasi è interamente compresa nei due SIC Punta Manara e Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio; sottopone a protezione le aree di macchia e falesia individuate quali "zone rilevanti per la salvaguardia del SIC" (DGR 1687/09) oggetto di nidificazione di rapaci rupicoli (Falco pellegrino e Gufo reale) segnalati dalle Schede Natura 2000 (Regione Liguria, ottobre 2012).
L'istituzione dell'Oasi determina un'incidenza positiva, per la tutela che garantisce ad habitat e specie di pregio; benché le zone tutelate siano interessate da una bassa pressione venatoria, l'istituzione di un'oasi in un'area di rilevante interesse naturalistico consentirà di avviare azioni positive (miglioramenti ambientali, ripristino della sentieristica, educazione ambientale), corrispondenti agli obiettivi di tutela del SIC, che potranno estendere i loro effetti anche alle aree circostanti.
Si rileva infine, come considerazione a carattere generale, come l'area sia interessata da una intensa fruizione turistica ed escursionistica in tutti i mesi dell'anno: la presenza dell'Oasi può contribuire a rendere compatibili le due forme di fruizione del medesimo territorio.

Zone protette provinciali soppresse

Sono soppresse due zone protette provinciali: l'**Oasi Cassinea** e la **ZRC Monte Capanna**, la prima non interessata da siti della rete Natura 2000, la seconda marginalmente sovrapposta al SIC Rio Ciaé, sul versante occidentale e tirrenico dello spartiacque compreso tra il M. Capanna e il M. Carmo.

La soppressione della prima area corrisponde alle elevate concentrazioni di cinghiali riscontrate al suo interno, con conseguente necessità di effettuare periodici interventi di controllo faunistico all'interno della stessa. La soppressione dell'area protetta consentirà nella stagione venatoria l'intervento delle squadre di caccia del Cinghiale, mantenendo la popolazione di ungulati a livelli più bassi. La soppressione, da tempo prevista per le rilevanti criticità rilevate nelle zone circostanti, è condivisa dall'ATC GE 2.
La soppressione presenta incidenza nulla per la rete Natura 2000, assente nel sito in esame.

La soppressione della ZRC Monte Capanna è stata chiesta dal'ATC GE 1 e corrisponde all'esigenza di garantire il contenimento delle popolazioni di cinghiali, a tutela delle aziende agricole presenti, attraverso la gestione venatoria del sito.
La parte basale dell'area protetta, corrispondente al corso del Torrente Scrivia, è mantenuta ed unita all'Habitat per l'avifauna migratoria "Savignone", a formare l'**Oasi Scrivia,** finalizzata alla tutela dell'avifauna migratoria (figura 48).
Anche la soppressione della ZRC M. Capanna non determina incidenze significative, considerata la limitata estensione interessata dalla sovrapposizione con il SIC Rio Ciaé, interamente compresa in aree boscate e aree agricole insediate. La realizzazione dell'Oasi Scrivia, pur non interessando alcun sito della rete Natura 2000, potrà validamente contribuire alla protezione dell'avifauna migratoria, tra cui molte entità tutelate dalla Direttiva 2009/147/CE, che utilizzano il corridoio per specie di ambienti acquatici rappresentato dal corso d'acqua.

Di seguito sono presentate le cartografie in scala 1:25.000 che si riferiscono all'assetto delle Zpp definito dal PFV (figure 1-22), in rapporto alla pianificazione del 2003 e alla rete Natura 2000.
Le immagini seguono l'ordine della precedente trattazione.
I confini delle Zpp sono evidenziati dalla linea rossa, la precedente perimetrazione da un campo azzurro, i confini dei siti della rete Natura 2000 in verde (SIC) e blu (ZPS).

Poiché l'elemento rilevante, nel contesto dello Studio di incidenza, è rappresentato innanzitutto dal rapporto di ciascuna Zpp con i della rete Natura 2000, si è ritenuto di proporre di seguito cartografie semplificate, al fine di favorire un'immediata leggibilità che ponga in evidenza anche le modifiche apportate.
Pertanto, le cartografie che seguono rappresentano unicamente i tre elementi sopra citati: si rinvia alla Carta dello Studio di incidenza, in scala 1:25.000, per approfondimenti relativi alla presenza di altri importanti temi.

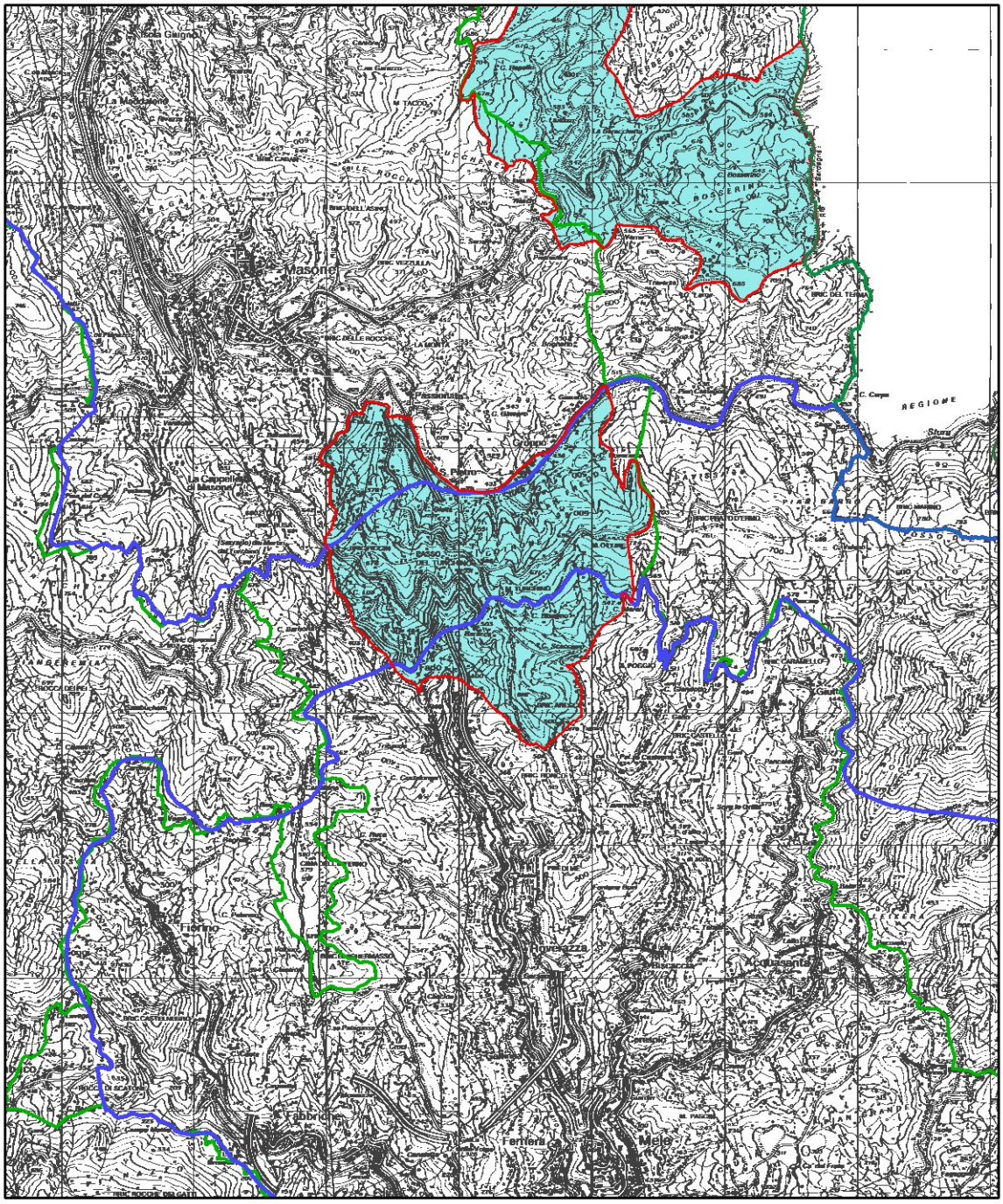


figura 27 - Valico Montano Turchino.

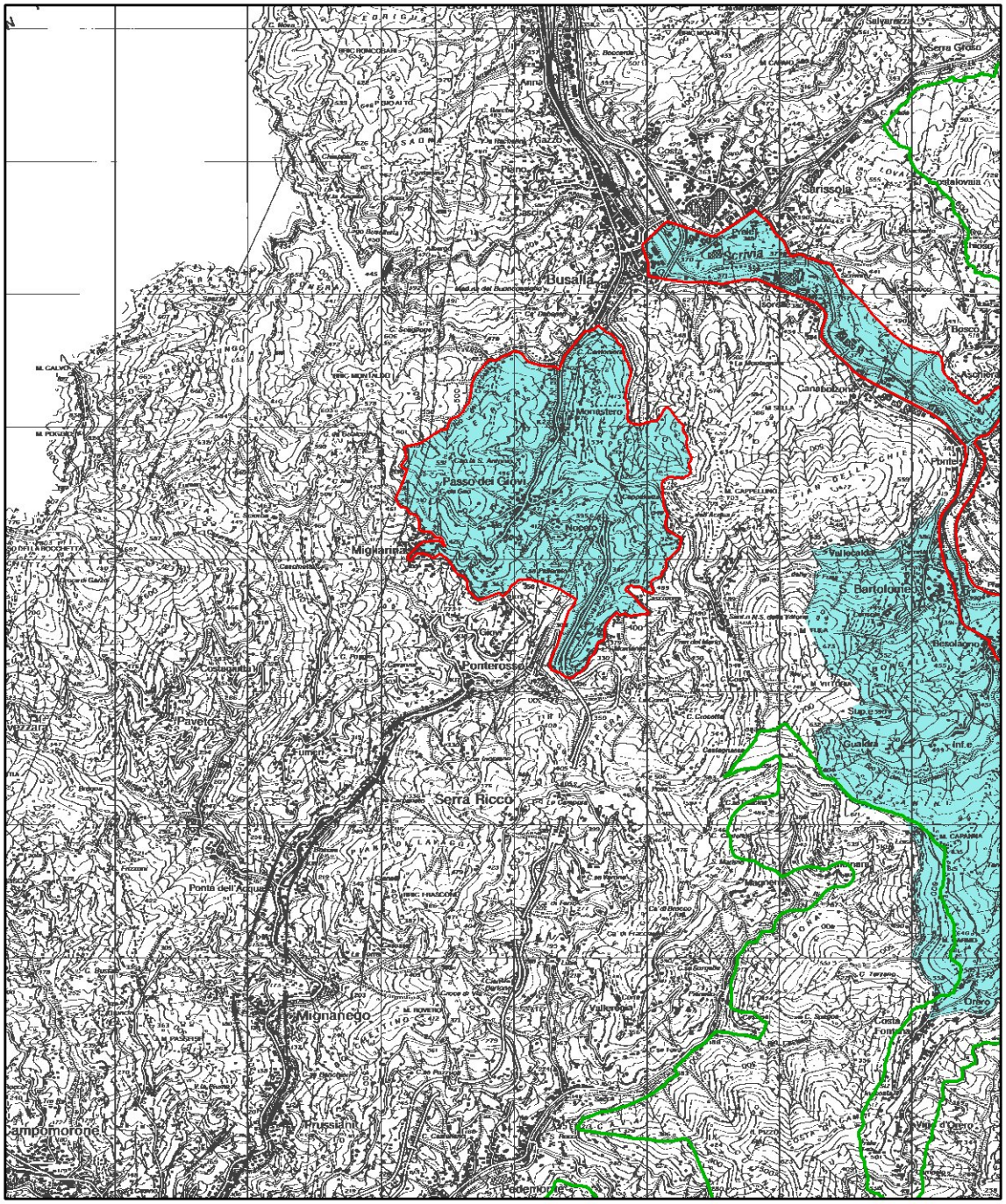


figura 28 - Valico Montano Giovi.

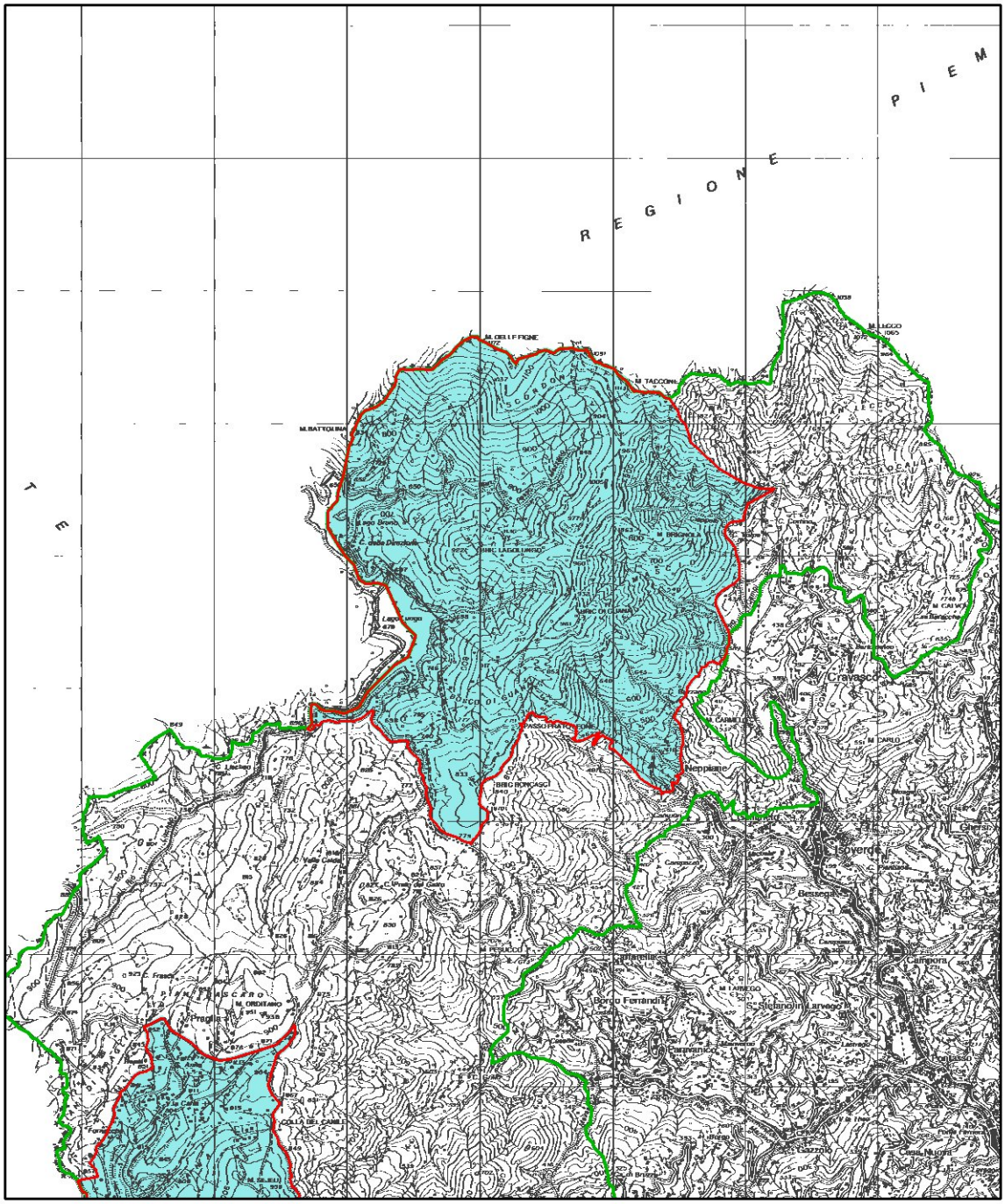


figura 29 - Oasi Gorzente.

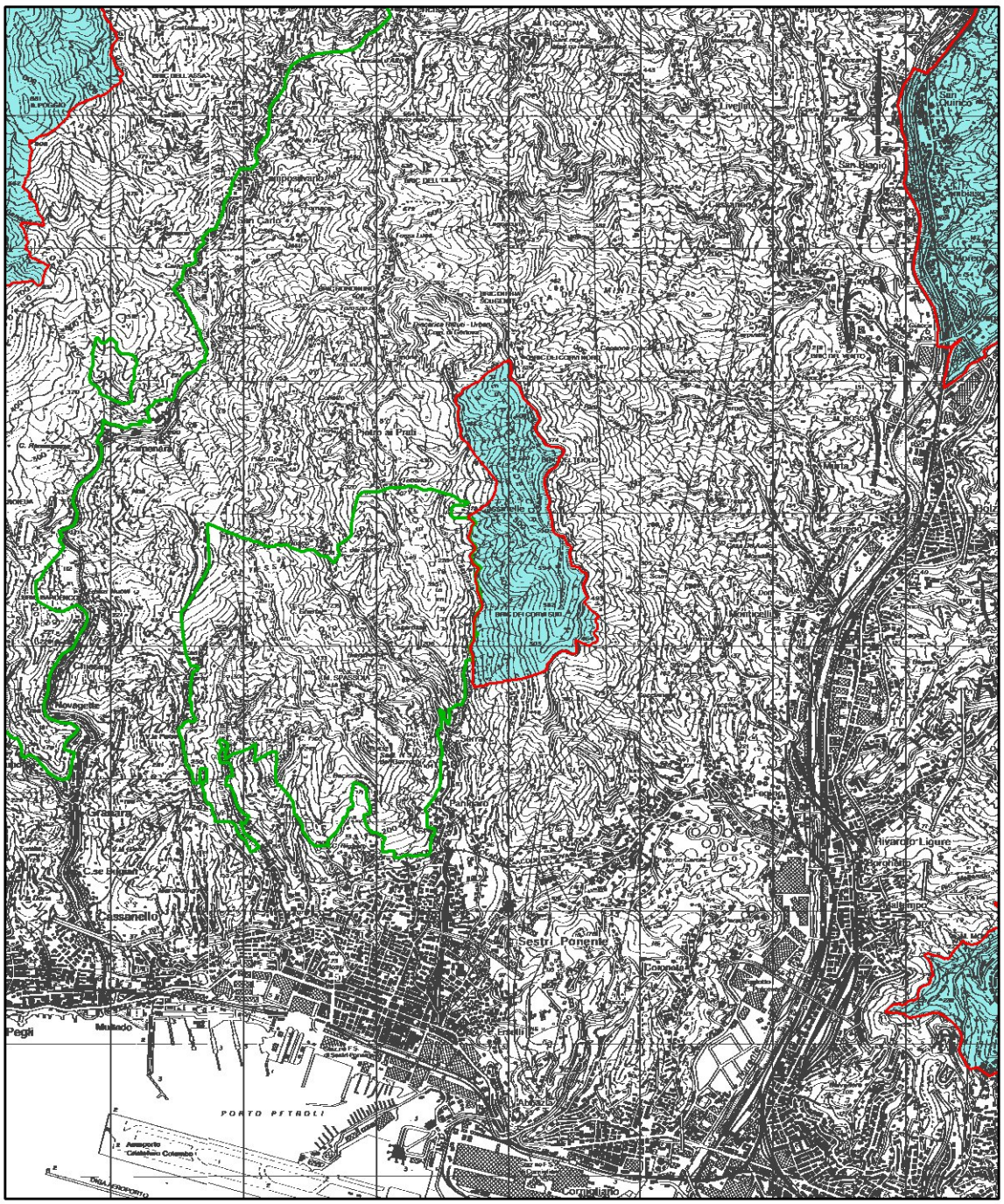


figura 30 - Oasi Bric Teiolo.

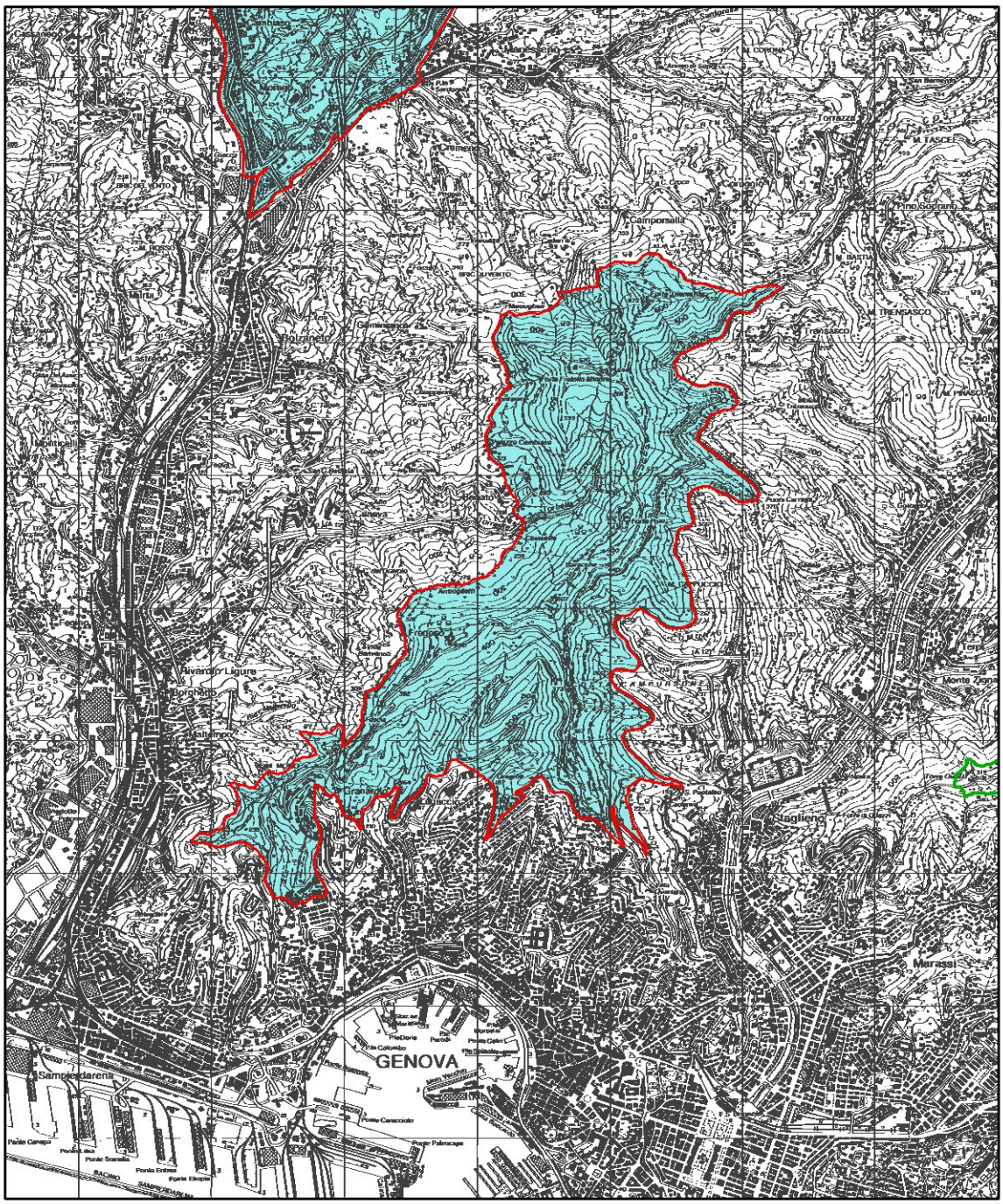


figura 31 - Oasi Parco delle Mura.

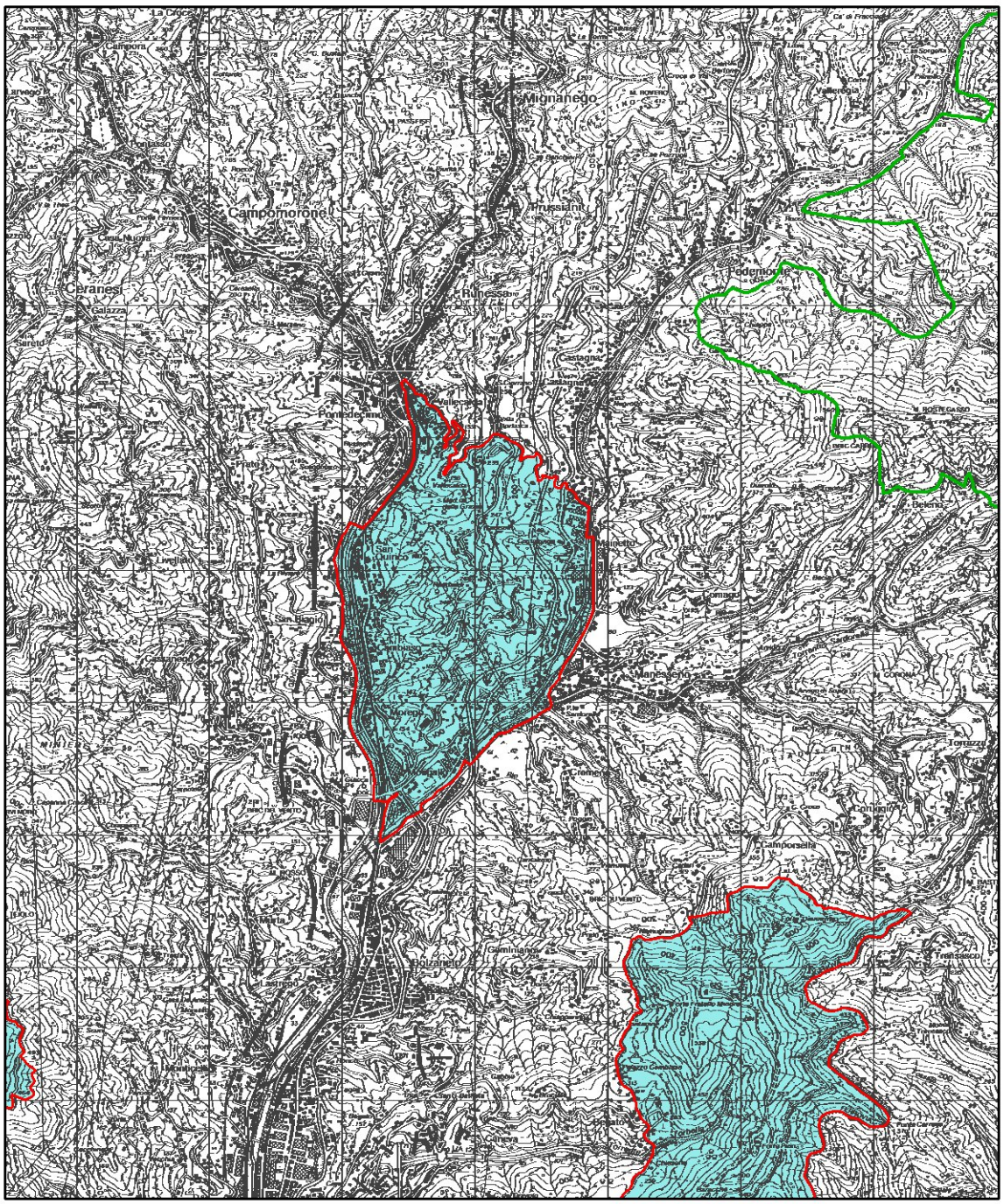


figura 32 - Oasi Polcevera.

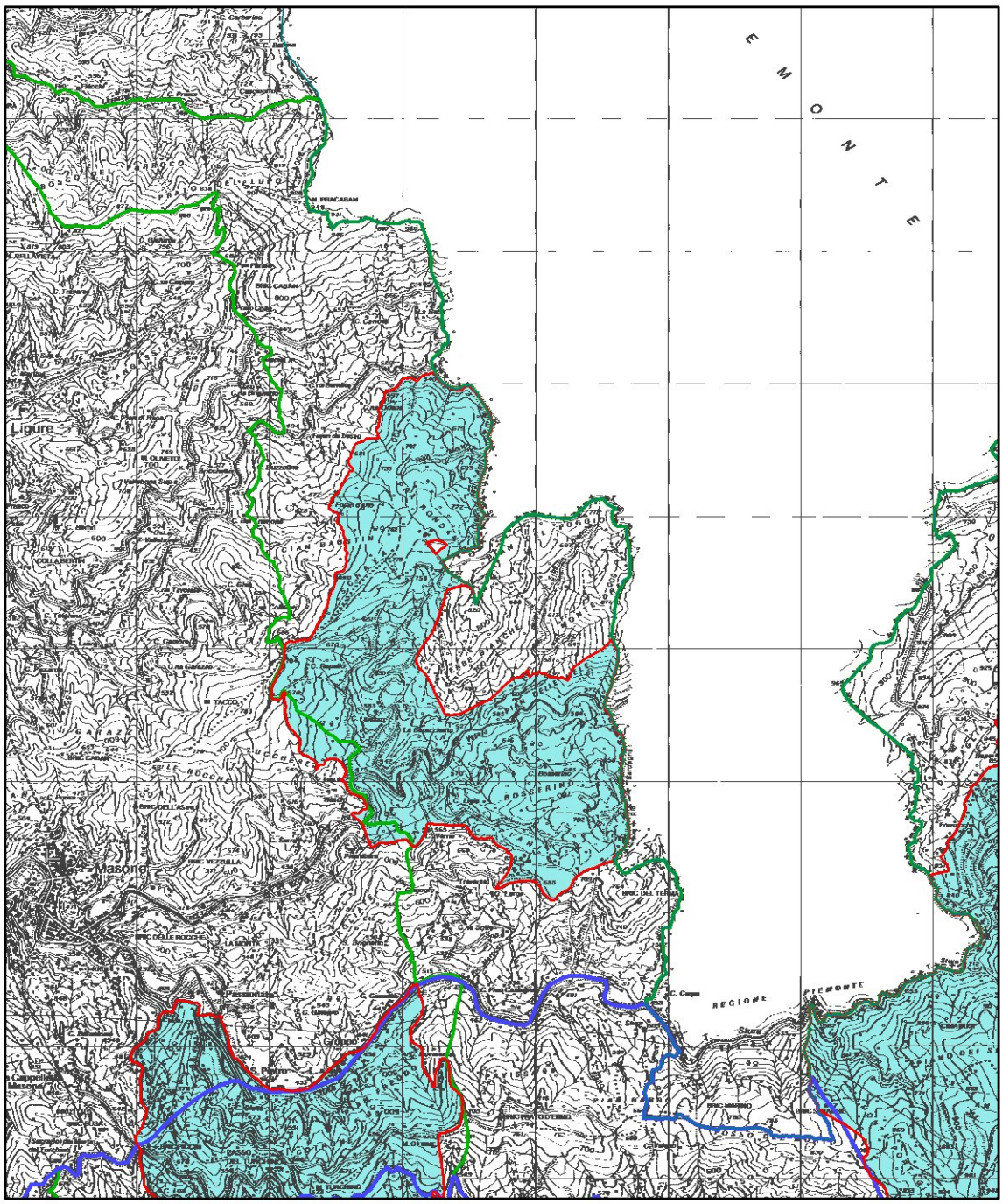


figura 33 - ZRC Pratorondanino.

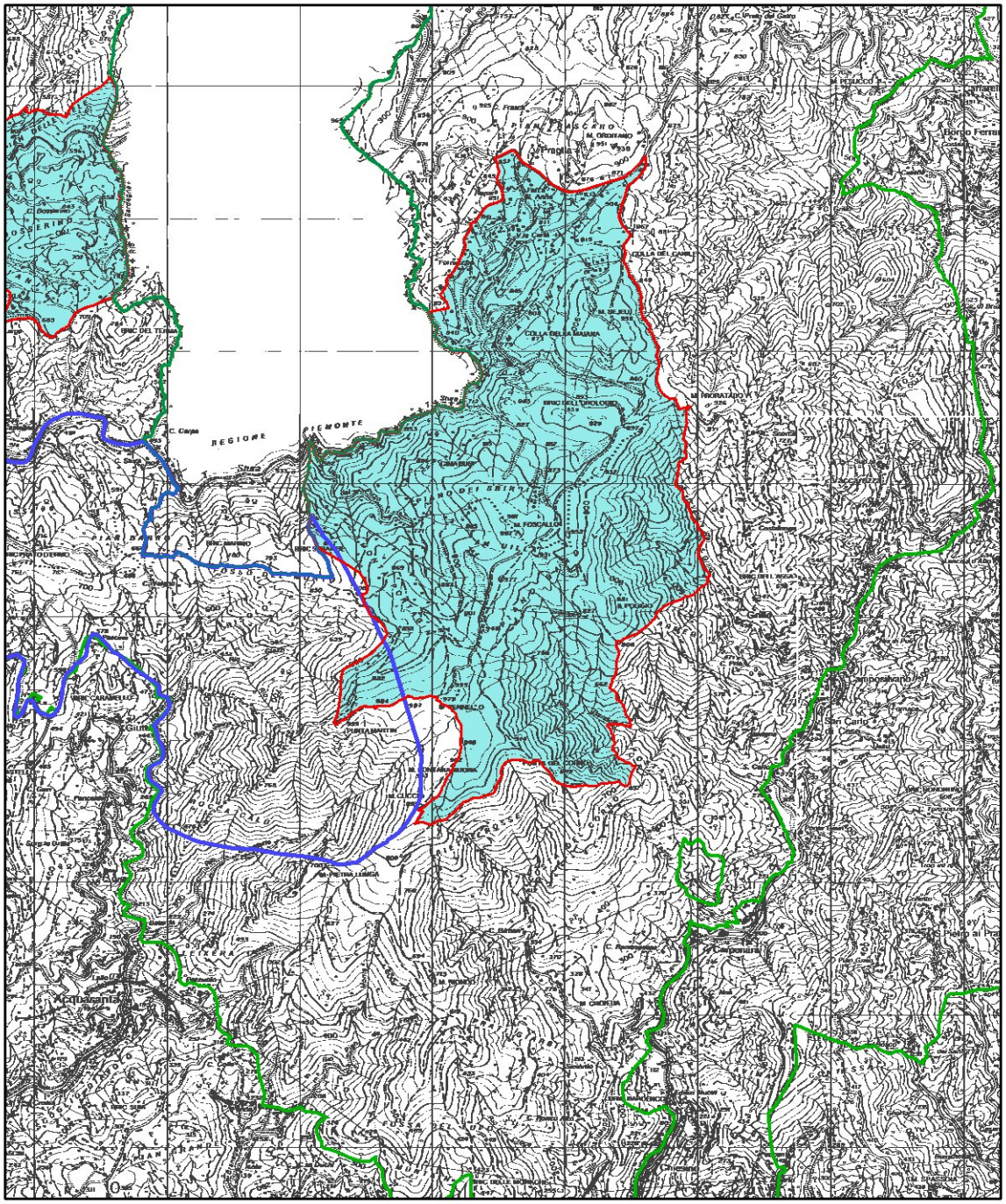


figura 34 - ZRC Monte Pennello.

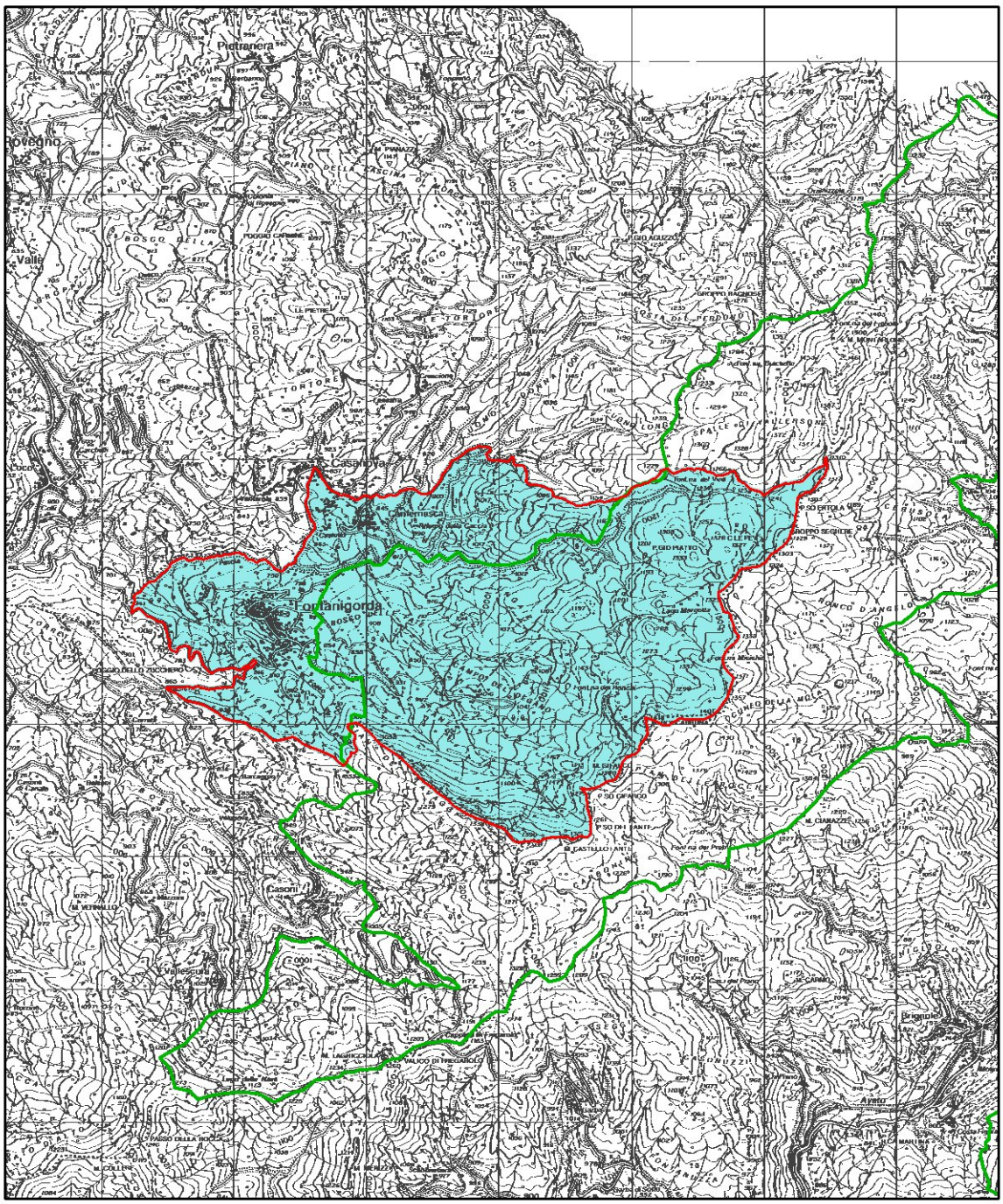


figura 35 - ZRC Roccabruna.

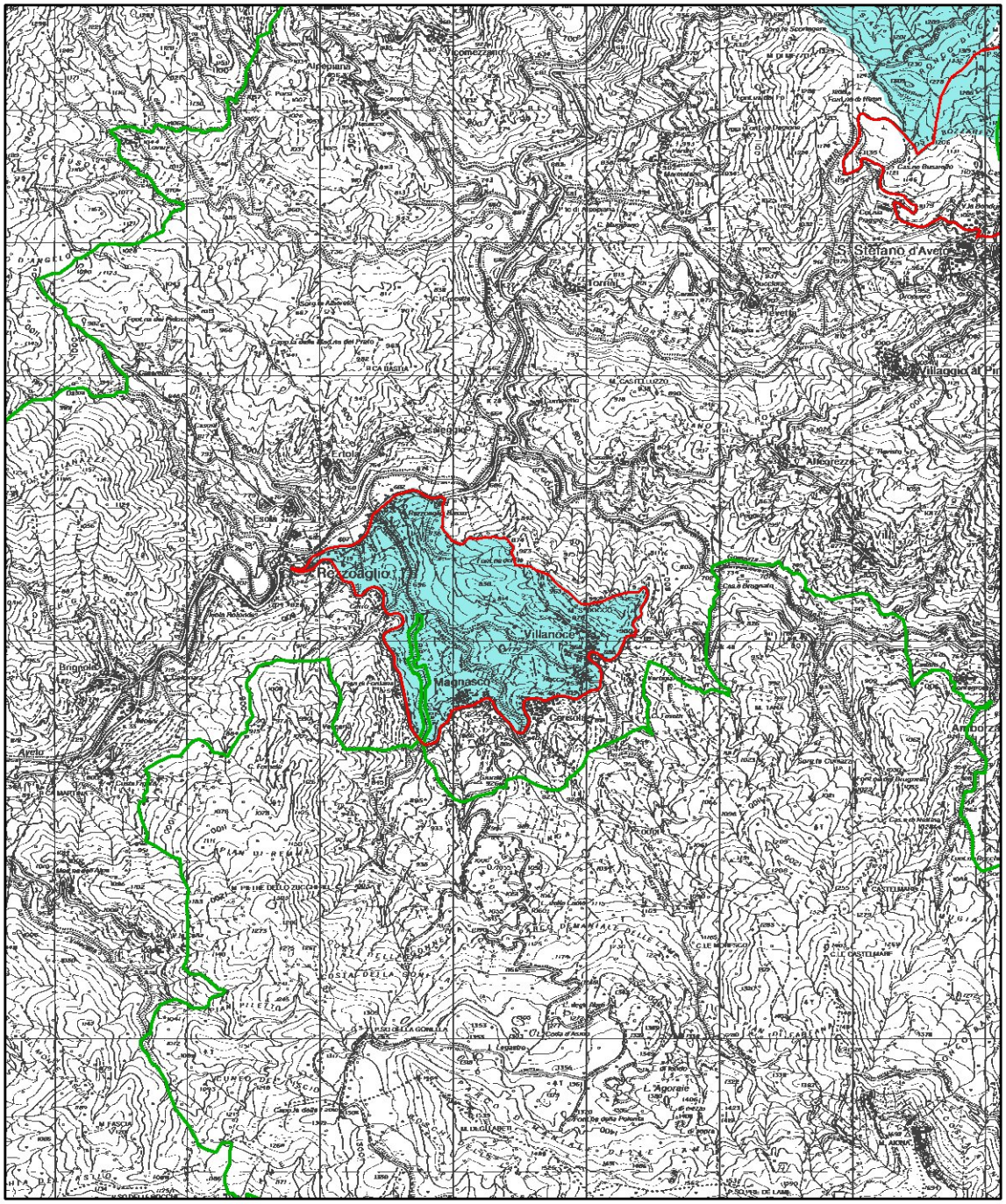


figura 36 - ZRC Villanoce.

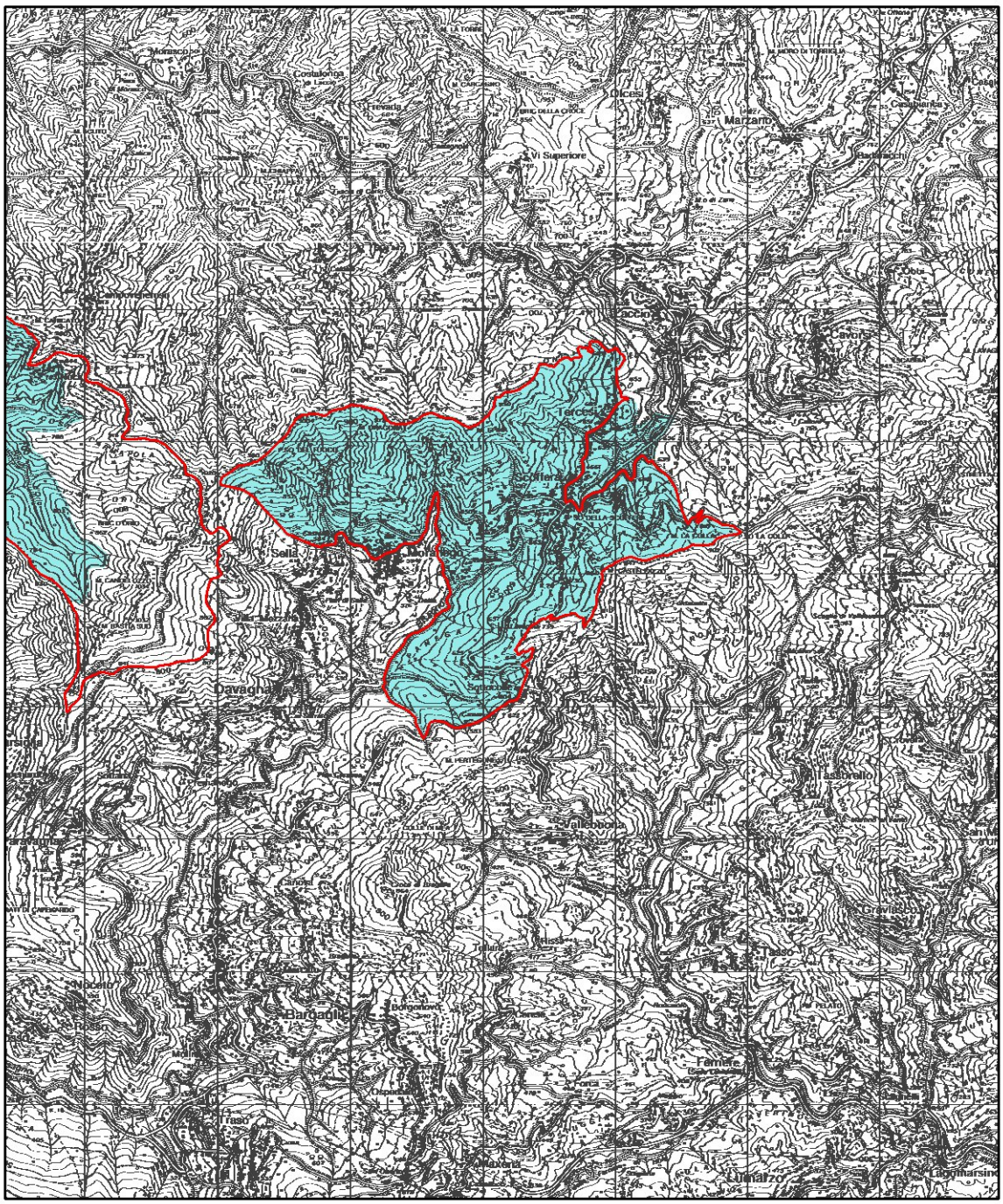


figura 37 - Oasi Scoffera.

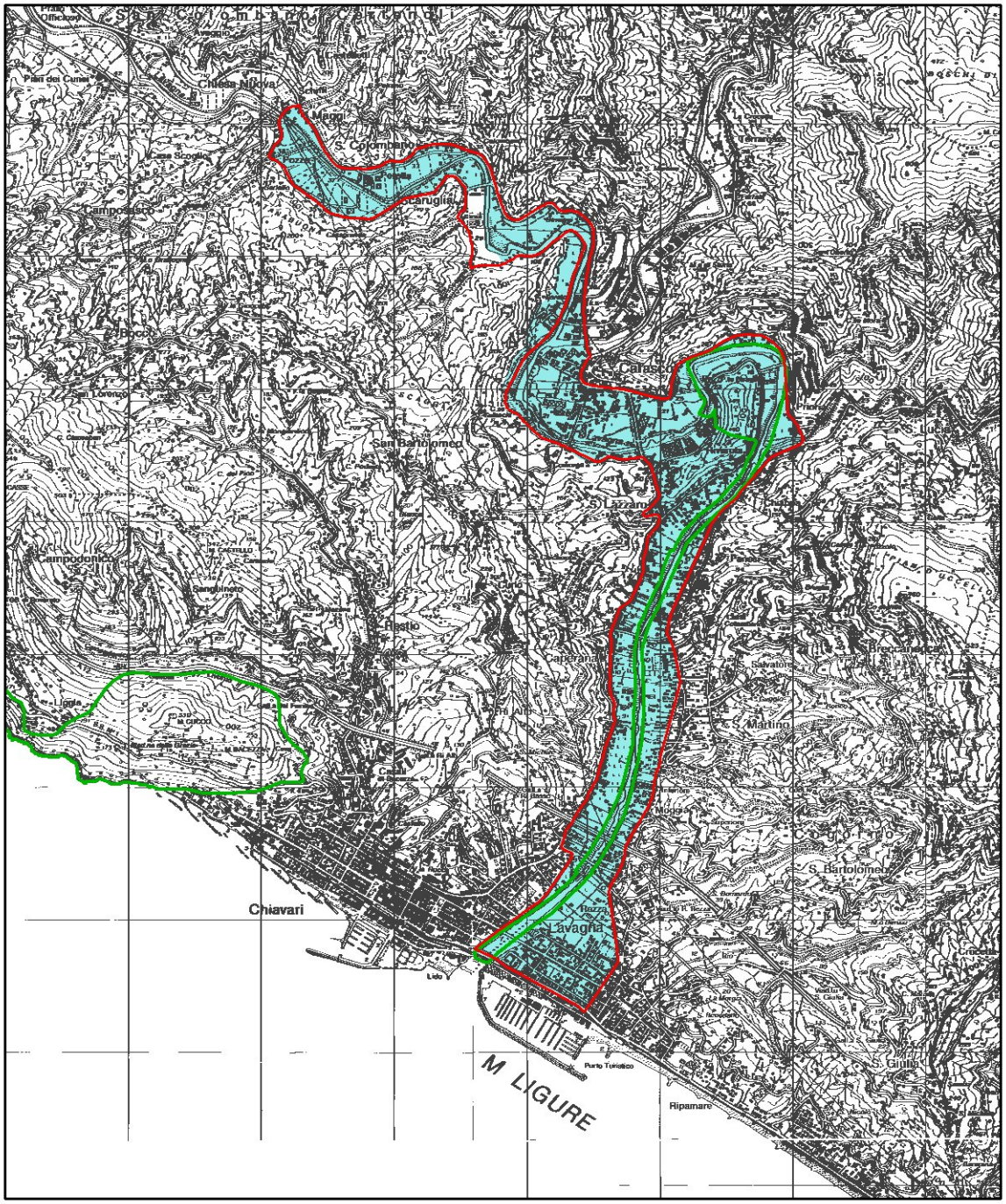


figura 38 - Oasi Entella.

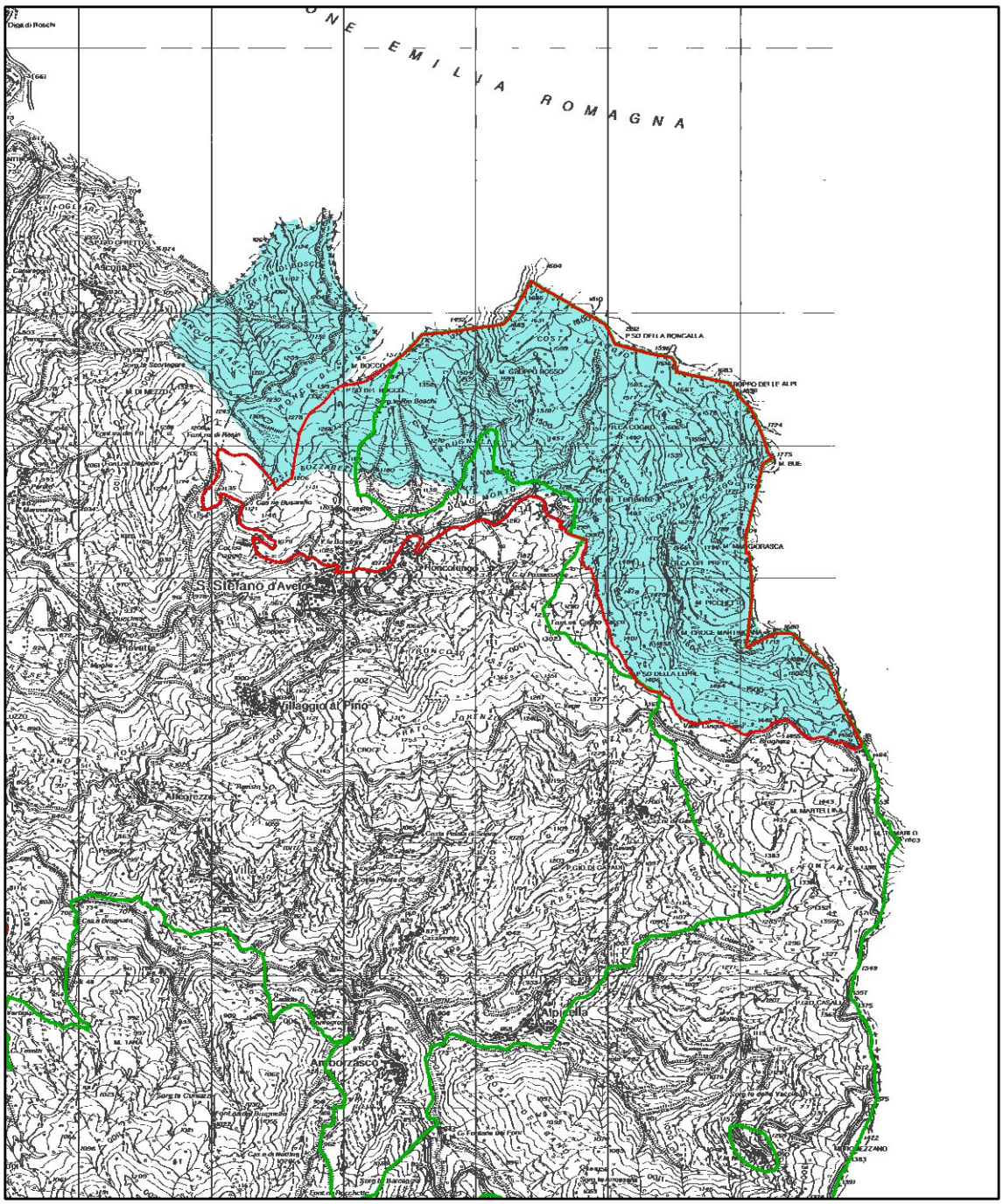


figura 39 - Oasi Maggiorasca.

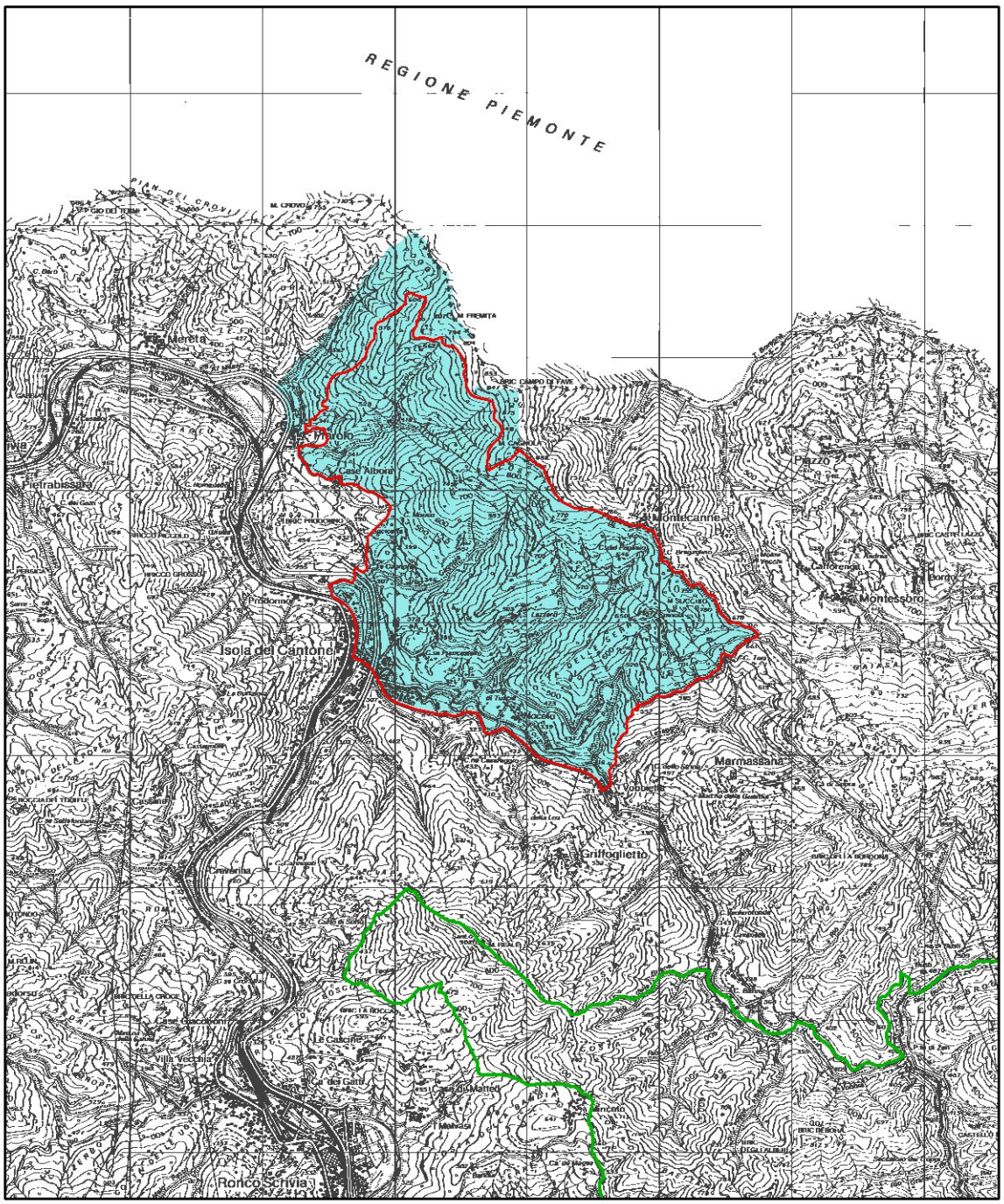


figura 40 - ZRC Monte Canne.

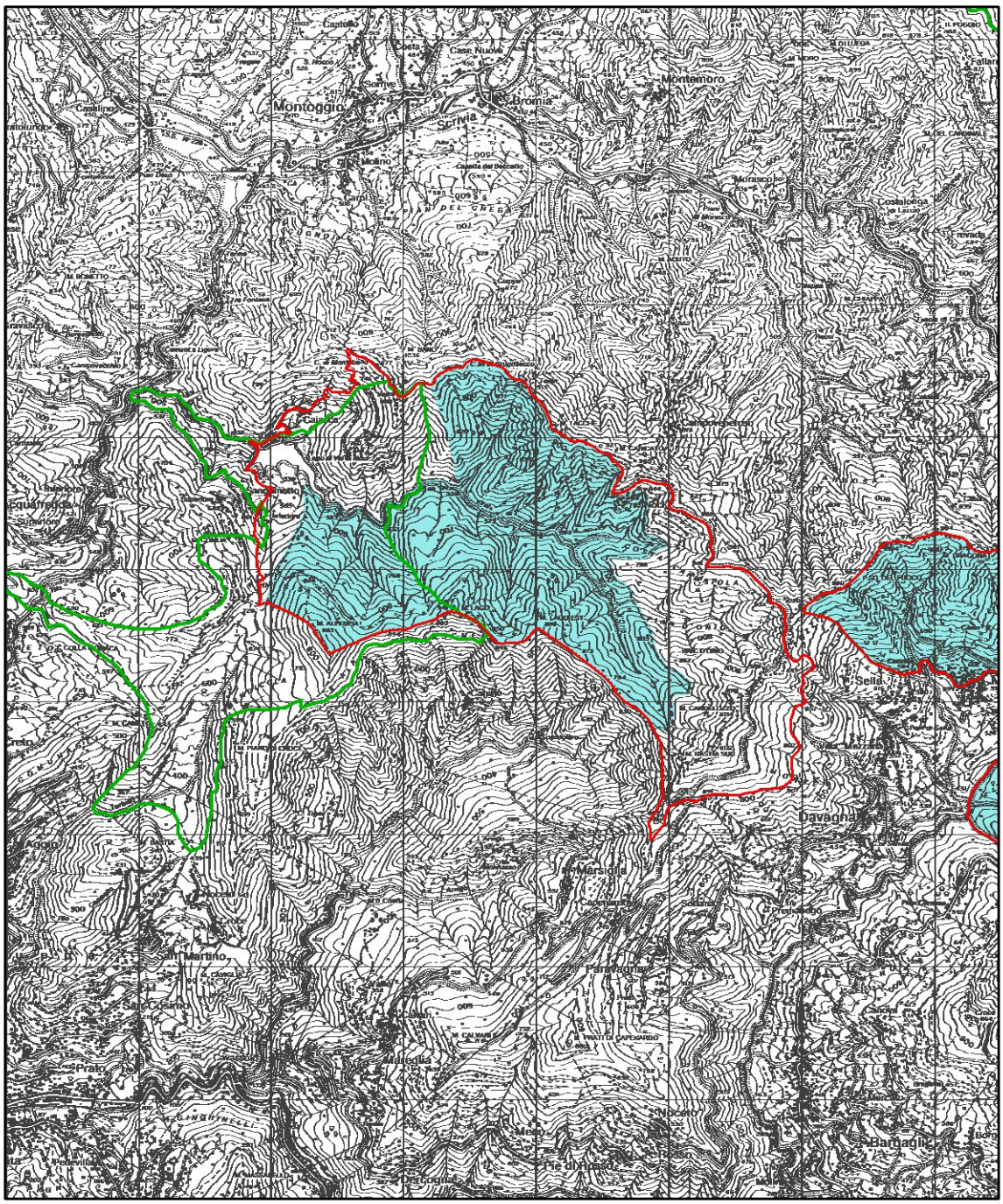


figura 41 - ZRC Val Noci.

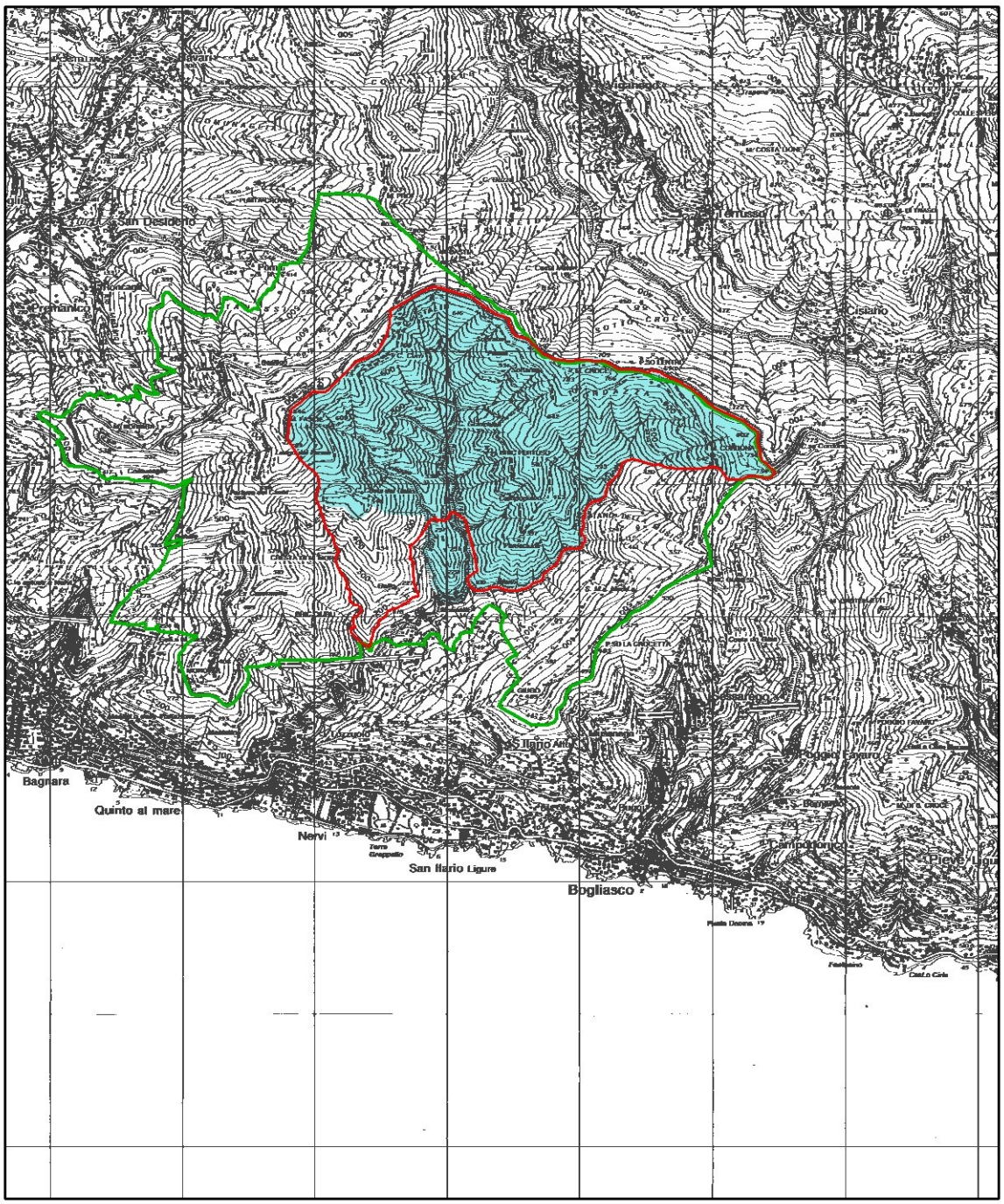


figura 42 - ZRC Monte Fasce.

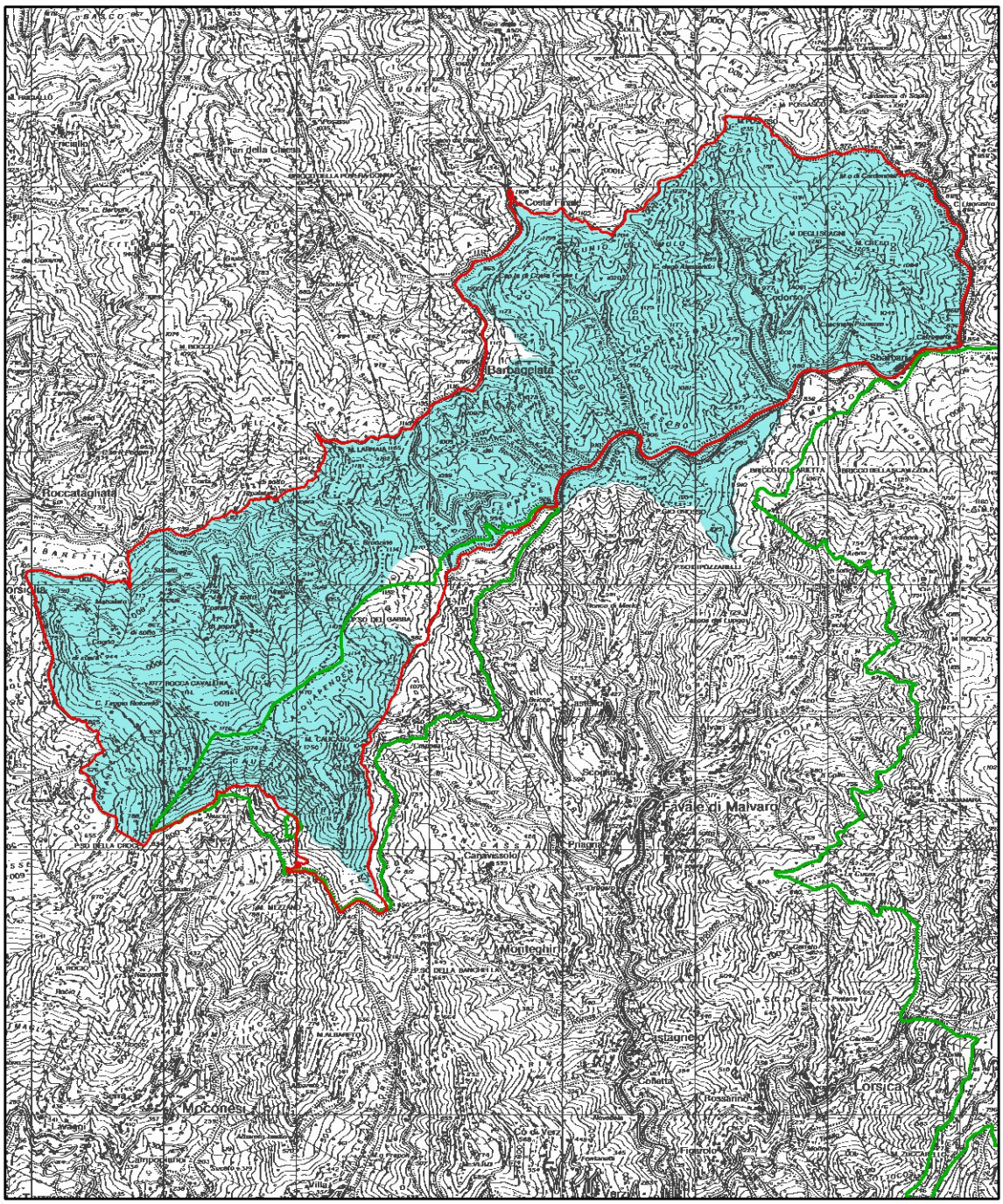


figura 43 - ZRC Monte Caucaso.

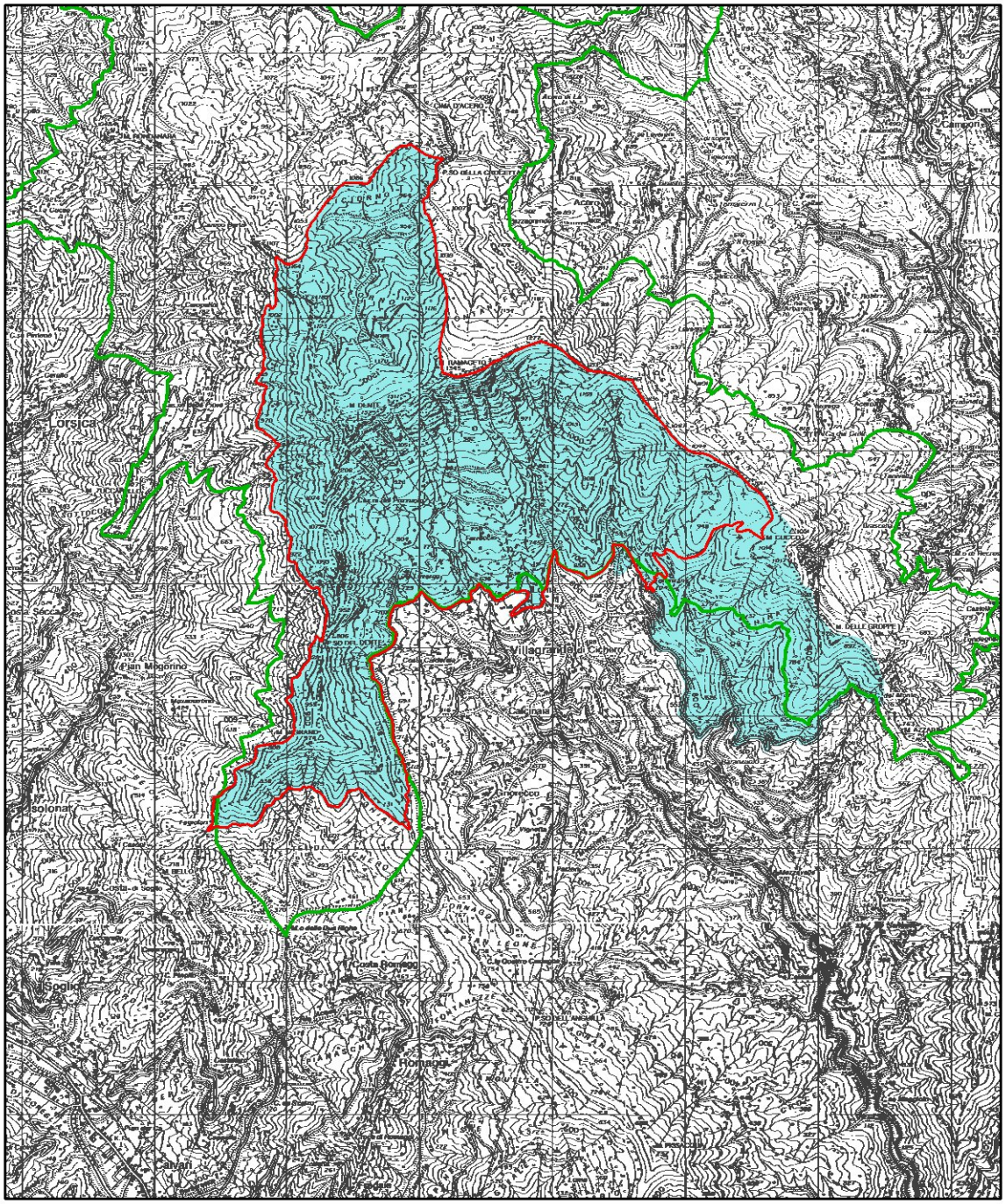


figura 44 - ZRC Monte Ramaceto.

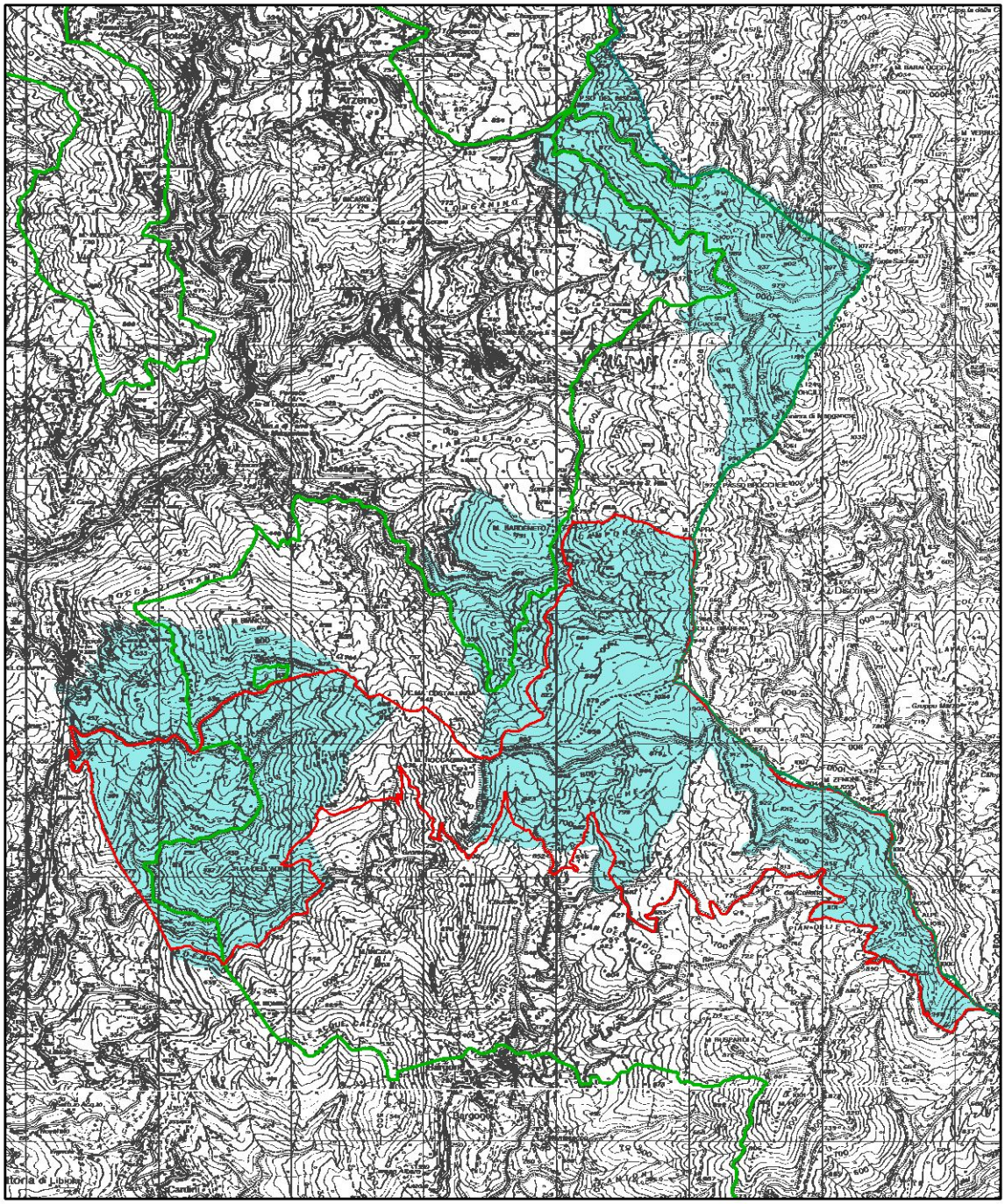


figura 45 - ZRC Roccagrande.

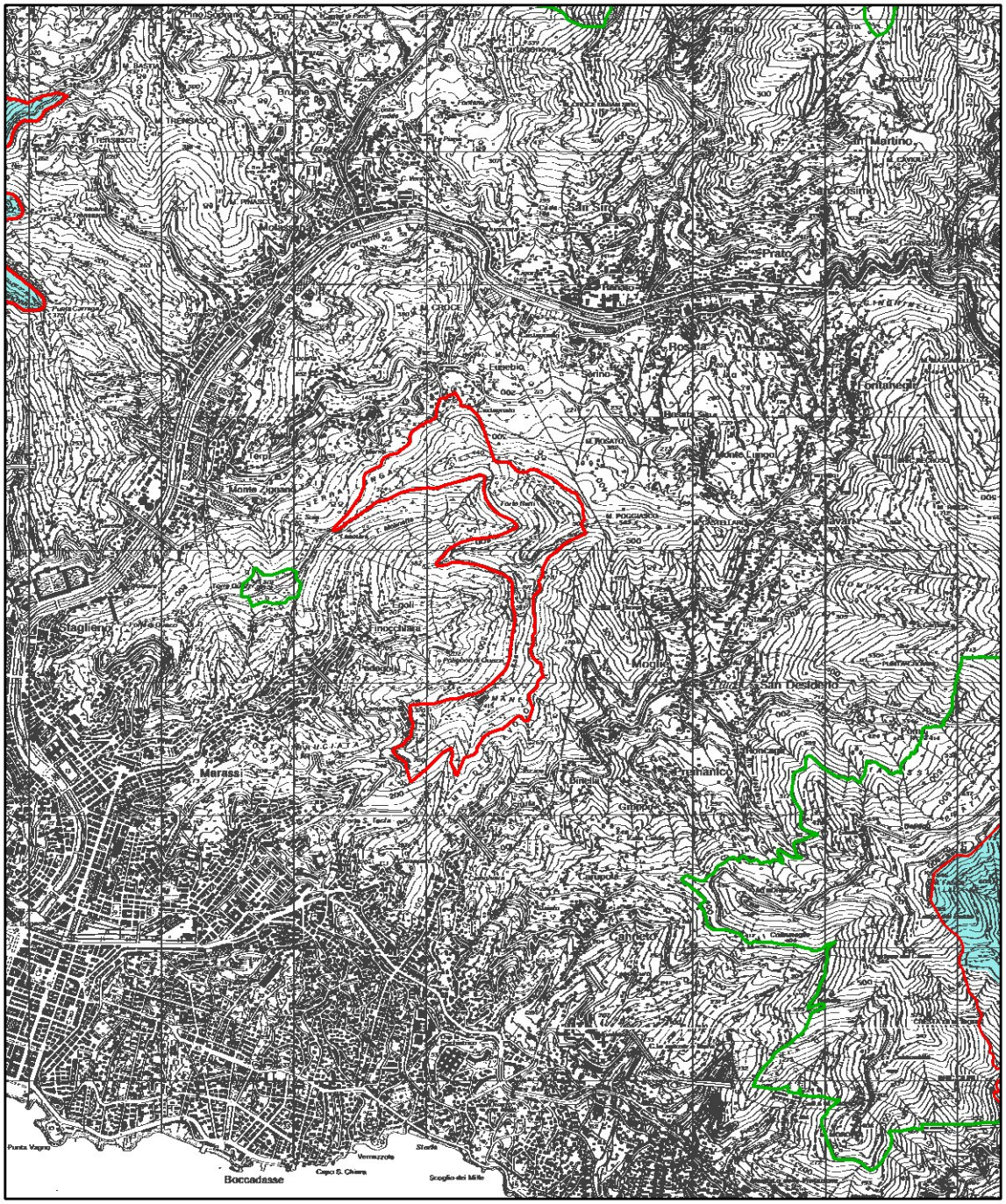


figura 46 - Oasi Forte Ratti.

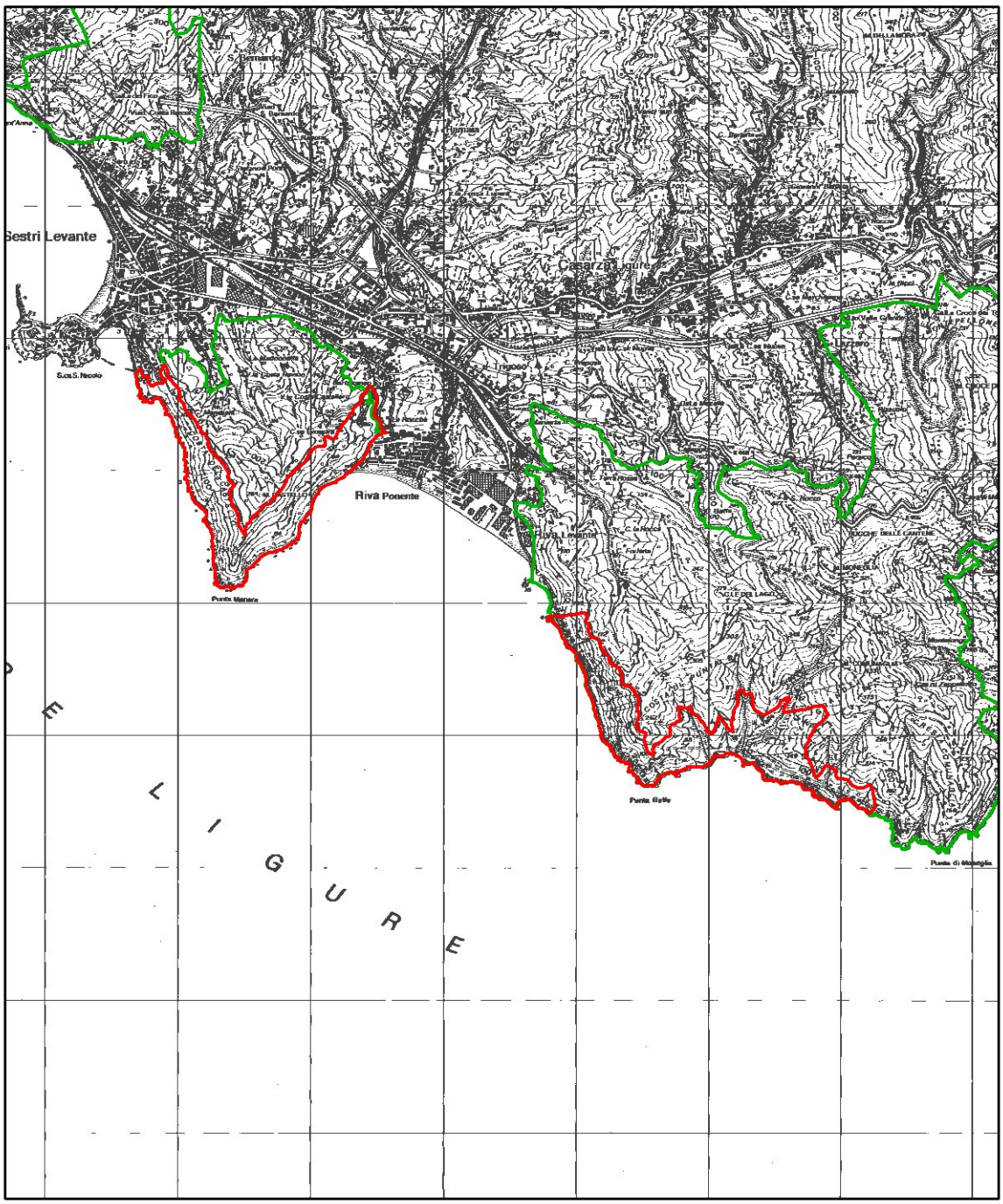


figura 47 - Oasi Punta Manara – Vallegrande.

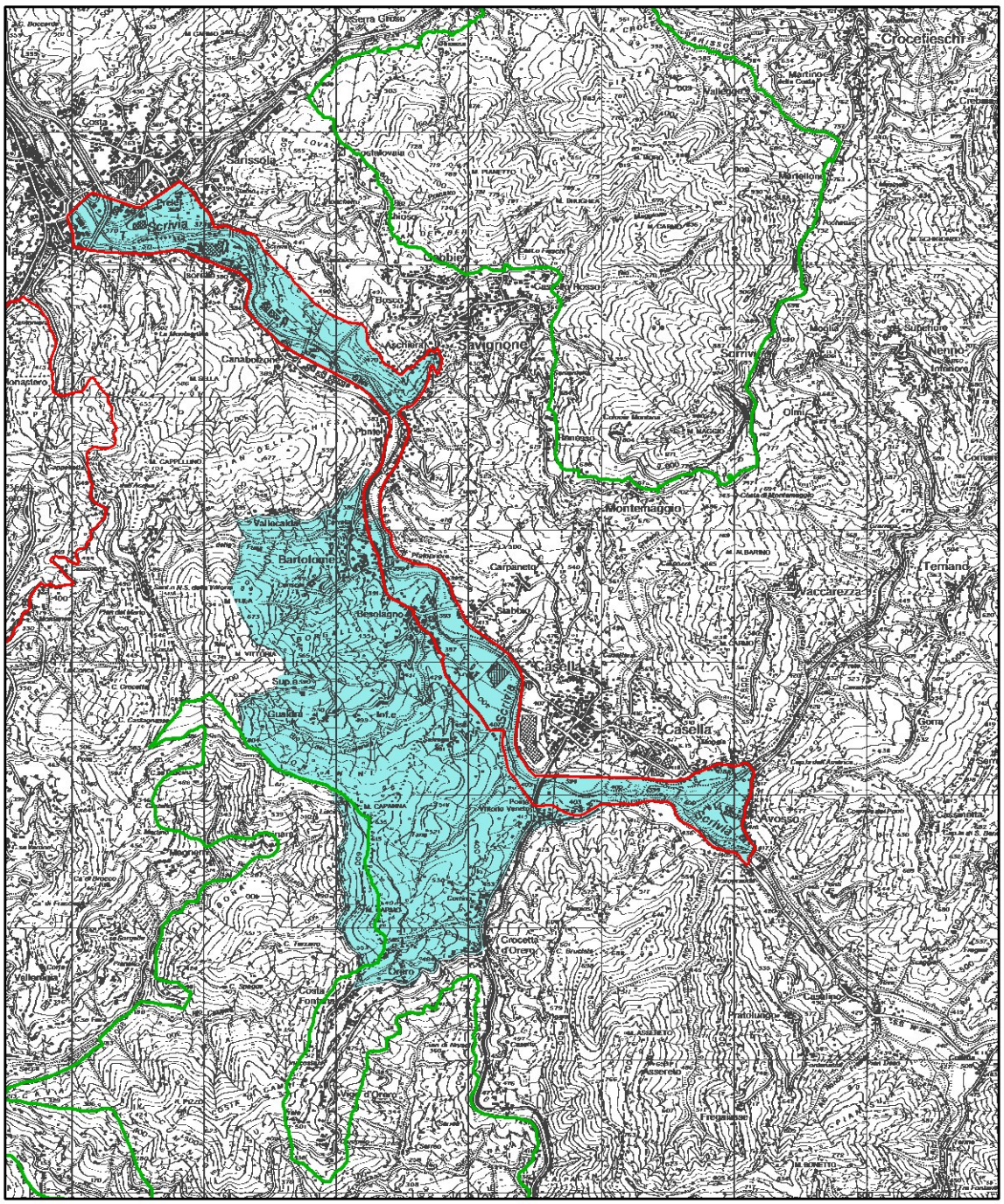


figura 48 - Oasi Scrivia.

Incidenza della revisione del sistema delle ZPP

Per tutte le dieci Zpp invariate, la conferma della perimetrazione definita dalla precedente pianificazione faunistico-venatoria provinciale, già sottoposta a valutazione d'incidenza, definisce un'incidenza nulla, confermando in cinque aree della rete Natura 2000 la tutela aggiuntiva del vincolo venatorio.
Le Zpp modificate, in riduzione o ampliamento, sono state variate per una più razionale individuazione dei confini, un migliore controllo del Cinghiale in funzione della salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali, la tutela di habitat aperti di interesse conservazionistico e faunistico-venatorio.
L'incidenza delle modifiche effettuate è, per quanto già osservato a proposito dei singoli casi sovrapposti a SIC, nulla o positiva.
Entrambe le Zpp di nuova istituzione definiscono, sulla base di quanto osservato, un'incidenza positiva su habitat e specie tutelati dalla rete Natura 2000, mentre le due soppressioni determinano un'incidenza rispettivamente nulla e non significativa.

Complessivamente, si può quindi affermare che la revisione del sistema delle Zpp, condotta sulla base dei criteri precedentemente esposti, non definisce incidenze significative, se non positive, su specie ed habitat tutelati dalla Rete Natura 2000.

Zone protette provinciali e rete ecologica regionale

Di seguito, nella tabella 6, si fornisce una sintetica analisi dei rapporti che intercorrono tra le Zpp e gli elementi della rete ecologica regionale. Assieme alla figura 49, mette in luce come le Zpp siano integrate nella rete ecologica, sia per le ampie sovrapposizioni con le core area rappresentate dai siti della rete Natura 2000, sia in qualità di ulteriori elementi di connessione tra le parti che compongono la rete regionale. Le Zpp svolgono in tal modo un ruolo particolarmente importante per specie di interesse comunitario che possono subire un impatto significativo da parte dell'attività venatoria, ad esempio il Lupo, come sopra già ricordato.

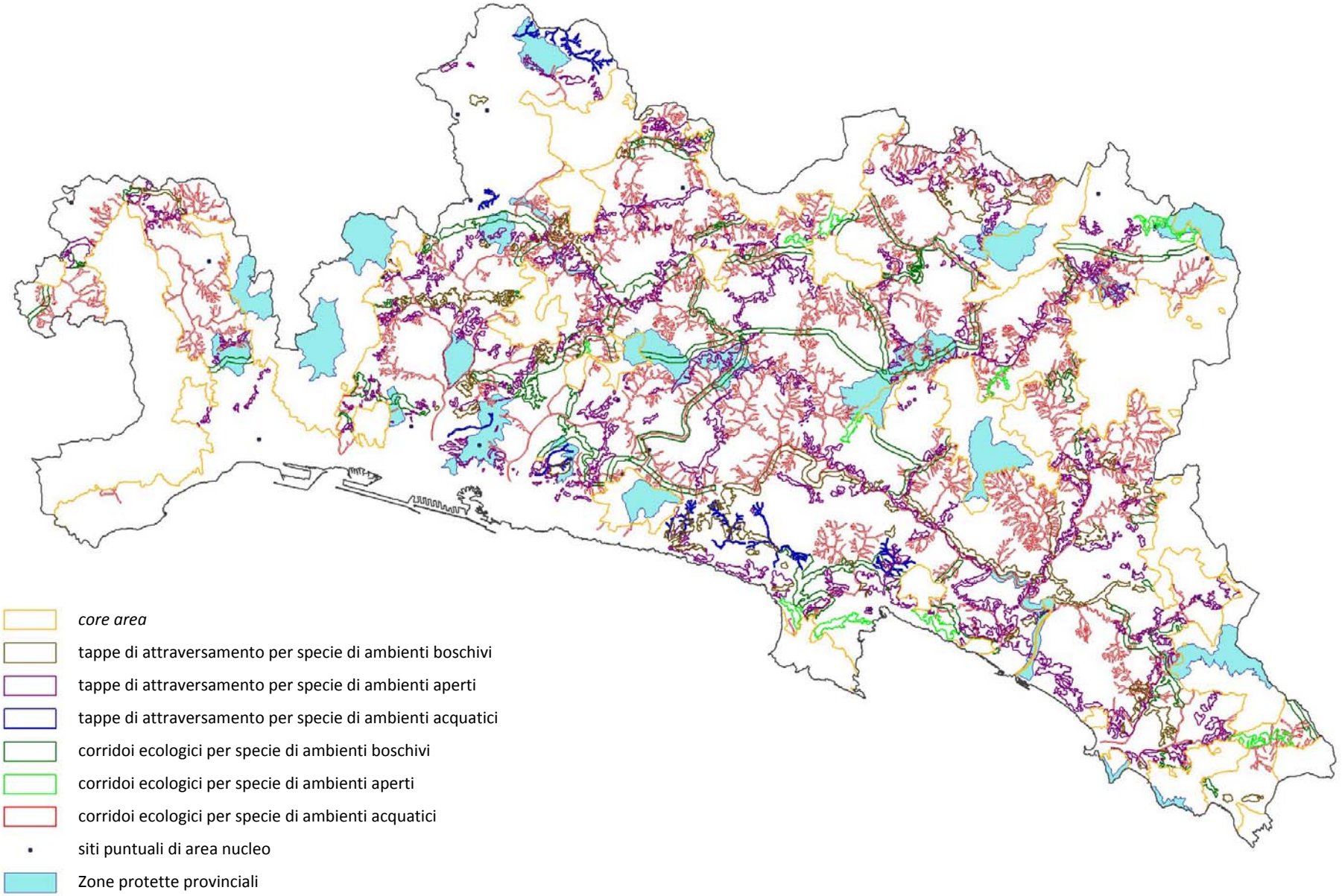


figura 49 - Rete ecologica della provincia di Genova.

tabella 6 - Zone protette provinciali e rete ecologica.

Zona protetta provinciale	Sovrapposizione con siti Natura 2000	Sovrapposizione con la rete ecologica della Regione Liguria
Oasi Gorzente	sì	è situata in *core area*, in quanto completamente inclusa nel SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin
Oasi Bric Teiolo	no	è attraversata da un corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi, da un corridoio ecologico per specie di ambienti acquatici e contiene una tappa di attraversamento per specie di ambienti aperti; è adiacente alla *core area* corrispondente al SIC IT1331615 M. Gazzo
Oasi Parco delle Mura	no	presenta una tappa di attraversamento per specie di ambienti acquatici, un sito puntuale di area nucleo (corrispondente ad una stazione di *Salamandrina perspicillata*), diverse tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti e tre corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici; connette i settori della val Bisagno con la Val Polcevera
Oasi Polcevera	no	è compresa tra due corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici
Oasi Scrivia	no	attraversata da corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici corrispondenti al T. Scrivia e ai suoi affluenti, comprende settori di tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti, e marginalmente, tappe di attraversamento per specie di ambienti boschivi
Oasi Forte Ratti	no	è attraversata da un corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi tra la Val Bisagno, il bacino del Fereggiano e la Valle Sturla, comprende le porzioni apicali di tappe di attraversamento per specie di ambienti acquatici, oltre a un sito puntuale di area nucleo (corrispondente ad una stazione di *Bufo viridis*)
Oasi Scoffera	no	attraversata da un corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi, comprende estese tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti nella porzione nord occidentale e sudorientale, così come porzioni apicali di corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici
Oasi Entella	sì	comprende al suo interno una *core area*, il SIC IT1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella, corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici, corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi e tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti
Oasi Punta Manara - Vallegrande	sì	è situata in *core area*, in quanto completamente inclusa nei SIC IT1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio e IT1333308 Punta Manara
Oasi Maggiorasca	sì	è situata quasi per intero in *core area* (SIC IT1331104 Parco dell'Aveto), con presenza di corridoi ecologici per specie di ambienti aperti
ZRC Pratorondanino	sì	è situata quasi per intero in *core area*, corrispondente al SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin
ZRC Monte Pennello	sì	è situata in *core area*, in quanto completamente inclusa nel SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin

ZRC Monte Canne	no	è interessata da una tappa di attraversamento per specie di ambienti acquatici e un corridoio ecologico per specie di ambienti acquatici (che la pone in connessione alla *core area* del SIC IT1330213 Conglomerato di Vobbia e al Parco dell'Antola) presenta inoltre numerose tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti
ZRC Val Noci	sì	la porzione occidentale ricade in *core area* (SIC IT1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa), quella centrale è interessata da un corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi e quella orientale da estese tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti, nonchè dalle porzioni apicali di corridoi per specie di ambienti acquatici
ZRC Monte Fasce	sì	è situata in *core area*, in quanto completamente inclusa nel SIC IT1331718 M. Fasce
ZRC Monte Caucaso	sì	la porzione meridionale occupa gran parte della *core area* corrispondente al SIC omonimo, con porzioni apicali di corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici e di ambienti aperti; il settore settentrionale è attraversato da un corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi e contiene estesi corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici e tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti; connette due *core area* (SIC IT 1331811 M. Caucaso e SIC IT 1331810 M. Ramaceto)
ZRC Roccabruna	sì	prevalentemente compresa nella *core area* del SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave, nella restante parte comprende estese tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti
ZRC Monte Ramaceto	sì	è situata quasi per intero in *core area* (SIC IT 1331810 M. Ramaceto) e comprende le porzioni apicali dei corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici del bacino della Val Cichero
ZRC Villanoce	sì	contiene una porzione di *core area* corrispondente a una propaggine del SIC IT1331104 Parco dell'Aveto; comprende inoltre estese ramificazioni di tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti e corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici
ZRC Roccagrande	sì	è situata in *core area*, in quanto interamente inclusa nel SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu
Valico Turchino	sì	è attraversato da un corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi, che mette in connessione due *core area* (SIC IT1331402 Beigua-M.Dente-Gargassa-Pavaglione e SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin); comprende diverse tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti così come estesi corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici
Valico Giovi	no	attraversato nella parte settentrionale da un corridoio ecologico per specie di ambienti boschivi, presenta nei settori meridionali tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti, lembi di tappe di attraversamento per specie di ambienti boschivi e corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici

Sintesi delle alternative

Le possibili alternative nell'individuazione e perimetrazione delle Zpp sono, come è evidente anche dall'esame delle proposte ricevute, virtualmente illimitate.
Di fronte a scelte complesse, che coinvolgono molteplici fattori, alcuni dei quali solo parzialmente noti, il riassetto del sistema delle Zpp è stato condotto ricercando la coerenza con i criteri illustrati all'inizio del paragrafo.

Tra questi, particolare rilevanza sul piano dell'analisi delle soluzioni alternative è rappresentata dalla valorizzazione degli habitat aperti e dall'esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale, due principi che dovrebbero concorrere, in modo complementare, all'individuazione delle Zpp.
In realtà, l'inclusione nelle Zpp di vaste porzioni di habitat aperti può risultare localmente problematica, in quanto in grado di comportare una drastica riduzione delle aree utilizzabili per la caccia in forma vagante alla fauna stanziale (lepre, galliformi), già limitate dalla progressiva avanzata del bosco a seguito dell'abbandono della montagna.
L'esclusione degli habitat vocati per il Cinghiale è, d'altro canto, virtualmente impossibile, sia per la preponderante diffusione di ambienti boschivi e di macchia idonei, sia per l'elevata plasticità ecologica della specie.
In considerazione di tali fattori, l'analisi delle alternative per ogni zona protetta, per definirne i confini più adeguati, non può prescindere da una valutazione equilibrata, effettuata sulla base di verifiche di campo, che da un lato non sia eccessivamente penalizzante per alcune forme di caccia legate alla presenza di aree aperte, dall'altro riesca ad individuare confini in grado di minimizzare la necessità di effettuare successivi interventi di controllo per contenere i danni all'agricoltura da parte del Cinghiale.

Infine, si segnalano alcune proposte di istituzione di nuove zone protette non accolte dal PFV.
Si tratta di una ZRC in località Giaiette, in corrispondenza di un settore dell'Area contigua del Parco dell'Aveto, avanzata dall'ATC GE 2, e delle proposte da parte delle Associazioni di protezione ambientale (WWF, Italia Nostra e LIPU) di istituire aree protette presso le alture di Genova Pegli (Bric Ferrà, Gola del Colombo, Sportilia), nella parte del Promontorio di Portofino esterna al Parco, presso Punta Moneglia o Lemeglio (Moneglia), nonché un nuovo Valico Montano al Passo del Veleno (Mele). Le stesse Associazioni hanno infine ribadito il valore della foresta demaniale di Masone - Campo Ligure.
La prima proposta non è stata accolta perché insiste su un'area di non elevato interesse faunistico, già interessata da un livello di pianificazione sovraordinato: in quanto area contigua del Parco dell'Aveto (DGR 1355/11), l'attività venatoria è riservata ai soli residenti nei comuni dell'area protetta e dell'area contigua stessa.
Anche le successive proposte, generiche in quanto prive di cartografia, non sono state accolte; nel caso di Genova Pegli e del nuovo valico montano, l'istituzione di due nuove zone protette è parsa eccessivamente penalizzante l'attività venatoria, in particolare all'avifauna migratoria, nel territorio alle spalle di Genova, città in cui risiede oltre la metà dei cacciatori del territorio provinciale, già interessato dalla presenza di numerose aree protette in cui la caccia è vietata. Per quanto riguarda il promontorio di Portofino si ribadiscono le osservazioni svolte a proposito di Giaiette.
Per quanto concerne la foresta demaniale di Masone - Campo Ligure (Foresta Regionale di Tiglieto) non si mettono in dubbio i pregi della stessa. Si rileva tuttavia che un'ampia parte è già tutelata dall'attività venatoria in quanto inclusa nel Parco del Beigua. Infine, i comuni indicati sono già interessati dalla presenza di vasti settori protetti: oltre al citato Parco, anche il Valico montano Turchino e la ZRC Pratorondanino.

Fondi chiusi

Il PFV non ha alcun potere pianificatorio in ordine ai fondi chiusi realizzati da privati, dei quali prende semplicemente atto secondo quanto previsto dalla normativa e computando, in sede di piano, l'estensione del territorio sottratto all'esercizio venatorio dagli stessi.
Di conseguenza, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente determinato dal PFV in relazione alla realizzazione dei fondi chiusi, diritto del proprietario sancito dall'art. 841 del Codice civile.
Allo stesso modo, non è rilevabile alcuna incidenza da associare alla presa d'atto da parte dell'Amministrazione provinciale.

L'eventuale incidenza delle specifiche forme di recinzione adottate dai privati nei siti della rete Natura 2000 potrà essere oggetto di attenzione specifica, a livello degli eventuali piani di gestione, in linea con gli strumenti edilizi e urbanistici comunali vigenti.

Sintesi delle alternative

L'individuazione e il computo della superficie dei Fondi chiusi costituisce adempimento di legge e pertanto non presenta alternative.

Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Tale istituto non è attualmente presente sul territorio provinciale e il PFV non ne prevede l'istituzione.
Da tale previsione, che sostanzialmente conferma lo stato attuale, non discende alcun impatto significativo sull'ambiente né alcuna incidenza per la rete Natura 2000.

Sintesi delle alternative

La scelta alternativa è quella di riservare una percentuale di TASP a tale destinazione d'uso, con l'esclusione di SIC e ZPS.
Consentire l'istituzione dei centri pubblici all'interno della rete Natura 2000 si porrebbe invece in contrasto con gli Indirizzi regionali.
Tali centri, la cui natura permane non sufficientemente chiarita dalla normativa, se previsti al di fuori della rete Natura 2000 potrebbero causare comunque impatti sull'ambiente e incidenza negativa indiretta su SIC e ZPS, per effetti simili a quelli delle ZAC di tipo C per le aree recintate e simili a quelli dei centri privati per le aree non recintate.

Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

Tale istituto non è attualmente presente sul territorio provinciale; il PFV, confermando le previsioni della precedente pianificazione, assegna ai centri privati un'estensione massima del 3% del TASP, con esclusione di SIC e ZPS.
I potenziali impatti ambientali derivanti da tale istituto, non recintato e nel quale è vietato l'esercizio venatorio, sono essenzialmente derivanti da un'eccessiva concentrazione degli esemplari oggetto di produzione:

- impatto sulle attività agricole, per danni alle colture e/o al patrimonio forestale;
- impatto sulla viabilità per incremento dei sinistri (ungulati);
- impatto sulla biodiversità: disturbo derivante dalle operazioni di cattura e gestione, potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone;
- impatto sanitario per diffusione di patologie e zoonosi.

L'incidenza sui siti della rete Natura 2000 potrà, per quanto stabilito dal PFV, essere solo indiretta.
Tuttavia, l'assenza di recinzione che caratterizza tali istituti, assieme alle caratteristiche ancora non ben definite degli stessi a livello normativo e regolamentare, suggerisce l'adozione, a livello precauzionale, della procedura di valutazione di incidenza per ogni nuova realtà.

Sintesi delle alternative

Soluzioni alternative a quella adottata dal PFV possono essere individuate nelle seguenti previsioni:

- consentire l'istituzione dei centri privati anche all'interno della rete Natura 2000: tale soluzione si pone in contrasto con gli Indirizzi regionali;
- non prevedere l'istituzione di centri privati sul territorio provinciale: tale soluzione non è stata adottata per evitare di porre limitazioni ad eventuali iniziative private riferibili a detto istituto.

Altri territori di divieto venatorio: le aree di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili

In linea con quanto disposto dagli indirizzi regionali e dalla precedente pianificazione provinciale, il nuovo PFV computa le aree di divieto di caccia individuate entro il raggio di m 100 da immobili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di m 50 dalle vie di comunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1 lett. e) della L. 157/92.
Il riconoscimento di tali fasce di rispetto, senza che ciò vada a scapito della necessaria istituzione delle Zone protette provinciali nelle aree a ciò vocate, viene confermato dal precedente piano faunistico, per cui, dalla conferma di tale scelta di pianificazione, non discende alcun impatto ambientale significativo.
Nel rispetto di tali principi, non è neppure possibile individuare alcuna incidenza significativa per specie ed habitat della rete Natura 2000.

Sintesi delle alternative

L'opzione alternativa è quella di non computare le aree di rispetto in esame nella percentuale di territorio protetto.
Tale scelta implica, per raggiungere la soglia del 20% di TASP provinciale protetto prevista dalla L. 157/92, l'istituzione del divieto di caccia su una superficie compresa tra circa 3.800 ettari (2,25% del TASP, conteggiando le aree boscate percorse dal fuoco calcolate dal PFV) e oltre 8.800 ettari (5,21% del TASP, al netto delle aree boscate percorse dal fuoco).
Tale obiettivo sarebbe raggiungibile attraverso la creazione di nuove Zpp o l'ampliamento di quelle esistenti.
La creazione di nuove Zpp per l'estensione indicata, in aree aperte vocate per la fauna stanziale (Lepre, Pernice rossa), significherebbe una consistentissima riduzione delle possibilità venatorie per tali specie, vanificando la possibilità di istituire unità di gestione per il prelievo sostenibile. La frammentazione delle aree aperte esistenti - che non siano già tutelate da Zpp o Parchi naturali regionali - renderebbe inoltre inevitabile l'inserimento di aree boscate, prive di una reale vocazione faunistica per specie di interesse conservazionistico o gestionale, al solo scopo di aumentare la percentuale di territorio protetto.
Ciò si riproporrebbe in maniera ancor più significativa nel caso di ampliamenti delle Zpp esistenti, le quali, al contrario, sono state ridefinite nel tempo proprio con l'obiettivo di eliminare le aree particolarmente idonee al rifugio del Cinghiale, per prevenire l'insorgere delle problematiche legate alla presenza di tale specie.
Il locale incremento delle popolazioni di ungulati, in primis il Cinghiale, produrrebbe rilevanti impatti ambientali, che per quanto riguarda l'incidenza sulla rete Natura 2000 sono approfonditi nella seconda sezione dello Studio e che qui si elencano in sintesi:

- impatto sulle attività agro-silvo-pastorali, per danni alle colture e alle opere;
- impatto sulla biodiversità per predazione di specie terricole e banalizzazione della componente floristica;
- impatto sul suolo - con la possibilità di innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico - per grufolamento del cotico erboso e scalzamento delle opere a secco;
- impatto sulla viabilità per incremento dei sinistri.

Si segnala infine che una ridefinizione totale delle Zpp, quale quella sopra prospettata, si potrebbe tradurre in un riaccendersi di tensioni tra mondo agricolo, mondo venatorio e pubblica Amministrazione, oggi in parte superate grazie a una lunga e faticosa ricerca di soluzioni equilibrate e condivise.

Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

Il PFV destina alle Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile (ZAC) una percentuale massima del 3% del TASP provinciale, previa valutazione di incidenza per ogni nuova istituzione o rinnovo con modifiche all'interno dei SIC.
Le aree attualmente autorizzate interessano lo 0,45 % del TASP provinciale.
Nella ZPS Beigua-Turchino, ove sono assenti ZAC, ne è vietata la costituzione ai sensi della l.r. 35/06.

Si distinguono:

- Zone di tipo A - aree permanenti per cani da ferma su selvaggina naturale, senza abbattimento
- Zone di tipo B - aree permanenti per cani da ferma su selvaggina allevata, con o senza abbattimento
- Zone di tipo C - aree permanenti per cani da seguita su Cinghiale o Lepre, con o senza abbattimento

– Zone di tipo D - aree a carattere transitorio (di durata inferiore a trenta giorni) per prove e gare, con divieto di abbattimento

Di seguito viene presa in esame l'incidenza relativa alle scelte di pianificazione effettuate dal PFV in merito a zone e periodi destinati alla cinofilia venatoria, comprese le ZAC attualmente autorizzate e previste dal PFV. L'incidenza riconducibile alle specifiche attività condotte nelle ZAC è analizzata successivamente, nella seconda sezione dello Studio.

Zone

La previsione della percentuale massima del 3% di TASP da destinare alle ZAC, comprendente il territorio dei SIC, ricalca le scelte della precedente pianificazione, non introducendo alcuna variazione rispetto al quadro previgente né, conseguentemente, alcuna potenziale incidenza aggiuntiva su habitat e specie.

Nei siti della rete Natura 2000 della Provincia di Genova sono ad oggi presenti dieci ZAC, otto di tipo B, due di tipo C (tabella 7).
Tali zone quindi ricadono, per i settori compresi nei SIC, nella Carta delle aree di collegamento ecologico-funzionali della Regione Liguria, all'interno delle *core area* della rete ecologica regionale.

tabella 7 - ZAC ricadenti nella rete Natura 2000

Codice e nome Sito	ZAC esistenti	tipologia
SIC IT 1330905 Parco dell'Antola	Casa del Romano	B
SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto	Tacera	B
SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin	Fornache Prasado Laiasso Monte Drà	B B C C
SIC IT 1331718 M. Fasce	Monte Borriga Monte Fasce	B B
SIC IT 1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa	Creto	B
SIC IT 1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea	Le Rascee	B

L'incidenza di tali zone è stata valutata positivamente in occasione dell'approvazione del PFV 2003 con Del. C.P. n. 62 del 18/12/2003, ad eccezione della ZAC "Monte Drà", di più recente istituzione, la cui valutazione di incidenza è stata effettuata, con esito positivo, con Det. Dir. n. 6977/138901 del 19/11/2009.

Ai sensi degli Indirizzi regionali, pertanto, in assenza di modifiche significative per tali zone non risulta necessaria, al rinnovo, alcuna ulteriore valutazione d'incidenza. Tuttavia, in considerazione della rilevanza dell'attività in esame, si produce comunque, a supporto e conferma delle pregresse valutazioni di incidenza positive delle 10 ZAC, una sintetica analisi relativa agli ambienti riportati nella Carta degli habitat e alle specie segnalate nella Carta della biodiversità, accompagnata per ciascuna zona, in linea con gli Indirizzi regionali, da elaborati cartografici in scala 1:10.000.

ZAC di tipo B

Tutte le ZAC di tipo B in esame sono preesistenti all'istituzione dei SIC (avvenuta con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 aprile 2000). Oltre ad essere situate in settori marginali dei SIC, presentano dimensioni modeste: mediamente 23,25 ettari.

L'incidenza delle otto zone corrisponde, in linea di massima, a quella analizzata nella seconda sezione dello Studio di incidenza per la generalità delle ZAC di tipo B: sparo e abbattimento di animali immessi, esteso periodo di attività (1° febbraio - 30 giugno con abbattimento, 1° luglio - 15 agosto senza abbattimento, sospensione in concomitanza con la stagione venatoria). Tenuto conto di ciò, l'incidenza specifica può essere ridimensionata, tanto da poter essere definita nel complesso non significativa, qualora si consideri che tali zone esistevano prima dell'istituzione della rete Natura 2000, e che la loro gestione, nel tempo, non ha evidentemente compromesso i valori naturalistici alla base dell'individuazione come SIC dei siti in cui sono oggi comprese.
Si rilevano inoltre la limitata estensione e gli interventi di miglioramento ambientale realizzati per il mantenimento degli ambienti utilizzati.

Casa del Romano
La ZAC, di 23,90 ettari, ricade per intero nel SIC IT 1330905 Parco dell'Antola.
È inclusa integralmente in una delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" individuate dalla DGR 1687/09.
La Carta degli habitat indica come l'area interessata dalla ZAC (figura 50) insista prevalentemente sull'habitat 6520 "Praterie montane da fieno", con introgressioni di habitat boschivi di latifoglie non inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
La Carta della biodiversità della Regione Liguria segnala in tale area le specie floristiche *Nigritella rhellicani*, *Erigeron alpinus*, *Homogyne alpina*, *Sedum monregalese*, *Vaccinium vitis-idaea*, *Genista salzmannii*.
Tra la fauna è segnalato il coleottero carabide *Carabus solieri* e il passeriforme alaudide *Calandrella brachydactyla*. La presenza di quest'ultima specie, elencata in Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, sembra tuttavia occasionale, in quanto la stessa è segnalata come nidificante in Liguria solo nei pressi di Genova e nello spezzino, preferendo ambienti aperti principalmente al di sotto dei 300 metri di quota (Galli & Spanò, in Arillo *et al*., 2006). A conferma, la specie non è segnalata tra le specie target del SIC nell'Allegato A "Stato di conservazione e priorità dei Siti di Importanza Comunitaria" della DGR 1687/2009.

Obiettivo di conservazione dell'habitat prevalente è il mantenimento (DGR 1687/2009), mediante l'utilizzo di tecniche tradizionali (Mariotti, 2008).
La prosecuzione delle attività della ZAC, che richiedono il mantenimento, tramite sfalcio, degli habitat prativi presenti, risulta coerente con gli obiettivi di conservazione dell'habitat di interesse comunitario interessato e necessaria per il perseguimento degli stessi.
La ZAC si estende nei pressi della Strada provinciale n. 16 nell'omonima località, interessata da un albergo–rifugio. La collocazione in un'area relativamente antropizzata e frequentata rendono irrilevanti le incidenze legate al disturbo determinato dalla ZAC, anche nei confronti del Lupo, segnalato in quest'area fin dall'inizio degli anni Ottanta (Meriggi, 1995); al contrario, la presenza di cani e conduttori può rappresentare un minimo fattore di allontanamento nei confronti degli ungulati selvatici, indicati da Mariotti (l.c.) tra le principali cause di degrado per gli habitat 6520.

Il PFV conferma la validità dell'area per l'utilizzo come ZAC, alla luce degli effetti positivi sull'habitat 6520, a fronte di un'incidenza non significativa delle attività realizzabili.

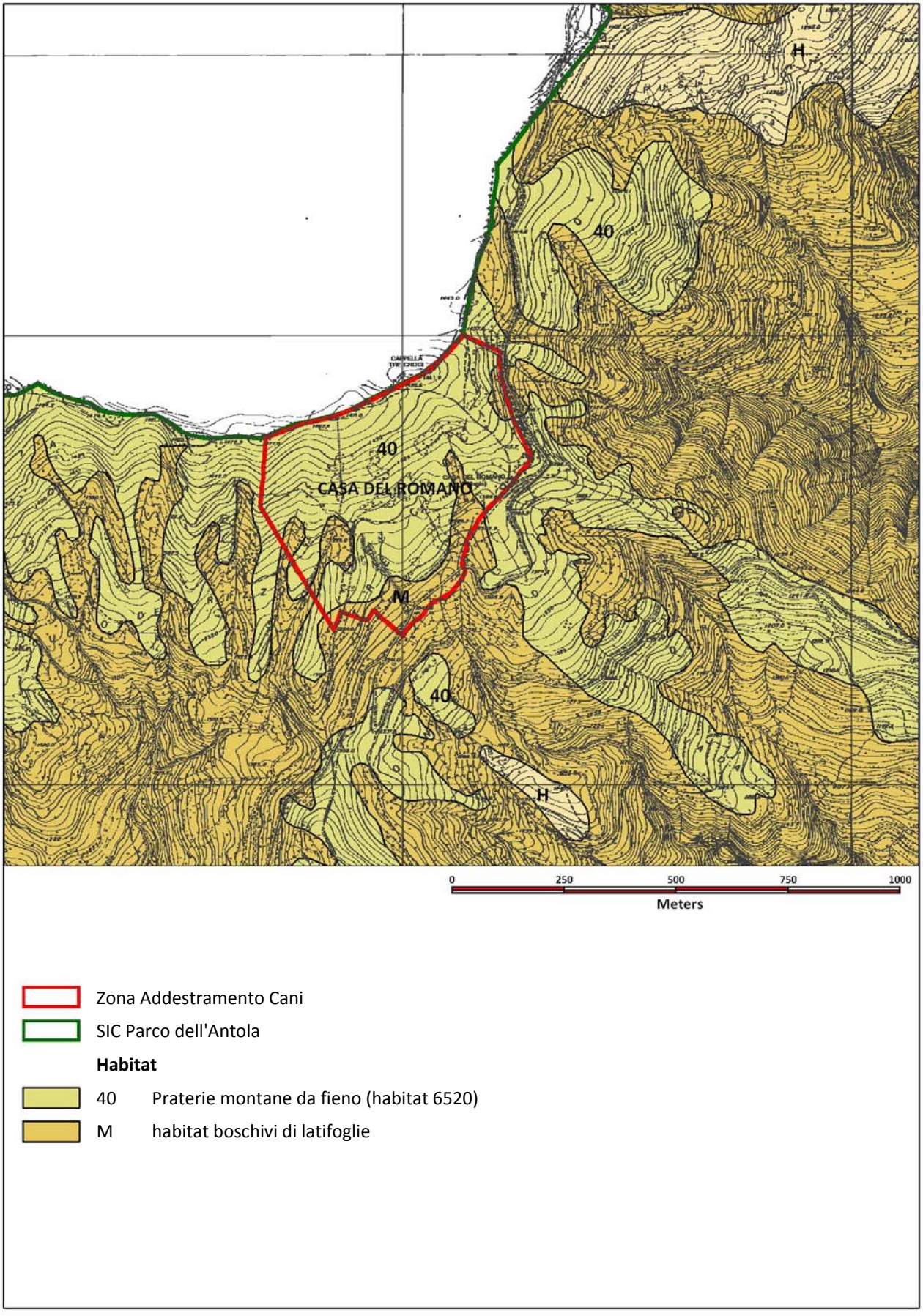


figura 50 - ZAC di tipo B Casa del Romano.

Tacera
La ZAC, di 6,54 ettari, ricade per intero nel SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto (figura 51).
È in sovrapposizione con due "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" di cui alla DGR 1687/09.

La Carta degli Habitat indica come la ZAC insista su habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi a carattere prevalentemente montano-submontano, non inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
La Carta della Biodiversità non riporta segnalazioni puntuali di specie di interesse.

La ZAC si estende nei pressi dell'invaso artificiale di Giacopiane. La collocazione in un'area relativamente antropizzata e frequentata rendono trascurabili le incidenze legate al disturbo determinato dalla ZAC, anche nei confronti del Lupo, segnalato in quest'area, oggi prossima al Parco dell'Aveto, fin dagli anni novanta (Meriggi & Schenone, 2000).
La prosecuzione delle attività della ZAC, che richiedono il mantenimento degli habitat aperti presenti, può risultare positiva per la conservazione della biodiversità, contrastando la tendenza in atto verso la formazione di ambienti chiusi.

Il PFV conferma la validità dell'area per l'utilizzo come ZAC, in considerazione dell'incidenza non significativa delle attività realizzabili.

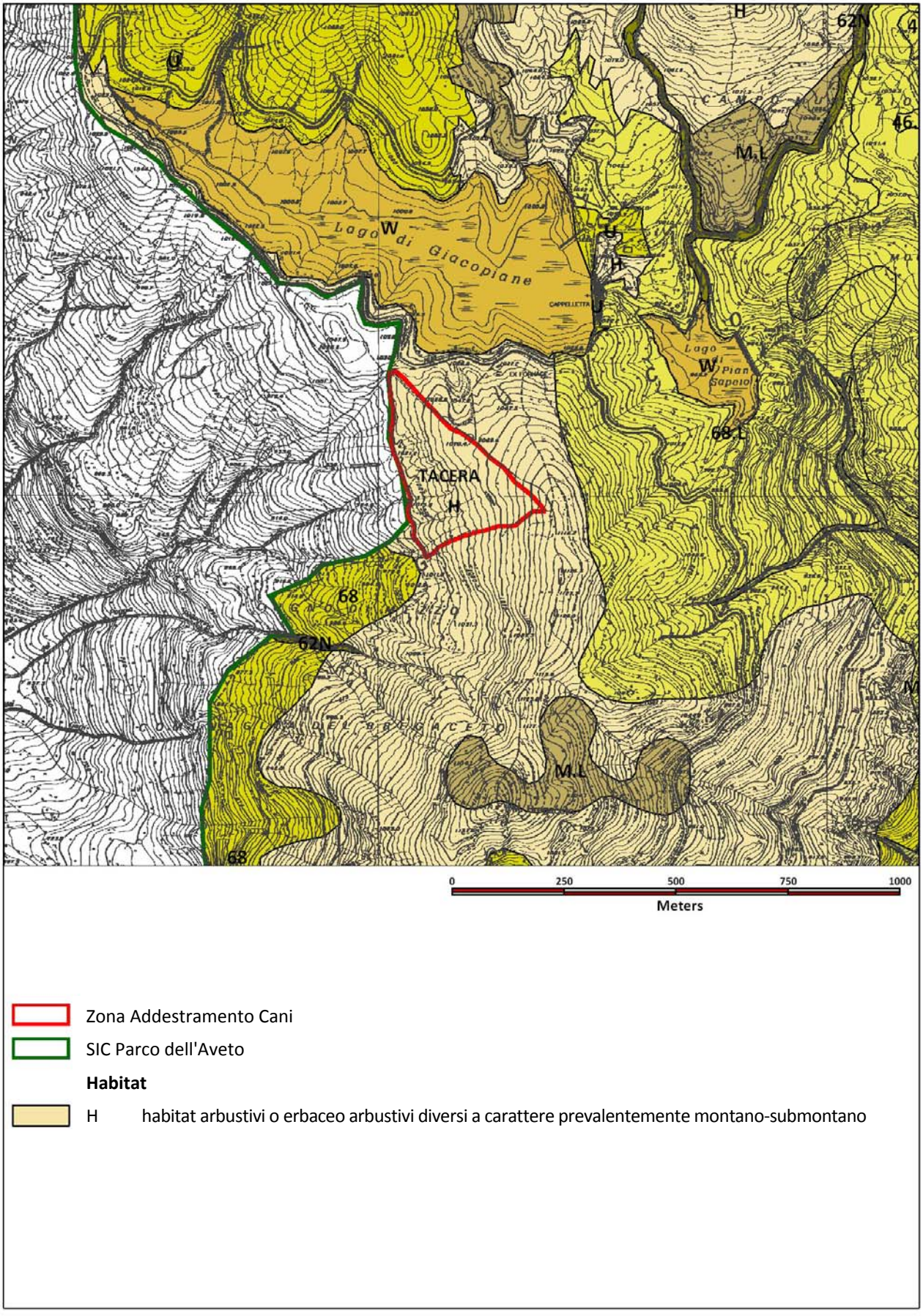


figura 51 - ZAC di tipo B Tacera.

Fornache
La ZAC, di 16,30 ettari, è compresa per intero nel SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin (figura 52).
È inclusa integralmente nelle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" di cui alla DGR 1687/09.
La Carta degli Habitat indica la ZAC come prevalentemente interessata da aspetti a mosaico degli habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco - Brometalia*)” e 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)”, con lembi di habitat boschivi di conifere, anche frammisti ad aree insediate diverse, non inclusi nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
La Carta della Biodiversità non riporta segnalazioni puntuali di specie di interesse.

L'habitat 6210 è prioritario in presenza di "notevoli fioriture di orchidee".
Per l'habitat citato, così come per l'habitat 6510, il mantenimento - mediante sfalcio e pascolo - è il principale obiettivo di conservazione (Mariotti, 2008). Anche la DGR 1687/2009 indica per il primo habitat l'obiettivo del mantenimento, mentre per 6510 individua la conservazione. L'attività condotta nella ZAC non comporta alcun rischio di alterazione, riduzione o frammentazione di detti habitat; al contrario, il mantenimento degli habitat aperti, funzionale all'attività della zona, può risultare positivo per la conservazione della biodiversità, contrastando la tendenza in atto verso la formazione di ambienti chiusi.
Il limitato disturbo determinato dalle attività cinofile - peraltro in un'area alle spalle di Genova molto frequentata - può rappresentare un minimo fattore di ostacolo alla presenza degli ungulati selvatici, indicata tra le maggiori minacce per tale habitat (Mariotti, l.c.).

Il PFV conferma la validità dell’area per l’utilizzo come ZAC, alla luce degli effetti positivi sugli habitat 6210 e 6510, a fronte di un’incidenza non significativa delle attività realizzabili.

Prasado
La ZAC, di 23,19 ettari, è compresa per intero nel SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin (figura 52).
È inclusa integralmente nelle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" di cui alla DGR 1687/09.
La Carta degli Habitat indica la ZAC come prevalentemente interessata da aspetti a mosaico degli habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco - Brometalia*)” e 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*)”, con lembi di habitat boschivi di conifere e habitat boschivi misti di conifere e latifoglie non inclusi nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
La Carta della Biodiversità non riporta segnalazioni puntuali di specie di interesse.

L'habitat 6210 è prioritario in presenza di "notevoli fioriture di orchidee".
Per l'habitat citato, così come per l'habitat 6510, il mantenimento - mediante sfalcio e pascolo - è il principale obiettivo di conservazione (Mariotti, 2008). Anche la DGR 1687/2009 indica per il primo habitat l'obiettivo del mantenimento, mentre per 6510 individua la conservazione. L'attività condotta nella ZAC non comporta alcun rischio di alterazione, riduzione o frammentazione di detti habitat; al contrario, il mantenimento degli habitat aperti, funzionale all'attività della zona, può risultare positivo per la conservazione della biodiversità, contrastando la tendenza in atto verso la formazione di ambienti chiusi. Come già evidenziato per la vicinissima ZAC Fornache, il limitato disturbo rappresentato dalle attività cinofile - peraltro in un'area alle spalle di Genova molto frequentata - può rappresentare un seppur minimo fattore di ostacolo alla presenza degli ungulati selvatici, indicata tra le maggiori minacce per tale habitat (Mariotti, l.c.).

Il PFV conferma la validità dell’area per l’utilizzo come ZAC, alla luce degli effetti positivi sugli habitat 6210 e 6510, a fronte di un’incidenza non significativa delle attività realizzabili.

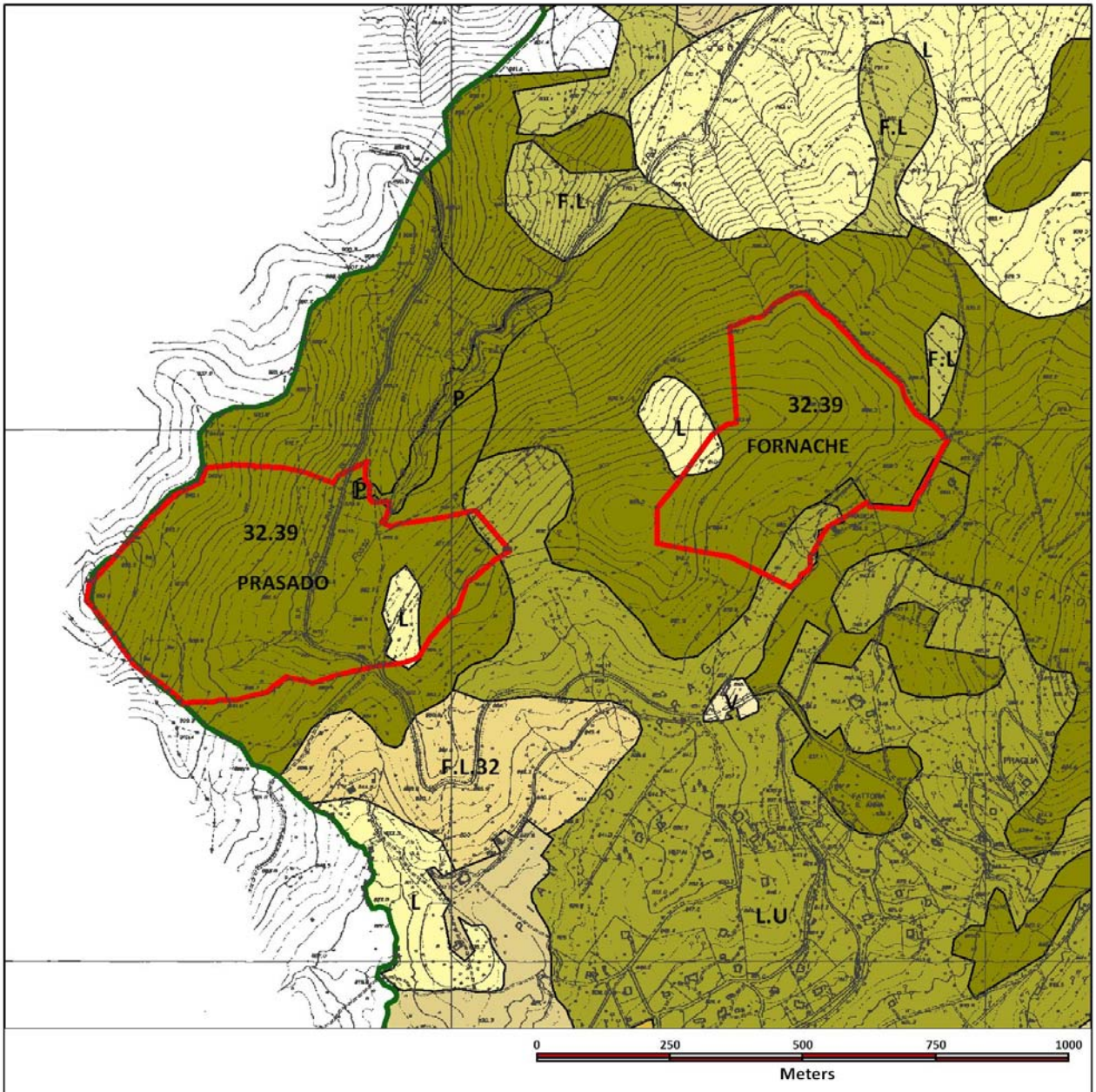


figura 52 - ZAC di tipo B Fornache e Prasado.

Monte Borriga

La ZAC, di 38 ettari, è prevalentemente inclusa - per 28,37 ettari - nel SIC IT 1331718 M. Fasce (figura 53).
Non ricade nelle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" di cui alla DGR 1687/09.
La Carta degli Habitat indica la prevalenza dell'habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco - Brometalia*)", con lembi marginali di aree con dominanza di boschi corrispondenti o parzialmente riferibili all'habitat 91H0 "Boschi pannonici di *Quercus pubescens*", di interesse europeo prioritario, e 9260 "Foreste di *Castanea sativa*". È presente un settore insediato.
La Carta della Biodiversità segnala la presenza del coleottero crisomelide *Arima maritima fascensis,* sottospecie endemica non soggetta ad alcun livello di protezione.

L'habitat 6210 è prioritario in presenza di "notevoli fioriture di orchidee".
L'attività condotta nella ZAC non comporta alcun rischio di alterazione, riduzione o frammentazione di detto habitat, il cui obiettivo di conservazione è il mantenimento secondo la DGR 1687/09; al contrario, il mantenimento degli habitat aperti, funzionale all'attività della zona, può risultare positivo per la conservazione della biodiversità, contrastando la tendenza in atto verso la formazione di ambienti chiusi.
L'habitat prioritario 91H0 e l'habitat 9260 sono, come osservato, presenti marginalmente e non risultano minacciati dalla presenza della ZAC; nella situazione in esame l'obiettivo di conservazione principale, individuato dalla DGR 1687/09 nel miglioramento di entrambi, non contrasta con la conservazione del prevalente habitat 6210.
Il limitato disturbo rappresentato dalle attività cinofile - peraltro in un'area alle spalle di Genova molto frequentata, anche per la presenza di un Santuario - può costituire un minimo fattore di ostacolo alla presenza degli ungulati selvatici, indicata tra le maggiori minacce per tale habitat (Mariotti, l.c.).

Il PFV conferma la validità dell'area per l'utilizzo come ZAC, alla luce degli effetti positivi sugli habitat 6210, l'assenza di impatti (alterazioni o riduzioni) degli habitat 91H0 e 9260 e a fronte di un'incidenza non significativa delle attività realizzabili.

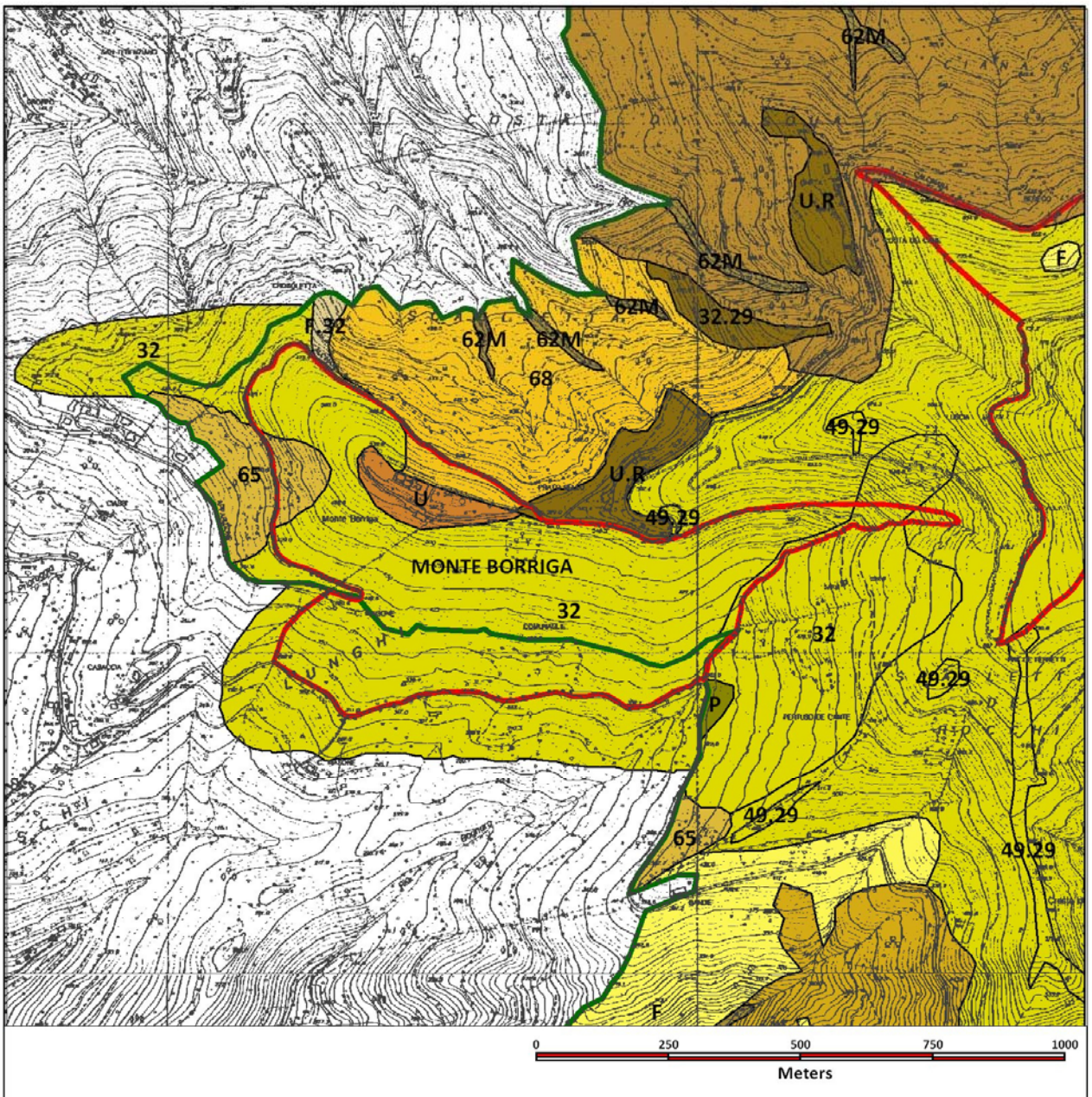


figura 53 - ZAC di tipo B Monte Borriga.

Monte Fasce

La ZAC, di 32,97 ettari, è inclusa per intero nel SIC IT 1331718 M. Fasce (figura 54).
È inclusa parzialmente in "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" di cui alla DGR 1687/09.
La Carta degli Habitat indica la prevalenza dell'habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco - Brometalia*)", con un esteso settore di 9260 "Foreste di *Castanea sativa*", a mosaico con habitat boschivi di latifoglie mesofile non inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
È presente un settore insediato, così come un ristretto lembo di habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi, anche questi non inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
La Carta della Biodiversità segnala la presenza del lepidottero zigenide *Zygaena lavandulae* e del coleottero crisomelide *Arima maritima fascensis*, sottospecie endemica, entrambe non soggette ad alcuna tutela. Solo la seconda specie è indicata, dalla DGR 1687/09, in uno stato di conservazione sufficiente, in un sito che riveste per la specie un'importanza unica, con priorità alta.

L'habitat 6210 è prioritario in presenza di "notevoli fioriture di orchidee". Così come per l'adiacente ZAC "Monte Borriga", l'attività condotta nella ZAC non comporta alcun rischio di alterazione, riduzione o frammentazione di detto habitat; al contrario, il mantenimento degli habitat aperti, funzionale all'attività della zona, può risultare positivo per la conservazione della biodiversità, contrastando la tendenza in atto verso la formazione di ambienti chiusi.
Il limitato disturbo rappresentato dalle attività cinofile - peraltro in un'area alle spalle di Genova molto frequentata - può costituire un minimo fattore di ostacolo alla presenza degli ungulati selvatici, indicata tra le maggiori minacce per l'habitat 6210 (Mariotti, l.c.).
Per l'habitat citato il mantenimento - mediante sfalcio e pascolo - è il principale obiettivo di conservazione (Mariotti, 2008), confermato dalla DGR 1687/09.
Per l'habitat 9260, l'obiettivo nell'ambito del sito è il miglioramento, compatibile con le attività gestionali condotte nella zona.

Il PFV conferma la validità dell'area per l'utilizzo come ZAC, alla luce degli effetti positivi sugli habitat 6210 e l'assenza di impatti (alterazioni o riduzioni) sull'habitat 9260, a fronte di un'incidenza non significativa delle attività realizzabili.

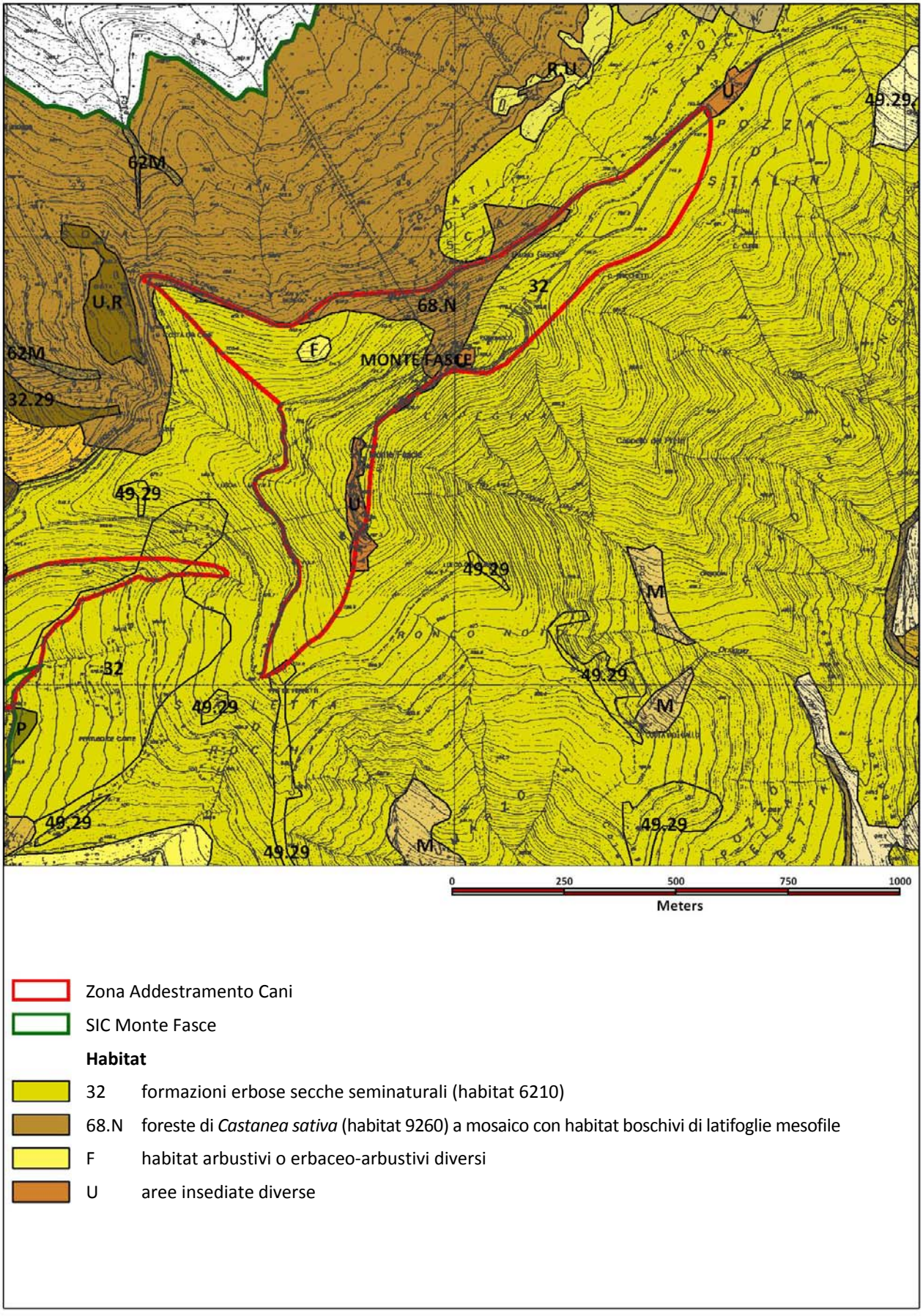


figura 54 - ZAC di tipo B Monte Fasce.

Creto

La ZAC, di 23,44 ettari, è parzialmente compresa - per 13,75 ettari - nel SIC IT 1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa (figura 55).

Non ricade nelle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" di cui alla DGR 1687/09.

La porzione esterna al SIC è individuata dalla Carta delle aree di collegamento ecologico-funzionali della Regione Liguria quale corridoio ecologico per specie di ambienti aperti.

La Carta degli Habitat indica la prevalenza dell'habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco - Brometalia*)", con lembi marginali di 9260 "Foreste di *Castanea sativa*", a mosaico con habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi non inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

È presente un lembo di habitat boschivo di latifoglie mesofile, anch'esso non incluso nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

La Carta della Biodiversità segnala, all'interno della ZAC ma esternamente al SIC, la presenza del lepidottero nottuide *Gortyna borelii,* specie non soggetta ad alcun livello di protezione.

L'habitat 6210 è prioritario in presenza di "notevoli fioriture di orchidee".

Per l'habitat citato il mantenimento - mediante sfalcio e pascolo - è il principale obiettivo di conservazione (Mariotti, 2008). Per il SIC in esame, la DGR 1687/09 indica quale obiettivo per l'habitat 6210 la conservazione/miglioramento.

L'attività condotta nella ZAC non comporta alcun rischio di alterazione, riduzione o frammentazione di detto habitat; al contrario, il mantenimento degli habitat aperti, funzionale all'attività della zona, può risultare positivo per la conservazione della biodiversità, contrastando la tendenza in atto verso la formazione di ambienti chiusi.

Il limitato disturbo rappresentato dalle attività cinofile - peraltro in un'area alle spalle di Genova molto frequentata e attraversata dall'Alta Via dei Monti Liguri - può costituire un minimo fattore di ostacolo alla presenza degli ungulati selvatici, indicata tra le maggiori minacce per tale habitat (Mariotti, l.c.).

Il PFV conferma la validità dell'area per l'utilizzo come ZAC, alla luce degli effetti positivi sull'habitat 6210 e l'assenza di impatti (alterazioni o riduzioni) sull'habitat 9260, a fronte di un'incidenza non significativa delle attività realizzabili.

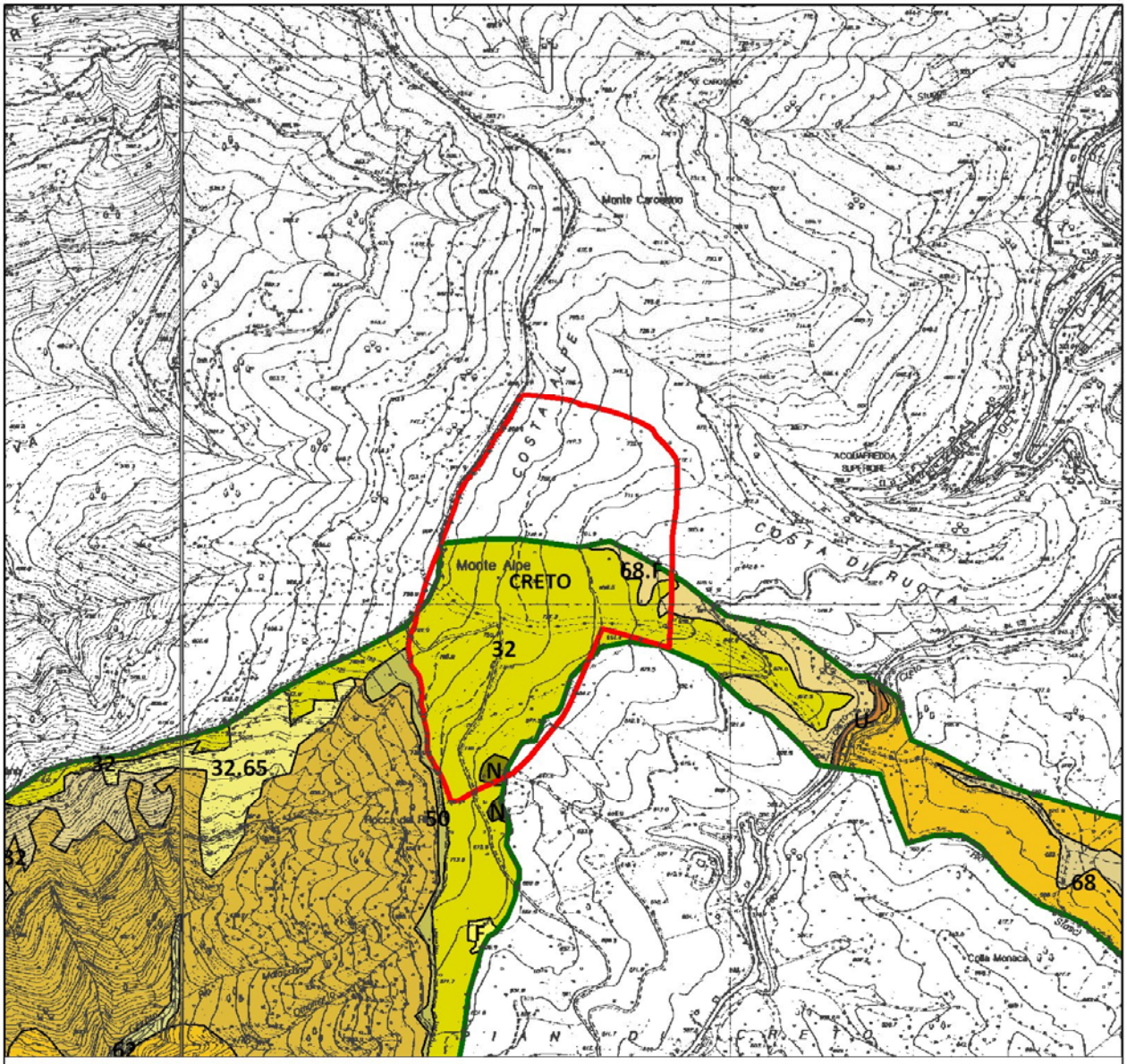


figura 55 - ZAC di tipo B Creto.

Le Rascee

La ZAC, di 21,42 ettari, è compresa per intero nel SIC IT 1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea (figura 56).
È inclusa integralmente nelle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" di cui alla DGR 1687/09.
La Carta degli Habitat indica la prevalenza dell'habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco - Brometalia*)", a mosaico con l'habitat 4030 "lande secche europee". Sono inoltre cartografati estesi lembi di habitat boschivi di latifoglie mesofile non inclusi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
La Carta della Biodiversità non riporta segnalazioni puntuali di specie di interesse.

L'habitat 6210 è prioritario in presenza di "notevoli fioriture di orchidee". L'attività condotta nella ZAC non comporta alcun rischio di alterazione, riduzione o frammentazione di detto habitat; al contrario, il mantenimento degli habitat aperti, funzionale all'attività della zona, può risultare positivo per la conservazione della biodiversità, contrastando la tendenza in atto verso la formazione di ambienti chiusi.
Per l'habitat citato il mantenimento - mediante sfalcio e pascolo - è il principale obiettivo di conservazione (Mariotti, 2008), confermato anche, per il SIC in esame, dalla DGR 1687/09.

La collocazione in un'area relativamente antropizzata e frequentata rendono irrilevanti le incidenze legate al disturbo determinato dalla ZAC, anche nei confronti del Lupo, segnalato da diversi anni nell'area (Meriggi *et al*. 2002; Schenone *et al*., 2004; Schenone & Meriggi, 2007); al contrario, il limitato disturbo rappresentato dalle attività cinofile - peraltro in un'area molto frequentata da escursionisti e gitanti domenicali, adiacente ad un'Azienda faunistico-venatoria - può rappresentare un minimo fattore di ostacolo alla presenza degli ungulati selvatici, indicata tra le maggiori minacce per tale habitat (Mariotti, l.c.).

Il PFV conferma la validità dell'area per l'utilizzo come ZAC, alla luce degli effetti positivi sull'habitat 6210, a fronte di un'incidenza non significativa delle attività realizzabili.

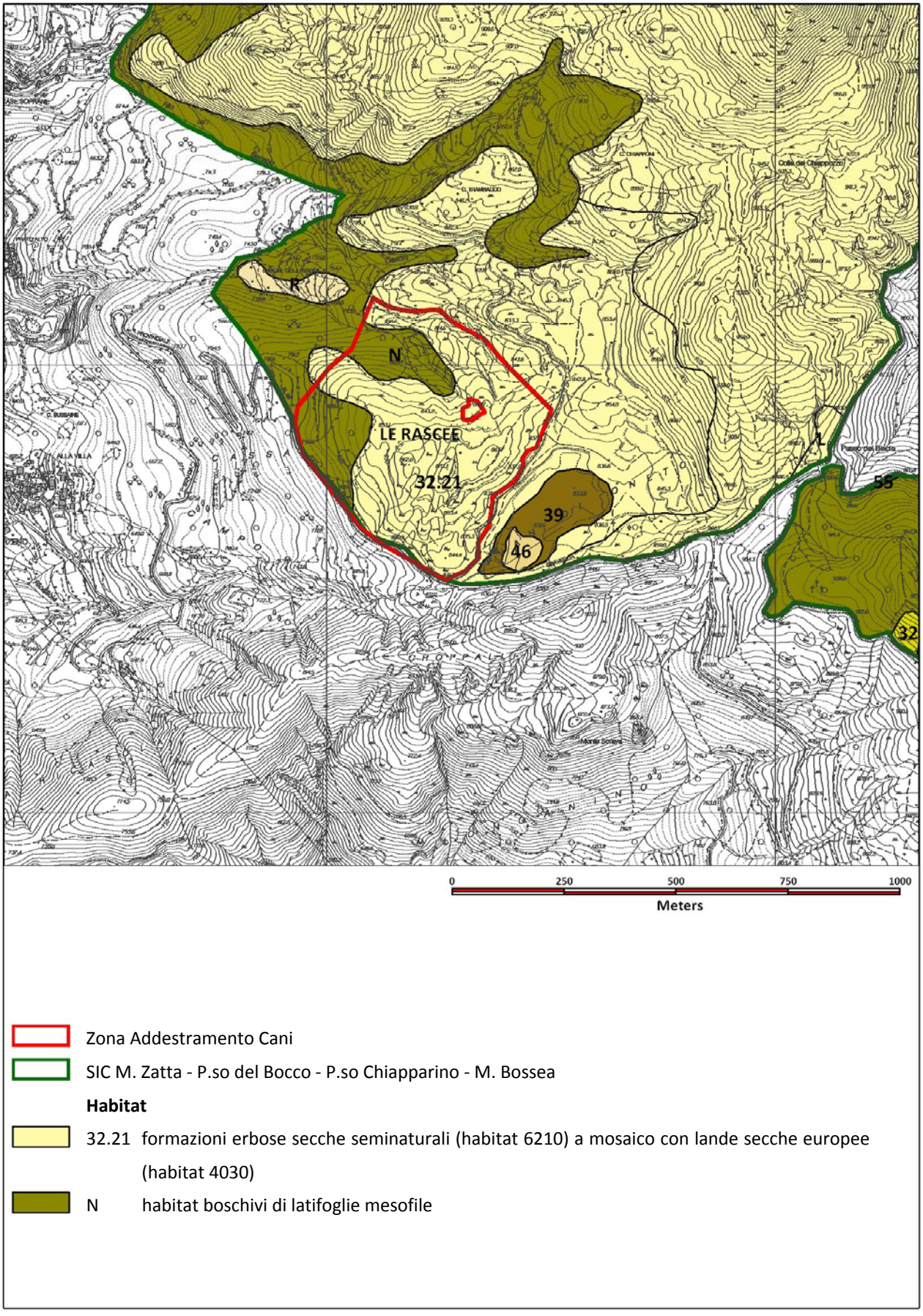


figura 56 - ZAC di tipo B Le Rascee.

ZAC di tipo C

Anche per le due ZAC di tipo C operanti all'interno della rete Natura 2000, alla luce di quanto analizzato in seguito, nella seconda sezione dello Studio dedicata alle attività discendenti dal PFV o ad esso connesse, l'incidenza è da ritenere non significativa, in particolare per gli habitat utilizzati e per l'assenza di sparo e di immissioni faunistiche.

Laiasso

La ZAC, di 99,55 ettari, è interamente compresa nel SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin (figura 57).
Non ricade nelle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" di cui alla DGR 1687/09.
La ZAC risulta preesistente all'istituzione della rete Natura 2000.

L'habitat prevalente è rappresentato da boschi di conifere non elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
La Carta degli Habitat individua inoltre i seguenti aspetti, nei quali sono ancora dominanti ambienti non elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- habitat boschivi misti di latifoglie e conifere, a mosaico con formazioni erbose secche seminaturali (6210);
- habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi;
- habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi, a mosaico con aree con dominanza di boschi corrispondenti o parzialmente riferibili a all'habitat 91H0 (Boschi pannonici di *Quercus pubescens*);
- habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi, a mosaico con formazioni erbose secche seminaturali (habitat 6210)

Le tessere riferibili ad habitat di interesse comunitario risultano di estensione ridotta, nell'ambito di facies eterogenee collocate ai margini dell'area recintata.

La Carta della Biodiversità non riporta segnalazioni puntuali di specie di interesse.
L'assenza di omogenei ed estesi habitat di pregio rende non significativa l'incidenza determinata dalla costante presenza di cinghiali all'interno del recinto.
Nella ZAC è previsto esclusivamente l'addestramento, con l'esclusione di ogni forma di sparo.
Il PFV conferma la validità dell'area per l'utilizzo come ZAC, alla luce dell'incidenza non significativa delle attività realizzabili.

Monte Drà

La ZAC, di 39,83 ettari, è interamente compresa nel SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin (figura 57).
Non ricade nelle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC" di cui alla DGR 1687/09.
La Carta degli Habitat individua habitat in prevalenza non elencati nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.
L'area, recintata, è infatti occupata da habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi, a mosaico con formazioni secche seminaturali (6210) ed estesi settori di habitat boschivi di conifere.
La Carta della Biodiversità non riporta segnalazioni puntuali di specie di interesse.

Nella ZAC è previsto esclusivamente l'addestramento, con l'esclusione di ogni forma di sparo; inoltre, l'accesso al recinto è esclusivamente pedonale. La pratica periodica dello sfalcio è positiva per il mantenimento della biodiversità, in particolare sulle tessere di habitat 6210, contrastando la tendenza in atto verso la formazione di ambienti chiusi e favorendo il mantenimento di aree ecotonali (Di Turi & Marsan, 2009).

Il PFV conferma la validità dell'area per l'utilizzo come ZAC, alla luce dell'incidenza non significativa da parte delle attività realizzabili.



Zona Addestramento Cani

SIC Praglia - Pracaban - M. Leco - P. Martin

Habitat

F.32 habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi, a mosaico con formazioni erbose secche seminaturali (habitat 6210)

F.65 habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi, a mosaico con aree con dominanza di boschi corrispondenti o parzialmente riferibili a all'habitat 91H0 (Boschi pannonici di *Quercus pubescens*)

F.L habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi, a mosaico con habitat boschivi di conifere

L habitat boschivi di conifere

P.32 habitat boschivi misti di conifere e latifoglie, a mosaico con formazioni erbose secche seminaturali (6210)

figura 57 - ZAC di tipo C Laiasso e Monte Drà.

Periodi

I periodi per l'allenamento, l'addestramento e le prove dei cani da caccia sono disciplinati dalla l.r. 29/94, integrata, per il territorio della ZPS, dalle previsioni della l.r. 35/06 e del r.r. 5/08.
Gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale stabiliscono su detta base i seguenti periodi:

- Zone di tipo A – sospensione dell'attività dal 15 aprile al 15 luglio;
- Zone di tipo B - tutto l'anno;
- Zone di tipo C - tutto l'anno;
- Zone di tipo D - in ZRC, Oasi, Valichi montani e Foreste regionali, previe intese con i soggetti gestori, nel periodo 15 luglio-15 settembre.

Il PFV non introduce alcuna disciplina aggiuntiva in merito ai periodi sopra richiamati, demandando eventuali limitazioni e mitigazioni ai singoli atti autorizzativi, in accordo con gli esiti delle rispettive valutazioni d'incidenza.
Tale opzione, consistente in una mera presa d'atto delle norme vigenti, non determina evidentemente alcuna incidenza specifica.

Pertanto, alla luce di quanto osservato, il PFV determina un'incidenza nel complesso non significativa, sia nell'individuazione delle zone, sia nella presa d'atto dei periodi per l'attività di allenamento, addestramento dei cani da caccia e per le prove cinofile.

Sintesi delle alternative

Le eventuali soluzioni alternative relative alla definizione delle zone possono essere individuate:

- nella definizione puntuale dei territori da destinare a ZAC;
- nella previsione di una percentuale massima di TASP da destinare alle ZAC minore o maggiore del 3%.

La prima alternativa appare non adeguata in funzione dell'esperienza gestionale, che sconsiglia di definire in modo troppo rigido un istituto legato a numerosi altri fattori indipendenti dalla pianificazione provinciale, dalle motivazioni dei gestori o proponenti alla disponibilità dei proprietari dei terreni.
La seconda alternativa appare irrilevante nel caso dell'innalzamento della percentuale, rispetto al dato dello 0,45% del TASP attualmente impegnato, tra l'altro in calo rispetto alla ricognizione effettuata dal precedente piano (0,59% del TASP). Nel caso dell'abbassamento della percentuale, ciò potrebbe impedire la costituzione di ampie ZAC di tipo A, con divieto di caccia, i cui effetti positivi sono esaminati nella Sezione II.

Per quanto concerne i periodi, la scelta alternativa alla presa d'atto delle norme vigenti consiste in una puntuale definizione, in senso restrittivo, di periodi alternativi. Tale scelta, per le aree ricadenti nella rete Natura 2000, è stata demandata alla definizione di eventuali limitazioni temporali ai singoli atti autorizzativi, sulla base di quanto emerso nelle rispettive valutazioni di incidenza.
Per la generalità delle aree, la puntuale definizione di periodi di attività è stata rinviata ad atti di rango inferiore, anche perché la materia è suscettibile di evoluzione: sulla possibilità di abbattere selvaggina di allevamento nei periodi in cui la caccia è chiusa, nelle ZAC di tipo B, verte uno dei presunti vizi sollevati dal ricorso al TAR (RGR 896/2011) sulla DGR 387/2011.
L'eventuale accoglimento del ricorso ed eventuali rivisitazioni normative della materia sono compatibili con le previsioni adottate dal PFV, potendo essere recepite nell'ambito dei singoli atti autorizzativi delle ZAC. Inoltre, l'eventuale accoglimento del citato ricorso non determinerebbe problematiche a livello pianificatorio, in quanto inciderebbe sull'operatività temporale delle zone in questione, ma non sulla loro dislocazione territoriale.

Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo ammissibile

Il PFV conferma dalla precedente pianificazione sia il metodo di individuazione delle zone in cui gli appostamenti fissi, con o senza l'uso di richiami, sono collocabili, sia il loro numero massimo ammissibile.

Di seguito viene presa in esame l'incidenza relativa alle scelte di pianificazione effettuate dal PFV in merito alle zone in cui sono collocabili e il numero massimo ammissibile, mentre l'incidenza derivante dalla caccia da appostamento fisso è analizzata successivamente, nella seconda sezione dello Studio di incidenza.

Il PFV individua le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi in tutto il TASP provinciale venabile, inclusa la rete Natura 2000, con esclusione della fascia di m 200 attorno ai confini di Oasi, ZRC, Parchi naturali regionali e Foreste regionali dove è vietata la caccia. Tale previsione adegua alla normativa le scelte della precedente pianificazione, non introducendo alcuna variazione rispetto al quadro previgente né, conseguentemente, alcuna potenziale incidenza aggiuntiva su habitat e specie.

L'eventuale incidenza sarà valutata in modo approfondito, caso per caso, all'atto della presentazione di istanza di autorizzazione per ogni nuovo appostamento o per i rinnovi con modifiche: in linea con quanto previsto dagli Indirizzi regionali, la presentazione di un apposito Studio di incidenza, oggetto di valutazione da parte dell'Ente gestore, consentirà di garantire il rispetto dei principi sanciti dalla Direttiva 92/43/CEE, mitigando eventuali incidenze negative, in modo specifico, rispetto ai singoli siti di cui è proposto l'utilizzo.

Alla luce di tali considerazioni, l'individuazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi ha incidenza nulla.

Per quanto concerne il numero massimo ammissibile di appostamenti fissi il PFV ribadisce i valori limite riportati nei precedenti piani faunistico venatori: 300 appostamenti per le strutture senza richiami vivi, 130 per quelle con richiami vivi.

Anche tale scelta è, in sé, priva di potenziali incidenze aggiuntive, in quanto non varia il quadro pianificatorio e configura un'incidenza nulla.

Nei siti della rete Natura 2000 della Provincia di Genova sono autorizzati 46 appostamenti fissi, 3 autorizzati per l'uso di richiami vivi, 43 senza richiami (dati stagione venatoria 2012-13, tabella 8).

Nella ZPS Beigua-Turchino sono attivi 9 appostamenti fissi senza richiami, 8 dei quali interessano anche il territorio dei SIC IT1331402 Beigua – M. Dente – Gargassa – Pavaglione (5 strutture) e IT1331501 Praglia-Pracaban – M. Leco – P. Martin (3 strutture).

tabella 8 - Appostamenti fissi autorizzati ricadenti nella rete Natura 2000

siti rete Natura 2000	con richiami	senza richiami
ZPS IT1331578 BEIGUA - TURCHINO		1
SIC IT1331402 BEIGUA - M. DENTE - GARGASSA - PAVAGLIONE		2
SIC IT1331402 BEIGUA - M. DENTE - GARGASSA – PAVAGLIONE *ZPS IT1331578 BEIGUA - TURCHINO*		5
SIC IT1331501 PRAGLIA - PRACABAN - M. LECO - P. MARTIN *ZPS IT1331578 BEIGUA - TURCHINO*		3
SIC IT1331501 PRAGLIA - PRACABAN - M. LECO - P. MARTIN	1	13
SIC IT1330893 RIO CIAE'	1	
SIC IT1331718 M. FASCE	1	
SIC IT1330223 RIO DI VALLENZONA		1
SIC IT1331104 PARCO DELL'AVETO		2
SIC IT1331810 M. RAMACETO		1
SIC IT1332622 RIO TUIA - MONTALLEGRO		2
SIC IT1333316 ROCCHE DI S. ANNA - VALLE DEL FICO		1
SIC IT1333307 PUNTA BAFFE - PUNTA MONEGLIA - VAL PETRONIO		4
SIC IT1343412 DEIVA-BRACCO-PIETRA DI VASCA-MOLA		8

Per i siti puntuali in cui risultano collocati gli appostamenti fissi elencati, si produce di seguito una sintetica analisi relativa agli ambienti riportati nella Carta degli habitat.
Poiché sono stati rilevati 15 casi di habitat a mosaico e 2 misti, tali ambienti sono stati ricondotti all'habitat prevalente. Quanto sopra sia per semplificare l'analisi, sia per seguire un criterio prudenziale visto che 13 di detti aspetti eterogenei sono riconducibili ad habitat compresi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, e quindi da sottoporre a maggior tutela.

33 appostamenti figurano in ambienti riconducibili ad habitat compresi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, mentre 13 sono situati in altri habitat (tabella 9).

tabella 9 - Appostamenti fissi e Carta degli habitat della Regione Liguria

Habitat segnalato	**n. appostamenti**
Aree con dominanza dell'habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali)	7
Aree con dominanza di habitat 6510 (Praterie magre da fieno a bassa altitudine)	2
Aree con dominanza di boschi corrispondenti o parzialmente riferibili all'habitat 91H0 (Boschi pannonici di *Quercus pubescens*)	1
Aree con dominanza habitat 9260 (Foreste di *Castanea sativa*)	14
Aree con dominanza o presenza dell'habitat 9340 (Foreste di *Quercus ilex*)	2
Aree con dominanza dell'habitat 9540 (Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici)	7
Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi	4
Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi a carattere prevalentemente mediterraneo-submediterraneo	4
Habitat arbustivi o erbaceo-arbustivi diversi a carattere prevalentemente montano-submontano	1
Habitat boschivi di latifoglie	2
Habitat boschivi di latifoglie mesofile	1
Habitat propri di ecomosaici agricoli eterogenei	1

19 appostamenti insistono su habitat aperti, 27 sono collocati in habitat boschivi; ciò dovrebbe teoricamente corrispondere ad una prevalenza degli appostamenti sopraelevati (i cosiddetti "palchi") rispetto a quelli sul terreno. Tuttavia è ragionevole pensare che una parte degli appostamenti possa essere collocata in radure al margine del bosco, comprese in aspetti misti o in aree a dominanza di bosco.

Il grafico seguente evidenzia la ripartizione percentuale negli habitat compresi nell'Allegato I. Si sottolinea come si tratti in tutti i casi di tipologie vegetazionali non pure, ma nelle quali la cenosi di interesse è dominante.

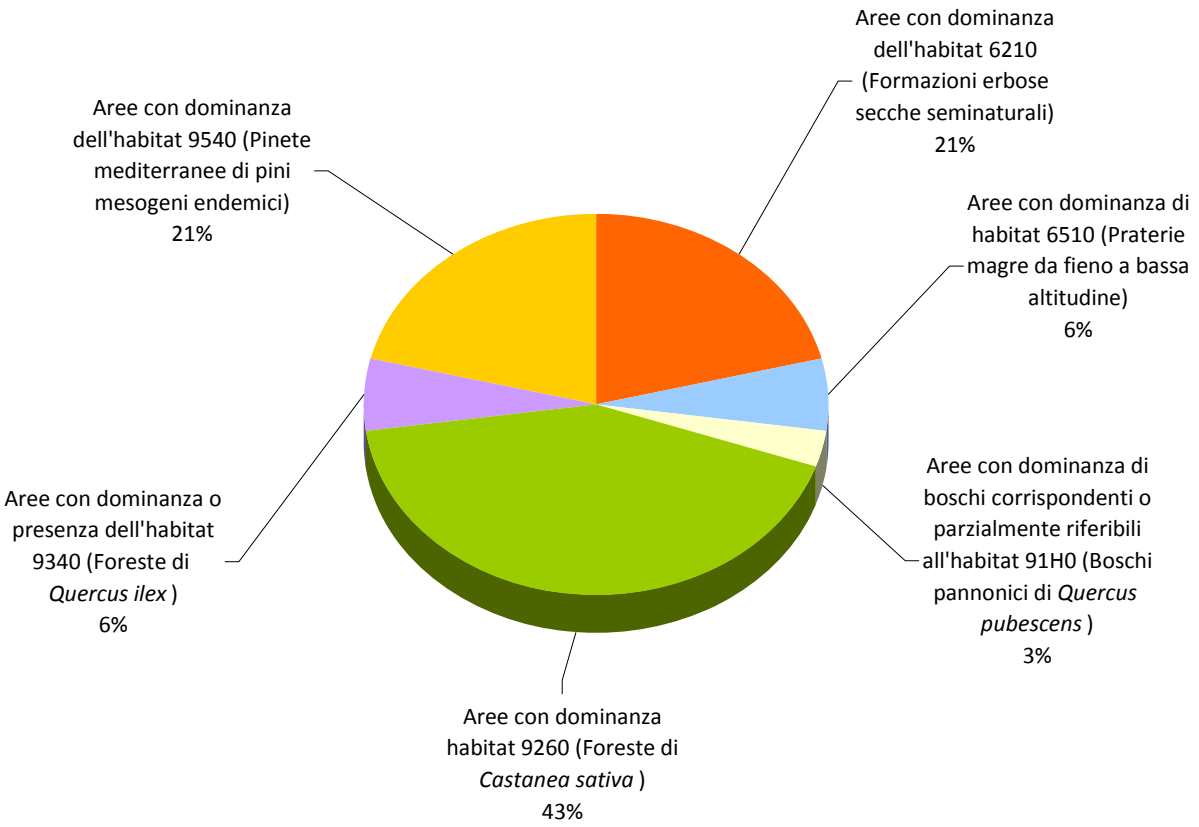


figura 58 - Ripartizione percentuale degli appostamenti fissi presenti nella rete Natura 2000, negli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE (Provincia di Genova, stagione venatoria 2012/13).

Sono riconducibili ad habitat di importanza prioritaria le "Aree con dominanza dell'habitat 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali)", prioritario se in presenza di "notevole fioritura di orchidee" e le "Aree con dominanza di boschi corrispondenti o parzialmente riferibili all'habitat 91H0 (Boschi pannonici di *Quercus pubescens*)".
Tali habitat interessano nel complesso 8 appostamenti fissi.
Per tali habitat, le misure di salvaguardia di cui alla DGR 1507/09 prevedono l'impossibilità di autorizzare "interventi, progetti e piani che prevedano o comportino la diminuzione e/o frammentazione, alterazione ancorché temporanea, della superficie o il peggioramento dello stato di conservazione degli habitat stessi". Come verrà approfondito nella seconda sezione dello Studio di incidenza, la realizzazione e conduzione di un appostamento fisso non crea alcuna alterazione in habitat boschivi, mentre in habitat aperti quale 6210 prevede la realizzazione di attività, quali sfalcio e decespugliamento, in piena sintonia con gli obiettivi di mantenimento di tali habitat.
Pertanto, la collocazione di appostamenti fissi negli habitat prioritari 6210 e 91H0 (con le cautele d'obbligo sulla loro effettiva identificazione) e, a maggior ragione, sugli altri habitat di Allegato I e sui rimanenti habitat elencati in tabella 9, non inclusi nella Direttiva, non dà luogo ad alcuna incidenza significativa nei confronti della rete Natura 2000.
Tale considerazione, assieme con gli approfondimenti effettuati nella seconda sezione dello Studio, e fatto salvo quanto scritto nelle stesse pagine in merito all'uso del munizionamento tradizionale contenente piombo, consentono di definire, per le 46 strutture, un'incidenza non significativa e di esprimersi positivamente in merito al mantenimento nei siti attualmente occupati, in accordo con le finalità di conservazione di specie ed habitat di SIC e ZPS.

Secondo quanto stabilito dagli Indirizzi regionali, per i 46 appostamenti in esame, già previsti dal piano e dal presente Studio di incidenza, la cui collocazione è riportata cartograficamente nella Carta dello Studio di incidenza, non risulta necessaria la valutazione di incidenza ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, salvo modifiche sostanziali (ad es. spostamento dell'appostamento principale, aumento del numero degli appostamenti secondari, cambiamento di tipologia - con o senza richiami) o l'intervento di condizioni di particolare criticità per la conservazione di specie ed habitat (quali quelle previste dalle Misure di conservazione).

Sintesi delle alternative

Le eventuali soluzioni alternative riguardano solo la definizione delle zone idonee per la collocazione degli appostamenti fissi: il numero massimo ammissibile è infatti definito dalla legge e non ammette alternative.
Le zone idonee per la collocazione degli appostamenti fissi potrebbero essere definite in modo puntuale maggiormente restrittivo. Anche in questo caso, l'alternativa non è apparsa adeguata rispetto all'esperienza gestionale, che sconsiglia di definire in modo troppo rigido un istituto legato anche ad altri fattori indipendenti dalla pianificazione provinciale, quali la motivazione dei richiedenti, in funzione dello sfruttamento a fini venatori di flussi migratori locali. Nel contesto di una generale diminuzione della pressione venatoria e della prossima adozione di discipline di salvaguardia di crescente dettaglio (es. Misure di conservazione e Piani di gestione dei SIC) la metodologia adottata è stata ritenuta idonea per il territorio provinciale, in coerenza con gli obiettivi di tutela e gestione della fauna.

Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

Il PFV prevede l'assegnazione agli istituti di gestione privata della caccia in forma riservata un'estensione massima del 10% del TASP: 7% per le Aziende faunistico-venatorie (AFV), a prevalente vocazione naturalistica, 3% per le Aziende agri-turistico-venatorie (AATV) incompatibili con la presenza di SIC e ZPS e attualmente non presenti sul territorio provinciale.
All'interno di tali aziende, può essere destinata all'addestramento dei cani e alle prove cinofile una percentuale massima del 25% del territorio.

I potenziali impatti derivanti da tali istituti di gestione privata dell'attività venatoria sono analoghi per tipologia a quelli rilevabili per le attività venatorie svolte sul territorio di caccia programmata, la cui incidenza è analizzata nella seconda sezione dello Studio.
È comunque da evidenziare una maggiore consistenza degli impatti nel caso le Aziende agri-turistico-venatorie, a causa della maggiore pressione venatoria e delle cospicue immissioni di animali di allevamento dotati di scarsa rusticità.
Nelle AFV la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, in particolare quelli legati alla gestione e al mantenimento delle aree aperte (realizzazione di sfalci e semine a perdere, creazione o mantenimento di radure nelle aree boscate, etc.) può determinare impatti ambientali positivi sia sulla biodiversità, incrementando la disponibilità di habitat idonei alla presenza di specie animali e vegetali di interesse conservazionistico, sia sul paesaggio, contribuendo al permanere di aspetti agricoli tradizionali.

La competenza in merito al rilascio della concessione, per l'avvio degli istituti per la gestione privata della caccia, è della Regione Liguria, che decide sulla domanda dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA e dell'Amministrazione provinciale competente, cui spetta anche la redazione della proposta di disciplinare, parte integrante del provvedimento di concessione.

Il PFV definisce la percentuale massima di territorio da destinare ad AFV e AATV, escludendo la possibilità di istituire le seconde nei siti della rete Natura 2000.
Dette scelte, assieme alla previsione di sottoporre a valutazione di incidenza ogni nuova AFV o rinnovo con modifiche, sono in linea con gli Indirizzi regionali ed in grado di escludere ogni incidenza da parte della pianificazione faunistico venatoria provinciale.

Nel territorio della Provincia di Genova sono autorizzate due AFV, denominate Montarlone (Comune di Rovegno) e Monte Zatta (Comune di Ne).
Tali aziende insistono in modo parziale, rispettivamente, sui SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave e IT1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea (tabella 5).

Entrambe le Aziende sono antecedenti all'istituzione della rete Natura 2000, essendo state autorizzate per la prima volta nel 1997 (Montarlone) e nel 1999 (Monte Zatta).

L'**AFV Montarlone** opera a seguito della concessione rinnovata nel 2012.
All'atto del precedente rinnovo della concessione, la Regione ha valutato "gli interventi svolti nell'azienda poco significativi in termini di incidenza sui valori naturalistici del SIC raccomandando, tuttavia, l'utilizzazione ai fini del ripopolamento di soggetti appartenenti a sole specie autoctone provenienti da

allevamenti nazionali o da centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale presenti sul medesimo territorio dell'azienda".
L'AFV Montarlone insiste nel SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave per 234,18 ettari, pari al 10,85% del sito. Il settore in sovrapposizione con il SIC comprende "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC", di cui alla DGR 1687/09.

È inclusa, nella porzione sommitale, nella *core area* definita dal SIC; nella restante parte comprende estesi corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici, così come tappe di attraversamento per specie di ambienti boschivi e di ambienti aperti.

La concessione dell'**AFV Monte Zatta** è stata rinnovata nel 2009.
All'atto dei due precedenti rinnovi della concessione, la Regione non ha ritenuto necessaria la Valutazione d'incidenza, in quanto relativi ad attività esistenti.
L'AFV Monte Zatta insiste nel SIC IT1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea per 557,19 ettari, pari al 30,34% del sito.
Il settore in sovrapposizione con il SIC è quasi interamente incluso in "Zone rilevanti per la salvaguardia dei SIC", di cui alla DGR 1687/09.
I settori sommitali dell'AFV sono inclusi nella *core area* definita dal SIC; l'Azienda comprende inoltre estese tappe di attraversamento per specie di ambienti aperti.

Sintesi delle alternative

Le eventuali soluzioni alternative riguardano la definizione della percentuale massima di TASP da destinare alle AFV e AATV, nonché la percentuale di territorio interno alle aziende da destinare ad addestramento dei cani.
Consentire l'istituzione delle AATV anche all'interno di SIC e ZPS si porrebbe in contrasto con gli Indirizzi regionali; vietare l'istituzione delle AFV all'interno della Rete Natura 2000 è sembrato antitetico con la finalità naturalistica assegnata alle stesse dalla normativa e dagli Indirizzi regionali.
Le scelte differenti sono pertanto da individuare nella variazione dei valori percentuali assegnati, fermo restando il rispetto del valore massimo del 15% del TASP previsto dalla L. 157/92 per gli istituti privati di gestione della caccia, compresi i Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
Il PFV riduce detta percentuale al 13%, assegnando rispettivamente a AFV e AATV il 7% e il 3% del TASP.
Le opzioni alternative - abbassamento o innalzamento di detti valori percentuali, redistribuzione tra i due istituti della quota complessiva - non paiono rilevanti rispetto alla situazione reale, contraddistinta dall'assenza di AATV e dalla bassa percentuale di TASP occupata dalle AFV (1,91%).
Le relative percentuali sono state pertanto confermate rispetto al precedente piano entro valori che consentono l'avallo, da parte della Regione Liguria, di eventuali l'iniziative private nel campo della gestione faunistico-venatoria, entro i limiti generali già previsti dalla normativa.
Per quanto concerne la percentuale di territorio da destinare ad addestramento cani nell'ambito di dette aziende, si è ritenuto equilibrato individuare il limite del 25% per definire aree di estensione sufficiente allo svolgimento di attività cinofile analoghe a quelle realizzate nelle ZAC di tipo A, laddove una percentuale superiore potrebbe definire aree eccessivamente estese per un'attività per la quale sono previsti istituti dedicati.

Ambiti territoriali di caccia

La suddivisione del TASP oggetto di caccia programmata in ATC potrebbe determinare, qualora avvenisse in modo squilibrato rispetto alla distribuzione dei cacciatori residenti sul territorio, un'eccessiva pressione venatoria in alcuni settori provinciali.
Il nuovo PFV conferma la suddivisione in due Ambiti territoriali di caccia, Genova 1 Ponente e Genova 2 Levante, basata su una ripartizione equilibrata della pressione venatoria, abbinando i comprensori faunistici omogenei costieri, con una maggiore presenza di cacciatori residenti, con quelli dell'entroterra.
Tale scelta è in linea con quanto indicato dalla l.r. 29/94 e dagli Indirizzi regionali a proposito delle dimensioni subprovinciali e dell'omogeneità.

Sono interessati dal territorio di caccia programmata, in varia misura (tabella 5), tutti i SIC terrestri e la ZPS, ad eccezione del SIC IT1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella, interamente compreso all'interno dell'Oasi Entella, confermata dal PFV.

La conferma dei due ATC esistenti non determina alcuna incidenza aggiuntiva a carico dei siti e delle specie della rete Natura 2000, a maggior ragione in considerazione del calo numerico dei cacciatori avvenuto tra le due pianificazioni e della conseguente riduzione della pressione venatoria.

Sintesi delle alternative

La soluzione alternativa è rappresentata dall'individuazione di un numero differente di ATC, inferiore o superiore. La prima opzione non sembra pienamente rispondente ai requisiti di legge, mentre la seconda non è in grado di soddisfare in modo efficace l'esigenza di ripartire in modo equilibrato la pressione venatoria sul territorio provinciale.

Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi

Il PFV conferma e aggiorna le linee operative adottate dall'Amministrazione provinciale a partire dalla precedente pianificazione.
Occorre rilevare come la consistente riduzione delle risorse disponibili per fare fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni, avvenuta nel corso degli ultimi anni, non può che indirizzare verso un utilizzo dei fondi sempre più mirato alla prevenzione, mentre il risarcimento non potrà più essere considerato come l'approccio ordinario per affrontare la problematica dei danni alle attività agro-silvo-pastorali.

In tale ottica, il PFV individua i seguenti criteri per il risarcimento:
- straordinarietà del risarcimento;
- omogeneità di valutazione;
- tempestività delle verifiche;
- valorizzazione dell'attività agro-silvo-pastorale.
- coinvolgimento delle componenti operanti sul territorio

I criteri per la prevenzione sono i seguenti:
- compatibilità territoriale;
- efficacia degli strumenti adottati;
- congruità del contributo;
- coinvolgimento delle componenti operanti sul territorio.

La definizione di tali criteri, in gran parte corrispondenti a quelli precedenti, non definisce ripercussioni territoriali e non è quindi in grado di generare alcuna incidenza diretta o indiretta su habitat e specie tutelati dalla rete Natura 2000.

L'abbattimento illegale di animali appartenenti alle specie responsabili del danno, da parte di soggetti che non abbiano più potuto accedere al risarcimento, rappresenta un evento potenziale che diviene incidenza significativa nel caso di uccisione di specie protette.

Tale incidenza, che può essere posta in relazione con il criterio di straordinarietà del risarcimento, introdotto dal PFV, può pertanto essere prevista, ma non deve essere posta in relazione con i criteri adottati.
Essa sarebbe, infatti, determinata da un'azione dolosa penalmente rilevante, connessa ai criteri provinciali per il risarcimento con un rapporto causale estremamente indiretto, che include motivazioni e opinioni soggettive assieme a fattori legati al contesto economico generale, di cui l'Amministrazione provinciale, anche attraverso il PFV, non può che prendere atto.

Sintesi delle alternative

Le soluzioni alternative rispetto ai criteri adottati sono, nella maggior parte dei casi, palesemente improponibili. Ciò è dovuto, naturalmente, anche alla formulazione dei criteri stessi, che definiscono un quadro generale di principi condivisi, in grado di essere adeguato e tarato in modo flessibile ad eventuali esigenze contingenti.
Sembra sfuggire a tale osservazione il criterio di straordinarietà del risarcimento, la cui alternativa, il risarcimento quale forma ordinaria di intervento, ha contraddistinto fino a pochi anni fa l'azione dell'Amministrazione provinciale. Tale approccio non solo non è più sostenibile economicamente, ma non è più proponibile, per la consistenza raggiunta dalle popolazioni di ungulati selvatici, per la disponibilità di strumenti di prevenzione efficaci e, soprattutto, per l'inadeguatezza a risolvere il problema reale, creando l'impropria percezione del risarcimento danni con fondi pubblici quale forma di "integrazione del reddito", con dispersione di fondi pubblici e, a medio e lungo termine, effetti negativi per la stessa agricoltura.
Un'ulteriore alternativa è definita dalla puntuale definizione dei criteri fino al livello di dettaglio applicativo: tale possibilità è stata scartata per la necessità, già evidenziata, di disporre di anno in anno di maggiore flessibilità operativa.

Criteri per la corresponsione di incentivi per la tutela ed il ripristino degli habitat

Le linee di indirizzo per la corresponsione di incentivi per la tutela ed il ripristino degli habitat non subiscono significative variazioni rispetto alla pianificazione precedente.
Si ritiene pertanto di poter escludere incidenze significative derivanti da tale previsione, che è rivolta alla realizzazione di attività finalizzate a un effetto positivo sull'ambiente e che, se realizzate in siti Natura 2000, dovranno essere coerenti con gli obiettivi di conservazione individuati per i siti stessi, o, in caso contrario o dubbio, essere sottoposte ad opportuna valutazione d'incidenza.

I criteri stabiliscono, in particolare, che gli incentivi corrisposti siano finalizzati a coniugare in modo armonico le finalità faunistico-venatorie con le attività rurali, sulla base di programmi di gestione puntuali, per la riqualificazione degli habitat o per l’incremento di singole specie.

Sintesi delle alternative

I criteri sono formulati sulla base di pochi capisaldi, che definiscono un quadro generale nell'ambito del quale definire con maggior dettaglio le modalità di finanziamento dei singoli interventi.
L'opzione alternativa, la definizione dei criteri in modo più puntuale, non è in grado di adattarsi alla variabile disponibilità di finanziamenti, talvolta da gestire nell'ambito di progetti specifici.
Per quanto concerne la rete Natura 2000, l'impostazione adottata consentirà, qualora necessario, un pronto adeguamento alla disciplina definita dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione.

Aree boscate percorse dal fuoco

Il PFV prende atto dell'estensione delle aree boscate percorse dal fuoco, secondo quanto previsto dalla normativa, ed effettua il computo dell'estensione del territorio vietato alla caccia con le modalità disposte dagli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale.
Di conseguenza, non esistendo alcun potere pianificatorio sulle aree boscate percorse dal fuoco, non è individuabile alcun impatto significativo sull'ambiente determinato dal PFV relativamente alle stesse, né alcuna incidenza sulla rete Natura 2000.

Sintesi delle alternative

L'individuazione e il computo della superficie delle aree boscate percorse dal fuoco costituiscono adempimento di legge e sono stati condotti secondo quanto disposto dagli Indirizzi regionali; pertanto, non sono disponibili soluzioni alternative.

Pareti di roccia

Il PFV prende atto dell'individuazione delle pareti rocciose oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, ai sensi dell'art. 11 l.r. 29/94, nelle quali è istituito il divieto di arrampicata.
In Provincia di Genova le pareti rocciose oggetto di tutela sono state individuate con Del. G.P. n. 30 del 17/01/96, modificata con Del. G.P. n. 1134 del 31/07/96.
Tale argomento, pur citato dagli Indirizzi regionali, non costituisce materia del PFV ai sensi delle leggi vigenti. Dalla presa d'atto effettuata dal PFV non scaturisce pertanto alcun impatto significativo sull'ambiente né, conseguentemente, alcuna incidenza sulla rete Natura 2000.

Sintesi delle alternative
L'opzione alternativa può essere rappresentata da una revisione ed aggiornamento dell'elenco delle pareti rocciose oggetto di nidificazione attuale o potenziale delle specie di cui all'Allegato II della Convenzione di Berna.
Tale aggiornamento non è stato possibile in occasione della revisione del PFV per la mancanza di risorse economiche.

Sezione II
Attività previste dal PFV

Nella sezione è presa in considerazione l'incidenza delle attività attese a seguito dell'approvazione del PFV, in funzione delle scelte di pianificazione dallo stesso effettuate.
Tali attività, che sono quelle previste dalla legge e dall'ordinaria prassi gestionale e venatoria, sono state raggruppate in categorie omogenee, funzionali alla trattazione dell'incidenza che le stesse possono determinare sullo stato di conservazione di habitat e specie per i quali sono stati istituiti i siti che compongono la rete Natura 2000.

Sono state definite le seguenti categorie:

- caccia al Cinghiale a squadre
- caccia di selezione
- caccia da appostamento
- caccia vagante
- controllo faunistico
- prevenzione danni
- miglioramenti ambientali
- censimenti
- allenamento, addestramento e prove dei cani da caccia
- immissioni

Caccia al Cinghiale a squadre

La caccia al Cinghiale a squadre è effettuata dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.
La Provincia definisce annualmente un **contingente di prelievo** sulla base dei dati dei censimenti, degli abbattimenti dell'anno precedente e delle diverse segnalazioni pervenute all'Amministrazione provinciale (danni all'agricoltura, presenza, con rischio per l'incolumità pubblica, presso abitazioni e/o strade).
Il contingente, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.
Tutto il territorio di caccia programmata è suddiviso dagli ATC in zone di caccia, successivamente attribuite alle singole squadre, mediante uno specifico **piano di zonizzazione**. Alcuni settori di ampiezza limitata possono essere destinati dagli ATC alla caccia al Cinghiale in forma individuale.

La caccia al Cinghiale a squadre si svolge, con modalità analoghe a quelle previste per il territorio di caccia programmata, anche all'interno delle AFV "Montarlone" e "Monte Zatta".

I ripopolamenti del Cinghiale, per i danni che la specie provoca, sono vietati dalla legge regionale, così come non sono consentite eventuali azioni di foraggiamento mirate a sostenere la produttività delle popolazioni locali.

Il foraggiamento, in modalità rigidamente controllata, può essere utilizzato solo a fini di censimento ("governe") o a fini dissuasivi, per trattenere gli animali in zone distanti da coltivi e abitazioni in linea con le indicazioni contenute nei documenti tecnici dell'ISPRA (Monaco *et al*., 2003, 2010).

In Provincia di Genova la caccia al Cinghiale a squadre è praticata in via prevalente nella modalità della **braccata**, nella quale i conduttori dei cani da seguita sospingono i cinghiali presso punti fissi di tiro (poste). L'utilizzo di un numero elevato di ausiliari la rende una forma di caccia molto invasiva, che produce un forte impatto su tutta la fauna delle zone utilizzate.
Tale impatto per le specie omeoterme di interesse conservazionistico (mammiferi in Allegato II Direttiva 92/43/CEE, uccelli in Allegato I Direttiva 2009/147/CE) può essere essenzialmente individuato in:

- rischio di abbattimento accidentale di esemplari di Lupo (*Canis lupus*)
- disturbo ai rapaci rupicoli

Considerata l'elevata plasticità ecologica e la mobilità della specie, una gran parte del TASP provinciale può ritenersi potenzialmente interessato dalla presenza, perlomeno occasionale, del Lupo. Le recenti indagini promosse dalla Regione Liguria hanno infatti mostrato la presenza di due *core areas*, una nell'area del Parco del Beigua, la seconda situata per la maggior parte nella provincia di Genova, attorno ai Parchi dell'Antola e dell'Aveto (Meriggi *et al*., 2012).
Per quanto concerne la rete Natura 2000, la presenza della specie è segnalata dalle Schede Natura 2000 nei seguenti 14 SIC:

- SIC IT 1330213 Conglomerato di Vobbia
- SIC IT 1330223 Rio Vallenzona
- SIC IT 1330905 Parco dell'Antola
- SIC IT 1330925 Rio Pentemina
- SIC IT 1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave
- SIC IT 1331019 L. Brugneto
- SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto
- SIC IT 1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione
- SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin
- SIC IT 1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa
- SIC IT 1331810 M. Ramaceto
- SIC IT 1331811 M. Caucaso
- SIC IT 1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea
- SIC IT 1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu

Nell'Appennino, la caccia al Cinghiale rappresenta la principale causa di morte dei lupi, secondo Meriggi *et al*. (l.c.).
Larghi settori di tutti i siti sopra elencati sono compresi in Parchi Naturali Regionali (Antola, Aveto, Beigua) e Zone protette provinciali, aree nelle quali vige divieto di caccia: il PFV garantisce la tutela della specie confermando tutte le Zone protette provinciali in cui è stata segnalata la presenza del Lupo (tabella 15). Detta tutela, che salvaguarda le aree occupate in modo stabile dalla specie e le esclude dall'ambito di intervento delle squadre di caccia al Cinghiale, riguarda una superficie complessiva di 5.195,72 ettari, pari al 23,05% dell'estensione su TASP dei SIC in esame.

Nelle aree caratterizzate da zone rupestri, la caccia al Cinghiale in forma collettiva può costituire una rilevante forma di disturbo ai rapaci rupicoli, quali Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gufo reale (*Bubo bubo*) e Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), quando si sovrappone temporalmente con l'inizio del periodo di insediamento delle coppie, nel mese di gennaio.

In tale fase le coppie di rapaci, maggiormente sensibili al disturbo rispetto alle successive fasi riproduttive di cova ed allevamento, possono essere spinte all'abbandono dei siti di nidificazione (Provincia di Bologna, 2007).
L'impatto su rapaci rupicoli nel mese di gennaio è tuttavia limitato dal divieto di caccia su neve previsto dall'art. 21 della l. 157/92, che in tale periodo ferma l'attività venatoria in larghi settori dell'entroterra, nonché dal comportamento dei cacciatori, che verso la fine della stagione venatoria tendono ad autolimitare il prelievo, soprattutto per la presenza di femmine gravide.

I siti interessati dalla presenza di rapaci rupicoli, secondo le Schede Natura 2000, sono elencati nella tabella che segue.

tabella 10 - Rapaci rupicoli presenti nei SIC e nella ZPS della provincia di Genova, secondo le Schede Natura 2000 (Regione Liguria, 2012).

	Aquila chrysaetos	*Bubo bubo*	*Falco peregrinus*
SIC IT 1330213 Conglomerato di Vobbia			✓
SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto	✓		
SIC IT 1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione	✓	✓	✓
SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin	✓		
SIC IT 1332603 Parco di Portofino			✓
SIC IT 1332622 Rio Tuia-Montallegro			✓
SIC IT 1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio		✓	✓
SIC IT 1333308 Punta Manara		✓	✓
SIC IT 1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu			✓
SIC IT 1343412 Deiva-Bracco-Pietra di Vasca-Mola		✓	✓
ZPS IT 1331578 Beigua–Turchino	✓	✓	✓

Anche in questo caso, ampi settori di 9 degli 11 SIC sopra elencati sono compresi in aree protette, regionali o provinciali. In particolare, il PFV istituisce l'Oasi Punta Manara-Vallegrande, finalizzata alla tutela specifica dell'avifauna, che riguarda due SIC caratterizzati entrambi, oltre che da un consistente flusso migratorio, dalla presenza di Gufo reale e Falco pellegrino.

Nelle aree non interessate da istituti di protezione, le incidenze negative viste sopra possono essere mitigate attraverso la riduzione dell'ambito di applicazione della caccia collettiva al Cinghiale, con l'introduzione di limitazioni nelle aree frequentate dal Lupo e, nel mese di gennaio, nelle aree contraddistinte dalla presenza di rapaci rupicoli.
Tali limitazioni, che possono andare dalla riduzione del numero degli ausiliari fino all'obbligo di adozione di altre tecniche di caccia, devono essere valutate con molta cautela.
Occorre innanzitutto considerare il peso della caccia al Cinghiale a squadre, che rappresenta da tempo la forma venatoria più diffusa e praticata sul territorio provinciale, con importanti valenze di aggregazione sociale nell'entroterra, un ritorno per l'economia locale, particolarmente importante in alcune zone marginali dell'entroterra, e un ruolo primario di collaborazione nella gestione dei danni all'agricoltura causati dall'ungulato.

In tale contesto, si ritiene prematuro suggerire, su basi esclusivamente teoriche, misure di mitigazione che potrebbero rivelarsi controproducenti, in quanto in grado di generare conflitti tra squadre di cinghialisti ed esigenze di tutela della rete Natura 2000, con il rischio concreto di determinare un'incidenza reale di gran lunga superiore alla temuta incidenza potenziale.

Gli atti che annualmente consentono lo svolgimento del prelievo del Cinghiale a squadre, quali l'approvazione del contingente di prelievo, nonché la definizione da parte degli ATC del piano di zonizzazione del territorio destinato alle squadre di caccia al Cinghiale, possono non essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza in quanto già discusse, nei loro effetti concreti, nel presente Studio.
Sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte precedentemente, si ritiene inoltre che, in un territorio provinciale dichiarato integralmente "a rischio agricolo" (con l'esclusione delle aree protette regionali) e con gravi problemi determinati dalla presenza del Cinghiale in densità non sostenibili, una simile eventualità potrebbe essere percepita come un appesantimento burocratico, in grado unicamente di aggravare il disagio degli agricoltori.

In tal senso si reputa più utile l'individuazione e la condivisione di eventuali misure mirate, su territori specifici, definite nell'ambito dei piani di gestione della rete Natura 2000.

Fatte salve dette misure successive, si ritiene che allo stato attuale, a livello di pianificazione faunistico-venatoria, l'incidenza della caccia in braccata possa essere efficacemente mitigata grazie all'istituzione di un sistema coerente di zone protette provinciali, proponendo quale misura di mitigazione aggiuntiva la promozione di nuove tecniche venatorie, che si affianchino a quelle sino ad oggi utilizzate attraverso opportune integrazioni e modifiche dei regolamenti per la caccia agli ungulati.

La progressiva - e sino a oggi pressoché costante - riduzione del numero di praticanti l'attività venatoria conduce inevitabilmente verso la differenziazione delle forme di caccia al Cinghiale, in risposta all'esigenza di impiegare tecniche che necessitino un numero inferiore di effettivi, quali la caccia in girata e la caccia di selezione.

La girata è una forma di caccia collettiva che si svolge con un numero ridotto di cacciatori rispetto alla braccata e, soprattutto, con l'impiego di un unico cane ben addestrato (limiere) che spinge in modo graduale i cinghiali verso le poste, consentendo un tiro più accurato.
Per queste sue caratteristiche ha un impatto sensibilmente minore rispetto alla braccata.

Il prelievo del Cinghiale con la tecnica della caccia di selezione, le cui modalità e vantaggi sono discussi nel paragrafo che segue, ha un'incidenza pressoché nulla, non significativa, con la possibilità di svolgersi in periodi dell'anno diversi rispetto a quelli utilizzati per la caccia in forma collettiva.

Entrambe le tecniche potranno essere incentivate nelle aree idonee del territorio venabile e, al contempo, più sensibili all'impatto della braccata.

Ciò potrà creare nuove opportunità venatorie, con la possibilità di gestire in modo adeguato la pressione venatoria sul Cinghiale che, oltre ad essere una grande risorsa dal punto di vista venatorio, è la specie che produce i maggiori danni all'economia agro-silvo-pastorale del territorio provinciale.

Si affronta infine la criticità legata all'utilizzo di munizioni contenente piombo, metallo altamente tossico per uccelli e mammiferi, nell'ambito della caccia al Cinghiale a squadre.
L'utilizzo di munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati è stato più volte segnalato dall'ISPRA quale potenziale fattore di avvelenamento per rapaci necrofagi, intossicati dalle carni degli animali feriti non recuperati o dalle interiora dei capi abbattuti lasciate sul luogo dell'abbattimento.

In Provincia di Sondrio, che ha approfondito il problema del saturnismo nell'ambito dello Studio per la valutazione di incidenza del piano faunistico-venatorio e del piano di miglioramento ambientale (Ferloni & Bassi, 2011), sono stati trovati positivi alla presenza di schegge di piombo - derivanti dalla frantumazione dei proiettili - il 60,5% dei visceri degli ungulati abbattuti in azione di caccia: un valore particolarmente elevato e significativo, considerato che l'addome era stato colpito direttamente dal proiettile solo nel 16% dei casi (Bassi & Ferloni, in Andreotti & Borghesi, 2012).
Tale rischio, che appare particolarmente elevato per la caccia al Cinghiale in forma collettiva a causa dell'ingente numero di capi feriti non recuperati, sembra tuttavia in grado di generare un'incidenza non significativa, ovvero ancora molto bassa o nulla per il territorio provinciale genovese, data l'assenza di popolazioni stabili di rapaci necrofagi.
Un potenziale impatto sul Lupo, a causa dell'ingestione di carni contenenti frammenti di piombo, è stato rilevato nell'ambito dello Studio d'incidenza del piano faunistico venatorio effettuato dalla Provincia di Arezzo, ma esclusivamente in base al principio di precauzione, considerata la mancanza di dati scientifici in proposito (Provincia di Arezzo, 2012).
Il rischio di intossicazione da piombo per il Lupo non è stato sinora sollevato dall'ISPRA, né nelle pubblicazioni specifiche relative all'argomento, né nel più recente parere sulla proposta di calendario venatorio regionale (Genovesi, 2002; Andreotti & Borghesi, l.c.; parere ISPRA prot. n. 16911/T-A 11 del 22/04/2013).
La tematica sembra comunque essere condizionata dalla relativa novità dell'argomento e dalla carenza di dati a disposizione: lo stesso Istituto (Andreotti & Borghesi, l.c.) ha evidenziato tuttavia che "la maggior parte degli atti assunti a livello internazionale sono stati finalizzati ad evitare gli effetti del saturnismo sugli uccelli acquatici; le motivazioni per cui al momento non è stata data altrettanta enfasi alla necessità di superare l'uso del piombo in tutte le forme di caccia risiedono nel fatto che le evidenze scientifiche sugli effetti negativi del piombo sull'ambiente, sulle specie terrestri e sulla salute umana si sono acquisite solo in tempi relativamente recenti". Gli Autori concludono l'analisi evidenziando la necessità di bandire l'uso del tradizionale munizionamento contenente piombo, prevedendo l'obbligo di materiali alternativi, attraverso uno specifico atto normativo, gestendo la transizione per tappe intermedie e con molta attenzione per "evitare che questa problematica venga utilizzata strumentalmente da coloro che sono contrari alla caccia per porre un ostacolo a quest'attività".
In tale senso, condividendo le preoccupazioni dell'ISPRA in merito all'argomento e la necessità di considerare la problematica del piombo nelle valutazioni di incidenza sui siti della rete Natura 2000, si ritiene tuttavia tale affermazione potenzialmente in contraddizione con le conclusioni dello stesso Studio, qualora la stessa sfoci in limitazioni che, nell'irrigidire il mondo venatorio su posizioni di difesa, impedirebbero ogni forma di confronto e di progresso nella ricerca di soluzioni accettate e praticabili.
Per questo motivo, pur rilevando il tema in diverse parti del presente Studio, si ritiene prematura l'adozione di mitigazioni restrittive sull'uso delle munizioni tradizionali, auspicando che opportuni provvedimenti legislativi - comunitari, nazionali o regionali - ne prevedano la riduzione e il superamento in modo graduale, di pari passo con una maggiore informazione e sensibilizzazione per il mondo venatorio e con la diffusione di valide alternative - comparabili sul piano della sicurezza, delle prestazioni balistiche e dei costi - per le differenti forme di caccia.

Caccia di selezione

La caccia di selezione è praticata in Provincia di Genova su Capriolo e Daino; il PFV ne prevede l'applicazione anche sul Cinghiale ed è possibile immaginarne entro pochi anni l'estensione al Cervo a seguito del consolidamento della presenza di questa specie.
Le caratteristiche intrinseche di tale forma di caccia, in parte fissate anche nella legge regionale, la rendono la forma di caccia con il minore impatto ambientale: è esercitata in forma individuale, con una distribuzione programmata della pressione venatoria; non viene fatto uso di cani, ad eccezione dell'eventuale ricorso al cane da traccia per il recupero dei capi feriti; sono utilizzate armi a canna rigata munite di ottica di mira per la massima precisione nell'esecuzione del tiro; è effettuata da punti di appostamento o "alla cerca", con l'esclusione di ogni tipo di battuta.
Ulteriori requisiti fondamentali sono la predisposizione, per ciascuna specie, di un piano di prelievo differenziato per classi di sesso ed età, predisposto sulla base di censimenti effettuati annualmente e soggetto alla valutazione da parte dell'ISPRA.
La caccia di selezione è effettuata in periodi dell'anno differenziati per specie, sesso e classe di età, definiti a partire dalle indicazioni fornite dall'ISPRA, da parte di cacciatori in possesso di attestato di abilitazione al prelievo selettivo, ottenuto con la frequenza ad un corso e superamento del relativo esame, comprensivo di prova di tiro.
I capi da abbattere sono identificati per classe di sesso ed età da un apposito bracciale sulla base del piano di prelievo e assegnati ai cacciatori, autorizzati nominativamente. L'applicazione del bracciale a ciascun animale abbattuto ne consente la completa tracciabilità, dall'assegnazione all'elaborazione dei dati biometrici rilevati in appositi centri di raccolta.

La possibilità di abbattere volontariamente altre specie, in ragione dell'osservazione a distanza dei capi grazie all'utilizzo dell'ottica di mira, è virtualmente nulla.
Il disturbo è estremamente ridotto, limitato al momento dell'eventuale sparo.

L'utilizzo del cane da traccia, limitato al caso in cui sia necessario il recupero di capi feriti, non determina disturbo o altre incidenze su specie o habitat in quanto, oltre ad essere appositamente addestrato ed abilitato ENCI, opera al guinzaglio del conduttore, provvisto di specifica abilitazione rilasciata dalla Provincia a seguito di apposito corso.

Le operazioni di censimento potrebbero creare un impatto solo nel caso del Capriolo, specie per la quale sono svolte con il metodo del censimento in battuta.
Tuttavia, a parte il temporaneo disturbo determinato dalla presenza dei censitori, il periodo di censimento relativamente precoce (marzo-aprile), gli habitat censiti (aree forestali, con esclusione delle aree aperte e delle zone rupestri) e l'assenza di cani portano ad escludere incidenze rilevanti su specie ed habitat oggetto di tutela.

Per il Daino i censimenti sono effettuati con il metodo dell'osservazione diretta simultanea; il Cervo, ancora presente con un numero limitato di esemplari, è censito anche al bramito nelle ore serali. Entrambi i metodi non presentano alcuna incidenza.

Le popolazioni di cervidi sono in costante espansione, e non sono previsti ripopolamenti di tali specie. Peraltro, le specie presenti derivano da immissioni a scopo venatorio effettuate nel secolo scorso: il Capriolo fu reintrodotto in provincia di Savona, il Cervo in provincia di Alessandria, il Daino - specie considerata parautoctona dall'ISPRA - fu introdotto in Val Trebbia dalla Provincia di Genova.

Le problematiche legate all'inquinamento da piombo sono trascurabili e già in via di soluzione: rispetto ad altri tipi di caccia, la precisione del tiro assicura un numero inferiore di tiri a vuoto; per lo stesso motivo, i capi feriti e non recuperati sono nettamente inferiori rispetto alla caccia al Cinghiale; infine, presso i cacciatori di selezione si è già da tempo diffuso l'utilizzo di proiettili in lega di rame idonei per le armi utilizzate e la tipologia di caccia. Per questi motivi, già a partire dal 2012 la Provincia di Genova ha approvato atti che prevedono l'utilizzo di munizioni atossiche nella caccia di selezione di Capriolo e Daino.

Per la caccia di selezione non è prevista la realizzazione di strutture, fatta eccezione per eventuali piccole altane, in materiale legnoso, che non comportano alcuna ricaduta su specie ed habitat.

Il parere reso dall'INFS prot. 3039/T-A 29b del 6 aprile 2006 ha indicato i periodi idonei per la caccia di selezione del Cinghiale, evidenziati nella tabella 11.

tabella 11 - periodi idonei per la caccia di selezione del Cinghiale secondo l'INFS.

sesso	*classe di età*	*periodi di prelievo*
maschi/femmine	rossi (3-4 mesi<età<1 anno)	1 giugno - 31 luglio
maschi/femmine	tutte	1 agosto - 31 gennaio

L'estensione al Cinghiale di questo tipo di caccia, accanto alle forme collettive in uso, permetterà di realizzare selettività di prelievo a carico delle classi di età giovanili, in particolare nei periodi in cui i danni all'agricoltura sono maggiori, senza peraltro generare alcuna incidenza a carico di specie ed habitat della rete Natura 2000.

Per quanto visto sopra, la caccia di selezione e le attività organizzative e di programmazione correlate (realizzazione censimenti, istituzione unità di gestione, definizione piani di prelievo) determinano un'incidenza nulla o decisamente non significativa.

Al contrario, l'applicazione puntuale e coerente di tutte le azioni previste per la caccia di selezione si concretizza in un prelievo commisurato alle popolazioni presenti, orientato al raggiungimento di densità ottimali e in grado di fornire, grazie all'impegno gestionale di cacciatori preparati, un monitoraggio annuale delle popolazioni di ungulati attraverso censimenti, rilevamenti biometrici, controlli sanitari.
La caccia di selezione può quindi consentire di effettuare un prelievo pienamente sostenibile, tale da poter essere correlato indirettamente ad effetti positivi sullo stato di conservazione della rete Natura 2000.

Caccia da appostamento

In questa categoria è considerata la caccia da appostamento che si svolge nei confronti dell'avifauna, nelle aree e nei periodi interessati da un consistente flusso migratorio.
Può essere condotta da una struttura fissa o temporanea, con o senza richiami vivi; è praticata nei periodi, con i carnieri e nel numero di giornate di caccia settimanali stabiliti per le diverse specie dal calendario venatorio regionale.
Al di là delle particolarità e distinzioni di carattere tecnico e normativo, tale attività in Provincia di Genova è rivolta essenzialmente ai turdidi (Merlo *Turdus merula*, Cesena *Turdus pilaris*, Tordo Sassello *Turdus iliacus* e Tordo Bottaccio *Turdus philomelos*) e al Colombaccio (*Columba palumbus*).

In generale, tale forma di caccia non può essere definita conservativa, in quanto non è noto lo status delle popolazioni cacciate, né l'entità del prelievo effettuato nelle diverse aree attraversate durante il volo migratorio.
Tuttavia, lo status di conservazione pan-europeo delle cinque specie che sopportano il maggiore prelievo è, secondo Birdlife International (2004) favorevole (Non-SPEC).

L'incidenza della caccia da appostamento, che si rivolge a specie cacciabili con uno stato di conservazione favorevole, può quindi essere ricercata nella possibilità di abbattimento volontario o involontario di avifauna protetta.

L'esclusione dal prelievo, nei calendari venatori regionali degli ultimi anni, dell'Allodola (*Alauda arvensis*), specie cacciabile ma con status di conservazione sfavorevole (SPEC 3; Birdlife International, l.c.), rende estremamente improbabile l'abbattimento di specie simili presenti nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, come la Tottavilla (*Lullula arborea*) ed eventualmente la Calandrella (*Calandrella brachydactyla*) e il Calandro (*Anthus campestris*).
Il mantenimento del divieto di caccia all'Allodola - nei calendari venatori regionali o nelle relative integrazioni provinciali - può rappresentare un'adeguata misura di mitigazione.

Altre possibilità di abbattimenti accidentali possono essere individuate per confusione tra turdidi cacciabili con Tordela (*Turdus viscivorus*) e Merlo dal collare (*Turdus torquatus*), oppure tra Colombaccio e Colombella (*Columba oenas*) tutte specie non cacciabili ma non presenti in Allegato I e con status di conservazione favorevole (Non-SPEC; Birdlife International, l.c.).
Tali impatti potenziali appaiono nel complesso poco probabili, perlomeno per i cacciatori più preparati e specializzati.

Un'incidenza reale e significativa può essere invece individuata nei periodici casi di abbattimento volontario di rapaci diurni, in particolare Falco pellegrino, come reazione al disturbo che questi animali, attratti dai richiami, possono portare all'attività degli appostamenti di caccia al Colombaccio.
Si tratta tuttavia di gravi azioni dolose, di rilevanza penale, che non possono perciò concorrere a determinare l'incidenza di un'attività che sia condotta nel rispetto delle norme vigenti.

Ulteriore fattore di incidenza sulle specie oggetto di tutela può essere individuato nel disturbo provocato dalle detonazioni nelle località interessate dai flussi migratori e, in collegamento con le stesse ma con incidenza sugli habitat, dall'accumulo di piombo nel terreno per la persistente attività di sparo, nel corso degli anni, in aree puntiformi. L'ISPRA (Andreotti & Borghesi, 2012) ha posto in analogia gli appostamenti

fissi con i poligoni di tiro, per quanto concerne le modalità di dispersione del piombo nel suolo, stimando che in prossimità degli appostamenti di caccia vi siano elevati livelli di contaminazione.
Sul superamento delle munizioni contenenti piombo si rinvia alle considerazioni svolte per la caccia al Cinghiale a squadre.
Per quanto concerne il disturbo, si ritiene che la costituzione di un sistema di Zone protette provinciali coerente con gli obiettivi di conservazione della fauna e della rete Natura 2000, attraverso l'istituzione di Oasi per la tutela specifica dei migratori, sia una misura di mitigazione adeguata a controbilanciare le potenziali incidenze sulle specie dell'attività venatoria da appostamento.

La caccia da appostamento rappresenta uno dei rari casi in cui possono essere costruite delle opere destinate allo svolgimento dell'attività venatoria.
In generale si tratta di impianti con struttura in legno o in acciaio e legno, con o senza l'utilizzo di materiale vegetale reperito in loco per la mimetizzazione, a terra o in elevazione (palchi).
L'impatto sugli habitat degli appostamenti a terra è reso trascurabile dalle limitate dimensioni delle stesse, per cui è da escludere il rischio di frammentazione: anche nell'eventualità di sovrapposizione con habitat tutelati, gli interventi possono essere considerati puntiformi e non comportanti alcuna riduzione delle cenosi protette.

Al contrario, spesso la presenza di un appostamento, specialmente se fisso e realizzato sul terreno, può costituire un fattore di incidenza positiva quando, in linea con quanto previsto dall'art. 29, comma 15 della l.r. 29/94, siano mantenute le caratteristiche naturali dell'ambiente circostante.
Ciò incentiva la conservazione di habitat aperti o zone di ecotono, soprattutto di crinale, contrastando la tendenza verso la formazione di ambienti chiusi, occupati da vegetazione arbustiva ed arborea, con incidenze positive non solo per specie ornitiche (come, ad es. Averla piccola *Lanius collurio* e Succiacapre *Caprimulgus europaeus*) e fitocenosi di interesse conservazionistico, ma anche nel mantenimento di aspetti del paesaggio altrimenti destinati a scomparire.
Infine, nel caso degli appostamenti fissi, per i quali è disposto il divieto di caccia entro il raggio di m 100, l'utilizzo di tali strutture autorizzate può ridurre la pressione venatoria nei siti occupati.

Gli Indirizzi regionali prevedono che l'autorizzazione ed il rinnovo con modifiche degli appostamenti fissi siano obbligatoriamente soggetti a valutazione di incidenza qualora le strutture ricadano in siti della rete Natura 2000.
L'applicazione di tale previsione sembra più che sufficiente a valutare con attenzione l'incidenza dell'attività all'interno di SIC e ZPS, garantendo i livelli di conservazione richiesti dalle direttive europee "Habitat" e "Uccelli".

Caccia vagante

In questa macrocategoria sono raggruppate le restanti forme di caccia effettuate in forma vagante, in realtà assai differenziate per modalità di svolgimento, effettuate nel corso della regolare stagione venatoria nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio, secondo la disciplina dettata per ciascuna specie e tecnica di caccia dal calendario venatorio regionale.

In Provincia di Genova si tratta essenzialmente della caccia in forma vagante all'avifauna migratoria, la caccia alla Beccaccia con il cane da cerca o da ferma, la caccia alla Lepre con il cane da seguita, la caccia ai galliformi con il cane da cerca o da ferma, la falconeria.

Per ognuna di queste forme di caccia, l'assenza di realizzazione di qualsiasi struttura rende nulla l'incidenza sugli habitat.

Con riferimento all'incidenza sulle specie, in analogia con quanto già osservato a proposito della caccia al Cinghiale in forma collettiva, è riscontrabile una forma di disturbo nel mese di gennaio per le detonazioni e l'eventuale uso degli ausiliari nelle aree vocate alla riproduzione dei rapaci rupicoli indicati all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, all'inizio del periodo di insediamento delle coppie. Per l'individuazione dei SIC potenzialmente interessati, si rinvia alla tabella 10.
L'impatto sulle biocenosi determinato dai cani per le cacce in forma vagante è tuttavia decisamente inferiore rispetto alla caccia in braccata per il minor numero di ausiliari coinvolti.

Il rischio di abbattimento accidentale di esemplari di Lupo è invece nullo, in considerazione delle tecniche di caccia utilizzate che non prevedono in alcun modo, come avviene nella braccata, la spinta di animali presso punti di tiro, dove sono abbattuti in movimento.
Eventuali abbattimenti di Lupo nel corso di attività di caccia in forma vagante ben difficilmente potrebbero essere attribuiti ad eventi accidentali, per rientrare nel campo di eventi dolosi e quindi estranei alle tipologie venatorie in esame, esulando in tal modo dall'analisi delle relative incidenze.

La possibilità di abbattimenti accidentali è limitata all'avifauna migratoria, non riscontrandosi, tra la fauna cacciabile stanziale (Lepre e Galliformi), specie per le quali sia possibile la confusione con entità protette.
A proposito si ripete quanto già osservato per l'incidenza degli appostamenti fissi: l'esclusione dal prelievo dell'Allodola (*Alauda arvensis*), specie cacciabile ma con status di conservazione sfavorevole (SPEC 3; Birdlife International, l.c.), rende estremamente improbabile l'abbattimento di specie simili presenti nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, come la Tottavilla (*Lullula arborea*) ed eventualmente la Calandrella (*Calandrella brachydactyla*) e il Calandro (*Anthus campestris*).
Ulteriori possibilità di abbattimenti accidentali possono essere individuate per confusione tra Turdidi cacciabili con Tordela (*Turdus viscivorus*) e Merlo dal collare (*Turdus torquatus*), oppure tra Colombaccio e Colombella (*Columba oenas*). Sono tutte specie non cacciabili, ma non comprese nell'Allegato I e con status di conservazione favorevole (Non-SPEC; Birdlife International, l.c.).
Tali eventi potenziali, diretti ad esemplari in migrazione, appaiono nel complesso poco significativi e di incidenza del tutto trascurabile agli effetti del mantenimento in uno stato conservazione soddisfacente di habitat e specie della rete Natura 2000.

Sul superamento delle munizioni contenenti piombo si rinvia alle considerazioni svolte per la caccia al Cinghiale a squadre.

L'incidenza aggiuntiva legata ai ripopolamenti che sostengono le forme di caccia vagante alla fauna stanziale è discussa successivamente, in considerazione dell'impatto specifico dell'attività di immissione.

La caccia con il falco rappresenta un'attività venatoria circoscritta a pochi appassionati, con impatti nulli sugli habitat e del tutto trascurabili sulle specie, anche considerando eventuali prelievi errati da parte dei falconiformi utilizzati, proporzionalmente irrilevanti sul piano quantitativo.

La caccia alla fauna stanziale e migratoria in forma vagante presenta, alla luce di quanto visto, un'incidenza non significativa sugli habitat e sulle specie della rete Natura 2000, per cui sono escluse dalla valutazione d'incidenza tutte le azioni preliminari o collegate a tali attività: dagli eventuali piani di prelievo per la fauna stanziale, fino alle azioni di pianificazione e programmazione inerenti l'attività di eventuali unità di gestione per il prelievo sostenibile di Lepre e Pernice rossa.
Per la tutela delle specie protette è opportuno il mantenimento del divieto di caccia all'Allodola, misura non solo di mitigazione, ma utile per la salvaguardia di tale specie che, pur essendo tuttora annoverata tra quelle cacciabili, presenta tuttavia, come sopra ricordato, uno stato di conservazione sfavorevole.
Riprendendo le considerazioni già effettuate per la caccia al Cinghiale a squadre, si ritiene che le incidenze rilevate possano essere mitigate, più che con l'imposizione di limitazioni motivate dalla presenza della rete Natura 2000, attraverso un'evoluzione dell'attuale quadro faunistico venatorio verso una maggiore differenziazione e specializzazione delle forme di caccia.
È quanto propone il PFV con l'istituzione di unità di gestione per la caccia alla fauna stanziale, in grado di coinvolgere il cacciatore nella conservazione del patrimonio faunistico e, conseguentemente, naturalistico nella sua interezza.

Controllo faunistico

Il controllo faunistico è finalizzato, prevalentemente, a limitare i danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche, anche nelle zone di divieto di caccia e attraverso il contenimento numerico delle specie responsabili di tali danni.
Ulteriori motivazioni per l'attuazione di azioni di controllo faunistico possono essere la tutela del suolo, la sanità, la selezione biologica, la tutela del patrimonio storico-artistico.
Il controllo faunistico avviene selettivamente, utilizzando metodi ecologici o, qualora questi risultino inefficaci, anche tramite abbattimenti mirati.

Le azioni di controllo sono realizzate dagli Agenti di Polizia Provinciale, coadiuvati da soggetti muniti di licenza per l'esercizio venatorio tra i quali i proprietari e/o conduttori dei fondi sui quali vengono realizzati gli interventi, da guardie forestali e comunali e, nel caso del controllo del Cinghiale - anche da squadre di cacciatori validamente costituite.
Il controllo dal Cinghiale è l'attività di controllo largamente prevalente in Provincia di Genova e, per gli impatti specifici sulla biodiversità, viene di seguito trattata autonomamente.

Cinghiale

L'esigenza di effettuare azioni di controllo del Cinghiale sorge dagli ingenti danni che la specie provoca alle attività agro-silvo-pastorali.
Una crescente rilevanza è stata assunta negli anni dalle problematiche di pubblica incolumità, per la sempre maggiore presenza di esemplari nelle aree prossime ai centri abitati, nelle estese aree di contatto con ambienti boschivi, e per le situazioni di minaccia alla sicurezza stradale legate al rischio di collisioni con veicoli.

Nel contesto dello Studio di incidenza, il tema del controllo del Cinghiale è analizzato secondo due aspetti interconnessi:

- sotto il profilo dei considerevoli impatti che tale specie genera sugli ecosistemi, in particolare della rete Natura 2000;
- sotto il profilo degli effetti derivanti direttamente dalla programmazione e svolgimento delle azioni di controllo della specie.

Impatto del Cinghiale su habitat e specie della rete Natura 2000

L'impatto di questa specie onnivora sugli habitat è rilevante: sono state osservate sia una diminuzione della biomassa vegetale, fortemente ridotta quantitativamente, sia alterazioni qualitative delle fitocenosi utilizzate; soprattutto, sono evidenti le conseguenze di un'intensa attività di scavo (*rooting*), in grado di provocare un forte degrado della copertura erbacea, con conseguente pericolo di erosione (Tosi & Toso, 1992), e di insoglio, con intorbidamento delle acque ed alterazione degli habitat d'acqua dolce.

L'elevata densità delle popolazioni di Cinghiale produce effetti negativi su svariati habitat; quelli tuttavia dove gli effetti si manifestano in modo più grave ed evidente sono, come anche evidenziato nell'Atlante

degli Habitat (Mariotti, 2008), le zone umide e le aree aperte, presenti, in varia misura, in tutti i siti della rete Natura 2000 in provincia di Genova (tabella 12).

tabella 12 - Presenza nella rete Natura 2000 di habitat con problematiche di conservazione legate alla presenza del Cinghiale, secondo le Schede Natura 2000.

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* notevole fioritura di orchidee),
6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea* *
6230 Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)*.
6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*),
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*,
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine *(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis*),
6520 Praterie montane da fieno
7110 Torbiere alte attive *
7140 Torbiere di transizione e instabili
7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
7210 Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae* *
7230 Torbiere basse alcaline
91H0 Boschi pannonici di *Quercus pubescens* *
9260 Foreste di *Castanea sativa*

**: habitat di interesse prioritario*

	3130	*3260*	*6210*	*6220*	*6230*	*6410*	*6420*	*6510*	*6520*	*7110*	*7140*	*7150*	*7210*	*7230*	*91H0*	*9260*
SIC IT1330213 Conglomerato di Vobbia			✓					✓							✓	✓
SIC IT1330223 Rio Vallenzona			✓					✓							✓	
SIC IT1330620 Pian della Badia			✓					✓								✓
SIC IT1330893 Rio Ciaé			✓					✓							✓	✓
SIC IT1330905 Parco dell'Antola			✓		✓	✓		✓	✓					✓	✓	✓
SIC IT1330925 Rio Pentemina			✓													✓
SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave			✓		✓			✓						✓		✓
SIC IT1331019 L. Brugneto			✓					✓							✓	✓
SIC IT1331104 Parco dell'Aveto		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
SIC IT1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓
SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin		✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

SIC IT1331606 Torre Quezzi			✓											✓	✓
SIC IT1331615 M. Gazzo			✓	✓			✓							✓	✓
SIC IT1331718 M. Fasce			✓	✓										✓	✓
SIC IT1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa			✓			✓		✓					✓	✓	✓
SIC IT1331810 M. Ramaceto			✓		✓			✓							✓
SIC IT1331811 M. Caucaso			✓												✓
SIC IT1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea			✓					✓					✓		✓
SIC IT1332603 Parco di Portofino			✓	✓										✓	✓
SIC IT1332614 Pineta-lecceta di Chiavari			✓	✓										✓	✓
SIC IT1332622 Rio Tuia- Montallegro			✓											✓	✓
SIC IT1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella														✓	
SIC IT1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio			✓	✓			✓							✓	✓
SIC IT1333308 Punta Manara			✓	✓										✓	✓
SIC IT1333316 Rocche di Sant'Anna-Valle del Fico			✓	✓											✓
SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu	✓	✓	✓			✓		✓					✓	✓	✓
SIC IT1343412 Deiva-Bracco-Pietra di Vasca-Mola			✓	✓			✓	✓						✓	✓
ZPS IT1331578 Beigua – Turchino		✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓

L'impatto sulle specie, oltre ad essere determinato indirettamente dalle azioni precedenti, si esplica in via diretta con la predazione a carico degli animali terricoli: micromammiferi e, più occasionalmente, giovani Lagomorfi, Carnivori ed Ungulati. La predazione a carico di altri vertebrati sembrerebbe più casuale che sistematica, benché sia stato frequentemente rilevato un impatto sulle specie di uccelli nidificanti sul terreno (Tosi & Toso, l.c.).

Se nelle Zone protette provinciali l'impatto è rilevabile soprattutto a carico di Lepre e Galliformi, nei siti della rete Natura 2000 è ipotizzabile un impatto diretto ed indiretto nei confronti di diverse specie di interesse conservazionistico, in particolare uccelli che si riproducono sul terreno, anfibi ed alcuni artropodi.

Per i primi - per i quali si fa riferimento alla tabella 13 - è prevedibile prevalentemente un'incidenza diretta consistente nella predazione di uova e nidiacei di specie quali Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Calandro (*Anthus campestris*) e Ortolano (*Emberiza hortulana*), tutte specie elencate in Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, tutte con stato di conservazione sfavorevole: Succiacapre, Tottavilla e Ortolano SPEC 2, Calandrella e Calandro SPEC 3 (Birdlife International, l.c.).

tabella 13 - Presenza nella rete Natura 2000 del Succiacapre (Caprimulgus europaeus), della Tottavilla (Lullula arborea), della Calandrella (Calandrella brachydactyla), del Calandro (Anthus campestris) e dell'Ortolano (Emberiza hortulana) (secondo le Schede Natura 2000, Regione Liguria, 2012)

	Caprimulgus europaeus	*Lullula arborea*	*Calandrella brachydactyla*	*Anthus campestris*	*Emberiza hortulana*
SIC IT 1330213 Conglomerato di Vobbia	✓				
SIC IT 1330223 Rio Vallenzona	✓				
SIC IT 1330620 Pian della Badia	✓				
SIC IT 1330893 Rio Ciaé	✓				
SIC IT 1330905 Parco dell'Antola		✓			
SIC IT 1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave	✓				
SIC IT 1331019 L. Brugneto	✓				
SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto	✓	✓			
SIC IT 1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione	✓	✓		✓	✓
SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin	✓	✓		✓	✓
SIC IT 1331615 M. Gazzo	✓				
SIC IT 1331718 M. Fasce	✓			✓	✓
SIC IT 1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa	✓				
SIC IT 1331810 M. Ramaceto	✓			✓	
SIC IT 1331811 M. Caucaso	✓			✓	
SIC IT 1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea	✓	✓		✓	✓
SIC IT 1332603 Parco di Portofino	✓				✓

SIC IT 1332622 Rio Tuia- Montallegro	✓				
SIC IT 1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella			✓	✓	✓
SIC IT 1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio	✓				✓
SIC IT 1333308 Punta Manara	✓				✓
SIC IT 1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu	✓	✓		✓	✓
SIC IT 1343412 Deiva-Bracco-Pietra di Vasca-Mola	✓				✓
ZPS IT 1331578 Beigua – Turchino	✓	✓	✓	✓	✓

Nel caso degli anfibi e degli artropodi, oltre ad episodi di predazione diretta si possono ritenere possibili, in particolare nell'ambito delle zone umide, anche effetti indiretti a causa di alterazioni dell'habitat per l'intorbidamento delle acque di pozze e stagni utilizzati come insoglio.
Tali effetti, associati ad alterazioni della struttura vegetazionale delle stesse aree negli habitat di acqua dolce riferibili a 3130 e 3260, possono essere rilevanti per specie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, quali *Bombina pachypus* e *Triturus carnifex*.
Inoltre, il comportamento di insoglio può generare localmente incidenze negative anche su specie legate all'acqua corrente quali *Salamandrina perspicillata,* limitatamente al periodo riproduttivo e allo stadio larvale, e *Austropotamobius pallipes*.

Episodi di predazione possono essere ipotizzati anche su *Speleomantes* sp. pl., nel corso delle attività di grufolamento a carico di ambienti interstiziali quali, ad esempio, i muretti a secco degli ambienti coltivati, e sugli stadi preimmaginali di *Lucanus cervus*, in particolare negli habitat forestali riferibili a 91H0 - Boschi pannonici di *Quercus pubescens* (habitat prioritario), 9260 - Foreste di *Castanea sativa*, 9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*.

tabella 14 - Artropodi ed Anfibi potenzialmente condizionati dalla presenza del Cinghiale nei SIC della provincia di Genova, secondo le Schede Natura 2000 (Regione Liguria, 2012).

	Austropotamobius pallipes	*Lucanus cervus*	*Speleomantes* sp. pl.	*Salamandrina perspicillata*	*Triturus carnifex*	*Bombina pachypus*
SIC IT 1330213 Conglomerato di Vobbia	✓	✓	✓	✓		
SIC IT 1330223 Rio Vallenzona				✓		
SIC IT 1330620 Pian della Badia	✓					
SIC IT 1330893 Rio Ciaé		✓		✓		
SIC IT 1330905 Parco dell'Antola		✓	✓	✓		

SIC IT 1330925 Rio Pentemina	✓		✓	✓		
SIC IT 1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave					✓	
SIC IT 1331019 L. Brugneto	✓					
SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto	✓	✓			✓	
SIC IT 1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione	✓	✓			✓	
SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin	✓	✓	✓	✓		
SIC IT 1331615 M. Gazzo	✓		✓			
SIC IT 1331718 M. Fasce			✓	✓		
SIC IT 1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa	✓		✓	✓	✓	
SIC IT 1331810 M. Ramaceto	✓		✓			✓
SIC IT 1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea		✓	✓			✓
SIC IT 1332603 Parco di Portofino	✓	✓	✓	✓		
SIC IT 1332614 Pineta-lecceta di Chiavari		✓				
SIC IT 1332622 Rio Tuia- Montallegro			✓	✓		
SIC IT 1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio				✓		
SIC IT 1333308 Punta Manara		✓	✓			
SIC IT 1333316 Rocche di Sant'Anna-Valle del Fico		✓				
SIC IT 1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu		✓	✓		✓	✓
SIC IT 1343412 Deiva-Bracco-Pietra di Vasca-Mola			✓	✓		✓

Impatto delle azioni di controllo del Cinghiale

In Provincia di Genova il controllo del Cinghiale è svolto, sulla base di un documento di programmazione annuale ("Riequilibrio faunistico del Cinghiale"), sull'intero territorio provinciale, a tal fine integralmente individuato - con l'esclusione delle aree protette regionali - quale zona "a rischio agricolo" (art. 35 l.r. 29/94 e ss.mm.ii.).
Il controllo si svolge utilizzando metodi indiretti e diretti.
Il controllo con metodi indiretti è rappresentato essenzialmente dalla realizzazione di opere di prevenzione (recinzioni metalliche e pastori elettrici), nonché dalle operazioni di allontanamento con i cani.
Il controllo con metodi diretti prevede l'abbattimento dei cinghiali e si attua attraverso l'uso di gabbie mobili e recinti fissi di cattura, appostamenti ed interventi di controllo collettivi.

Recinzioni metalliche e pastori elettrici
L'Amministrazione provinciale incentiva la realizzazione di strutture a tutela delle attività agro-silvo-pastorali, attraverso la corresponsione di specifici contributi per l'acquisto di recinzioni metalliche e pastori elettrici.
I relativi impatti sono analizzati in un paragrafo dedicato, in considerazione della rilevanza dell'argomento anche per la prevenzione dei danni causati da altre specie (es. Lupo, cervidi).

Allontanamenti con i cani
Gli allontanamenti con i cani possono essere effettuati esclusivamente in settori in cui sia stata verificata l'impossibilità di utilizzare altri strumenti di controllo, diretto o indiretto. Devono essere preventivamente concordati con la Polizia provinciale.
Si tratta di azioni di efficacia temporanea, a fronte dell'impatto sulla zoocenosi determinato dall'utilizzo dei cani, particolarmente rilevante nel periodo primaverile-estivo.
Per questo motivo, si ritiene che l'allontanamento dei cinghiali con l'utilizzo dei cani non possa essere utilizzato all'interno dei siti della rete Natura 2000, confermando che in tutte le altre aree possa essere effettuato in via eccezionale, preferibilmente nel periodo in cui è consentito l'addestramento e l'allenamento degli ausiliari.

Gabbie mobili
Le gabbie mobili sono utilizzate, in accordo con gli ATC, in contesti agricoli ove siano segnalate criticità per danni da Cinghiale.
La possibilità di utilizzo delle gabbie mobili in ambito rete Natura 2000 è remota: tali strutture sono collocate dal personale dell'Amministrazione provinciale, di norma in prossimità di strade o case, per limitare le operazioni di trasporto e garantirne il costante controllo.
I cinghiali catturati sono prontamente abbattuti dalla Polizia provinciale e le gabbie mobili sono rimosse al termine delle operazioni, per essere utilizzate in aree con emergenze in corso.
L'elevata selettività del mezzo, la verifica costante dopo ogni innesco e l'abbattimento per opera della Polizia provinciale scongiurano ogni possibilità di utilizzo scorretto di tali strumenti. La temporaneità delle strutture ed il posizionamento delle stesse in siti facilmente raggiungibili, in genere nei pressi di abitazioni e coltivi, eliminano ogni possibilità di impatto su habitat tutelati e la possibilità di arrecare disturbo (peraltro limitato al momento dello sparo) nei confronti di specie di interesse.
Il contesto di impiego e le caratteristiche intrinseche di tale modalità di controllo non consentono di rilevare incidenze negative su habitat e specie.

Recinti fissi di cattura
I recinti fissi di cattura sono approntati e gestiti, previa autorizzazione della Provincia, da soggetti indicati dalle Associazioni agricole agli Ambiti territoriali di caccia o, nelle aree prossime ai centri urbani, su richiesta della Polizia provinciale.
Gli abbattimenti possono essere effettuati dalla Polizia provinciale, dal Corpo Forestale dello Stato o da soggetti, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, appositamente autorizzati dall'Amministrazione provinciale.
Si differenziano dalle gabbie mobili di cattura esclusivamente per essere destinati ad un uso prolungato anziché temporaneo.
Valgono pertanto le medesime osservazioni circa l'assenza di incidenze negative su habitat e specie; al contrario, i recinti fissi di cattura rappresentano lo strumento primario da individuare per un utilizzo all'interno dei siti della rete Natura 2000, per azioni di controllo del Cinghiale mirate alla tutela degli habitat.

Appostamenti
Gli appostamenti sono attuati dal personale della Polizia Provinciale, che può avvalersi della collaborazione di cacciatori in possesso di specifica formazione (cacciatori di selezione, coadiutori al controllo del Cinghiale, cacciatori abilitati all'esercizio della caccia in singolo). Sono effettuati in contesti

dove è richiesta un'elevata selettività e in aree ove sia impossibile effettuare interventi di controllo collettivo, anche in presenza di situazioni di rischio per la pubblica incolumità.
L'incidenza di tale attività sugli habitat e sulle specie della rete Natura 2000 è nulla, per le ragioni già considerate a proposito della caccia di selezione, di cui talvolta condivide la tecnica.
Per questo motivo, tale tecnica può essere utilizzata, con risultati positivi, per il controllo del Cinghiale all'interno della rete Natura 2000.

Interventi di controllo collettivo
Gli interventi di controllo collettivo sono condotti secondo il metodo della braccata e, più di rado, della girata; per la loro realizzazione il Servizio di Polizia provinciale si avvale della collaborazione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle squadre di caccia del Cinghiale.

Attualmente, ove si verifichino situazioni di criticità, gli interventi di controllo collettivo sono quelli maggiormente utilizzati per il controllo diretto del Cinghiale.

Per gli impatti e le incidenze valgono pertanto le considerazioni già esposte a proposito della caccia al Cinghiale a squadre (comprese le considerazioni sul superamento delle munizioni contenenti piombo) con ulteriori impatti:
- nel periodo in cui la caccia è chiusa, in settori del territorio venabile e delle Zone protette provinciali;
- durante la stagione venatoria, in settori delle Zone protette provinciali.

Nel periodo di divieto venatorio, che comprende la stagione riproduttiva della maggior parte delle specie, l'impatto degli interventi di controllo collettivo è particolarmente significativo nelle Zone protette provinciali, individuate per il loro valore naturalistico e faunistico-venatorio, nelle quali è maggiore la probabilità che gli stessi interventi possano riguardare habitat con presenza di specie tutelate dalla rete Natura 2000.

L'impatto sul Lupo, già rilevato a proposito della caccia al Cinghiale a squadre, si può verificare in tal caso anche in ambiti protetti e nel periodo riproduttivo della specie.

Fermo restando l'indubbio impatto sulla zoocenosi di una braccata realizzata in periodo riproduttivo, il disturbo (e la possibile predazione) da parte dei cani utilizzati negli interventi di controllo non sembra in grado di generare un'incidenza negativa rilevante sulle specie nidificanti al suolo, come Succiacapre, Tottavilla, Calandrella, Calandro e Ortolano.
Infatti, di regola, gli interventi di controllo collettivo si svolgono nell'ambito degli habitat boschivi e/o di macchia occupati dall'ungulato e non negli habitat aperti caratterizzati dalla presenza delle specie protette sopra citate.

Durante la stagione venatoria, gli interventi di controllo collettivo realizzati all'interno delle Zone protette provinciali presentano gli stessi impatti già osservati a proposito della caccia al Cinghiale a squadre, con una superiore probabilità di incidenza negativa a causa della vocazionalità di numerose di Zone per il Lupo e per i rapaci rupicoli (Aquila reale, Falco pellegrino, Gufo reale).

tabella 15 - Segnalazioni di presenza del Lupo nei SIC interessati da Zone protette provinciali (dati Schede Natura 2000. Regione Liguria, 2012)

SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave	ZRC Roccabruna
SIC IT1331104 Parco dell'Aveto	ZRC Villanoce Oasi Maggiorasca
SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin	ZRC Pratorondanino ZRC Monte Pennello Oasi del Gorzente
SIC IT1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa	ZRC Val Noci
SIC IT1331810 M. Ramaceto	ZRC Monte Ramaceto
SIC IT1331811 M. Caucaso	ZRC Monte Caucaso
SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu	ZRC Roccagrande

tabella 16 - Presenza di rapaci rupicoli nei SIC interessati da Zone protette provinciali (dati Schede Natura 2000. Regione Liguria, 2012)

	Aquila chrysaetos	*Bubo bubo*	*Falco peregrinus*
SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto *ZRC Villanoce* *Oasi Maggiorasca*	✓		
SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin *ZRC Monte Pennello* *Oasi del Gorzente*	✓		
SIC IT 1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio *Oasi Punta Manara - Vallegrande*		✓	✓
SIC IT 1333308 Punta Manara *Oasi Punta Manara - Vallegrande*		✓	✓
SIC IT 1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu *ZRC Roccagrande*			✓
ZPS IT 1331578 Beigua – Turchino *Valico Montano del Turchino* *ZRC Monte Pennello*	✓	✓	✓

Il controllo del Cinghiale può interessare tutti i SIC e la ZPS della provincia di Genova, per finalità rivolte sia alla tutela delle attività agro-silvo-pastorali, sia al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti che compongono la rete Natura 2000.

Come si è osservato, gli interventi di controllo, attuati primariamente per contrastare e ridurre l'impatto della specie sulle attività agro-silvo-pastorali, possono costituire, se realizzati in forma collettiva secondo la tecnica della braccata, un'attività dal forte impatto, potenzialmente portatrice di incidenze negative e pertanto suscettibile di mitigazione.

D'altro canto, si è sottolineato come la rilevanza degli impatti del Cinghiale su habitat e specie richieda - quale mitigazione di una densità di popolazione incompatibile con gli obiettivi di salvaguardia - l'adozione di adeguate misure di controllo, che possono essere considerate un intervento necessario per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie della rete Natura 2000.

Occorre pertanto che i due aspetti presi in esame trovino una efficace sintesi nell'utilizzo differenziato, nel tempo e nello spazio, delle tecniche di controllo diretto ed indiretto disponibili, superando l'attuale preponderante ricorso all'intervento collettivo in braccata.

Tale sintesi, che sarà annualmente definita a livello del documento di riequilibrio, potrà raccogliere i contributi relativi ai siti della rete Natura 2000 gestiti da altri soggetti (Parchi, Regione Liguria), in ordine alle azioni di controllo del Cinghiale da effettuare sulla base delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione.

In questa sede è necessario porre particolare attenzione agli aspetti legati all'incidenza del controllo del Cinghiale all'interno delle Zone protette provinciali, per i valori naturalistici che le stesse intendono salvaguardare - tra cui le specie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE - e per le ampie sovrapposizioni con la rete Natura 2000.
Al contempo, l'individuazione di idonee misure di mitigazione per il controllo del Cinghiale deve considerare, oltre agli aspetti naturalistici, anche quelli legati ai rilevantissimi danni alle attività agricole e al pericolo per la pubblica incolumità rappresentato dalla presenza dell'ungulato presso strade e nuclei abitati.

Le azioni di controllo indiretto del Cinghiale dovranno evitare il ricorso agli allontanamenti con i cani all'interno della rete Natura 2000 e delle Zone protette provinciali, per il rilevante impatto degli ausiliari sulla fauna protetta, a fronte di un'efficacia solo momentanea di detti interventi.

Le misure di mitigazione delle azioni di controllo diretto sono schematizzate nella tabella 17.
In tutte le Zone protette provinciali dovranno essere privilegiate le tecniche delle gabbie mobili, dei recinti fissi e dell'appostamento; tale indirizzo generale è a maggior ragione da seguire in presenza di siti della rete Natura 2000, in particolare dove è segnalata la presenza del Lupo sulla base delle Schede Natura 2000 e delle *core area* individuate nell'ambito delle ricerche più recenti promosse dalla Regione Liguria (Meriggi *et al.,* 2012).

Proprio tali ricerche sottolineano che "per garantire il mantenimento di popolazioni vitali di lupo sarebbero quindi necessarie Aree protette soggette a severa regolamentazione del prelievo venatorio, ben distribuite sul territorio, soprattutto in aree strategiche, come le zone di crinale, al fine di evitare l'alto livello di disturbo causato dalla caccia" (Meriggi *et al.,* l.c.).
È pertanto evidente che non possa essere riproposta in modo acritico, per il controllo del Cinghiale nelle Zone protette provinciali che rispondono ai requisiti indicati, la medesima tecnica della braccata il cui elevato impatto è già stato sottolineato per il territorio cacciabile.

Ciò vale naturalmente anche per le Zone protette provinciali in cui siano presenti aree rupestri oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Aquila reale, Gufo reale o Falco pellegrino, nelle quali le azioni di controllo diretto sono realizzate prevalentemente in concomitanza con il periodo riproduttivo.

Tali indicazioni generali, valide ai fini della mitigazione dell'incidenza, potranno essere derogate nelle Zone protette provinciali - sovrapposte o meno alla rete Natura 2000 - per le quali siano note rilevanti criticità per danni da Cinghiale alle attività agricole o una presenza eccessiva presso centri abitati: in queste situazioni, nelle quali si opera di norma in settori di non rilevante pregio naturalistico (pressi di abitazioni o colture) si ritiene necessaria una maggiore flessibilità nella scelta della tecnica d'intervento, consentendo interventi collettivi con il numero massimo di due ausiliari oppure in girata.

In particolari condizioni, corrispondenti ai Valichi Montani - finalizzati in modo specifico alla tutela dell'avifauna migratoria - e alle Oasi inserite in un contesto urbano problematico, il numero di ausiliari ammessi nelle azioni di controllo è aumentabile sino a sei.

Quanto sopra vale, naturalmente, per l'intera Zona protetta provinciale, oltre che per la porzione occupata dal sito Natura 2000, in virtù della valenza faunistica di tali aree e della tutela accordata alle specie citate anche all'esterno della rete Natura 2000.

Nelle porzioni di SIC e ZPS non sottratte all'esercizio venatorio si ritiene prioritaria, rispetto all'esigenza di mitigare la potenziale incidenza, la possibilità di continuare ad adottare misure tempestive di contenimento del Cinghiale, a tutela delle attività agricole e della pubblica incolumità, anche con l'abituale strumento del controllo in forma collettiva.

A tal proposito, occorre infatti considerare con attenzione l'importanza dell'apporto del mondo venatorio alle operazioni di controllo del Cinghiale, indispensabile nell'affiancare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'opera degli agenti dipendenti dal'Amministrazione provinciale: in aree non individuate tramite tabelle perimetrali ed ancora poco percepite nel loro significato da parte della popolazione, dove si esercita il prelievo del Cinghiale a squadre fino a tutto il mese di gennaio, misure di mitigazione non immediatamente applicabili per la mancata collaborazione dei cacciatori di Cinghiale, a causa di limitazioni alle tradizionali forme di controllo, risulterebbero inefficaci sul piano pratico e controproducenti su quello sociale.

Prima di definire restrizioni all'utilizzo di un metodo di controllo basato sulla sola forma di prelievo del Cinghiale ad oggi praticata, è necessario quindi consentire ed incentivare la formazione di una cultura venatoria in grado di padroneggiare in efficacia e sicurezza le tecniche meno impattanti, quali la girata e il prelievo di selezione.

Anche in tale caso, la revisione degli strumenti regolamentari per il prelievo degli ungulati a favore di una pluralità di tecniche applicabili, già proposta quale misura di mitigazione per l'attività di caccia in braccata, potrà indubbiamente garantire effetti positivi, nel medio termine, anche sull'attuazione di forme di controllo meno impattanti.

Con l'adozione delle cautele e delle mitigazioni di seguito riassunte nella tabella 17, l'approvazione e l’attuazione dei documenti per il riequilibrio faunistico del Cinghiale in Provincia di Genova non necessitano di ulteriore valutazione d'incidenza.

tabella 17 - Sintesi delle misure di mitigazione per gli interventi di controllo diretto del Cinghiale nelle Zpp.

✓ presenza secondo le Schede Natura 2000 (Regione Liguria, 2012)
* ulteriori Zpp, sovrapposte o non sovrapposte alla rete Natura 2000, situate nelle *core area* del Lupo secondo Meriggi *et al*., 2012

zone protette provinciali	**siti della rete Natura 2000 interessati**	**specie da tutelare**		**criticità**		**misure di mitigazione: interventi ammessi**		
		lupo	**rapaci rupicoli**	**ambito urbano**	**attività agricole**	controllo diretto limitato ad **appostamento, gabbie e recinti**	controllo diretto in forma collettiva consentito con un numero **massimo di due ausiliari** o in girata	controllo diretto in forma collettiva consentito con un numero **massimo di sei ausiliari**
Oasi del Gorzente	SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin	*	✓			○		
Oasi Bric Teiolo						○	○	
Oasi Parco delle Mura						○	○	○
Oasi Polcevera						○	○	○
Oasi Scrivia						○		
Oasi Forte Ratti						○	○	
Oasi Scoffera		*				○	○	
Oasi Entella	SIC IT 1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella					○	○	
Oasi Punta Manara - Vallegrande	SIC IT 1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio SIC IT 1333308 Punta Manara		✓			○		
Oasi Maggiorasca	SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto	✓	✓			○		
ZRC Pratorondanino	SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin	✓	✓			○	○	
ZRC Monte Pennello	SIC IT 1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco ZPS IT 1331578 Beigua – Turchino	✓	✓			○		
ZRC Monte Canne		*				○	○	
ZRC Val Noci	SIC IT 1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa	✓				○		
ZRC Monte Fasce	SIC IT 1331718 M. Fasce					○	○	
ZRC Monte Caucaso	SIC IT 1331811 M. Caucaso	✓				○	○	
ZRC Roccabruna	SIC IT 1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave	✓				○	○	
ZRC Monte Ramaceto	SIC IT 1331810 M. Ramaceto	✓				○	○	
ZRC Villanoce	SIC IT 1331104 Parco dell'Aveto	✓	✓			○		
ZRC Roccagrande	SIC IT 1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu	✓	✓			○	○	
Valico Turchino	ZPS IT 1331578 Beigua – Turchino	*	✓			○	○	○
Valico Giovi						○	○	○

Altre specie

Oltre al Cinghiale, in Provincia di Genova sono oggetto di controllo diretto alcune specie di piccoli predatori opportunisti, in grado di creare danni economici ad aziende agricole e piccoli allevamenti e, nelle zone protette provinciali e nelle AFV, esercitare un considerevole impatto a carico delle specie di interesse produttivo.

Il controllo è esercitato dalla Polizia provinciale, che può avvalersi della collaborazione di soggetti appositamente autorizzati, nell'ambito di atti adottati con periodicità biennale (denominati "Piani di limitazione numerica"), previo parere dell'ISPRA.
Gli esiti delle azioni di controllo sono trasmessi all'Istituto con cadenza annuale, al fine di consentire il monitoraggio dei risultati da parte dell'Istituto.

Tali programmi di intervento comprendono attualmente le seguenti due specie:
- Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
- Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

Le cornacchie sono catturate con gabbie-trappola con richiamo vivo (zimbello) e quindi soppresse; le ghiandaie, verificata con l'ISPRA l'inefficacia delle gabbie-trappola per questa specie, sono abbattute con arma da fuoco.

In passato sono state oggetto di controllo anche la Volpe (*Vulpes Vulpes*), specie cacciabile di cui era autorizzato l'abbattimento (all'aspetto sugli adulti, in tana sui piccoli) e la Faina (*Martes foina*), specie protetta di cui era prevista la traslocazione dopo la cattura con gabbie.

L'impatto di queste attività sugli habitat è nullo, non essendo prevista alcuna azione sugli stessi, se non la posa temporanea di gabbie-trappola.
Lo status di conservazione favorevole delle specie sopra citate, la selettività dei metodi impiegati e l'attuazione dei piani di controllo da parte della Polizia provinciale e di soggetti autorizzati rendono nullo il rischio di incidenza significativa dell'attività, in particolare quello derivante da abbattimenti errati.
Può essere altresì riscontrata un'incidenza positiva per le specie dell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (ed es. quelle nidificanti a terra di cui alla tabella 10), quando i piani in esame siano volti a limitare potenziali predatori di uova e nidiacei delle stesse.

Per quanto sopra, i piani di limitazione numerica delle specie citate, nonché eventualmente della Gazza (*Pica pica*) non saranno assoggettati a valutazione di incidenza per eventuali interventi previsti in aree della rete Natura 2000.

Analogamente, eventuali piani di controllo dei cervidi, da effettuarsi secondo il metodo del prelievo di selezione, di cui si è sopra osservata l'incidenza non significativa, non saranno sottoposti a valutazione di incidenza, ferma restando l'acquisizione del parere ISPRA.

Altri interventi mirati al controllo faunistico di ulteriori specie, per le finalità e con le modalità previste dall'art. 19 della l. 157/92 e dall'art. 36 dalla l.r. 29/94, dovranno essere oggetto di apposita valutazione di incidenza ai sensi della DGR 30/2013.

Prevenzione danni

L'attività di prevenzione dei danni è promossa dalla Provincia di Genova, in coerenza con le disposizioni normative, con l'obiettivo di limitare l'impatto della fauna selvatica sulle attività agro-silvo-pastorali.

Tale impatto si concretizza prevalentemente nei danni provocati dal Cinghiale e dai cervidi a colture e pascoli e nelle predazioni del Lupo nei confronti del bestiame.
Per incentivare la realizzazione di efficaci azioni di prevenzione, la Provincia di Genova eroga contributi che coprono parzialmente i costi sostenuti dai privati per l'acquisto di strutture quali recinzioni metalliche e recinzioni elettrificate (pastori elettrici), che operano impedendo fisicamente l'accesso degli animali alle aree che si intende tutelare.

Le recinzioni metalliche non hanno alcun impatto rilevante sulla fauna; per ragioni economiche, la loro realizzazione è in genere rivolta ad appezzamenti di terreno di dimensioni limitate (inferiori all'ettaro), per la tutela di colture ortofrutticole o florovivaistiche. Per questo motivo sono di norma interessati ambiti agricoli, spesso circostanti abitazioni. Sono quindi trascurabili sia l'impatto visivo delle strutture, sia eventuali effetti di frammentazione, dal momento che non interessano habitat che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 92/43/CEE.
L'incidenza su specie ed habitat nei siti della rete Natura 2000 si ritiene quindi non significativa.
I pascoli non rientrano nella possibilità di ricevere tali contributi, per cui è in linea di massima esclusa - anche per i rilevanti costi - la possibilità che siano realizzate grandi recinzioni fisse in SIC o ZPS.
Tuttavia, a titolo precauzionale, si ritiene che le strutture di dimensione superiore all'ettaro, da realizzarsi all'interno dei siti della rete Natura 2000, debbano essere sottoposte a valutazione d'incidenza per poter accedere ai contributi.

I pastori elettrici, per il vantaggioso rapporto costo/benefici, possono essere realizzati con inalterata efficacia su estensioni anche molto ampie (nel nostro territorio, fino anche a 500 ettari), con differenti modalità, in funzione delle specie che si intende respingere (Cinghiale, cervidi, Lupo).
Le scariche rilasciate al contatto con il conduttore sono di amperaggio tale da non compromettere la condizione fisica degli esemplari colpiti, per cui tali strutture non determinano impatti diretti sulle specie, comprese quelle per le quali i siti Natura 2000 sono stati istituiti.
Per quanto concerne gli habitat, si tratta di strutture leggere e temporanee, con un impatto visivo limitato, il cui impianto non genera alcuna alterazione, riduzione o frammentazione.
La possibilità di interrompere la connettività ecologica con recinzioni elettrificate su pascoli di rilevante estensione è insussistente: l'eventuale interruzione di continuità opera infatti all'interno di areali di specie ad ampia diffusione di ungulati (Capriolo, Daino, Cervo e Cinghiale) e carnivori (Lupo), delle quali i recinti elettrici non limitano né la mobilità (potendo utilizzare altri habitat per gli spostamenti), né la possibilità di accedere ad aree alternative di alimentazione e rifugio.
Promuovere la realizzazione di tali strutture è una delle azioni consigliate per la tutela del Lupo (Genovesi, 2002), coerente con l'obiettivo di ridurre il conflitto tra una specie di interesse comunitario e le attività di allevamento e pienamente in linea con gli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.
Nella rete Natura 2000, la recinzione elettrificata può costituire un efficace mezzo per tutelare habitat di pregio dall'azione del Cinghiale, sia come misura diretta nell'ambito della gestione di SIC e ZPS, sia, indirettamente, in alcune realtà di pascolo correttamente gestito ove siano presenti habitat di interesse comunitario.

I contributi erogati dalla Provincia di Genova per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica sono rivolti di norma a reti metalliche e pastori elettrici.
In questa sede non si può tuttavia tralasciare l'esame degli ulteriori sistemi di prevenzione esistenti, che il PFV prevede possano accedere ai contributi provinciali (Borrelli, 2005); di seguito descritti sinteticamente, sono accomunati dalla mancanza di realizzazioni stabili sul terreno e, quindi, dall'assenza di impatti significativi sugli habitat.

I sistemi di protezione individuale (*shelter*) sono costituiti da manicotti posti intorno al fusto delle essenze arboree che si intende proteggere, nella fase di accrescimento, dalla brucatura da parte di erbivori.

I dissuasori di tipo olfattivo sono sostanze liquide, applicate estensivamente o pianta per pianta, che impediscono il danno agendo, come repellenti, sul sistema olfattivo e gustativo degli erbivori. Di origine naturale, hanno, come i precedenti, incidenza nulla.

I dissuasori visivi comprendono un'ampia gamma di oggetti, dal tradizionale spaventapasseri, alle sagome di uccelli predatori, a nastri riflettenti a palloni in PVC da appendere agli alberi, colorati e con disegni simili ad occhi: la loro azione è rivolta all'avifauna e non ha alcuna incidenza sulle specie tutelate della rete Natura 2000.

I dissuasori acustici allontanano la fauna (soprattutto uccelli e ungulati) con emissioni sonore: sono cannoncini ad aria compressa con detonazioni a salve, registratori o apparecchi radio a frequenza programmata che emettono suoni casuali o versi di predatori, talvolta attivati dal passaggio degli animali.
Può essere rilevata un'incidenza teorica solo nel caso del detonatore a salve, se collocato in prossimità di aree di nidificazione di rapaci protetti; ferma restando l'assuefazione degli animali alla fonte di rumore, l'eventualità è resa remota dall'utilizzo delle stesse in ambito colturale, quindi in realtà agricole ben diverse da quelle occupate dalle specie tutelate e presenti nel territorio della provincia di Genova.
Gli altri strumenti di dissuasione acustica, in genere più mirati, hanno incidenza non significativa.

L'utilizzo dei cani da guardiania nella difesa delle greggi rappresenta un'efficace tradizione secolare, che ha reso disponibili razze canine (come il Maremmano-Abruzzese) appositamente selezionate per la difesa del bestiame, in particolare ovino, dagli attacchi dei predatori (Ciucci e Boitani, 1998).

Il metodo è molto efficace, ma anche problematico per i costi di addestramento, per la necessità di una corretta gestione degli animali da parte dell'allevatore, per il rischio di attacchi rivolti a persone (es. escursionisti), bestiame e specie selvatiche.
L'incidenza di tale metodo, rappresentata principalmente dall'impatto dei cani (aggiuntiva rispetto ai cani da gregge eventualmente già presenti al pascolo) su specie tutelate dalla Direttiva 2009/147/CE (vedi tabella 13) è trascurabile rispetto al beneficio, in termini di incidenza positiva, costituito dalla mitigazione del conflitto tra allevamento del bestiame e presenza del Lupo, la cui risoluzione rappresenta una condizione essenziale per la sopravvivenza del carnivoro (Boitani, 2000, in Genovesi, l.c.).

I metodi sopra considerati presentano incidenza negativa nulla o non significativa e, in alcuni casi, una apprezzabile incidenza positiva; il loro utilizzo non è da assoggettare a valutazione d'incidenza, con l'unica eccezione delle recinzioni fisse di estensione superiore all'ettaro all'interno dei siti della rete Natura 2000.

Miglioramenti ambientali

In continuità con la precedente pianificazione, il PFV prevede linee di indirizzo per la gestione delle Zone protette provinciali, il cui nucleo fondamentale è costituito dagli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.
Tali interventi possono essere realizzati anche sul territorio agro-silvo-pastorale destinato all'attività venatoria.

In provincia di Genova, i miglioramenti ambientali a fini faunistici sono prevalentemente collegati al mantenimento degli ambienti aperti, che rivestono particolare interesse nella gestione faunistico-venatoria in quanto possono contribuire ad aumentare la capacità di carico del territorio per specie di interesse venatorio come la piccola fauna stanziale (Lepre e Pernice rossa) e migratori come, ad esempio, la Beccaccia.
Inoltre, il mantenimento di aree aperte sfalciate o pascolate anche all'interno o ai margini dei boschi rappresenta un'azione importante per conservare la ricchezza biologica connessa alle aree prative.

Il PFV, sulla base dell'esperienza acquisita nella gestione delle Zone protette provinciali, individua i seguenti interventi di miglioramento ambientale, finalizzati alla creazione di habitat per la fauna stanziale e migratoria:
- sfalcio periodico dei pascoli in abbandono o trinciatura degli incolti cespugliati
- semine a perdere di leguminose e cereali con l'utilizzo di sementi autoctone
- recupero di pascoli degradati
- impiego di tempi e metodi tradizionali di lavorazione e raccolta delle colture
- impianto di colture tradizionali a semina primaverile o autunnale
- creazione di radure all'interno dei boschi
- riqualificazione dei boschi degradati verso una maggiore disetaneità della copertura vegetale.

I metodi di lavorazione devono essere quelli tradizionali e i tempi programmati in modo da non causare impatti sulla fauna presente.

In generale, le azioni tese al recupero degli spazi aperti (sfalcio e pascolo), unitamente alla realizzazione di seminativi a perdere finalizzati a migliorare, quantitativamente e qualitativamente, le risorse trofiche per la piccola fauna stanziale, contribuiscono anche alla salvaguardia di habitat e specie di interesse conservazionistico, incrementando la biodiversità, per cui non vi è alcuna contraddizione tra le attività sopra elencate con finalità faunistico-venatorie e gli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

Grazie alla coerenza con gli obiettivi di conservazione individuati per ciascun sito della rete Natura 2000, gli interventi di miglioramento ambientale previsti per le Zone protette provinciali hanno potuto accedere a specifici finanziamenti, stanziati dalla Regione Liguria per azioni di conservazione all'interno dei SIC.
È quanto è avvenuto in occasione dei progetti realizzati nelle ZRC Biscia-Bocco, Rocca dell'Aquila (SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu) e Roccabruna (SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave), di seguito sinteticamente delineati.

"Interventi di ripristino e miglioramento di una zona umida e miglioramento dello stato di conservazione della batracofauna all'interno del SIC IT1342806 M.Verruga – M. Zenone – M. Roccagrande – M. Pu".

Il progetto ha avuto lo scopo di ripristinare lo stato di conservazione e la funzionalità ecologica di una zona umida a prevalenza di ontano nero (*Alnus glutinosa*) localizzata nelle vicinanze dello stagno di Roccagrande, nella ZRC Biscia-Bocco, in collaborazione con l'ATC GE 2 Levante e con il finanziamento della Misura 4) TUTELA della BIODIVERSITA' della DGR 766/2006.

"Interventi di mantenimento e ripristino di quattro zone umide all'interno del SIC IT1342806 M.Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu" .
Il progetto ha avuto lo scopo di ripristinare lo stato di conservazione e la funzionalità ecologica di quattro zone umide localizzate all'interno del SIC IT1342806 M.Verruga – M. Zenone – Roccagrande – M. Pu, e all'interno della Zona protetta provinciale ZRC Rocca dell'Aquila, in collaborazione con l' ATC GE 2 Levante e il finanziamento della MISURA 4) TUTELA della BIODIVERSITA' della DGR 648/2007.

"Interventi di valorizzazione degli habitat prioritari e delle zone umide nel SIC IT331012 "Lago Marcotto – Roccabruna – Gifarco – Lago della Nave".
Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Genova (Dipteris e DISMEC – LASA) e la Commissione paritetica che gestisce la ZRC "Roccabruna", ha avuto accesso ai fondi stanziati dalla Regione Liguria con DGR 1022/2008 e ha consentito la sperimentazione e il monitoraggio degli effetti su biodiversità e habitat di pregio (zone umide, brughiere, praterie) delle pratiche agro-silvo-pastorali, tra cui l'uso del fuoco controllato nella gestione della vegetazione erbacea.

Come ampiamente dimostrato nella realizzazione dei tre progetti regionali sopra citati, è possibile trovare una convergenza tra azioni di miglioramento ambientale con finalità faunistico-venatorie ed obiettivi di salvaguardia della biodiversità, ottimizzando le risorse disponibili nella realizzazione di interventi direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti che formano la rete Natura 2000. Gli interventi con tali caratteristiche, ai sensi dell'art. 5 comma 3 DPR 357/97 e ss.mm.ii., ripreso dall' art. 8 comma 3 della l.r. 28/09, esulano dal campo di applicazione della valutazione di incidenza.

In quest'ottica, in applicazione delle linee di indirizzo dettate dal PFV sarà data priorità agli interventi programmati nelle Zone protette provinciali interessate dai siti della rete Natura 2000, a partire da quelli affidati in gestione alla Provincia di Genova, e gli interventi di miglioramento ambientale saranno condotti in accordo con le misure di conservazione, con gli eventuali piani di gestione, con le schede Natura 2000 nonchè con i documenti di indirizzo per la gestione degli habitat (Mariotti, l.c.).

Tale impostazione è confortata dagli Indirizzi regionali, che raccomandano nella rete Natura 2000 l'adozione di buone pratiche quali "il ripristino degli habitat naturali e azioni per l'incremento della fauna protetta, in conformità agli obiettivi di conservazione dei siti come definiti dalle misure di conservazione e/o piani di gestione (es. ripristino zone umide e fossati, differenziazione colture, coltivazione siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione, coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli etc.)."

Al di fuori delle Zone protette provinciali, gli interventi di miglioramento ambientale sono promossi dagli ATC sul territorio aperto all'attività venatoria. Nei settori eventualmente compresi all'interno dei confini di SIC e ZPS, il PFV stabilisce che gli interventi di miglioramento ambientale siano programmati in accordo con le linee di indirizzo provinciali e in accordo con gli obiettivi di conservazione della biodiversità.
Anche questi interventi non sono soggetti a valutazione di incidenza e potranno produrre ricadute positive sia sulla fauna oggetto di prelievo venatorio, sia su specie ed habitat presenti nel sito.

Censimenti

Il PFV prevede lo svolgimento di attività volte a monitorare la consistenza numerica delle popolazioni di maggiore interesse gestionale.
Tale attività è fondamentale nella gestione di alcune specie sottoposte a prelievo, per le quali è necessario un buon livello di precisione sia per la necessaria conservazione delle popolazioni, sia per assicurare la produttività, in termini venatori, delle stesse (Meriggi, 1989).
Alcuni dei dati rilevati sono proposti quali indicatori nell'ambito del presente Rapporto ambientale, per il monitoraggio degli impatti derivanti dall'attuazione del PFV sul TASP provinciale.

Di seguito viene brevemente preso in considerazione l'impatto determinato dalle diverse metodologie, adottate nel corso dei censimenti che fanno parte della prassi provinciale di gestione faunistico-venatoria.
Sono oggetto di regolari azioni di censimento, promosse dall'Amministrazione Provinciale o dagli ATC, le seguenti cinque specie:

- Cinghiale (*Sus scrofa*)
- Pernice rossa (*Alectoris rufa*)
- Lepre (*Lepus europaeus*)
- Capriolo (*Capreolus capreolus*)
- Daino (*Dama dama*)

Nel corso degli ultimi 5 anni il Cinghiale è stato oggetto di stime di densità utilizzando il metodo dei conteggi su punti di foraggiamento ("governe"), che si affianca ai dati desunti dall'andamento dell'attività venatoria, alle segnalazioni di presenza e criticità, all'andamento delle denunce di danni alle attività agro-silvo-pastorali (Monaco *et al*., 2003). Tale metodo prevede il conteggio degli esemplari presso punti fissi, dove gli animali sono attratti mediante la somministrazione artificiale di cibo, per brevi periodi antecedenti le uscite di rilevamento.
Il metodo esige un minore sforzo organizzativo rispetto al sistema in precedenza utilizzato, quello delle braccate "in bianco" (senza sparo) su aree campione, per il quale è necessario un ingente dispiegamento di collaboratori, generalmente costituiti dai componenti le squadre di caccia al Cinghiale, oltre all'utilizzo dei cani, con un impatto complessivo non trascurabile.
Per il ridotto impatto ambientale - rappresentato esclusivamente dalla somministrazione artificiale di cibo - l'incidenza del conteggio alle governe, anche se effettuato in area SIC o ZPS, è da ritenere pressoché nulla, in ogni caso non significativa.

La Pernice rossa è censita all'interno delle Zpp con due metodi: con la conta dei maschi in canto in periodo preriproduttivo con richiami registrati (marzo), oppure con conteggio diretto, in periodo pre- o postriproduttivo, in collaborazione con i conduttori di cani da ferma. Mentre l'impatto del primo metodo è evidentemente nullo, per quanto concerne il secondo occorre considerare che, al fine di limitare l'impatto sulla fauna che si riproduce sul terreno, i cani utilizzati, in numero massimo di cinque per sessione, sono opportunamente addestrati e sono portati da conduttori all'uopo individuati e autorizzati. Inoltre, i censimenti si svolgono sotto la supervisione e con la presenza della Polizia provinciale. L'impatto di tale attività, fondamentale per la verifica della consistenza delle popolazioni di Pernice rossa nelle Zone protette provinciali, è pertanto da considerare limitato ad un temporaneo disturbo potenziale e la relativa incidenza non significativa anche nel caso di svolgimento nell'ambito della rete Natura 2000.

La Lepre è oggetto di censimento nelle Zpp e nelle Unità di gestione per la caccia specialistica. In funzione delle caratteristiche morfologiche delle aree indagate, possono essere utilizzati, oltre al rilevamento dei segni di presenza, i censimenti notturni con sorgente di luce e i censimenti con cani da seguita.
Il rilevamento di segni di presenza, basato sul conteggio degli escrementi lungo percorsi campione, ha incidenza nulla.
I censimenti notturni con sorgente di luce, realizzati in periodo autunnale ed invernale, a causa delle caratteristiche morfologiche del territorio provinciale, sono scarsamente utilizzabili e sinora hanno difficilmente fornito risultati apprezzabili (Marsan, 2010).
È stato inoltre sperimentato, nel periodo invernale, il censimento con l'ausilio dei cani da seguita, con l'uso simultaneo, nell'ambito delle aree campione prescelte, di due gruppi di tre cani ciascuno (Marsan, *ibid*.).
Anche in questo caso, conduttori autorizzati utilizzano ausiliari opportunamente addestrati, con la presenza della Polizia provinciale.
Gli ultimi due metodi sono da considerare di incidenza non significativa, limitata ad un disturbo temporaneo - luminoso nel primo caso, determinato dalla presenza di cani e censitori nel secondo - concentrato in ambienti e periodi in cui non è possibile recare disturbo alle fasi riproduttive di specie oggetto di tutela.

Il Capriolo, come osservato precedentemente, è censito con il metodo delle battute campione nell'ambito delle Unità di gestione, senza l'uso di cani, dove la superficie boscata è superiore al 50% (Marsan, 2009); tale metodo è integrato da osservazioni dirette condotte in modo simultaneo da un numero sufficiente di rilevatori nel periodo primaverile, o, in modo estensivo, durante la stagione venatoria, da parte dei cacciatori iscritti alle unità di gestione.
L'impatto sull'ambiente è rappresentato unicamente dal disturbo generato dall'azione dei battitori, mentre è nullo nel caso delle osservazioni dirette e simultanee.
L'attività ha nel complesso impatto ridotto e incidenza non significativa.

Il Daino è censito con osservazioni dirette e simultanee nell'ambito dell'areale provinciale corrispondente alle Unità di gestione. L'attività ha incidenza nulla.

Il Lupo (*Canis lupus*), attualmente oggetto di monitoraggi promossi dalla Regione Liguria, è stato in passato indagato sul territorio provinciale con i metodi del rilevamento dei segni di presenza su percorsi campione, dello snow-tracking e del wolf-howling (Schenone & Meriggi, 2007), metodi comunemente utilizzati a livello nazionale per il monitoraggio della specie, di incidenza nulla.
Oltre a tali tipologie, l'Amministrazione provinciale ha realizzato studi e monitoraggi condotti nell'ambito di progetti specifici, in quanto consistenti in conteggi realizzati a vista da singoli osservatori, e pertanto di incidenza non significativa (Realini *et al*., 2007; Baghino, 2002).

Infine, è prevedibile l'attivazione di censimenti del Cervo (*Cervus elaphus*), condotti con i metodi dell'osservazione diretta e del censimento al bramito, basato sul rilevamento delle emissioni sonore dei maschi nel periodo riproduttivo. Anche tale attività ha impatto e incidenza nulli (Tosi & Toso, 1992).

Le differenti attività di censimento e monitoraggio faunistico sopra elencate hanno incidenza nulla o non significativa per cui potranno essere programmate e svolte senza l'effettuazione di valutazione d'incidenza.
Le stesse infatti, permettendo una migliore conoscenza della componente faunistica degli ecosistemi, potranno direttamente contribuire ad una migliore gestione dei siti della rete Natura 2000 ed essere perciò incluse tra le attività volte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente dei siti stessi.

Nelle Zpp, eventuali monitoraggi delle popolazioni di piccoli carnivori e corvidi saranno realizzati con metodi privi di incidenza (es. conteggio di tane e nidi, rilevamento segni di presenza) secondo i criteri definiti dall'ISPRA.

Eventuali monitoraggi o studi condotti con ulteriori metodi, anche sperimentali, non in forma individuale, con l'utilizzo di cani o con altre caratteristiche metodologiche o temporali tali da generare forme di disturbo potenzialmente rilevante, dovranno essere opportunamente sottoposti a valutazione di incidenza da parte dell'Ente competente di cui agli artt. 8 e 9 l.r. 28/09, ai sensi della D.G.R. n. 30/2013.

Allenamento, addestramento e prove dei cani da caccia

L'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia possono costituire una delle attività faunistico-venatorie di maggiore impatto, sia per il disturbo recato dagli stessi ausiliari, sia per la frequenza con cui nelle zone a ciò destinate viene effettuata l'immissione di animali di allevamento appartenenti a specie cacciabili.
Secondo quanto disposto dagli Indirizzi regionali, per le domande di nuove zone e per i rinnovi con modifiche di ZAC comprese in tutto o in parte nei SIC è obbligatoria, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la valutazione d'incidenza. Sono escluse le istanze di rinnovo, senza modifiche, delle zone ricadenti in SIC già valutate nel contesto del PFV, fatte salve eventuali condizioni straordinarie, di particolare criticità per la conservazione di specie ed habitat.

L'utilizzo dei cani, come già osservato a proposito delle azioni di controllo del Cinghiale, può provocare un rilevante disturbo alle specie che si riproducono sul terreno, in particolare, in ambito rete Natura 2000, a diverse specie di uccelli nidificanti a terra.
I siti e le specie interessate sono quelli già riportati nella tabella 13.
Tale impatto può essere significativo per le attività condotte, nelle aree aperte, su Galliformi e Lepre (ZAC di tipo A, B, C su Lepre, D), mentre non riguarda le ZAC di tipo C su Cinghiale, situate di regola in ambienti boschivi, per di più recintate.
L'impatto sulle specie delle aree prative è d'altronde controbilanciato dagli interventi di miglioramento ambientale realizzati per il mantenimento degli ambienti idonei allo svolgimento delle attività di allenamento ed addestramento degli ausiliari.

Le ZAC di tipo A - su selvaggina naturale, senza abbattimento - sospendono le attività dal 15/04 al 15/07, consentendo lo svolgimento dei cicli riproduttivi; inoltre, in tali aree le immissioni di norma non sono effettuate, salvo eventuali sporadici interventi finalizzati alla ricostituzione di popolazioni naturali delle specie utilizzate per l'addestramento e le prove, soprattutto Pernice rossa e Starna.
Tenuto conto che, nella maggior parte dei casi, l'incidenza complessiva di tali aree è da considerare non significativa, in sede di valutazione di incidenza delle nuove ZAC occorrerà considerare la possibilità di un impatto positivo sull'ambiente poiché, a fronte di immissioni di entità nulla o trascurabile, viene mantenuto il divieto di caccia su estensioni relativamente ampie, idonee a garantire la permanenza di popolazioni di piccola fauna stanziale di tradizionale interesse venatorio altrove in diminuzione, con ricadute favorevoli anche per la conservazione della biodiversità nelle aree aperte.
Nelle AFV, al di fuori della stagione venatoria, le prove cinofile e l'addestramento dei cani seguono modalità e tempistiche analoghe a quelle previste per le ZAC di tipo A (art. 9 r.r. 1/97).

Le ZAC di tipo B sono quelle in cui è riconoscibile la maggiore incidenza teorica, in relazione alla possibilità di un esteso utilizzo delle stesse nel corso dell'anno, con la possibilità di abbattere animali provenienti da allevamento.
Ciò determina ampie sovrapposizioni temporali con i periodi riproduttivi delle specie nidificanti sul terreno.

D'altro canto tali zone sono di dimensioni solitamente contenute (inferiori a 100 ettari), per cui l'impatto su popolazioni naturali, in particolare di avifauna nidificante a terra, risulta nel complesso limitato.
Nelle zone di tipo B in cui è consentito lo sparo, la possibilità di abbattimento involontario di specie protette è inoltre trascurabile, soprattutto per l'assenza di entità selvatiche tutelate somiglianti agli esemplari d'allevamento immessi, appartenenti alle specie Quaglia (*Coturnix coturnix*), Starna (*Perdix perdix*), Pernice rossa (*Alectoris rufa*) e Fagiano (*Phasianus colchicus*).
Alle incidenze precedenti si aggiungono il disturbo generato dalle detonazioni e, particolarmente nelle zone di estensione modesta, la possibilità di accumulo nel terreno del piombo delle munizioni, a causa dell'utilizzo prolungato nel corso degli anni. Per l'utilizzo del munizionamento contenente piombo nei siti della rete Natura 2000, si rinvia alle considerazioni effettuate in merito alla caccia al Cinghiale a squadre.

Prove cinofile con sparo possono essere autorizzate nelle AATV, la cui collocazione tuttavia non potrà riguardare la rete Natura 2000.
Per quanto concerne la discussione dell'incidenza negativa aggiuntiva generata dalle operazioni di immissione, si rinvia al paragrafo seguente.
Le aree in cui è consentito lo sparo possono essere utilizzate nei periodi di caccia chiusa anche per l'allenamento e l'addestramento a fini di falconeria, attività per la quale non si riscontrano incidenze significative.
Il PFV conferma, per le ZAC di tipo B, l'opportunità di una collocazione in aree di basso pregio naturalistico, così allontanando la possibilità di accogliere istanze di autorizzazione che interessino i SIC; ciò nonostante, sia per eventuali nuove autorizzazioni, sia per rinnovi con modifiche significative in ambito Natura 2000, nel corso della valutazione di incidenza dovranno essere esaminati in modo puntuale gli aspetti inerenti ai periodi di attività e alla localizzazione, con l'esclusione dei siti dove siano presenti popolamenti ornitici appartenenti a specie di importanza comunitaria nidificanti al suolo e con particolare attenzione all'impatto su eventuali aree oggetto di nidificazione di rapaci rupicoli e sui settori dove è accertata la presenza del Lupo.
In riferimento ai periodi di attività delle ZAC, la differente vulnerabilità, nel corso dell'anno, delle specie oggetto di tutela sconsiglia l'adozione di misure di mitigazione universali, supportando l'opportunità di una valutazione da effettuarsi caso per caso, individuando le più appropriate limitazioni temporali in base ai dati disponibili su biologia e distribuzione delle diverse componenti faunistiche.

Nelle ZAC di tipo C si effettua l'addestramento per cani da seguita su Cinghiale o Lepre. Tali aree sono di norma recintate per la prima specie, possono non esserlo nel caso della seconda.
Per le zone di tipo C su Cinghiale, come precedentemente rilevato, può essere esclusa a priori un'incidenza sulle specie che si riproducono sul terreno, in considerazione del differente ambiente utilizzato.
Per quelle su Lepre, soprattutto se non recintate, vale invece quanto detto precedentemente per quanto concerne il disturbo da parte degli ausiliari.
Nelle ZAC di tipo C non si effettua lo sparo e le immissioni sono operazioni sporadiche, limitate all'esigenza di mantenere pochi esemplari idonei all'interno dei recinti oppure finalizzate al mantenimento di una popolazione di Lepre numericamente adeguata per l'utilizzo nelle aree non recintate.
Le stesse zone sono le uniche a prevedere la realizzazione di strutture, consistenti nella recinzione, con eventuale cordolo perimetrale in calcestruzzo, per cui sono suscettibili di generare, in habitat particolari, casi di alterazione o frammentazione. Inoltre, quelle destinate al Cinghiale possono determinare incidenze negative sugli habitat come conseguenza della presenza di animali in densità costantemente elevate all'interno di una stessa area.
Alla luce di ciò, pur essendo in linea di massima l'incidenza complessiva di tali aree non significativa, in sede di valutazione di incidenza si dovrà escludere la possibilità di autorizzare ZAC di tipo C su Cinghiale nei settori dei SIC ove siano segnalati habitat compresi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

Le ZAC transitorie di tipo D, autorizzabili per un periodo non superiore a trenta giorni, sono destinate a gare e prove cinofile senza abbattimento della fauna.
Possono essere autorizzate in Oasi, ZRC, Parchi e Riserve demaniali (previe intese con gli Enti gestori); prove per cani da caccia senza abbattimento possono essere autorizzate nelle AFV.

Tali aree hanno un'incidenza simile alle aree di tipo A, per un limitato disturbo legato alla presenza degli ausiliari, con le criticità aggiuntive legate alle immissioni, entrambe contenute dalla breve durata nel tempo e dall'assenza di sparo.
In sede di valutazione d'incidenza si dovrà rispettare sempre l'esclusione del periodo 15 aprile - 15 luglio, estendendo ai SIC la condizione di utilizzare esclusivamente il periodo 15 luglio - 15 settembre, già previsto dagli Indirizzi regionali per ZRC, Oasi, Valichi montani e Foreste regionali.

L'allenamento e l'addestramento degli ausiliari nel territorio da aprirsi alla caccia è confermato dal PFV nei periodi già previsti dalla normativa vigente, che lo consente dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, con esclusione del martedì e del venerdì, salvo il territorio della ZPS Beigua-Turchino, in cui è consentito a partire dal 1° settembre.
Tale attività, in considerazione dei periodi post-riproduttivi interessati e dell'assenza di sparo, presenta incidenza nel complesso non significativa: nulla sugli habitat, nulla o trascurabile sulla fauna tutelata dalle direttive 43/92/CEE e 2009/147/CE.

Su Beccaccia e Cinghiale la legge regionale prevede infine la possibilità di autorizzare l'allenamento dei cani, in zone specifiche, nel mese di marzo: il PFV circoscrive tale opportunità alla Beccaccia, con finalità prevalenti di monitoraggio; tale attività potrà interessare anche il territorio dei SIC soltanto previa valutazione di incidenza da parte dell'Ente gestore su istanza delle Associazioni venatorie o cinofile proponenti.

L'adozione della procedura di valutazione di incidenza, con le indicazioni sopra riportate per ogni tipologia di attività di cinofilia venatoria, sembra di per sé misura sufficiente a garantire l'assenza di incidenze negative significative sui SIC eventualmente interessati.
In conclusione, sembra opportuno sottolineare come, in ogni futura valutazione d'incidenza dell'attività connessa all'addestramento, all'allenamento e alle prove dei cani da caccia, occorra tenere adeguatamente conto che i benefici derivanti dal mantenimento di un'attività cinofila di qualità travalicano gli aspetti strettamente settoriali e venatori, per estendersi anche al campo di una corretta gestione della fauna: la selezione, l'addestramento e l'utilizzo di ausiliari specializzati possono infatti consentire di mitigare alcune delle incidenze riscontrate nel corso della presente analisi, con effetti indiretti positivi anche sul mantenimento della biodiversità.

Immissioni

Le immissioni faunistiche sono distinte in introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti.
Come noto, le immissioni di specie alloctone sono vietate dalla normativa vigente mentre le reintroduzioni di specie autoctone, non previste dal PFV, soggiacciono ad una disciplina particolare (art. 12 DPR 357/92 e ss.mm.ii.).

L'unica forma di immissione ammessa dal PFV è pertanto il ripopolamento per finalità faunistico-venatorie, esercitato dagli Ambiti Territoriali di Caccia, dagli Istituti per la gestione privata della caccia (AFV, AATV) e dalle Associazioni venatorie, sulla base della normativa vigente.

L'Amministrazione provinciale da diversi anni non effettua alcun tipo di ripopolamento, neppure all'interno delle Zone protette provinciali.
In particolare, le ZRC della Provincia di Genova - in considerazione della complessa orografia, che rende molto onerose e poco efficaci le operazioni di cattura, oltre che per le basse densità di popolazione raggiungibili da specie quali Pernice rossa e Lepre - non sono utilizzate per catture (e conseguenti ripopolamenti in aree limitrofe) ma esplicano la loro funzione mediante irradiamento della fauna nel territorio circostante.

Sebbene il ripopolamento a scopo venatorio sia unanimemente ritenuto estraneo a una corretta prassi di utilizzo conservativo del patrimonio faunistico, da confinare a limitati settori di scarso pregio, quali le AATV, lo stesso è ancora saldamente radicato nella mentalità del mondo della caccia e sembra costituire una parte irrinunciabile della consuetudine gestionale.

Gli impatti principali sono individuati nell'inquinamento genetico di popolazioni locali, nella diffusione di agenti patogeni, nella creazione di maggiori disponibilità trofiche concentrate per periodi e località, a vantaggio delle popolazioni di predatori opportunisti (es. Corvidi, Volpe).

A tali effetti sull'ambiente, la pratica del ripopolamento somma le seguenti criticità di differente natura: impedisce il formarsi di una corretta mentalità gestionale nei cacciatori; richiede un grande investimento di risorse economiche, a scapito di investimenti più produttivi (es. miglioramenti ambientali); ottiene risultati limitati, principalmente a causa della scarsa adattabilità degli esemplari di allevamento utilizzati (Meriggi, in Simonetta & Dessì-Fulgheri, 1998).

Le specie oggetto di ripopolamento in provincia di Genova sono le seguenti cinque: Quaglia (*Coturnix coturnix*), Starna (*Perdix perdix*), Pernice rossa (*Alectoris rufa*), Fagiano (*Phasianus colchicus*) e Lepre (*Lepus europaeus*). Si tratta, di norma, di animali d'allevamento.
Le stesse specie sono utilizzate nelle Zone per l'allenamento, l'addestramento e le prove dei cani da caccia (ZAC), con finalità differenti rispetto al ripopolamento venatorio, ma con effetti e impatti analoghi.
In linea con le norme vigenti, il PFV ribadisce il divieto di immissione di entità alloctone (es. Minilepre, Colino della Virginia, Quaglia giapponese) o ibride (es. Quaglia europea x Quaglia giapponese).

In merito al problema delle immissioni di esemplari "autoctoni", la DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/42/CEE ai sensi della l.r. 28/09" e ss.mm.ii. prescrive che in tutti i SIC "nei casi di ripopolamenti per finalità sportive devono essere utilizzate popolazioni locali di specie autoctone e, ove ciò non sia possibile, deve essere fornita motivazione all'ente gestore, fermo restando il divieto di utilizzo di specie alloctone"; inoltre, secondo il Regolamento regionale n. 5 del 24/12/2008 (che riprende il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17/07/2007), nelle ZPS sono vietati "i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad esclusione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da ZRC o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio".
Poiché tali norme si possono prestare a differenti interpretazioni, in particolare per quanto concerne l'ampiezza da assegnare all'aggettivo "locali" e alle parole "insistenti sul medesimo territorio", sembra utile ricorrere a definizioni tecniche approvate a livello nazionale, al fine di garantire il rispetto della *ratio* delle norme regionali.

In tal senso il volume "Linee guida per l'immissione di specie faunistiche", pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare assieme all'INFS (Aa.Vv., 2007) indica che possano essere considerate "*autoctone quelle specie, sottospecie o popolazioni naturalmente presenti sul territorio nazionale o su parte di esso, nel quale si siano originate o vi siano giunte senza l'intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell'uomo*. *Si ritiene altresì che possano essere considerate autoctone ai sensi del DPR 120/03 le specie parautoctone, ossia quelle specie animali o vegetali che, pur non essendo originarie del territorio italiano, vi siano giunte - per intervento diretto intenzionale o involontario dell'uomo - e quindi naturalizzate in un periodo storico antico (anteriormente al 1500 DC)*".

Le immissioni a scopo di ripopolamento, mediante animali di allevamento, ma anche con capi di cattura di provenienza estera, hanno comportato negli anni un massiccio utilizzo di esemplari di varia origine, che come nel caso della Lepre, hanno prodotto popolazioni di incerta collocazione.
L'eventuale inquinamento genetico concerne soprattutto la Quaglia, per il rischio di illeciti rilasci di Quaglia giapponese (*Coturnix coturnix japonica*) e di esemplari ibridi con la sottospecie autoctona, e la Pernice rossa, per la possibilità di inquinamento dei nuclei autoriproducentisi (perlopiù, tuttavia, confinati in zone protette) a seguito di ripopolamenti effettuati con soggetti di allevamento non idonei.
La sottospecie italiana della Starna, *Perdix perdix italica*, elencata in Allegato I della Direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, è da considerare estinta e di incerta validità (Spagnesi & Serra, 2004).
Il Fagiano è ritenuto specie parautoctona dall'ISPRA (Aa.Vv., 2007); il PFV conferma l'inidoneità del territorio genovese per la specie e la necessità di ridurre i lanci, in particolare quelli "pronta-caccia", limitandoli alle zone inidonee per Pernice rossa e Starna.

Per quanto riguarda le problematiche legate alla diffusione di patologie, si sottolinea come la normativa regionale (l.r. 29, art. 37) preveda il controllo obbligatorio degli animali da immettere da parte del veterinario della ASL competente.

Gli impatti visti sopra non determinano effetti diretti o indiretti rilevanti sugli habitat della rete Natura 2000; per quanto riguarda l'incidenza sulle specie, possono essere ravvisati effetti indiretti, generati essenzialmente dall'alterazione temporanea delle relazioni ecologiche e, in particolar modo, dei rapporti trofici tra le specie presenti.
Si individua pertanto un'incidenza moderatamente negativa, anche se indiretta, mitigabile mediante la riduzione del ricorso al ripopolamento a fini venatori, soprattutto all'interno dei siti della rete Natura 2000; come misura di mitigazione si individua il divieto di immissione del Fagiano in SIC e ZPS, specie per la quale il territorio provinciale non è, peraltro, vocato.

Inoltre, si ritiene comunque necessaria la valutazione di incidenza per i piani di immissione effettuati da ATC e Associazioni venatorie che interessino il territorio della rete Natura 2000.

In linea con le proposte del PFV, già presenti negli indirizzi della precedente pianificazione, è necessario il progressivo abbandono del ripopolamento periodico e "consumistico", a favore dell'istituzione di unità di gestione per la caccia specialistica, alla Pernice rossa e alla Lepre, ove praticare forme di prelievo conservativo sulla base degli esemplari censiti.
In tali aree, che potranno riguardare anche il territorio venabile della rete Natura 2000 senza necessità di valutazione di incidenza, sulla base di progetti pluriennali approvati dall'ISPRA potrà essere effettuato un ripopolamento iniziale, al fine di ricostituire una popolazione stabile, per poi abbandonare progressivamente ogni l'attività di ripopolamento venatorio, fatti salvi interventi sporadici, adeguatamente motivati sotto il profilo gestionale e strettamente controllati sul piano sanitario e della provenienza degli esemplari immessi.

Sono pertanto esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi realizzati nelle unità di gestione per la caccia specialistica istituite dagli ATC, sulla base di progetti approvati dall'ISPRA, nonchè i piani di immissione di AFV e ZAC già sottoposte a valutazione di incidenza, ferme restando l'appartenenza a popolazioni autoctone degli animali immessi e le relative verifiche sanitarie obbligatorie.

Sezione III
Sintesi delle incidenze, misure di mitigazione, valutazioni di incidenza successive

Contenuti del PFV e attività attese

Gli aspetti esaminati nelle prime due sezioni dello Studio di incidenza, ovvero i contenuti obbligatori del PFV e le attività faunistico-venatorie attese, sono di seguito messi in relazione, nella sintesi effettuata nella tabella 18, per evidenziare le azioni poste in essere nell'ambito di ciascuno degli istituti oggetto delle scelte di pianificazione operate dal PFV.
Ciò permette di definire i luoghi fisici delle incidenze rilevate, soprattutto in relazione alla rete Natura 2000.

Per tale motivo, nella sintesi che segue sono tralasciati i contenuti del PFV che consistono in una mera presa d'atto (individuazione TASP venabile, aree percorse dal fuoco, pareti rocciose), così come i temi privi di una valenza territoriale diretta (comprensori faunistico omogenei, periodi per l'attività cinofila, numero massimo di appostamenti) e i documenti di indirizzo (Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi; Criteri per la corresponsione di incentivi per la tutela ed il ripristino degli habitat), interamente assorbiti dall'analisi delle rispettive attività di riferimento.
Sono altresì esclusi i centri pubblici e privati per la riproduzione della fauna e le aziende agri-turistico-venatorie, che non potranno interessare il territorio di SIC e ZPS.

La tabella deve essere letta in funzione delle attività prevalenti ed ordinarie specifiche per ciascun contenuto territoriale: per motivi di chiarezza non è considerata, ad esempio, la possibilità di autorizzare prove temporanee per cani da caccia all'interno delle Zpp, né la possibilità che avvengano attività cinofile o azioni di controllo faunistico presso appostamenti fissi, ad esempio nel periodo in cui non sono utilizzati.
Il quadro che emerge è, in linea generale, valido per l'intero territorio provinciale; nell'ambito dello Studio di incidenza, può essere letto in connessione con la tabella 5 e la successiva tabella 19 per individuare le attività attese e le incidenze potenziali in ciascun sito della rete Natura 2000 della provincia di Genova.

Sono evidenziate con colore di sfondo le attività che non presentano incidenze significative negative, sulla base di quanto discusso nella sezione II.

tabella 18 - Contenuti territoriali del PFV in relazione alle attività faunistico-venatorie attese.

Attività faunistico-venatorie attese / Contenuti territoriali del PFV	caccia al Cinghiale a squadre	caccia di selezione	caccia da appostamento	caccia vagante	controllo faunistico	prevenzione danni	miglioramenti ambientali	censimenti	addestramento cani	immissioni
Zone protette provinciali					✓	✓	✓	✓		
Aree di rispetto dalle infrastrutture e dagli immobili					✓	✓				
Zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile							✓		✓	✓
Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili			✓				✓			
Aziende faunistico venatorie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ambiti territoriali di caccia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Incidenza

L'incidenza di un piano, progetto o intervento può risultare, secondo la DGR 30/2013, in un ordine di impatto crescente:

- positiva (significativa positiva)
- non significativa
- significativa ma mitigabile (significativa negativa mitigabile)
- significativa e non mitigabile (significativa negativa non mitigabile, compensabile o non compensabile)

Nelle due precedenti sezioni dello Studio sono state individuate per il PFV incidenze potenziali riferibili alle prime tre tipologie.
In particolare, l'analisi effettuata nella Sezione I ha evidenziato incidenze non significative (o nulle) per la totalità delle previsioni del PFV, con l'eccezione dell'incidenza positiva rilevata per l'individuazione delle Zpp.
Più complessa è risultata l'analisi delle attività attese dall'applicazione del PFV. L'esame condotto nella Sezione II ha evidenziato la presenza di potenziali incidenze significative in 7 delle 10 categorie di attività prese in esame.
Di seguito, nella tabella 19, sono riepilogate le incidenze riscontrate su habitat e specie della rete Natura 2000, in rapporto alle attività che le generano.

A riguardo occorre preliminarmente precisare che in molti casi la significatività dell'incidenza prevista è dubbia, in quanto dagli effetti potenzialmente trascurabili, non significativi.

Ciò è legato alla difficoltà nel valutare attività future non monitorabili né quantificabili, come l'abbattimento involontario di specie protette. In altri casi, si tratta di incidenze sulle quali mancano - o non è stato possibile reperire - dati scientifici attendibili: si cita a titolo di esempio il disturbo alla nidificazione dei rapaci rupicoli o l'impatto dell'ingestione di piombo sul Lupo.
Pertanto, alcune delle incidenze definite nella tabella 19 come significative e negative, sono state associate a tale categoria sulla base del principio di precauzione, in mancanza di parametri oggettivi e quantitativi che consentissero di assegnarle direttamente alla classe della non significatività.
Anche per quanto riguarda le incidenze positive la significatività è talora discutibile: le stesse sono state inserite in tabella con l'intento di porre in evidenza anche gli aspetti favorevoli e migliorativi che alcune attività possono determinare, anche se su piccole superfici o in circostanze comunque indirette, nei confronti di specie ed habitat tutelati dalla rete Natura 2000.
La tabella consente un esame sinottico dell'incidenza delle diverse attività attese.
Poiché la sintesi non dà conto di alcuni casi complessi, si fornisce inoltre un breve elenco descrittivo. Per una descrizione più completa si rimanda alla Sezione II.

Oltre alla caccia di selezione, i miglioramenti ambientali e i censimenti, sono risultate prive di incidenza le ordinarie attività di controllo faunistico su specie diverse dal Cinghiale, per cui, d'ora innanzi, il controllo faunistico sarà preso in considerazione solo in relazione agli aspetti riguardanti tale specie.

tabella 19 - Riepilogo attività previste/incidenza

	negativa				**positiva**		
Incidenza / **Attività**	abbattimento specie protette	disturbo specie protette	alterazione habitat/ecosistemi	inquinamento/avvelenamento da piombo	salvaguardia habitat e specie protette	miglioramento conoscenze	sostenibilità attività venatoria
caccia al Cinghiale a squadre	●	●		●			
caccia di selezione					●	●	●
caccia da appostamento	●	●		○	○		
caccia vagante	●	●					
controllo faunistico (Cinghiale)	●	●		●	○		
prevenzione danni (recinzioni)			○		○		
miglioramenti ambientali					○		●
censimenti						●	●
addestramento cani		●	○	○	○		●
immissioni			●				

○ - impatto su habitat
● - impatto su specie

Incidenze negative

Le incidenze significative negative sono individuate nella possibilità che si verifichino quattro distinte categorie di eventi:

Abbattimento specie protette

L'incidenza, diretta a specie protette, è possibile per la maggior parte delle tipologie di caccia: caccia al cinghiale a squadre, caccia da appostamento, caccia vagante. Non è da escludere, sebbene sia meno probabile per la presenza del personale di vigilanza, per il controllo del cinghiale in forma collettiva.

Disturbo

L'incidenza nei confronti di specie protette è determinata prevalentemente dall'utilizzo degli ausiliari, secondariamente dagli spari e dalla presenza umana; si riscontra per il controllo del Cinghiale con il metodo della braccata, per la caccia al Cinghiale in forma collettiva, per l'addestramento degli ausiliari nelle ZAC di tipo B e per la caccia da appostamento. Appare meno significativa per le tipologie di caccia in forma vagante.

Alterazione habitat/ecosistemi

Rientrano in questa categoria le incidenze a carico degli habitat protetti (alterazione, riduzione, frammentazione) e, in modo indiretto, le modifiche generate negli equilibri soprattutto interspecifici nell'ambito di ecosistemi tutelati.
Si tratta, per l'incidenza sugli habitat:

- della realizzazione di recinzioni metalliche di estensione superiore all'ettaro in siti Natura 2000;
- della realizzazione di ZAC di tipo C, recintate per l'addestramento su cinghiali, in siti comprendenti habitat di interesse comunitario.

Le incidenze sulle specie sono determinate indirettamente dalle immissioni a scopo di ripopolamento, con:

- alterazioni nelle dinamiche trofiche determinate dalla liberazione di animali di allevamento;
- inquinamento genetico, a causa dell'eventuale immissione di soggetti appartenenti a ceppi non locali,
- diffusione di agenti patogeni;
- creazione di maggiori disponibilità trofiche concentrate per periodi e località, a vantaggio delle popolazioni di predatori opportunisti.

Inquinamento/avvelenamento da piombo

L'incidenza è stata studiata soprattutto per gli ambienti acquatici e per i rapaci necrofagi: i primi non sono presenti in modo significativo sul territorio, mentre i secondi sono per ora segnalati in modo occasionale. Possono essere invece previsti fenomeni di accumulo di metallo tossico presso appostamenti fissi e ZAC di tipo B operanti da molto tempo, mentre per il Lupo è segnalato il rischio da avvelenamento, per l'ingestione di animali contenenti frammenti di proiettile, possibilità legata in modo particolare ad esiti frequenti (capi feriti non recuperati) dell'attività di caccia al Cinghiale a squadre, possibili anche per l'attività di controllo svolta con analoga tecnica.

Incidenze positive

Le incidenze positive sono state individuate nella possibilità che si verifichino tre distinte fattispecie:

Salvaguardia habitat/specie protette

L'incidenza, rivolta a specie ed habitat, è stata riscontrata:
- nella possibilità di mantenere in equilibrio le popolazioni di ungulati - non escluso il Cinghiale - riducendo l'impatto sugli habitat attraverso la caccia di selezione;
- nella realizzazione di interventi di mantenimento delle caratteristiche dei siti utilizzati, spesso aree aperte, da parte dei titolari di appostamento fisso;
- nell'effettuare azioni di controllo faunistico del Cinghiale o la posa di recinzioni elettrificate, in siti della rete Natura 2000 con presenza di habitat o specie sensibili all'ungulato;
- nel concretizzare azioni di miglioramento ambientale, quanto queste coincidano, come nel caso delle previsioni del PFV, con gli interventi necessari per la conservazione degli habitat e delle specie per cui i siti sono stati designati.
- nell'istituzione di ZAC di tipo A, che riducono la pressione venatoria in aree con presenza di habitat e specie tutelate, senza essere attive durante il periodo riproduttivo;

Miglioramento dello stato delle conoscenze su habitat/specie protette

Le attività indicate implicano un'incidenza con caratteristiche positive, per il contributo che i censimenti faunistici (compresi quelli propedeutici ad attività di caccia) forniscono nella conoscenza dello status delle specie di interesse faunistico venatorio oggetto di monitoraggio, indirettamente connesso alle condizioni complessive degli ambienti che le stesse occupano.

Sviluppo di forme di caccia sostenibile

Infine, si fa cenno all'incidenza positiva, benché indiretta e di significatività da valutare, rappresentata da innovazioni nella gestione venatoria, quali:
- lo sviluppo di forme di caccia meno impattanti, quali la caccia di selezione;
- l'istituzione di unità di gestione specialistiche;
- la realizzazione di attività di censimento e di miglioramento degli habitat come presupposto per la realizzazione della successiva attività di prelievo;
- la valorizzazione delle ZAC, per un'attività cinofila di qualità che può consentire di mitigare alcune delle incidenze riscontrate, con effetti indiretti positivi anche sul mantenimento della biodiversità.

Mitigazione delle incidenze e valutazioni di incidenza successive

Come osservato precedentemente, tutte le incidenze ipotizzate per attività attese a seguito dell'approvazione del PFV sono mitigabili.
Le mitigazioni proposte nel corso della discussione delle singole attività sono di seguito presentate in forma schematica, al fine di rendere immediatamente analizzabili i fattori di incidenza per specie ed habitat, i principali siti Natura 2000 interessati e, infine le relative misure di mitigazione proposte.

Tutte le misure di mitigazione soddisfano i requisiti richiesti dalla DGR 30/13, ovvero:
- sono fattibili;
- sono monitorabili;
- evitano l'incidenza alla fonte.

Inoltre, in molti casi, le mitigazioni proposte hanno efficacia non solo sui siti della rete Natura 2000, ma sull'intero territorio provinciale per le specie target.

Le tabelle seguenti, articolate secondo le attività attese determinanti incidenza negativa, riepilogano gli esiti dello Studio di incidenza e sono formulati, assieme alla tabella 17, relativa al controllo del Cinghiale nelle Zone protette provinciali, quale parte costitutiva del quadro normativo del PFV (art. 8, comma 3 e Allegato C l.r. 32/12).

In calce alle tabelle è infine indicata l'eventuale necessità di specifica valutazione di incidenza, compresi i casi in cui gli indirizzi regionali ne prevedono l'obbligatorietà: appostamenti fissi, ZAC, AFV, escludendo i rinnovi senza modifiche e le realtà già contemplate dal PFV e dal relativo Studio di incidenza.

Le attività che, al contrario, non sono previste dal PFV e dal presente lavoro, sono sempre soggette a valutazione di incidenza obbligatoria qualora interessino il territorio della rete Natura 2000.

Caccia al Cinghiale a squadre

incidenza negativa	principali Siti Natura 2000 interessati	mitigazione
Lupo – abbattimento accidentale – disturbo	SIC IT1330213 Conglomerato di Vobbia SIC IT1330223 Rio Vallenzona SIC IT1330905 Parco dell'Antola SIC IT1330925 Rio Pentemina SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave SIC IT1331019 L. Brugneto SIC IT1331104 Parco dell'Aveto SIC IT1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin SIC IT1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa SIC IT1331810 M. Ramaceto SIC IT1331811 M. Caucaso SIC IT1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu	istituzione di un coerente sistema di ZPP, con la protezione di settori di pregio naturalistico comprendenti le principali aree frequentate dal Lupo e oggetto di nidificazione da parte dei rapaci rupicoli approvazione di integrazioni e modifiche dei regolamenti provinciali per la caccia agli ungulati, per introdurre caccia di selezione e prelievo in girata, meno invasive della braccata
rapaci rupicoli – disturbo nel mese di gennaio	SIC IT1330213 Conglomerato di Vobbia SIC IT1331104 Parco dell'Aveto SIC IT1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin SIC IT1332603 Parco di Portofino SIC IT1332622 Rio Tuia- Montallegro SIC IT1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio SIC IT1333308 Punta Manara SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu SIC IT1343412 Deiva-Bracco-Pietra di Vasca-Mola ZPS IT1331578 Beigua – Turchino	
uccelli necrofagi *Lupo* – avvelenamento da piombo	tutti i siti oggetto di gestione programmata della caccia	recepimento di misure normative volte al graduale superamento delle munizioni tossiche, nel rispetto dell'efficacia balistica e della sicurezza

Valutazione di incidenza non richiesta per tutti gli atti e i programmi connessi a questa attività.

Caccia da appostamento

incidenza negativa	principali Siti Natura 2000 interessati	mitigazione
Tottavilla, Calandrella, Calandro – abbattimento accidentale	tutti i siti oggetto di gestione programmata della caccia	mantenimento del divieto di caccia all'Allodola
avifauna protetta – disturbo	tutti i siti oggetto di gestione programmata della caccia	istituzione di un coerente sistema di ZPP, con la protezione di settori di pregio naturalistico finalizzati alla tutela dei migratori
habitat – inquinamento da piombo del terreno	tutti i siti oggetto di gestione programmata della caccia	recepimento di misure normative volte al graduale superamento delle munizioni tossiche, nel rispetto dell'efficacia balistica e della sicurezza

Valutazione di incidenza richiesta per l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi, per i rinnovi con modifiche significative e nei casi di condizioni di particolare criticità per la conservazione di specie ed habitat.

Caccia vagante

incidenza negativa	principali Siti Natura 2000 interessati	mitigazione
rapaci rupicoli – disturbo nel mese di gennaio	SIC IT1330213 Conglomerato di Vobbia SIC IT1331104 Parco dell'Aveto SIC IT1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin SIC IT1332603 Parco di Portofino SIC IT1332622 Rio Tuia- Montallegro SIC IT1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio SIC IT1333308 Punta Manara SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu SIC IT1343412 Deiva-Bracco-Pietra di Vasca-Mola ZPS IT1331578 Beigua – Turchino	istituzione di un coerente sistema di ZPP, con la protezione di settori di pregio naturalistico comprendenti le principali aree frequentate dal Lupo e oggetto di nidificazione da parte dei rapaci rupicoli istituzione unità di gestione per la caccia conservativa alla fauna stanziale
Lupo – disturbo	SIC IT1330213 Conglomerato di Vobbia SIC IT1330223 Rio Vallenzona SIC IT1330905 Parco dell'Antola SIC IT1330925 Rio Pentemina SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave SIC IT1331019 L. Brugneto SIC IT1331104 Parco dell'Aveto SIC IT1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin SIC IT1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa SIC IT1331810 M. Ramaceto SIC IT1331811 M. Caucaso SIC IT1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu	
Tottavilla, Calandrella, Calandro – abbattimento accidentale	tutti i SIC oggetto di gestione programmata della caccia	mantenimento del divieto di caccia all'Allodola

Valutazione di incidenza non richiesta

Controllo faunistico del Cinghiale

incidenza negativa	principali Siti Natura 2000 interessati	mitigazione
Lupo – abbattimento accidentale – disturbo – avvelenamento da piombo *rapaci rupicoli* – disturbo nel periodo riproduttivo *fauna protetta* – disturbo *uccelli necrofagi* – avvelenamento da piombo	**Gruppo A:** SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin ∈ **ZRC Monte Pennello** e **Oasi del Gorzente** ZPS IT1331578 Beigua – Turchino ∈ **ZRC Monte Pennello** SIC IT1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa ∈ **ZRC Val Noci** SIC IT1331104 Parco dell'Aveto ∈ **Oasi Maggiorasca** e **ZRC Villanoce** SIC IT1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio ∈ **Oasi 3 punte** SIC IT1333308 Punta Manara ∈ **Oasi 3 punte** **Gruppo B:** SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin ∈ **ZRC Pratorondanino** SIC IT1331718 M. Fasce ∈ **ZRC Monte Fasce** SIC IT1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella ∈ **Oasi Entella** SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave ∈ **ZRC Roccabruna** SIC IT1331811 M. Caucaso ∈ **ZRC Monte Caucaso** SIC IT1331810 M. Ramaceto ∈ **ZRC Monte Ramaceto** SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu ∈ **ZRC Roccagrande** **Gruppo C:** ZPS IT1331578 Beigua – Turchino ∈ **Valico del Turchino**	**tutti i siti della rete Natura 2000:** divieto di effettuare allontanamenti con i cani approvazione di integrazioni e modifiche dei regolamenti provinciali per la caccia agli ungulati, per diffondere tecniche meno invasive della braccata da utilizzare nelle azioni di controllo recepimento di misure normative volte al graduale superamento delle munizioni tossiche, nel rispetto dell'efficacia balistica e della sicurezza **Gruppo A:** controllo diretto limitato ad appostamenti, gabbie e recinti nelle porzioni incluse nelle Zone protette provinciali indicate **Gruppo B:** controllo diretto in forma collettiva consentito con un numero massimo di due ausiliari o in girata, oltre che con appostamenti, gabbie e recinti **Gruppo C:** controllo diretto in forma collettiva consentito con un numero massimo di sei ausiliari, oltre che con appostamenti, gabbie, recinti e girata

Valutazione di incidenza non richiesta. Le misure di mitigazione per i gruppi A, B e C sono applicate alle porzioni dei siti comprese all'interno delle Zone protette provinciali indicate.
Si rinvia alla tabella 17 per la sintesi degli interventi ammessi, nell'intero territorio delle Zpp (anche nelle porzioni esterne ai siti della rete Natura 2000) come misura di mitigazione dell'incidenza derivante dal controllo faunistico del Cinghiale.

Prevenzione danni

incidenza negativa	principali Siti Natura 2000 interessati	mitigazione
habitat compresi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE – alterazione, riduzione o frammentazione per realizzazione di estese recinzioni metalliche	tutti i siti della Provincia di Genova	realizzare recinti elettrificati sulle estensioni maggiori in ambiti di valore naturalistico incentivare l'uso del pastore elettrico rispetto alla recinzione metallica, che determina una barriera minore e più selettiva, in particolare nel caso della recinzione di aree a pascolo

Valutazione di incidenza richiesta, al fine di poter accedere a contributi provinciali, solo per recinti metallici fissi di dimensione superiore all'ettaro, realizzati nei siti della rete Natura 2000.

Allenamento, addestramento e prove dei cani da caccia

incidenza negativa	principali Siti Natura 2000 interessati	mitigazione
Succiacapre, Tottavilla, Calandrella, Calandro, Ortolano *rapaci rupicoli* *Lupo* – disturbo per la presenza dei cani e per gli spari in ZAC di tipo B – disturbo per la presenza dei cani in ZAC di tipo B e D, per l'allenamento su Beccaccia	SIC IT1330213 Conglomerato di Vobbia SIC IT1330223 Rio Vallenzona SIC IT1330620 Pian della Badia SIC IT1330893 Rio Ciaé SIC IT1330905 Parco dell'Antola SIC IT1330925 Rio Pentemina SIC IT1331012 L. Marcotto-Roccabruna-Gifarco-L. della Nave SIC IT1331019 L. Brugneto SIC IT1331104 Parco dell'Aveto SIC IT1331402 Beigua-M. Dente-Gargassa-Pavaglione SIC IT1331501 Praglia-Pracaban-M.Leco-P.Martin SIC IT1331615 M. Gazzo SIC IT1331718 M. Fasce SIC IT1331721 Val Noci-Torrente Geirato-Alpesisa SIC IT1331810 M. Ramaceto SIC IT1331811 M. Caucaso SIC IT1331909 M. Zatta-P.so del Bocco-P.so Chiapparino-M. Bossea SIC IT1332603 Parco di Portofino SIC IT1332614 Pineta-lecceta di Chiavari SIC IT1332622 Rio Tuia- Montallegro SIC IT1332717 Foce e medio corso del Fiume Entella SIC IT1333307 Punta Baffe-Punta Moneglia-Val Petronio SIC IT1333308 Punta Manara SIC IT1333316 Rocche di Sant'Anna-Valle del Fico SIC IT1342806 M. Verruga-M. Zenone-Roccagrande-M. Pu SIC IT1343412 Deiva-Bracco-Pietra di Vasca-Mola ZPS IT1331578 Beigua – Turchino	collocazione delle nuove ZAC di tipo B in settori di basso pregio naturalistico attenta valutazione sui periodi assentibili per le nuove ZAC di tipo B, sulla base delle segnalazioni di presenza delle specie oggetto di tutela utilizzo esclusivo del periodo 15 luglio - 15 settembre per le zone di tipo D
tutti gli habitat – accumulo piombo nel suolo in ZAC di tipo B	tutti i siti oggetto di gestione programmata della caccia	recepimento di misure normative volte al graduale superamento delle munizioni tossiche, nel rispetto dell'efficacia balistica e della sicurezza
habitat compresi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE – alterazione habitat per presenza di cinghiali all'interno di recinti in ZAC di tipo C	tutti i siti oggetto di gestione programmata della caccia	esclusione dei settori in cui siano segnalati habitat compresi nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE

Valutazione di incidenza richiesta, per tutte le nuove ZAC, per le prove cinofile e per l'allenamento su Beccaccia che interessino la rete Natura 2000

Immissioni

incidenza negativa	principali Siti Natura 2000 interessati	mitigazione
zoocenosi – inquinamento genetico delle popolazioni autoctone – diffusione patogeni – creazione disponibilità trofiche per predatori opportunisti – competizione con esemplari selvatici, interspecifica o intraspecifica	tutti i siti della Provincia di Genova	riduzione del ricorso ai ripopolamenti, attraverso l'istituzione di unità di gestione per il prelievo conservativo della fauna stanziale (Lepre e Pernice Rossa) divieto di immissione del Fagiano in SIC e ZPS

Valutazione di incidenza richiesta per i piani di immissione effettuati da ATC e Associazioni venatorie che comprendano siti della rete Natura 2000; è esclusa per i piani di immissione di AFV e ZAC già sottoposte a valutazione d'incidenza con esito positivo, nonché per i progetti pluriennali finalizzati all'istituzione di unità di gestione per la caccia specialistica, con successivo abbandono della pratica del ripopolamento.

Conclusioni Studio di incidenza

Le relazioni tra la pianificazione faunistico-venatoria e la gestione della rete Natura 2000, emerse nell'analisi condotta a livello del territorio della Provincia di Genova, sono molteplici e complesse.

Le scelte di pianificazione adottate dal PFV, analizzate sotto il profilo dell'integrazione con gli obiettivi della rete Natura 2000, non presentano incidenze negative; in particolare, la perimetrazione delle Zone protette provinciali punta a costituire un sistema di aree di divieto venatorio efficienti nella tutela delle specie di maggior pregio, consentendo al contempo il controllo di specie problematiche come il Cinghiale, che arrecano non solo notevoli danni alle attività umane, ma anche una rilevante incidenza nei confronti di specie ed habitat tutelati dall'Unione Europea.

L'analisi svolta nello Studio di incidenza consente di affermare che, per quanto concerne gli effetti della pianificazione (prima sezione dello Studio di incidenza), non sono ravvisabili incidenze sui siti della rete Natura 2000 presenti nelle realtà amministrative confinanti.
Le incidenze reali o potenziali che discendono da attività connesse o previste dal PFV (seconda sezione dello Studio di incidenza) non risultano in grado di generare effetti trasmissibili in aree diverse da quelle amministrate.

L'adozione delle misure di mitigazione proposte consente di ridurre o annullare le possibilità di incidenza negativa delle attività connesse al PFV, legate soprattutto alle modalità tradizionali di caccia, senza introdurre limitazioni sostanziali ma proponendo un'evoluzione positiva della cultura venatoria.

Il PFV recepisce le misure di mitigazione individuate dallo Studio di incidenza, attuandone già una parte. Le restanti misure saranno oggetto d'attuazione nel corso del periodo di applicazione del PFV, nell'ambito degli atti di disciplina dell'attività venatoria: Regolamenti, Autorizzazioni, Integrazioni provinciali al Calendario venatorio regionale.
Gli indicatori individuati a conclusione del Rapporto ambientale consentiranno il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle misure di mitigazione previste.

Monitoraggio del PFV

Ai sensi dell'art. 18 D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'14 l.r. 32/12, gli impatti significativi dell'attuazione del PFV sull'ambiente sono controllati attraverso un'azione di monitoraggio, che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati; in caso di impatti negativi imprevisti, il monitoraggio consente l'adozione delle opportune misure correttive.

Il monitoraggio delle previsioni del PFV avviene soprattutto attraverso il controllo e la verifica delle attività attese a seguito dell'approvazione dello stesso. Ciò in quanto lo Studio di incidenza non solo non ha individuato incidenze significative legate alle scelte di pianificazione, bensì a carico delle attività che discendono o sono connesse al PFV, ma anche, soprattutto, perché il monitoraggio delle attività attese consente, indirettamente, la verifica dell'efficienza ed efficacia delle scelte di pianificazione adottate.

L'adozione di misure correttive del PFV è legata alla necessità di eventuali modifiche, ad esempio quelle considerate nell'ambito della valutazione delle alternative di pianificazione. A tali modifiche si dovrà provvedere con le stesse modalità previste per l'approvazione, che assicurano adeguate forme di comunicazione al pubblico.
Inoltre, ad un livello intrinseco al PFV, le misure di mitigazione proposte nello Studio di incidenza sono in grado di determinare i correttivi necessari a minimizzare o annullare le incidenze rilevate: idonei indicatori possono monitorare, nel tempo, l'attuazione di dette misure e, conseguentemente, valutarne in modo indiretto l'efficacia.

La responsabilità per l'attuazione del monitoraggio è della Provincia di Genova, che provvederà a redigere, con cadenza annuale, un Rapporto di monitoraggio del PFV, che sarà pubblicato sul sito Internet della Provincia di Genova (www.provincia.genova.it).

Per il monitoraggio del PFV sono proposti 31 indicatori descrittivi, individuati sulla base di criteri di rilevanza, consistenza analitica e misurabilità, in grado di misurare le variazioni dei fenomeni legati al PFV. Gli indicatori sono stati inoltre scelti sulla base di un criterio di economicità, in relazione alla possibilità delle banche dati della Provincia di Genova di essere costantemente aggiornate senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione provinciale.
Ciò in linea con le finalità di cui all'art. 2 comma 3 del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ove si dispone che "le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il sistema di indicatori proposto intende rappresentare e sintetizzare efficacemente le differenti prospettive della gestione faunistico-venatoria provinciale.
Alcuni degli indicatori sono già in uso nell'ambito del controllo di gestione (RPP, PEG, SGQ) della Provincia di Genova.

L'individuazione degli indicatori è stata ispirata dagli obiettivi generali e specifici del PFV e dalle misure di mitigazione proposte nello Studio di incidenza.
Pertanto, nella descrizione degli indicatori è evidenziato l'eventuale rapporto di attinenza con gli obiettivi generali, con gli obiettivi specifici, con le misure di mitigazione delle incidenze.

Gli indicatori sono classificati secondo lo schema DPSIR (determinanti, pressioni, stato, impatti, risposte, Smeets & Weterings, 1999):
- indicatori determinanti - D: descrivono le attività socio-economiche che causano le pressioni ambientali, come ad esempio il numero di cacciatori a livello provinciale;

- indicatori di pressione - P: descrivono le azioni dell'uomo che direttamente causano modifiche sullo stato delle componenti ambientali, come ad esempio i contingenti o i piani di prelievo;
- indicatori di stato - S: descrivono le condizioni di qualità delle varie componenti ambientali, come ad esempio quelli relativi ai censimenti faunistici;
- indicatori di impatto - I: descrivono le modifiche di stato per effetto delle pressioni antropiche, come ad esempio il numero di capi abbattuti;
- indicatori di risposta - R: descrivono le azioni umane intraprese per risolvere un problema ambientale, come ad esempio il numero di unità di gestione specialistiche istituite.

obiettivi generali del PFV	*attività attese*	*indicatore*	*tipo*	*tendenza attesa*	*misure di mitigazione, val. incidenza successive*	*obiettivi specifici*
4. Regolamentare l'esercizio venatorio	**Attività venatoria**	1. numero totale cacciatori (numero tesserini venatori rilasciati)	D	↘		
		2. numero unità di gestione specialistiche istituite dagli ATC	R	↗	misura di mitigazione della caccia in forma vagante	6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio
	Caccia al Cinghiale	3. numero squadre autorizzate	D	=		
		4. numero componenti squadre autorizzate	D	↘		
		5. numero cinghiali prelevati sul totale dei prelevabili (contingente)	P	=		
		6. numero cinghiali prelevati in braccata rispetto a quelli abbattuti in girata o selezione	R	↘	misura di mitigazione della caccia al Cinghiale a squadre	6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio
	Caccia di selezione	7. numero cacciatori di selezione autorizzati per ciascuna specie	D	↗		6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio
		8. numero delle Udg attive	D	↗		6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio
		9. numero di capi prelevabili	S	↗		6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio
		10. percentuale di realizzazione del piano di prelievo	I	↗		6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio
	Caccia da appostamento	11. numero autorizzazioni appostamenti fissi rilasciate	D	=		
		12. numero autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno	D	=		
		13. numero procedimenti di valutazione di incidenza	R	nv	istanze di autorizzazione per appostamento fisso nella rete Natura 2000	
3. Tutelare l'agricoltura	**Controllo faunistico**	14. numero di interventi di controllo per tipologia e per specie	I	↗	misura di mitigazione del controllo del cinghiale	11. salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali
		15. numero animali abbattuti per tipologia di intervento e per specie	I			11. salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali
		16. numero procedimenti di valutazione di incidenza	R		azioni di controllo su specie non previste dal PFV	11. salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali

obiettivi generali del PFV	*attività attese*	*indicatore*	*tipo*	*tendenza attesa*	*misure di mitigazione, val. incidenza successive*	*obiettivi specifici*
	Risarcimento danni	17. numero istanze risarcimento danni, totale e per specie (Cinghiale, Capriolo, Lupo, etc.)	S	=/↘		11. salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali
		18. importo risarcimento danni, totale e per specie (Cinghiale, Capriolo, Lupo, etc.)	S	=/↘		11. salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali
	Prevenzione danni	19. numero domande di contributo per la prevenzione dei danni della fauna alle attività agro-silvo-pastorali, totale e per tipologia (rete metallica, pastore elettrico, altro)	S	↗		11. salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali
		20. importo contributi erogati, totale e per tipologia (rete metallica, pastore elettrico, altro)	R	↗		11. salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali
		21. numero procedimenti di valutazione di incidenza per recinti fissi di dimensione superiore all'ettaro	R	nv	istanze di contributo per opere potenzialmente incidenti	11. salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali
4. Migliorare gli habitat	**Miglioramenti ambientali**	22. numero interventi di miglioramento ambientale promossi dalla Provincia di Genova per tipologia	R	↗		5. gestire i territori con compresenza di SIC e Zpp
		23. importi stanziati dalla Provincia di Genova per interventi di miglioramento ambientale	R	↗		5. gestire i territori con compresenza di SIC e Zpp
1. Tutelare la fauna	**Censimenti**	<u>Cinghiale:</u> 24. media capi osservati per punto di osservazione (governa), con numero governe	S	=		8. diminuire l'impatto della caccia al Cinghiale 11. salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali 12. censire la consistenza faunistica

obiettivi generali del PFV	*attività attese*	*indicatore*	*tipo*	*tendenza attesa*	*misure di mitigazione, val. incidenza successive*	*obiettivi specifici*
		Capriolo: 25. media capi osservati ogni 100 ettari, con numero censimenti in battuta	S	=		6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio 12. censire la consistenza faunistica
		Daino: 26. media capi osservati ogni 100 ettari, con numero censimenti in osservazione diretta	S	=		6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio 12. censire la consistenza faunistica
		Pernice rossa: 27. media capi osservati per censimento, con numero censimenti, per tipologia (con cane da ferma, al canto)	S	↗		6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio 12. censire la consistenza faunistica
2. Regolamentare l'esercizio venatorio	**Addestramento cani**	28. numero ZAC autorizzate, per tipologia (A, B, C, D)	D	=		6. attuare forme sostenibili di prelievo venatorio 8. diminuire l'impatto della caccia al Cinghiale
		29. numero procedimenti di valutazione di incidenza	R	nv	istanze per autorizzazione ZAC nella rete Natura 2000	
	Immissioni faunistiche	30. numero di capi immessi annualmente, per specie, da parte degli ATC	P	↘		7. ridurre il ricorso al ripopolamento
		31. numero procedimenti di valutazione di incidenza	R	nv	numero di istanze per autorizzazione di ripopolamenti di Pernice rossa, Starna o Lepre nella rete Natura 2000	7. ridurre il ricorso al ripopolamento

tabella 20 - Indicatori per il monitoraggio del PFV.
↗ tendenza attesa in crescita; ↘ tendenza attesa in calo; = tendenza attesa stabile; nv non valutabile

Quadro normativo

Valutazione ambientale strategica
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

D. lgs. n. 152 del 03/04/06 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Legge regionale 10 agosto 2012 n. 32 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38".

Tutela della fauna e regolamentazione del prelievo venatorio
Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii..

Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.

Legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii.

Regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 “Regolamento per l’istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a) – aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29” e ss.mm.ii.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 387 del 15/04/11 “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 l.r. 29/1994)”.

Biodiversità e rete Natura 2000

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat).

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/22/UE del 16 novembre 2012, che adotta un sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/23/UE del 16 novembre 2012, che adotta un sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/29/UE del 16 novembre 2012, che adotta un sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31 gennaio 2013 (G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013) "Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 31 gennaio 2013 (G.U. della Repubblica Italiana n. 44 del 21 marzo 2013) "Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle Zone di Protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE". (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009)

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e ss.mm.ii..

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000".

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 20 gennaio 1999, "Modificazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CEE del Consiglio, recante adeguamento al processo tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE".

Legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

Legge regionale 31 Ottobre 2006 n. 35 "Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale" e ss.mm.ii..

Legge regionale 30 gennaio 1984 n. 9 "Norme per la protezione della flora spontanea".

Regolamento regionale 24 dicembre 2008 n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".

Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013 "Legge regionale n. 28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n. 328/2006".

Deliberazione della Giunta regionale n. 1716 del 28 dicembre 2012 "Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei Siti di Importanza Comunitaria".

Deliberazione della Giunta regionale n. 864 del 13 luglio 2012 "Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)".

Deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 1° giugno 2012 “Approvazione aggiornamento Zone Protezione Speciale Liguri: (IT1313776 Piancavallo; IT1314677 Saccarello-Garlenda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio-Gerbonte; IT1315380 Testa d'Alpe- Alto; IT1315481 Ceppo-Tomena; IT1331578 Beigua- Turchino)”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 649 del 1° giugno 2012 “Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000”.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 14 aprile 2010 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009: parziale rettifica della DGR n. 1507/2009".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2040 del 30 dicembre 2009 "Adozione misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1793 del 18 dicembre 2009 "Istituzione rete ecologica. LR 28/2009 art.3".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1687 del 4 dicembre 2009 "Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1507 del 6 novembre 2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009"

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1444 del 2 novembre 2009 "Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure"

Deliberazione della Giunta Regionale n.126 del 9 febbraio 2007 "Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della rete Natura 2000 in Liguria".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 328 del 7 aprile 2006 "Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di Incidenza - Sostituzione DGR 646/2001".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000 "Individuazione delle Z.P.S. in Liguria".

Parchi e Aree protette

Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii..

Legge regionale 26 ottobre 2011 n. 29 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)”.

Legge regionale 3 settembre 2001 n. 29 “Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano”.

Legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 “Riordino delle aree protette” e ss.mm.ii..

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 26 giugno 2002 “Approvazione del Piano del Parco di Portofino”.

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 3 agosto 2001 “Approvazione del Piano del Parco del Beigua”.

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 3 agosto 2001 “Approvazione del Piano del Parco dell’Aveto”.

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 3 agosto 2001 “Approvazione del Piano del Parco dell’Antola”.

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 13 ottobre 1998 "Istituzione dell'Area protetta di interesse provinciale Giardino botanico di Pratorondanino".

Deliberazione della Giunta Regionale del 22 marzo 2012 n. 333 "Ridefinizione delle aree contigue del Parco naturale regionale di Portofino ai sensi dell'art. 32 della legge 394/1991 e s.m. e dell'art.4 bis della l.r. n.12/1995 e s.m."

Deliberazione della Giunta Regionale dell'11 novembre 2011 n. 1355 "Ridefinizione delle aree contigue del Parco regionale dell'Aveto ai sensi dell'art. 32 della legge 394/1991 e s.m. e dell'art. 4 bis della legge regionale 12/1995 e s.m."

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1506 del 21 novembre 2008 "Istituzione dell'area naturale protetta di interesse locale nel Comune di Genova denominata "Parco delle Mura", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22.2.1995 n. 12 e s.m.".

Principali Convenzioni internazionali su fauna e biodiversità

Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (Accordo AEWA), 18 giugno 1995.

Convenzione sulla diversità biologica (Convenzione di Rio de Janeiro), 5 giugno 1992.

Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. (Convenzione di Berna), 19 settembre 1979.

Convenzione per la conservazione delle specie migratrici di animali selvatici (Convenzione di Bonn), 23 giugno 1979.

Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli (Convenzione di Parigi), 18 ottobre 1950

Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa - EURASIA, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996".

Legge 14 febbraio 1994, n. 124 ”Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992”.

Legge 25 gennaio 1983, n. 42 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979”.

Legge 5 agosto 1981, n. 503 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979”.

Legge 24 novembre 1978, n. 812 “Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione”.

Bibliografia

AA. VV., 2007 - *Linee guida per l'immissione di specie faunistiche*. Quad. Cons. Natura, 27, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

ANDREOTTI A., BORGHESI F., 2012 – *Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni*. Rapporti ISPRA, 158/2012.

ARILLO A., MARIOTTI M.G. (Eds.), 2006 - *Guida alla conoscenza delle specie liguri della rete Natura 2000*. Regione Liguria.

BAGHINO L., 2002 – *Indagine sul flusso migratorio postriproduttivo dei rapaci diurni attraverso la provincia di Genova nell'anno 2001*. Relazione conclusiva. Provincia di Genova

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 - *Birds in the European Union: a status assessment.* BirdLife International.

BORRELLI S., 2005 - *Fauna selvatica e attività rurali in Provincia di Genova. Problematiche e azioni gestionali.* Provincia di Genova.

C.I.R.SE.M.A.F., 2009 - *Gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica nella Regione Toscana. Analisi del fenomeno nel periodo 2001-2008*. Regione Toscana.

CIUCCI P., Boitani L., 1998 - *Il lupo. Elementi di biologia, gestione, ricerca.* Ist. Naz. Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 23.

COMMISSIONE EUROPEA, 2002 - *Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE*. Ufficio per pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

COMMISSIONE EUROPEA, 2008 - *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*.

DI TURI A., ARISTARCHI C., TOMASELLI A., 1998 - *Parco urbano dei Forti, indagine naturalistica*. Provincia di Genova, WWF Liguria.

DI TURI A., MARSAN A., 2009 – *Richiesta di autorizzazione campo di addestramento cani da seguita su lepre in Località Pratorondanino (Comune di Masone).* Studio di incidenza.

FERLONI M., BASSI E., 2011 – *Studio per la valutazione di incidenza del piano faunistico-venatorio e del piano di miglioramento ambientale*. Provincia di Sondrio.

FILA-MAURO E., MAFFIOTTI A., POMPILIO L., RIVELLA E., VIETTI D., 2005 - *Fauna selvatica ed infrastrutture lineari*. Regione Piemonte.

GARIBOLDI A., ANDREOTTI A. e BOGLIANI G., 2004 - *La conservazione degli uccelli in Italia. Strategie e azioni.* Armando Perdisa Editore.

GENOVESI P. (Ed.), 2002 - *Piano d'azione nazionale per la conservazione del Lupo* (Canis lupus). Quad. Cons. Natura, 13 Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

MARIOTTI M.G. (Ed.), 2008 - *Atlante degli Habitat*. Regione Liguria.

MARIOTTI M.G., Arillo A., Parisi V., Nicosia E., Diviacco G., 2002 - *Biodiversità in Liguria. La rete Natura 2000.* Regione Liguria.

MARSAN A., 2009 - *Gli ungulati selvatici in Liguria*. Il Piviere Edizioni.

MARSAN A., 2010 - *Relazione d'incidenza sull'attività di censimento alla lepre (Lepus europaeus) nel S.I.C. (Sito d'Interesse Comunitario) IT1331501 Praglia-Pracaban-Monte Leco - Punta Martin*. Studio d'incidenza.

MARSAN A., MATTIOLI S., 2013 - *Il Cinghiale.* Il Piviere Edizioni.

MERIGGI A., 1989 - *Analisi critica di alcuni metodi di censimento della fauna selvatica (Aves, Mammalia). Aspetti teorici ed applicativi*. Ric. Biol. selvaggina, 83:1-59.

MERIGGI A. (Ed.), 1995 – *Aspetti dell'ecologia del Lupo in provincia di Genova e territori limitrofi.* Provincia di Genova & Dipartimento di Biologia Animale, Università di Pavia.

MERIGGI A., MILANESI P., SCHENONE L., SIGNORELLI D., SERAFINI M., TORRETTA E., PUOPOLO F., ZANZOTTERA M., RANDI E., CANIGLIA R., FABBRI E., 2012 – *Distribuzione, consistenza edd impatto del lupo in Liguria. Strategia di convivenza e gestione dei conflitti*. Regione Liguria, Parco Antola, Università degli Studi di Pavia, ISPRA.

MERIGGI A., SCHENONE L., 2000 – *Aggiornamento delle conoscenze sulla distribuzione e consistenza numerica del Lupo (Canis lupus) in provincia di Genova.* Provincia di Genova.

MERIGGI A., SCHENONE L., ARISTARCHI C., 2002 - *Distribuzione, consistenza della popolazione e alimentazione del Lupo (Canis lupus) nel levante della Provincia di Genova*. Provincia di Genova.

MONACO A., CARNEVALI L., TOSO S., 2010 - *Linee guida per la gestione del Cinghiale* (Sus scrofa) *nelle aree protette*. 2^ edizione. Quad. Cons. Natura, 34, Min. Ambiente - ISPRA.

MONACO A., FRANZETTI B., PEDROTTI L., TOSO S., 2003 - *Linee guida per la gestione del Cinghiale*. Min. Politiche Agricole e forestali - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

ONETO F., OTTONELLO D., 2013 - *Valutazione Ambientale Strategica Piano faunistico venatorio della Provincia di Savona. Rapporto ambientale*. Provincia di Savona

PROVINCIA DI AREZZO, 2012 - *Piano faunistico venatorio provinciale 2012 - 2015. Studio e valutazione di incidenza (art. 5, DPR 357/1997 & art. 6, DPR 120/2003).* Provincia di Arezzo.

PROVINCIA DI BOLOGNA, 2007 - *Studio di incidenza finalizzato alla valutazione delle attività previste dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Bologna (2007-2012) sui siti della rete Natura 2000*. Settore Ambiente, Servizio Tutela e Sviluppo Fauna.

REALINI G., GALLI L., SPANÒ S., 2007 – *Avifauna minore di passo in Liguria*. Regione Liguria, Provincia di Genova.

SCHENONE L., ARISTARCHI C., MERIGGI A., 2004 - *Ecologia del Lupo (*Canis lupus*) in provincia di Genova: distribuzione, consistenza, alimentazione e impatto sulla zootecnia.* Hystrix It. J. Mamm. (n.s.) 15 (2) (2004):13-30.

SCHENONE L., MERIGGI A., 2007 - *Il Lupo in Provincia di Genova*. Provincia di Genova.

SIMONETTA A.M., DESSÌ-FULGHERI F. (Eds.), 1998 - *Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria*. Greentime.

SMEETS E., WETERINGS R., 2009 - *Environmental indicators: Typology and overview*. European Environment Agency (EEA).

SPAGNESI M., SERRA L. (Eds.), 2004 - *Uccelli d'Italia*. Quad. Cons. Natura, 21, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

TOSI G., TOSO S., 1992 - Indicazioni generali per la gestione degli ungulati. Istituto Nazionale di Biologia della selvaggina, Documenti Tecnici, 11.